

45

**INIZIATIVE A TUTELA DEL
PRESTIGIO DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E DEL SERENO
SVOLGIMENTO DELLE SUE
FUNZIONI**

Sommario

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza.....	3
<i>Art. 38 bis</i>	<i>3</i>
<i>Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Azioni a tutela del prestigio e dell'immagine della giustizia amministrativa</i>	<i>4</i>
<i>Delibera del 1° dicembre 2017.....</i>	<i>4</i>
<i>Uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi.....</i>	<i>7</i>
<i>Delibera del 25 marzo 2021, n. 40.....</i>	<i>7</i>
Considerazioni sulle riforme utili all'ordinamento della magistratura e all'efficienza della giustizia amministrativa	11

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

(Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006)

Art. 38 bis¹

Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni.

1. Il Consiglio interviene in relazione a dichiarazioni e comportamenti suscettibili di ledere il prestigio della magistratura amministrativa e il sereno esercizio delle funzioni che le sono attribuite, previo esame della II Commissione, su segnalazione di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

2. La Commissione, ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, propone al Consiglio di deliberare l'adozione delle opportune risoluzioni e, se del caso, la promozione di azioni a tutela dell'immagine della giustizia amministrativa, ove non interferiscano con lo svolgimento di procedimenti in corso.

3. Nel caso in cui le dichiarazioni o comportamenti di cui al comma 1 provengano da Autorità pubbliche, la risoluzione è rivolta e comunicata esclusivamente ai soggetti dichiaranti e agli organi di vertice dell'Autorità interessata.

¹ Articolo inserito con delibera del 14 gennaio 2010.

Azioni a tutela del prestigio e dell'immagine della giustizia amministrativa

Delibera del 1° dicembre 2017

Formazione interna

Pianificare iniziative di formazione dei giudici amministrativi basate sul rapporto tra diritto ed economia e tra legalità ed efficienza, aprendo la formazione a profili di analisi economica del diritto;

Elaborare un piano di formazione dei capi degli uffici giudiziari incentrata sulla comunicazione istituzionale e le pubbliche relazioni, avvalendosi anche della collaborazione di giornalisti ed esperti esterni.

Rafforzamento del settore dell'elaborazione delle rilevazioni statistiche

Sostenere ed implementare il servizio statistico con i seguenti obiettivi:

- elaborare i dati in coerenza con gli standard europei come quelli del CEPEJ e l'EU Justice Scoreboard;
- avere pronta disponibilità dei dati del contenzioso non solo in termini numerico-processuali ma anche su base analitica per gli elementi rilevanti (quali valore economico delle controversie, analisi di efficacia delle decisioni, tipologia delle azioni della PA, quantità dei risarcimenti e così via).

Rapporti con le Istituzioni

Individuare specifiche modalità per evidenziare, periodicamente, le criticità rilevate nell'applicazione delle norme in vigore ed eventualmente le ipotesi di miglioramento da discutere nelle sedi istituzionali, anche attraverso appositi dossier curati dall'Ufficio Studi

Rafforzare lo strumento della relazione annuale sullo stato della giustizia amministrativa al Parlamento, di cui all'art. 31 della legge 27 aprile 1982, n. 186, curandone la diffusione.

Sottolineare l'importanza di alcuni atti rilevanti per l'organizzazione della Giustizia amministrativa, conferendo agli stessi un carattere solenne, quali, ad esempio, il

giuramento dei nuovi giudici di primo e secondo grado o il passaggio di consegne tra capi degli uffici giudiziari.

Iniziative di comunicazione

Riorganizzare l'Ufficio stampa (nel caso ribattezzandolo "Ufficio stampa e comunicazione istituzionale" o "pubblica") a cui adibire pure professionisti esterni in modo da assicurare anche un'adeguata interlocuzione con il Consiglio di presidenza e con i capi dei vari uffici giudiziari.

Inserire nel sito internet una pagina di presentazione della Giustizia amministrativa che illustri il ruolo e la funzione del giudice amministrativo e fornisca le altre informazioni necessarie a consentire al semplice cittadino di comprenderne con immediatezza compiti e funzionamento; eventualmente utilizzare un profilo social-istituzionale, verificare la relativa praticabilità e l'utilità.

Promuovere l'accesso al canale *YouTube* della Giustizia amministrativa, ordinarne i contenuti in modo più sistematico e diversificare l'utilizzo dello stesso comprendendo tra le sue finalità anche quella della comunicazione istituzionale.

Curare la comunicazione sistematica e tempestiva delle sentenze più rilevanti, anche sotto l'aspetto dell'impatto economico-sociale o mediatico, con linguaggio chiaro e privo di complicazioni superflue, tramite pubblicazione sul sito internet, comunicati stampa, apposite conferenze stampa o altre modalità ritenute opportune. Organizzare periodici "open day" della G.A. (ad esempio, nel prossimo futuro, nell'ambito delle iniziative di celebrazione dei settant'anni della Costituzione) presso il Consiglio di Stato e le altre sedi giudiziarie, con modalità da definire.

Promuovere ulteriori incontri e occasioni culturali per favorire la conoscenza dei compiti e del funzionamento della giustizia amministrativa, curandone la diffusione mediatica.

Rafforzare l'utilizzo della conferenza stampa, se del caso, con la partecipazione dei capi degli uffici giudiziari maggiormente interessati e dei componenti del CPGA.

Organizzare incontri periodici, presso il Consiglio di Stato o eventualmente in sedi periferiche, tra rappresentanti della Giustizia amministrativa ed esponenti della società civile, compresi i cosiddetti "opinion leader" per dialogare in merito alle problematiche che si sono descritte, raccogliere i loro stimoli e confrontare le

rispettive visioni delle questioni (con successiva eventuale pubblicazione dei dialoghi stessi).

Valutare prudentemente la possibilità di partecipare a trasmissioni televisive di opinione in cui vengano garantite le condizioni per un dibattito effettivo, pacato e approfondito, evitando iniziative individuali.

Uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei *social media* da parte dei magistrati amministrativi

Delibera del 25 marzo 2021, n. 40

PREMESSA

- Le tecnologie della comunicazione costituiscono una realtà ormai consolidata ed una fonte di risorse e di opportunità per la crescita sociale dei singoli e delle comunità.
- Esse, tuttavia, presentano molteplici aspetti che contengono delicati interrogativi sia per la società nel suo insieme, sia, soprattutto, per l'ordinamento giuridico.
- Non si possono, pertanto, sottovalutare i rischi, che accompagnano le potenzialità applicative. Tra questi, in particolare, va segnalata la creazione di una dimensione quasi "extraspaziale ed extratemporale" dell'uso della Rete, in genere, e, nello specifico, dei *social media*. L'utente vive nella singolare situazione di relazionarsi, nell'immediato, al proprio strumento di connessione, non sempre rendendosi conto che i contenuti immessi finiscono in uno spazio immenso, virtualmente illimitato, e, quel che più rileva, destinato a restare sospeso in una zona atemporale, che si è soliti definire "eternità mediatica". Ogni dato personale, poi, nell'ambito di questo processo, può subire acquisizioni, frammentazioni, scomposizioni idonee ad alterarne l'originaria identità ed il significato intrinseco.
- Non v'è dubbio, tuttavia, che i *social media* siano anche il veicolo della manifestazione del pensiero, ma la specificità del mezzo non deve consentire – casomai il contrario – l'attenuazione dei canoni del corretto esercizio di tale libertà, secondo i consolidati canoni elaborati in sede interpretativa ed applicativa, in specie, all'art. 21 della Costituzione.
- L'utilizzo dei *social media* da parte dei giudici amministrativi va considerato nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione,

sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status.

Pertanto, tenuto conto del dibattito sull'argomento,

- LETTO il report *“Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary”* pubblicato dallo *European Network of Councils for the Judiciary* (ENCJ);
- VALUTATE le *“Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges”* pubblicate dall'ONU, UNODC, Global Judicial Integrity Network;
- CONSIDERATO il Codice etico ed in vista di un più specifico intervento di regolamentazione della materia;
- AVVERTITA l'esigenza di fornire raccomandazioni in materia, che assumono valenza di indirizzo;

è adottata la seguente **DELIBERA:**

**SULL'USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DEI
MAGISTRATI AMMINISTRATIVI**

Ambito

1. Oggetto delle presenti linee guida è l'utilizzo da parte dei magistrati amministrativi dei social network, nonché degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell'ambito di rapporti professionali, in cui la comunicazione è conoscibile da un numero indeterminato o comunque elevato di persone e ulteriormente divulgabile da parte di chi ne prende conoscenza. Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito della presente delibera le forme di comunicazione elettronica individuali, da ascrivere alla sfera della corrispondenza privata.

Diritti, rischi e responsabilità

2. I magistrati amministrativi utilizzano i *social media*, quale forma della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei canoni di comportamento da essi esigibili, anche nella vita privata, secondo i codici etici dei magistrati amministrativi e le vigenti norme disciplinari, al fine di salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dei singoli magistrati e della giustizia amministrativa nel suo insieme e la fiducia di cui sia i singoli che l'Istituzione devono godere nell'opinione pubblica. I magistrati amministrativi fanno un uso dei *social media* ispirato a parametri di consapevolezza dei rischi e dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tale forma di comunicazione, e di assunzione di responsabilità individuale per comportamenti e dichiarazioni divulgati con tali mezzi.

Identificazione del magistrato nei *social media*

3. I magistrati amministrativi possono utilizzare i *social media*, nella propria vita privata, anche attraverso pseudonimi, a condizione che l'uso di uno pseudonimo non costituisca un espediente per porre in essere comportamenti illeciti.

Contenuti e regole di comportamento nell'uso dei *social media*

4. L'uso dei *social media* deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano.

5. I magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le interazioni in essere sulle piattaforme di *social media*, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.

6. I magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza.

7. I magistrati amministrativi non utilizzano i *social media* come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.

Amicizie e connessioni sui *social media*

8. Le amicizie e connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati amministrativi nel rispetto dei principi generali di diligenza e precauzione.

Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'art. 51 c.p.c.

Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell'attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità.

Formazione

9. I magistrati amministrativi hanno il diritto ed il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi derivanti dall'utilizzo dei *social media*; al riguardo, vanno previste, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, nelle forme più idonee ed efficaci, iniziative di aggiornamento e formazione in materia.

Privacy e sicurezza

10. È auspicabile che i magistrati amministrativi conoscano adeguatamente le impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di *social media* che utilizzano, consapevoli dei rischi e delle opportunità di condividere informazioni personali sui *social media*, con specifico riferimento alla pubblicazione di particolari categorie di dati personali quali quelli di geolocalizzazione.

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
GRUPPO DI LAVORO PER LE RIFORME

*Considerazioni sulle riforme utili all'ordinamento della
magistratura e all'efficienza della giustizia amministrativa*

Testo provvisorio

INDICE SOMMARIO

1. PREMESSA

2. EVOLUZIONE STORICA ED ATTUALITÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 14

3. INNOVAZIONI E PROPOSTE 23

3.1. Il ruolo unico del giudice amministrativo e la progressione delle carriere24

3.2 Una responsabilità disciplinare più efficace e moderna.....26

3.3. Le valutazioni per gli uffici direttivi e la eventuale temporaneità delle funzioni29

3.4 Un più forte ruolo dell'organo di autogoverno: ipotesi di riforma dell'art. 13 legge 186/198231

4. RIFORME ORGANIZZATIVE IN CORSO D'OPERA 34

4.1 Misure di carattere organizzativo dell'attività giurisdizionale e degli uffici: produttività dei magistrati, riduzione delle pendenze ed assetti organizzativi34

4.2 Interventi in materia di sviluppo di carriera dei magistrati amministrativi, in relazione alle esigenze di funzionalità della giurisdizione40

4.3 Misure di semplificazione e per una maggiore trasparenza nell'attività dell'organo di autogoverno.....41

4.4 Incarichi extra-giudiziari dei magistrati amministrativi42

4.5 Processo amministrativo telematico.....43

4.6 Sulla separazione/distinzione delle funzioni consultive e giurisdizionali45

5. PROPOSTE E INNOVAZIONI PER LA MAGGIORE EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 46

5.1 L'INTRODUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO E LA RIDUZIONE DEI MAGISTRATI NEI COLLEGI DI APPELLO. 47

5.2 RIFORME ORDINAMENTALI: DECENTRAMENTO DELL'APPELLO, FUNZIONI CONSULTIVE DEI T.A.R. 49

5.3 RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE, ATTUAZIONE DELLA DELEGA APPALTI 50

1. Premessa

Nelle pagine che seguono vengono illustrati i risultati, parziali e provvisori, dei lavori della Commissione speciale sulle riforme della giustizia e dell'ordinamento della magistratura amministrativa, costituita con delibera del Consiglio di Presidenza in data 6 giugno 2014. (1)

L'attività si è giovata del contributo dei componenti del Consiglio di Presidenza che vi hanno partecipato e delle considerazioni e delle proposte offerte, nel corso di specifiche audizioni, dalle associazioni della magistratura amministrativa, degli avvocati amministrativi, dei professori di diritto amministrativo.

Sotto il profilo metodologico, si è stabilito di distinguere due aree problematiche: quella relativa all'organizzazione della magistratura e ai criteri di funzionamento, prevalentemente disciplinata dalla legge ordinamentale n.186 del 1982 e dalle fonti regolamentari interne; e quella riguardante l'assetto della giustizia amministrativa, retto dal codice del processo amministrativo, ai fini di individuare soluzioni per la migliore celerità ed effettività della tutela giurisdizionale.

L'intento principale è quello di offrire un quadro di riflessioni e di proposte, di carattere generale o su specifici temi, che si inserisca costruttivamente nel dibattito pubblico che si svolge nelle sedi dottrinarie, politiche e, sebbene talvolta in modi superficiali o inadeguati, nei media e nell'opinione pubblica.²

² 1) i componenti sono i consiglieri Manfredo Atzeni, Silvia Coppari, Maria Elisa D'Amico, Ermanno De Francisco, Michelangelo Francavilla, Giovanni Guzzetta, Pierluigi Mantini, Linda Sandulli, Hadrian Simonetti. Hanno partecipato ai lavori i Consiglieri Giuseppina Adamo, Bruno Lelli, Paolo La Rosa, Carlo Schilardi, Sergio Zeuli. Nel primo anno di attività i lavori sono stati coordinati dalla prof. Maria Elisa D'Amico; nel secondo anno, dal prof. Pierluigi Mantini.

Lo scopo, testimoniato anche dall'iniziale e lineare ricostruzione della crescente evoluzione del ruolo della giustizia amministrativa in Italia e in Europa, è quello di sottolineare l'apertura dell'organo di autogoverno nei confronti delle innovazioni e delle riforme utili, nella consapevole convinzione dell'insostituibile funzione della magistratura amministrativa, per competenze e specializzazione, nella garanzia effettiva del diritto, nazionale ed europeo, e nello stesso esercizio delle funzioni consultive assegnate dalla Costituzione.

Con questo spirito costruttivo, le considerazioni che seguono costituiscono principalmente un contributo di natura culturale e, come tale, non vincolante.

2. Evoluzione storica ed attualità della giustizia amministrativa

La magistratura amministrativa, nell'esercizio della duplice funzione giurisdizionale e consultiva che la Costituzione le assegna, ha notevolmente accresciuto il proprio ruolo nella società, nelle istituzioni e nella costruzione del diritto europeo.

L'ordinamento introdotto con la legge n. 186 del 1982 merita dunque un adeguamento coerente con i nuovi compiti.

In Italia, a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino al Codice del processo amministrativo, il sistema della giustizia amministrativa si è sviluppato per tentativi, innesti e perfezionamenti successivi, ad opera del legislatore e della stessa giurisprudenza amministrativa.

Come noto, nel periodo pre-unitario, nei vari Stati della penisola, vigeva un sistema di c.d. contenzioso amministrativo cioè degli organi

specializzati incaricati di risolvere le controversie tra il cittadino e l'amministrazione.

Al momento dell'unificazione del Regno d'Italia, nel 1861, si avvertì l'esigenza di dare al nuovo Stato un sistema normativo unificato, in questo come negli altri settori dell'amministrazione.

Questa unificazione legislativa si compie nel 1865 con una serie di leggi organiche per le varie materie, una delle quali è la cd. legge abolitiva del contenzioso amministrativo (L. 20 marzo 1865, n. 2248) che portò, nell'applicazione pratica, a una situazione paradossale, nella quale il cittadino si trovò ancor meno tutelato nei suoi rapporti con l'amministrazione.

Il legislatore dell'epoca optò per un sistema di giurisdizione unica stabilendo la regola secondo la quale vi fosse un unico giudice, il giudice ordinario, competente a conoscere sia delle controversie insorte tra privati, sia di quelle insorte tra privati e Amministrazione e, per l'effetto, abolì i tribunali del contenzioso amministrativo.

La tutela del cittadino nei confronti dell'Amministrazione risultava, dunque, così articolata: nelle *materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico* era ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (art. 2 L.A.C.); nelle altre materie, *gli affari non compresi*, la tutela del cittadino si risolveva nell'ambito dell'Amministrazione stessa (art. 3 L.A.C.).

Le situazioni dei soggetti coinvolti da un provvedimento amministrativo erano così lasciate in balia della stessa Amministrazione perché avevano come unico rimedio la possibilità di proporre un ricorso amministrativo, quindi un ricorso alla stessa Amministrazione che aveva

adottato l'atto (c.d. ricorso in opposizione) o all'Amministrazione gerarchicamente sovraordinata (c.d. ricorso gerarchico).

Ne deriva che, nello schema della legge del 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo, era previsto o il diritto soggettivo o il semplice interesse di fatto, cioè la possibilità di far riesaminare alla stessa Amministrazione la sua pretesa, non costituente situazione giuridica soggettiva.

Tale situazione ha trovato immediato riscontro nell'acuto rilievo di Pasquale Stanislao Mancini secondo cui "sia pure che l'Autorità abbia fallito la sua missione, che non abbia provveduto con opportunità e saggezza, e che abbia rifiutato ad un cittadino una permissione che ogni ragione di prudenza e di buona economia avrebbe consigliato di accordargli, sia pure che questo cittadino è stato di conseguenza ferito, e forse gravemente, nei proprio interessi, cos'ha sofferto il cittadino? Semplicemente una lesione degli interessi ed è bene che egli si rassegni..."

A seguito dell'affermazione, ad opera della giurisprudenza, del principio della degradazione del diritto soggettivo nei confronti dell'atto amministrativo autoritativo, emerse con tutta evidenza il vuoto di tutela giurisdizionale che riduceva l'interesse del privato ad un interesse di mero fatto.

Al fine di porre rimedio ad una tale situazione, la legge del 1889 operò, non già un superamento completo, bensì un'integrazione del sistema di tutela giurisdizionale delineato dalla legge del 1865, aggiungendo alle tre sezioni del Consiglio di Stato, organo consultivo del Governo, una quarta sezione, cui fu attribuito il potere di decidere sui ricorsi presentati da privati e volti a contestare la legittimità di un provvedimento lesivo di un interesse

del ricorrente (l'interesse legittimo) e finalizzato a rimuovere l'atto e i suoi effetti (annullamento con effetto retroattivo), cioè a ripristinare la situazione di fatto e di diritto esistente prima dell'emanazione dell'atto illegittimo. Fu questa la grandissima vittoria di Silvio Spaventa, primo presidente della IV Sezione, che si era a lungo battuto non solo per la "giustizia nell'amministrazione" ma anche per l'istituzione di un giudice "contro" l'amministrazione, contro gli abusi del potere ("Il Ministro non deve essere giudice: ecco il mio principio direttivo", egli scrive).

Come noto, per tale via nacque l'interesse legittimo nel nostro ordinamento: il diritto soggettivo non si estingue, ma si trasforma in una vicenda dinamica, degrada a interesse legittimo.

Sembrò che l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato non incrinasse il principio della divisione dei poteri in quanto si affermava che il Consiglio di Stato, facendo parte dell'Amministrazione, non attuava un giudizio nei confronti "*della*" Amministrazione, ma attuava un giudizio "*nella*" Amministrazione, cioè al suo interno.

Tuttavia, già durante i lavori parlamentari che portarono all'approvazione della legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sen. Cavallini, rilevava che "l'autorità amministrativa può abusare sia con il provvedere contro la legge sia con il non provvedere omettendo di rendere giustizia a chi la invoca" e, in tal caso, l'assenza dell'atto amministrativo avrebbe impedito la tutela dell'interessato.

In seguito, la giurisdizione amministrativa è diventata anch'essa *giurisdizione di diritto soggettivo*, giurisdizione "*vera*", che tutela la situazione giuridica soggettiva del privato.

Come noto, la legge 7 marzo 1907, n. 42 sancì in modo definitivo la natura giurisdizionale del procedimento innanzi al giudice amministrativo e istituì la V Sezione del Consiglio di Stato, alla quale venne deferita la cosiddetta giurisdizione di merito. Nell'ambito di quest'ultima il giudice, sostituendosi all'amministrazione, può esercitare un controllo che va oltre la verifica della legittimità del provvedimento e che può concludersi con una pronuncia che modifica e riforma l'atto impugnato. Il giudice amministrativo, nei casi di giurisdizione di merito, non vaglia solo la legittimità, ma anche l'opportunità dell'atto, a certe condizioni sostituendosi nell'esercizio del potere alla pubblica amministrazione. Si tratta di una rilevante eccezione alla regola della distinzione dei ruoli tra giudice e amministrazione.

Dopo la legge del 1889, la previsione di due ordini di giurisdizioni per la tutela del cittadino pose il problema di individuare criteri per il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo riscontrato, dapprima, nella natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente.

Come noto, tale criterio ha presentato non pochi inconvenienti poiché se, da una parte, vi erano situazioni in cui le due vie di tutela giurisdizionale potevano essere esperite anche cumulativamente, d'altra parte, vi erano materie in cui diritti soggettivi e interessi legittimi risultavano così strettamente connessi da rendere estremamente difficile identificare la posizione vantata dal soggetto.

Situazioni del genere hanno indotto il legislatore, con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, ad istituire la cosiddetta giurisdizione esclusiva in

alcune materie, a prescindere da ulteriori accertamenti in relazione alla posizione soggettiva azionata.

L'entrata in vigore della Costituzione ha fotografato la situazione esistente prevedendo che *“contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”* (art 113 Cost.) e ha individuato, quale criterio principale di riparto della giurisdizione, quello che fa leva sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere (diritto soggettivo o interesse legittimo) e, quale criterio residuale o eccezionale, quello della materia, riconoscendo la possibilità di una giurisdizione esclusiva *“in particolari materie indicate dalla legge”*.

Nel 1971, con l'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, è venuto meno il presupposto richiesto dalla legge di avere previamente esperito tutti i ricorsi amministrativi prima di potersi rivolgere al giudice amministrativo. Fino al 1971 valeva in generale la regola secondo cui la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo era garantita solo nei confronti dei provvedimenti definitivi dell'Amministrazione: quindi, nei confronti di provvedimenti per i quali fossero già stati esperiti tutti i ricorsi amministrativi previsti dalla legge.

Il tema della giurisdizione esclusiva assunse un rilievo ancora maggiore a seguito della privatizzazione del pubblico impiego – avviata con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - e della conseguente devoluzione delle relative controversie, ad eccezione di alcune categorie di dipendenti, come magistrati, diplomatici, professori universitari al giudice ordinario.

Il legislatore, prima con il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, poi con la legge 21 luglio 2000, n. 205, ha assegnato al giudice amministrativo, in via

esclusiva, importantissime materie quali le controversie in materia di pubblici servizi, edilizia e urbanistica, autorità indipendenti.

E ciò anche come riflesso della fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999, con cui si è proceduto ad un allineamento sostanziale tra diritti soggettivi e interessi legittimi attraverso la risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi.

Con la nota sentenza n. 204 del 2004, la Corte Costituzionale ha, con alcuni limiti, riconosciuto la legittimità del nuovo e più ampio riparto per materie poiché “il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, “particolari”) rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità”.

Abbiamo dunque assistito al graduale passaggio del sindacato del giudice da una fase in cui oggetto del giudizio era esclusivamente il provvedimento amministrativo, da dichiarare illegittimo e quindi annullare, ad una fase in cui si è pervenuti gradualmente ad un esame del rapporto sostanziale: del rapporto amministrativo, appunto.

Tradizionalmente, il giudizio sugli atti amministrativi è stato inteso come un giudizio sull’atto, un giudizio di impugnativa di un provvedimento amministrativo per effetto del quale il ricorrente mira ad ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego, affinché si riapra il procedimento in sede amministrativa, e non la diretta soddisfazione della sua aspirazione ad ottenere il bene della vita.

Nel tempo è cambiata la fisionomia del giudizio amministrativo: il giudice conosce, almeno tendenzialmente, non solo dell’atto ma dell’intero

rapporto, al fine di offrire una risposta di tipo sostanziale alla domanda del ricorrente.

Sebbene il Codice del processo del 2010, una riforma importantissima, non abbia tenuto fede *in toto* alle promesse alimentate nel corso dei lavori preparatori, la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in qualche misura realizzato un'opera di "ortopedia interpretativa", concludendo nel senso dell'impiego di tutti i rimedi possibili previsti per i diritti soggettivi.

E' inoltre assai cresciuto il ruolo del giudice amministrativo nella garanzia dell'effettività del diritto europeo e nella costruzione dello spazio giuridico europeo, in rapporto con la Corte di giustizia dell'Unione Europea e con la Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Oggi la giustizia amministrativa ha un suo strutturato codice del processo, si occupa non solo degli interessi ma anche dei diritti, non solo dell'annullamento ma anche del risarcimento, ha mezzi istruttori ed efficaci poteri di ottemperanza, è altamente specializzata in materie decisive come il diritto europeo, il diritto della concorrenza e dei mercati, gli appalti, l'urbanistica, l'energia, i diritti elettorali e dell'immigrazione, i beni culturali, il *welfare* ecc., e rende decisioni in tempi assai più celeri del giudice ordinario. È una giustizia radicata in Europa, seppur in forme diverse, protagonista anche nel campo dei diritti umani (si pensi, *ex multis* alla sentenza del Consiglio di Stato 754/2014 sul rispetto, "quali norme interposte", dei principi CEDU). Il mai sopito dibattito sulla sua abolizione deve ritenersi ormai confinato nei territori della mera speculazione teorica poiché la rinuncia ad un giudice specializzato e l'ipotetico trasferimento al

giudice ordinario delle controversie determinerebbe il definitivo tracollo della giustizia in tutti i campi.

A ciò deve ovviamente aggiungersi la considerazione della storica e relevantissima funzione consultiva del Consiglio di Stato (l'art. 100 Cost. definisce il Consiglio di Stato "organo di consulenza giuridico-amministrativa") funzione di accresciuto valore dinanzi alla complessità della normazione e delle avvertite esigenze di semplificazione, assunte a rango di principio nella riforma costituzionale ora in via di definitiva approvazione.

Anzi, è appena il caso di osservare che i magistrati amministrativi in Italia sono meno di 500, a fronte di 1300 in Francia e dei 2400 in Germania, e che l'abolizione delle norme sul trattenimento in servizio ha determinato, con l'inizio del 2016, un vuoto di organico di circa il 25 per cento.

La giustizia amministrativa è oggi vitalissima e presente sui temi più delicati della società e dell'economia: basterebbe soffermarsi, a tacer d'altro, sulla rassegna della giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2014, unita alla relazione del Presidente Giovannini per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario.

Ma questa vitalità non vuol dire conservazione ma anzi apertura e disponibilità alle riforme utili. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, l'organo di autogoverno, ha già dato prova concreta di questo spirito di collaborazione in occasione delle più recenti riforme, dalle norme acceleratorie sugli appalti alla riorganizzazione delle sezioni staccate, fino ai temi attualissimi dell'attuazione del processo telematico, nei modi richiesti dalla legge 114 del 2014.

Ma naturalmente le sfide innovative sono in più direzioni, dal crescente impegno nella rete di giustizia europea EJTN, anche favorendo gli scambi di breve e lunga durata tra magistrati europei e le visite di studio alla Corte di Giustizia UE e alla CEDU, alla promozione del tirocinio dei praticanti presso gli uffici giudiziari (strumento utile anche per la migliore produttività e la riduzione dell'arretrato), dalla razionalizzazione delle attività extragiudiziarie (di cui sono ora esclusi gli arbitrati) alla valorizzazione dell'Ufficio Studi come ente di alta formazione giuridica e pubblicistica al servizio del Paese.

Nonostante l'accresciuto e riconosciuto ruolo della magistratura amministrativa, la legge ordinamentale 27 aprile 1982 n. 186 mostra il segno degli anni e merita di essere aggiornata in alcuni parti al fine di meglio corrispondere alle attuali necessità.

In effetti, mentre alcune innovazioni possono essere introdotte per via regolamentare e nell'ambito dell'autonomia amministrativa dell'organo di autogoverno, in tal senso impegnato, per altre modifiche occorre l'opera del legislatore.

3. Innovazioni e proposte

Occorre ora volgere lo sguardo ai problemi del presente e del futuro della giustizia amministrativa muovendo dai profili ordinamentali.

I temi emersi nel corso dei lavori sono molti ed eterogenei.

Di seguito vengono illustrati quelli su cui si è raggiunto un maggior grado di definizione o approfondimento.

3.1. Il ruolo unico del giudice amministrativo e la progressione delle carriere

Tra le prime modifiche necessarie occorre evidenziare la necessità di superare l'attuale incongruenza che consiste nel mancato riconoscimento degli effettivi anni di servizio svolti nella progressione di carriera dei magistrati dei Tar che passano al Consiglio di Stato, in tal senso determinando una disparità che lede il principio del ruolo unico del magistrato amministrativo sia pur differenziato per funzione. Il tema del ruolo unico del magistrato amministrativo, tradizionalmente centrale e spesso oggetto di divisioni interne, è tornato di viva attualità in forza della c.d. *sentenza Maggio*, TAR Lazio, Roma, sez. II n. 9258/2014 con cui è stata annullata una delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa riguardante il computo dei magistrati collocati fuori ruolo. La questione è stata oggetto di numerosi approfondimenti e differenti valutazioni (si veda, in *appendice*, il documento di sintesi a cura della prof. D'Amico cui si rinvia).

In sostanza, sarebbe utile porre rimedio alla incongrua regolamentazione dello stato giuridico dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali i quali, quando conseguono la nomina a consigliere di Stato, non ottengono alcun riconoscimento dell'attività prestata presso gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, come se la professionalità acquisita fosse priva di qualsiasi rilievo per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in appello.

Ex adverso è stato osservato che con il passaggio al Consiglio di Stato il magistrato amministrativo viene preposto a funzioni solo in parte coincidenti con quelle svolte in primo grado, in quanto alla funzione giurisdizionale si aggiunge quella consultiva.

Ma deve essere rilevato come la giurisdizionalizzazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, che esauriscono quasi totalmente l'attività delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, imponga di accomunare l'attività svolta presso le sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato.

Inoltre, la caratterizzazione della funzione consultiva come attività di diritto obiettivo, nella quale il problema sottoposto viene affrontato in posizione di terzietà, impone di depotenziare ulteriormente il rilievo della differenza.

Si potrebbe proporre quindi di porre rimedio a questa incongruenza con una norma ragionevole, già a lungo in vigore nell'ordinamento, che riconosce, modificando l'attuale art. 23 della legge 186/1982, l'anzianità di servizio nella qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale nel limite di cinque anni³.

Si sottolinea che la proposta non ha riflessi sul trattamento economico degli interessati, e quindi non comporta spese.

Nel corso delle audizioni con le associazioni della magistratura è stato anche proposto, in attuazione dell'art. 7 della legge n. 186/1982, di

³ Il testo normativo potrebbe essere il seguente: «1. Il quarto comma dell'art. 23 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: "Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che conseguano la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale si applica la disposizione di cui all'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; l'anzianità di servizio nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale è riconosciuta nel limite di cinque anni.

2. Sono soppressi i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 23 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

3. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con i primi due commi del presente articolo 1. »

«rimuovere ogni limite al riconoscimento dell'intera anzianità maturata in primo grado dai magistrati che optino per il passaggio in Consiglio di Stato e trasformando il concorso di accesso al Consiglio di Stato in concorso interno, con contestuale riconoscimento – a regime, o anche solo in via transitoria – di un “*bonus*” di anzianità per i vincitori di concorso».

D'altro canto, sono presenti nel dibattito anche proposte di segno opposto volte cioè a meglio riconoscere, in funzione per così dire “discendente”, l'anzianità di servizio svolta presso il Consiglio di Stato ai fini della presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

3.2 Una responsabilità disciplinare più efficace e moderna

La seconda modifica proposta riguarda la modernizzazione del vetusto regime della responsabilità disciplinare amministrativa.

L'etica della responsabilità è sempre più avvertita e richiesta nel tempo attuale, in particolare per i pubblici poteri e la magistratura, talvolta rappresentati come “caste” che si “autoprotettono e si autoassolvono”. Proprio per l'accresciuto ruolo del giudice, che è anche “creatore” del diritto nella crisi delle fonti legislative e nell'assetto *multi level governance*, occorre invece un sistema moderno ed efficiente di responsabilità della magistratura.

Il primo livello è certo costituito dalla responsabilità disciplinare che in Italia è stata riformata con l'ordinamento giudiziario del 2006, con l'introduzione della tipizzazione degli illeciti, per i soli magistrati ordinari mentre furono esclusi i magistrati contabili e quelli amministrativi che

continuano a dover applicare la legge 31 maggio 1946, n.511, cd. legge “delle guarentigie”, ossia norme prerepubblicane e *ante*-Costituzione.

Un sistema antico che ancora equipara la responsabilità alla sola lesione “del prestigio della magistratura”, una procedura lunga e confusa (l'azione disciplinare è avviata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato, entro un anno dalla conclusione di un'istruttoria preliminare), ove funzioni inquirente e giudicante si sovrappongono, non sono chiari i rapporti con il processo penale e numerosi restano i problemi tecnici e procedurali.

La magistratura amministrativa, ben consapevole del proprio delicato ruolo, ha maturato un'opinione favorevole ad una riforma più moderna ed efficiente del proprio sistema di responsabilità disciplinare, sollecitando il legislatore in direzione di un regime simile a quello della magistratura ordinaria.

Sulla riforma della responsabilità disciplinare c'è ora un disegno del governo che va nella direzione indicata.

Giudici distinti per specializzazioni, secondo Costituzione e competenze professionali, ma uniti nel regime di responsabilità verso i cittadini e la società.

Si propone pertanto la sostanziale equiparazione del regime di tipizzazione degli illeciti disciplinari tra magistratura ordinaria e magistratura amministrativa con esclusione di alcune fattispecie non inerenti la giurisdizione amministrativa⁴.

⁴ In tema di responsabilità disciplinare la modifica normativa potrebbe essere la seguente: «L'art. 30 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Gli art. 2 e 3 del presente decreto si applicano ai magistrati amministrativi e contabili con esclusione dell'art. 2, comma 1, lett. gg) e *gg bis*).

All'art. 3, comma 1, lett. c) le parole “Consiglio superiore della magistratura” sono sostituite dalle seguenti “Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa».

Una riforma necessaria resa ancora più attuale dal nuovo regime della responsabilità civile, comune ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Occorre dare atto, a riguardo, che nel *Plenum* del 15 gennaio 2016, il Consiglio di presidenza ha determinato, in via di “autovincolo”, che « ai sensi dell’art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni»⁵.

Si tratta di una innovazione significativa che tende a dare maggiore certezza nella valutazione di una patologia che indubbiamente costituisce, per gli effetti disfunzionali che produce sul servizio-giustizia una forma di lesione del “prestigio della magistratura”

⁵ Il testo deliberato prosegue nel modo seguente:

« (...) 2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all’art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all’art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell’ottemperanza, dell’accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all’art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l’art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l’ordinario svolgimento del proprio lavoro».

3.3. Le valutazioni per gli uffici direttivi e la eventuale temporaneità delle funzioni

Per quanto retto da principi e regole di organizzazione, l'efficienza dell'ordinamento della magistratura amministrativa riposa in gran parte sul ruolo dei magistrati titolari degli uffici direttivi e semi-direttivi.

La corretta selezione dei soggetti più idonei e l'efficiente esercizio delle funzioni costituiscono dunque un elemento imprescindibile.

L'art. 21 della legge n.186/1982 è chiaro nel fissare i principi dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio, "previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Presidenza sulla base di criteri predeterminati" (comma 1).

La delibera del CPGA del 22 ottobre 2010, definisce all'art.3, i criteri del giudizio attitudinale.

Sulla base di alcune proposte, senza necessità di modifiche alla legge, si potrebbe opportunamente aggiungere in delibera la seguente *lett. d)*:

d) dell'assenza di valutazioni negative sull'attività, congruamente motivate, provenienti dalle organizzazioni dell'avvocatura, eventualmente acquisite previa audizione anche dell'interessato.

In tal modo, il giudizio di idoneità attitudinale diviene più pregnante, nell'interesse dell'efficienza della giustizia e a garanzia degli stessi magistrati. Nel corso delle audizioni, si è riproposto anche il tema della temporaneità delle funzioni direttive e semi-direttive ossia dell'opportunità di «misure che andrebbero previste a salvaguardia della terzietà e dell'indipendenza allo scopo, cioè, di evitare incrostazioni ambientali secondo il modello, *mutatis mutandis*, ora vigente nella magistratura ordinaria.

Come evidenziato da alcuni contributi⁶, si potrebbe introdurre la temporaneità delle funzioni direttive mediante modifiche limitate alla legge n. 186/1982, operazione non facile, in quanto, mentre la legge n. 160/2006, che disciplina l'ordinamento giudiziario dei magistrati ordinari, ha abolito le qualifiche presidenziali trasformandole in funzioni da esercitare con incarichi temporanei, la legge n. 186/1982 si basa sulla distinzione dei magistrati per qualifica e quelle presidenziali sono qualifiche, fatta eccezione per le sezioni interne e staccate di TAR.

Ne consegue la difficoltà di espungere dal testo di legge il riferimento alle qualifiche contenuto in numerosi articoli della l. 186/1982 e nelle tabelle allegate.

Relativamente più semplice risulta l'introduzione della temporaneità per gli incarichi di presidente di sezione di TAR, in quanto in questo caso è la stessa L. n. 186/1982 a configurare le Presidenze come funzioni e non come qualifiche.

Nell'elaborazione della proposta si è tenuto conto della disciplina introdotta dalla l. n. 160/2006 per i magistrati ordinari⁷.

⁶ In particolare si veda il documento di Bruno Lelli, nella seduta del 2 luglio 2015.

⁷ Il testo potrebbe essere il seguente: «modifica dell'art. 6 della l. n. 186/1982. (sezioni interne e staccate di TAR). Al comma quinto l'ultimo periodo viene sostituito come segue: Tali funzioni vengono attribuite dal Consiglio di Presidenza per un tempo massimo di quattro anni, rinnovabile alla scadenza per un uguale periodo. Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sulla base di criteri predeterminati. Resta salva la facoltà del titolare della funzione di partecipare ad altre procedure per il conferimento di funzioni di presidente in altra sezione o tribunale dopo il decorso di almeno due anni.

Allo scadere del termine dell'incarico nelle funzioni direttive il magistrato incaricato, in assenza di conferimento ad altra funzione su domanda, è assegnato, anche in soprannumero, alla funzione propria della qualifica rivestita nell'ufficio di provenienza od in altro ufficio indicato dal Consiglio di Presidenza col consenso dell'interessato.

I magistrati titolari di funzione di presidente di sezione interna o di sezione staccata alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di trasferimento a domanda, continuano ad esercitare le relative funzioni per un periodo di quattro anni al termine del quale, ai fini del rinnovo, si applica la disciplina ordinaria».

Modifica dell'art. 14 e soppressione dell'art. 15. «L'art. 14 viene sostituito come segue: Qualifiche e funzioni dei magistrati amministrativi. I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in: Presidente del Consiglio di Stato; Consigliere di Stato; Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale; primo referendario; referendario.

Ogni riferimento normativo alle qualifiche di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale si intende sostituito col riferimento alle funzioni di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.

3.4 Un più forte ruolo dell'organo di autogoverno: ipotesi di riforma dell'art. 13 legge 186/1982

Un alto grado di considerazione ha avuto la proposta di un rafforzamento del ruolo dell'organo di autogoverno nel panorama ordinamentale⁸.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, pur non avendo esplicita rilevanza costituzionale, come noto costituisce, in base alla legge, l'organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati amministrativi.

La sfera di competenza è delimitata dall'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, poi integrato dall'art. 19 della legge 21 luglio 2000, n. 205. La norma è caratterizzata da un'elencazione puntuale dei compiti spettanti che però, proprio per la tecnica di redazione utilizzata, non esprime compiutamente la funzione del Consiglio di Presidenza.

A tale parcellizzazione delle competenze ha cercato di porre rimedio l'articolo 9 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, approvato il 6 febbraio 2004.

In particolare, il comma quarto, n. 3, contiene una norma di chiusura, per la quale “ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge

Le funzioni di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale vengono attribuite dal Consiglio di Presidenza secondo le modalità previste dall'art. 21 per un periodo di quattro anni, rinnovabile alla scadenza per ulteriori quattro anni. Le stesse sono esercitate presso il Consiglio di Stato o presso i Tribunali Amministrativi Regionali.

Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Presidenza sulla base di criteri predeterminati. Resta salva la facoltà del titolare di partecipare ad altre procedure per il conferimento di funzioni di Presidente in altro Tribunale o in altra Sezione dopo il decorso di almeno tre anni.

Allo scadere del termine dell'incarico nelle funzioni direttive il magistrato incaricato, in assenza di conferimento ad altra funzione su domanda, è assegnato anche in soprannumero alla funzione propria della qualifica rivestita nell'ufficio di provenienza od in altro ufficio indicato dal Consiglio di Presidenza col consenso dell'interessato.

I magistrati titolari di una delle qualifiche soppresse alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di trasferimento a domanda, continuano ad espletare le relative funzioni per un periodo di quattro anni al termine del quale, ai fini del rinnovo, si applica la disciplina ordinaria. L'art. 15 viene soppresso».

⁸ Si veda in particolare il documento di Giuseppina Adamo, nella seduta del 2 luglio 2015.

ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la Giustizia Amministrativa”. Inoltre, nel regolamento, sempre all’articolo 9, viene integrata la formulazione dell’articolo 13, n. 9), della legge disponendo che il Consiglio di Presidenza “delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente” (comma quinto).

A ciò si deve aggiungere che, mentre il Consiglio di Presidenza, letteralmente, si limita a predisporre “elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri”, il Consiglio superiore della magistratura presenta, come organo nel suo complesso (come previsto dall’articolo 28, primo comma, del suo regolamento interno), un’autonoma relazione in cui tra l’altro segnala problemi e avanza proposte in ordine all’assetto della giurisdizione ordinaria. Ciò nel quadro dell’ampia attribuzione, di cui all’articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 («Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie»). Di conseguenza, l’apporto del Consiglio di Presidenza, eventualmente anche senza necessità di un’apposita modifica legislativa, dovrebbe comprendere, in una prospettiva collaborativa e costruttiva e in analogia a quanto avviene per la giurisdizione ordinaria, l’esercizio di più chiari poteri di formulazione di proposte e pareri agli organi legislativi e di governo⁹.

⁹ Secondo il modello suggerito dalla cons. Giuseppina Adamo, potrebbe essere opportuno adeguare il testo dell’articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186 all’effettivo significato della funzione di garanzia dell’organo di

Nelle considerazioni di alcuni consiglieri è stata avanzata anche l'ipotesi di un aumento del numero dei componenti del Consiglio di Presidenza, con la previsione della presenza di diritto anche del presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Un'ipotesi questa che, sebbene non da tutti condivisa, tende a rafforzare il ruolo e la capacità di rappresentanza dell'organo di autogoverno.

autogoverno della magistratura amministrativa, ragione per la quale si propone una parziale riscrittura della norma, nei termini che seguono. «Attribuzioni del consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
- 3) formula proposte *su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia amministrativa e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie*, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
- 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;
- 5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
- 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
- 6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.

6-ter) esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la Giustizia Amministrativa.

Esso inoltre delibera:

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
- 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
- 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;
- 9) su ogni altra *questione attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposta al suo esame dal suo Presidente.*

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni *sugli uffici* del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti

A tal proposito, occorre prendere atto che, nel corso delle audizioni, è stato proposto un “raccordo istituzionalizzato tra Avvocatura e Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa”.

Aldilà delle specifiche soluzioni il tema merita considerazione poiché la costruttiva collaborazione tra magistrati e avvocati è nell’interesse generale della giustizia e dei suoi utenti.

4. Riforme organizzative in corso d’opera

Naturalmente sussistono numerosi altri temi, relativi all’organizzazione e all’efficienza della giustizia amministrativa, che sono stati e sono oggetto di considerazione da parte del Consiglio di presidenza. Si tratta di questioni assai delicate, spesso di decisivo impatto sull’organizzazione interna ai fini della migliore efficienza, che possono essere decise in via regolamentare, di “autoriforma”, su cui i lavori sono in corso d’opera. Per tale ragione si è preferito procedere ad una rassegna sintetica dei diversi punti, rinviando in modo più specifico ai documenti in *appendice*.

4.1 Misure di carattere organizzativo dell’attività giurisdizionale e degli uffici: produttività dei magistrati, riduzione delle pendenze ed assetti organizzativi

La prima questione che viene in evidenza riguarda l’eventuale riformulazione della delibera sui carichi di lavoro, un tema che è di recente assunto alle cronache anche nel dibattito interno alla magistratura ordinaria.

La delibera di riferimento è quella assunta dal Consiglio di presidenza, in data 18 gennaio 2013, che definisce i limiti minimi ed anche il “tetto” dei massimi nelle assegnazioni dei ricorsi a ciascun singolo magistrato. La stessa delibera stabilisce, inoltre, i criteri per la “pesatura dei fascicoli” ossia per la valutazione, per quanto possibile con “parametri standard”, della valutazione della complessità e della onerosità delle cause ai fini di una tendenzialmente equa distribuzione tra i magistrati. Su questa delicata materia occorre segnalare l’impatto avuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4098/2015 (v. *amplius* in *appendice*).

Sul tema sono in corso lavori presso la Commissione Terza. Tra le questioni più dibattute vi è l’ipotesi di rendere meno vincolante il tetto massimo al fine di consentire al presidente, con il consenso dei magistrati, di “andare oltre” in particolari circostanze (smaltimento di speciali sacche di arretrato, situazioni eccezionali, periodi estivi...); e vi è anche la questione di un maggior punteggio da riconoscere per le sentenze “in forma breve”, che andrebbero incentivate e non svalutate (sul dibattito, v. *appendice*).

A riguardo è emerso il diffuso orientamento sull’opportunità di correggere il coefficiente attribuito, ai fini di carichi individuali di lavoro, alle cd. leggi Pinto che, avendo un sostanziale contenuto seriale, ben potrebbero essere “non computate” a tali fini.

Un altro punto, oggetto dell’attività del Consiglio di presidenza nei due anni recenti, riguarda il programma per lo smaltimento dell’arretrato presso gli uffici giudiziari.

Nella prospettiva di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della Giustizia nel suo complesso, attraverso la revisione del modello

gestionale e l'ottimizzazione dei servizi al pubblico, in un'ottica di celerità, trasparenza e contenimento dei costi, l'art. 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), intitolato "Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività", ha disposto "... nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività".

E' stato questo uno dei maggiori impegni che il Consiglio di Presidenza della GA si è trovato ad affrontare al suo insediamento. Impegno che ha fatto seguito a quello del precedente Consiglio che aveva disciplinato uno specifico programma di smaltimento dell'arretrato, prevedendo modalità, soggetti legittimati e misure incentivanti, con l'obiettivo di un risparmio temporale ed anche economico, vista la significativa esposizione debitoria conseguente alle pronunce di condanna maturate a seguito e per effetto dei procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

E' in questo quadro che, per il quarto trimestre del 2013, è stato predisposto un programma straordinario¹⁰, mediante mirate assegnazioni aggiuntive rispetto all'ordinario carico di lavoro dei magistrati, per garantire significative accelerazioni nella definizione dei ricorsi pendenti di più remota iscrizione. La copertura finanziaria è stata assicurata da uno stanziamento nel bilancio della Giustizia Amministrativa, rubricato "progetti per la riduzione dell'arretrato", ammontante a tre milioni di Euro.

¹⁰ In particolare, a cura del relatore consigliere Paolo La Rosa.

Il compenso per i magistrati amministrativi é stato calcolato in via forfettaria per ciascuna udienza, tenendo conto del numero di ricorsi aggiuntivi. Nonostante il ragguardevole sforzo organizzativo per tenere le udienze straordinarie, l'abbattimento dell'arretrato non è stato superiore al tre per cento: un risultato lusinghiero ma non sufficiente.

Si può però fare di più e di meglio, nello smaltimento dell'arretrato: rifinanziando l'art. 16, cercando intese con le associazioni degli avvocati per la "rottamazione" dei ricorsi non più attuali (perenzione, art. 9 legge 205/2000), in altri modi, sapendo che ogni euro investito per azzerare l'arretrato è vera *spending review* perché si risparmiano i maggiori costi dei risarcimenti ex lege Pinto, garantendo giustizia ai cittadini.

Si tratta comunque di un risultato apprezzabile poiché ottenuto in presenza di notevoli carenze di organici (v. *appendice*).

Sul tema è ora intervenuta la legge di Stabilità 2016 al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi.

In particolare, è stata introdotta una disposizione che rende inammissibili le domande di riparazione per ingiusta durata del processo qualora non sia stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, c.p.a. almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 *bis*, della legge n. 89 del 2001 che definiscono la ragionevole durata dei processi. Tuttavia, se con tale espediente è forse possibile ridurre gli oneri e fronteggiare le condotte processuali strumentali ai fini dell'ottenimento del risarcimento, nondimeno occorrerebbe rifinanziare il programma e pensare a misure più efficaci per lo smaltimento dell'arretrato.

Un ulteriore punto che merita di essere evidenziato riguarda l'attività del Consiglio di presidenza sulle novità introdotte dal d.l. 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Le osservazioni deliberate dal *Plenum* del 4 luglio 2014, la stessa delibera dell'Organo di autogoverno n. 53/2014 e la nota sui profili organizzativi *ex art. 18*, deliberata dal *Plenum* del 27 febbraio 2015 (v. *appendice*), possono apparire materiali relativi ad una manovra legislativa ormai conclusa, soprattutto in materia di accelerazione del rito degli appalti. In realtà ciò è solo parzialmente vero poiché vi sono ancora molti esiti di natura organizzativa e la materia resta viva a causa degli specifici principi di riforma contenuti nella legge delega sul nuovo codice degli appalti e delle concessioni (v. *infra*).

Significativo risultato di quella manovra legislativa deve ritenersi il decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulla sinteticità degli atti processuali che costituisce un'innovazione profonda e rilevante, la cui implementazione merita la massima attenzione.

Un tema a lungo considerato nelle attività del Consiglio di Presidenza è costituito dalle distinte ma pur connesse questioni dei tirocini formativi e dell'ufficio del giudice.

Si rinvia all'Appendice per il modello di convenzione deliberato ma è impossibile non evidenziare una certa insoddisfazione per i ritardi, le resistenze culturali, talvolta emerse, ed anche per gli esigui finanziamenti che ostacolano la piena realizzazione dei tirocini presso i magistrati amministrativi.

L'apporto di giovani laureati alle attività del giudice non può essere inteso solo come un dovere di formazione ma deve piuttosto costituire "l'embrione dell'ufficio del giudice", nella piena valorizzazione del contributo organizzativo, di ricerca, di collaborazione che può e deve derivarne.

D'altronde, risulta assai diffusa, ma non sempre esplicitata nelle forme giuste, l'insoddisfazione per la "solitudine" del magistrato amministrativo che non ha personale amministrativo di diretta collaborazione né altre figure ausiliarie e spesso, neppure un ufficio o una sede di lavoro.

Questo stato di cose è oggetto di seria riflessione al fine di individuare iniziative e soluzioni idonee poiché non risulta efficiente impegnare il magistrato in compiti ben diversi dallo *iuris dicere*.

Questi temi hanno avuto una forte condivisione e sollecitazione anche nel corso delle audizioni con le Associazioni¹¹. È opportuno

¹¹ È stato puntualmente osservato che « lo "sblocco" dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/2013, al quale il Consiglio – anche dietro le sollecitazioni dell'associazione – sta lavorando, può e deve costituire lo spunto per l'avvio di una riflessione più ampia, anche in seno alla giustizia amministrativa, circa l'opportunità di munire gli uffici della G.A. di strutture organizzative interne con lo scopo di affiancare i magistrati ed assisterli nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare nell'utilizzo degli strumenti telematici e nelle ricerche di dottrina e giurisprudenza. In concomitanza con l'introduzione di ipotesi di giudizio monocratico, paiono evidenti le ricadute positive in termini di semplificazione e superiore efficienza nella risposta alla domanda di giustizia, soprattutto quanto alla rimozione dell'arretrato.

Tale riflessione è oggi imposta dall'art. 50 del D.L. n. 90/2014, che per la magistratura ordinaria istituisce – con dichiarate finalità di garanzia di effettività – l'ufficio per il processo, cui vengono destinati, oltre al personale amministrativo, appunto i tirocinanti di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013, ovvero i laureati che svolgano la formazione professionale a norma dell'art. 37 co. 5 del D.L. n. 98/2011.

La sfida per il futuro, peraltro, non sembra solo quella di far sì che dalla presenza dei tirocinanti (che non può e non deve essere circoscritta all'esiguo numero dei titolari di borsa di studio) e dall'istituzione dell'ufficio del giudice la giustizia amministrativa possa trarre giovamento in termini di migliore funzionalità; ma anche di rendere la G.A. partecipe di quel ruolo qualificato che il legislatore ha inteso assegnare ai magistrati di oggi nella formazione dei magistrati di domani, e che parte dal riconoscimento dello stage, ove concluso con esito positivo, come titolo di accesso al concorso per la magistratura ordinaria». Anche da parte delle Associazioni degli avvocati amministrativisti si è affermato che «la messa a disposizione del Magistrato di uno staff di collaboratori è sicuramente utile per ridurre l'impegno lavorativo e, quindi, consentire una determinazione più ampia dei carichi di lavoro con conseguenze utili anche in tema di produttività e riduzione dell'arretrato (...). In proposito si potrebbe incentivare la partecipazione quali tirocinanti dei giovani laureati, in connessione con l'interesse degli stessi a conseguire, dopo un biennio di attività, il titolo per la partecipazione al concorso in magistratura».

Il tema ha incontrato un pieno sostegno, nel corso delle audizioni, anche da parte delle associazioni dell'avvocatura.

richiamare anche l'attività svolta, e in corso d'opera, ai fini della semplificazione delle procedure di concorso per il reclutamento dei magistrati amministrativi (si veda la proposta della Commissione Terza, in data 11 giugno 2015, sulla composizione della commissione di concorso a referendario TAR, in *appendice*). Sull'argomento è necessario anche evidenziare l'impegno collaborativo manifestato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso la messa a disposizione di unità amministrative al fine di accelerare la valutazione dei requisiti di ammissione e i tempi stessi del concorso. A riguardo, è stata anche suggerita una proposta normativa finalizzata ad invertire la valutazione dei titoli di merito all'esito delle prove di esame, nell'intento dello snellimento della procedura concorsuale. Occorre perciò una costante e vigile attenzione, anche da parte del governo, nell'interesse generale.

Finora i risultati di questo impegno, svolto nell'interesse della giustizia per i cittadini a fronte delle gravi carenze di organico, devono ritenersi piuttosto modesti e insoddisfacenti.

Da ultimo merita di essere evidenziata l'attività relativa alla disciplina delle ferie dei magistrati amministrativi, in esito alla novella legislativa introdotta con d.l. 90/2014 e alla disciplina del potere cautelare monocratico, i cui risultati occorre sorvegliare e consolidare nel tempo (v. *appendice*).

4.2 Interventi in materia di sviluppo di carriera dei magistrati amministrativi, in relazione alle esigenze di funzionalità della giurisdizione

In materia, occorre innanzitutto dar conto delle perduranti incertezze in tema di interpretazione dei termini previsti nella disciplina dello sviluppo della carriera dei magistrati amministrativi. Va in primo luogo richiamata la c.d. delibera sul triennio n. 49/2014, annullata a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 832/2015 e il conseguente deliberato del *Plenum* nella seduta del 13 marzo 2015 (vedi *appendice*).

In secondo luogo, è necessario richiamare le controverse questioni relative alle modalità di computo dei magistrati assegnati in fuori ruolo (si veda TAR Lazio, Roma, sentenza n. 9258/2014 e conseguenti riflessi sulla unicità del ruolo; nonché delibera C.P.G.A. 10 maggio 2013, in *appendice*).

In terzo luogo, occorre almeno ricordare la delibera programmatica su incarichi direttivi e semi – direttivi con riferimento al prepensionamento dei magistrati amministrativi e la delibera C.P.G.A. n. 76/2015 sul d.l. n. 83/2015, nella parte riferita alla non inclusione dei magistrati amministrativi nella proroga del regime transitorio.

I complessi e delicati temi affrontati hanno ricevuto un approdo che non può dirsi definitivo.

4.3 Misure di semplificazione e per una maggiore trasparenza nell'attività dell'organo di autogoverno

A tal riguardo, nell'intento della maggiore efficienza del funzionamento interno del C.P.G.A., occorre intanto richiamare la modifica della disciplina delle sedute del *Plenum* in tema di sedute pubbliche e di voto segreto (vedi *appendice*). La materia è tuttavia suscettibile di ulteriori sviluppi. Occorre pure richiamare il deliberato allestimento di una

specifica sezione dell'organo di autogoverno nel sito *web* della giustizia amministrativa, al fine di rendere maggiormente accessibili e conoscibili i deliberati e le attività dell'organo di autogoverno.

4.4 Incarichi extra-giudiziari dei magistrati amministrativi

Il tema degli incarichi extra – giudiziari dei magistrati amministrativi resta oggetto di viva attenzione sia all'interno della magistratura che “all'esterno”, nell'opinione pubblica. Esso viene in certa misura confuso con il tema del fuori ruolo, per il quale la legge Severino del 2012 ha dettato precisi limiti quantitativi e temporali (v. non oltre 26 unità, un decennio massimo nella carriera).

La materia risente anche dei polemici “strascichi” del tempo in cui era consentito ai magistrati amministrativi lo svolgimento di arbitrati in materia di opere pubbliche, ritenuti da molti troppo lucrosi e “fuorvianti”.

Soppressa questa facoltà, gli attuali incarichi extra-giudiziari sono per lo più relativi a corsi di insegnamento e di formazione, limitate attività di bonario componimento in materia di appalti, a partecipazioni a commissioni tecniche o di concorso presso lo Stato e gli enti pubblici.

Tuttavia la materia è oggetto di riforma all'interno del Consiglio di presidenza ai fini di una più equilibrata razionalizzazione e di prevenzione dei conflitti di interesse, ed alcune modifiche dei criteri sono già state deliberate nell'attuale consiliatura (vedi *appendice*).

In data 8 ottobre 2015 il *Plenum* ha anche deliberato la semplificazione delle prese d'atto in relazione alle attività di docenza,

stabilendo che «ai sensi dell'art. 53 del d. Lgs. 165 del 2001 l'attività di docenza svolta presso enti pubblici o privati, a titolo oneroso o gratuito, ove svolta in forma non continuativa non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza né a presa d'atto, come anche la partecipazione a convegni e seminari.

Il magistrato che svolga tali attività è tenuto ad informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza semestrale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti e la propria situazione nel deposito dei provvedimenti».

I lavori sono in corso e meritano di essere conclusi con principi e criteri efficaci e trasparenti sulla base della convinzione della utilità dell'apporto conoscitivo e di studio del magistrato amministrativo alla vita culturale e istituzionale, nel rispetto delle prioritarie e tipiche funzioni della giurisdizione.

D'altronde, anche in sede di audizione, è stata chiesta la «limitazione degli incarichi extra-giudiziari duraturi e impegnativi».

4.5 Processo amministrativo telematico

L'attuazione del processo amministrativo e telematico è questione di viva attualità ed assai rilevante ai fini dell'efficienza della giustizia. Si tratta di un'innovazione da tempo attesa, di un capitolo rilevante dell'Agenda

digitale italiana, in grado di semplificare e snellire i tempi del processo, a vantaggio dei cittadini e degli stessi operatori.

Occorrono investimenti strutturali, poiché le dotazioni informatiche devono essere adeguate, e nella formazione del personale e degli uffici, con specifici riflessi anche nell'avvocatura.

Il tema è assai avvertito e si sono manifestati ritardi che vanno superati, valorizzando l'attuale fase di sperimentazione.

Sul punto si richiama il parere reso dall'organo di autogoverno nel *Plenum* del 25 settembre 2015 (vedi *appendice*).

In via generale, posto che la riuscita dell'introduzione del processo amministrativo telematico è strettamente legata alla *qualità* e alla *quantità* della formazione del personale amministrativo e magistratuale, così come all'adeguatezza della dotazione informatica, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto «ineludibile una fase di “sperimentazione” del sistema operativo (e dell'utilizzo della firma digitale) che consenta una verifica preventiva della tenuta e dell'operatività del sistema». Tale fase «non può essere inferiore a sei mesi e potrebbe essere circoscritta all'ambito di alcune sedi di primo grado e di appello, a tal fine specificamente individuate». È stato inoltre ritenuto che «l'introduzione del processo telematico dovrebbe essere accompagnata dalla previsione del deposito a cura degli avvocati e degli ausiliari ed esperti del giudice, delle cd. “copie di cortesia cartacee” sebbene in numero minore di quanto previsto sino ad oggi» (ossia solo 2 copie, per il presidente e il relatore).

4.6 Sulla separazione/distinzione delle funzioni consultive e giurisdizionali

Nell'ambito delle riflessioni in corso sulle riforme utili o possibili, è emersa anche l'idea di una più netta distinzione tra l'esercizio delle funzioni consultive e di quelle giurisdizionali nell'ambito della carriera del magistrato amministrativo.

Il tema, che ha un evidente sebbene solo parziale analogia con il dibattito in corso da anni a proposito della separazione delle carriere requirente e giudicante nella magistratura ordinaria, prende le mosse in particolare dal potenziale conflitto di interessi in capo al magistrato che eserciti, sullo stesso affare, ora funzioni consultive ora funzioni giurisdizionali.

Ciò può in pratica avvenire, sebbene per un limitato numero di casi, per i soli consiglieri di Stato che possono esercitare entrambe le funzioni poiché, come noto, «il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione» (art. 100 Cost.). Ma il fenomeno può concretamente verificarsi anche per quei magistrati amministrativi, anche dei TAR, che esercitino funzioni “fuori ruolo” o incarichi occasionali presso Ministeri e amministrazioni pubbliche con cui, in seguito, sorga un contenzioso in sede giurisdizionale.

L'eterogeneità delle fattispecie induce a ritenere che possano essere opportune due distinte regole: la prima, relativa alla obbligatoria assegnazione del magistrato a sezione o collegio competente per affari diversi da quelli trattati in sede consultiva o di incarico esterno; la seconda, relativa ai consiglieri di Stato, che limiti il passaggio dalla funzione consultiva a quella giurisdizionale, e viceversa, nel corso della carriera (ad

esempio, non più di tre volte...). Nel corso delle audizioni è stato sottolineato che limiti stringenti al passaggio di funzioni rischierebbero di determinare un impoverimento culturale e professionale del magistrato amministrativo. Si è convenuto sul fatto che il magistrato amministrativo che esercita funzioni consultive presso amministrazioni pubbliche debba essere assegnato a sezioni diverse per competenza.

In generale, occorre osservare che, qualunque sia la misura più idonea, la questione merita una sua più stabile e persuasiva soluzione anche in considerazione del fatto che, alla luce del nuovo principio di semplificazione introdotto dalla riforma costituzionale oltre che dalle esigenze riscontrabili, le funzioni consultive in materia giuridico amministrativa, esercitate da soggetti altamente specializzati ed imparziali, sono certamente da valorizzare nell'interesse generale.

In tema, nel corso delle audizioni, è stata pure avanzata la proposta che i consiglieri di Stato di nomina governativa siano assegnati alle sole sezioni consultive.

5. Proposte e innovazioni per la maggiore efficienza della giustizia amministrativa

«Esistono paesi nel mondo in cui contestare un abuso di potere non è un diritto ma può costare la vita.

Paesi in cui l'arbitrio dei funzionari pubblici è la regola e non ci sono giudici né avvocati che possano soccorrere il cittadino e l'impresa vittime di un'ingiustizia, di un ritardo, del rifiuto ingiustificato di rendere un servizio o di garantire un diritto.

L'Italia può essere fiera di non essere uno di questi paesi.

L'Italia può vantare, al contrario, uno dei più avanzati sistemi di giustizia amministrativa del mondo, affinato da più di un secolo di esperienza e che sa coniugare la tutela dei diritti nei confronti delle P.A. e le prerogative delle pubbliche amministrazioni che operano nel rispetto del principio di legalità e di tutte le sue implicazioni» (dalla lettera aperta del Presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, 18 dicembre 2015).

Questo significativo giudizio, insieme ai dati sul funzionamento nell'anno 2015, sono sufficienti a dimostrare la buona *performance* della giustizia amministrativa in Italia. L'impegno comune, tuttavia, è per migliorare i risultati conseguiti, ridurre le criticità e rendere più forte e moderno il ruolo della giustizia amministrativa e della stessa cultura del diritto amministrativo al servizio dei cittadini, delle istituzioni, del Paese.

Il dibattito delle riforme possibili muove dalla diffusa consapevolezza del buon risultato conseguito con il codice del processo amministrativo nel 2010.

È dunque con prudenza e attenzione che scrutiamo l'orizzonte delle innovazioni possibili.

5.1 L'introduzione del giudice monocratico e la riduzione dei magistrati nei collegi di appello.

Il primo tema emerso nel dibattito e nelle audizioni, prende le mosse dalla grave scopertura degli organici determinata in particolare dalle nuove norme che hanno soppresso il trattenimento in servizio.

Si pone dunque non solo il problema di un urgente reintegro, attraverso lo snellimento dei concorsi e i diversi canali di accesso previsti dalla legge, ma anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse esistenti. In tal senso, potrebbe essere opportuno, come suggerito nel corso dell'audizione dei professori di diritto amministrativo, la formazione di collegi di appello di tre magistrati anziché di cinque e, soprattutto, la previsione di un giudice monocratico per determinate materie (ad esempio, in tema di accesso agli atti, ricorsi contro il silenzio, ottemperanza su somme determinate ...). Naturalmente il giudice monocratico potrebbe essere utilizzato proficuamente anche ai fini dell'eliminazione dell'arretrato, nei giudizi più risalenti nel tempo (v., *ante*, par. 4.1). D'altronde, nel corso delle audizioni, è stato osservato che «in un periodo di sensibile contrazione degli organici, e vista la endemica lentezza delle procedure concorsuali che dovrebbero garantire il ricambio del personale di magistratura, l'introduzione del giudizio monocratico – ancora una volta, sulla base dell'ormai lunga esperienza della magistratura ordinaria, la quale dimostra come la rinuncia al giudice collegiale non equivalga di per sé a diminuzione delle garanzie – può rappresentare una delle tappe per la modernizzazione del giudice amministrativo e per un recupero di efficienza a risorse immutate.

La proposta è di cominciare a farne sperimentazione a fini di smaltimento dell'arretrato, in vista della sua eventuale introduzione a regime per alcune materie da individuare».

Il tema è significativo ai fini della maggiore efficienza e merita dunque la dovuta considerazione.

5.2 Riforme ordinamentali: decentramento dell'appello, funzioni consultive dei T.A.R.

In sede di audizioni sono state formulate ulteriori proposte di riforma dell'organizzazione e della giurisdizione, tra cui quella del decentramento dell'appello. La materia è delicata e sussistono opinioni contrastanti.

La proposta è di «istituire due sedi ulteriori del giudice di secondo grado (una al nord e l'altra al sud), a integrazione di quelle romana e siciliana. Il decentramento avvicinerrebbe il giudice di appello al territorio contribuendo all'effettività della tutela giurisdizionale e, nel contempo, aprirebbe nuove prospettive alle carriere dei magistrati, operando per questo aspetto in maniera complementare rispetto all'unificazione dei ruoli.

In fase di prima attuazione, si potrebbe immaginare di riconoscere ai Consiglieri di Stato la presidenza delle macro sezioni regionali».

Per quanto non prive di criticità, non solo organizzative, anche queste proposte meritano di essere registrate come pure quelle volte a riconsiderare ed a “alleggerire” il novero delle competenze che attualmente gravano sul T.A.R: Lazio.

D'altronde, in materia ordinamentale, non possono essere sottaciute neppure le risalenti opinioni favorevoli al riconoscimento di funzioni consultive in capo ai T.A.R. nei riguardi delle attività normative e amministrative delle regioni.

5.3 Risoluzione alternativa delle controversie, attuazione della delega appalti

Un altro tema oggetto di riflessioni è costituito dall'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolutions*). L'ordinamento comunitario, sin dagli anni Novanta, guarda con favore all'introduzione di tali strumenti deflattivi del contenzioso.

Si tratta di una tesi da tempo autorevolmente sostenuta dal Presidente Pajno¹² secondo il quale «non può seriamente parlarsi di politiche deflattive della giurisdizione se non si rilanciano con forza gli strumenti ad essa alternativi, pienamente coerenti con la considerazione che la giurisdizione è una risorsa ed un servizio pubblico».

L'Autore osserva che, anche a seguito dell'introduzione dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale, il ricorso a strumenti alternativi alla giurisdizione a fini deflattivi sembra ormai una via quasi obbligata.

A conforto di tale tesi vengono richiamate le considerazioni formulate dalla Corte di Cassazione in merito all'istituto del c.d. filtro, secondo cui «l'introduzione di norme volte a prevedere filtri all'accesso alla tutela giurisdizionale trova il proprio fondamento nella convinzione che il principio di effettività della tutela postuli un adeguato bilanciamento tra diritto delle parti agli strumenti processuali, e concreta possibilità di esercizio della funzione del giudice, garanzia a sua volta del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; e che tale adeguato bilanciamento sia conseguibile soltanto con un "impiego economico" della risorsa costituita dalla giurisdizione e da una sua articolazione».

¹² Pajno A., *Giustizia amministrativa e crisi economica*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2013, 5-6, pp. 951 ss..

Da ultimo, il considerando (29) della dir. 2014/24/UE prevede che «...i servizi d'arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono di norma prestati da organismi o persone approvati, o selezionati, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti».

Un espresso criterio in questo senso è già contenuto nel disegno di legge delega per l'attuazione delle nuove direttive nella materia dei contratti pubblici e delle concessioni ove si prescrive «la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, ma riducendone il costo».

Come noto, la formulazione definitiva della legge delega presenta significative novità in grado di generare ulteriori sviluppi. In primo luogo, essa incide sull'ampiezza e i contenuti del potere cautelare, in relazione al requisito delle "esigenze imperative", stabilendo la "razionalizzazione" dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta».¹³ Si tratta di una innovazione di notevole rilievo che tende ad ampliare l'area del risarcimento del danno, in luogo della tutela cautelare tramite "sospensive", che tanto allarmano l'opinione pubblica quali potenziali cause di rallentamento dell'esecuzione delle opere pubbliche.

La successiva lett. bbbb), dell'art.1, prevede la «revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».

Un significativo richiamo, in tal senso, è costituito altresì dalla Relazione, tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015, dal presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini il quale, pur evidenziando gli innegabili progressi della giustizia amministrativa, ha

¹³ In tal senso, si veda l'art. 1, lett. aaa), della legge n. 11 del 2016.

auspicato l'introduzione, a scopi deflattivi, di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Si possono a riguardo considerare varie soluzioni, anche a partire dallo sviluppo del modello precontenzioso degli accordi bonari in materia di appalti così come può essere considerato anche un modello di “mediazione nel processo amministrativo”, sviluppando l'istituto del preavviso di ricorso.

Nella specifica materia della semplificazione del contenzioso sugli appalti, ed in attuazione del principio contenuto nella legge delega, il legislatore delegato va nella direzione di prevedere l'anticipazione del ricorso nei confronti dei vizi del bando di gara, della composizione della commissione, e dell'elenco degli esclusi e degli ammessi, pubblicato, in una fase anticipata del procedimento, sul sito internet della stazione appaltante. Si eviterebbe in tal modo tutto il “contenzioso strumentale”, successivo all'aggiudicazione della gara, in tema di requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, che oggi costituiscono circa il 70 per cento del contenzioso ordinario in materia di appalti. Si tratta, nel complesso, di innovazioni che, per quanto soggette al dovuto approfondimento in sede di parere del Consiglio di Stato sul decreto legislativo, vanno nella condivisibile direzione di conciliare nel modo più efficiente il rapporto tra diritto ed economia.

Una sfida, questa, che la giustizia amministrativa, attenta ai cambiamenti, intende perseguire nel nome del diritto utile e delle garanzie di giustizia nello sviluppo della società.

SINTESI DEGLI INTERVENTI DI RIFORMA PROMOSSI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NEGLI ANNI 2014 - 2015

Capitolo I

Misure di carattere organizzativo dell'attività giurisdizionale e degli uffici della giustizia amministrativa.

1.1. Revisione della disciplina delle ferie dei magistrati amministrativi in attuazione dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 132/2014.

Il Consiglio di Presidenza, con delibera n. 51/2015, assunta nella seduta del 22 maggio 2015, ha adottato le direttive per l'attuazione dell'art. 8 bis della l. n. 79/1997 (introdotto dall'art. 16, comma 2 del d.l. n. 132/2014), regolamentando la partecipazione dei magistrati alle udienze in considerazione della riduzione del periodo feriale da 45 a 30 giorni.

Delibera n. 51 del 22 maggio 2015

Visto l'art. 8 *bis* della legge n. 2 aprile 1997, n. 79, introdotto dall'art. 16, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162;

rilevato che il periodo annuale di ferie dei magistrati amministrativi è stato ridotto, a seguito della recente riforma legislativa, da quarantacinque a trenta giorni;

considerato che è necessario intervenire per dare attuazione alla riforma legislativa e consentire l'adozione delle misure organizzative più adeguate;

considerato altresì che appare opportuno garantire in ogni caso l'effettiva fruizione delle ferie da parte dei magistrati amministrativi;

delibera quanto segue

1. a parziale modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera 18 dicembre 2013 si dispone che: i Consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i Magistrati T.A.R. partecipino annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 21, in luogo delle originarie 20 udienze previste; i Consiglieri di Stato assegnati alle Sezioni consultive partecipino annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 31, in luogo delle originarie 30 adunanze previste;

2. la fruizione delle ferie da parte del magistrato amministrativo deve preferibilmente avvenire nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno;
3. qualora il magistrato svolga attività lavorativa in detto periodo deve essergli consentito il recupero delle ferie non godute;
4. tenuto conto del numero dei giorni effettivi di ferie (nell'ambito dei quali non devono essere computate le domeniche e le festività e dei giorni di festività soppresse – due – da usufruire in via obbligatoria oltre le quattro giornate facoltative) si invitano i Presidenti di Tribunale a fissare le udienze di merito non oltre il 20 luglio e non prima del 20 settembre di ogni anno.
5. Le disposizioni appena sopra richiamate non hanno diretta incidenza né producono conseguenze in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 3 delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013, come attualmente applicata su base annua.
6. Considerata la prossimità del periodo di ferie dell'anno in corso, si rimette ai singoli capi degli uffici giudiziari l'adozione delle misure organizzative necessarie ad attuare gli indirizzi di cui alla presente delibera per il corrente anno 2015.

1.2. Disciplina del potere monocratico cautelare.

Il Consiglio di Presidenza, con la delibera n. 58/2014, ha disciplinato il potere cautelare monocratico dando delle “Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.”.

In particolare, il Consiglio, partendo dall'assunto che a norma degli artt. 56 e 61 del codice del processo amministrativo i decreti cautelari sono di competenza del Presidente del Tribunale amministrativo regionale o della sezione cui sono assegnati, ha precisato che il potere cautelare monocratico rappresenta una funzione propria del presidente e non è ordinariamente delegabile, disciplinando le ipotesi di sostituzione del presidente, quando necessaria, e l'individuazione del delegato, sulla base di criteri oggettivi predeterminati sia per le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato che per i T.A.R. monosezionali e plurisezionali.

Successivamente con la delibera del 3 luglio 2015 il Consiglio è tornato sulla disciplina del potere monocratico cautelare precisando i criteri per l'esercizio del potere monocratico cautelare nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Delibera N. 69 del 3 luglio 2015

A norma degli artt. 56 e 61 del codice del processo amministrativo i decreti cautelari sono di competenza del Presidente del Tribunale amministrativo regionale o della sezione cui sono assegnati.

È ammessa la delega.

In base all'art. 3, comma nono, della delibera 18 gennaio 2013, recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa*”, le funzioni presidenziali (tra le quali l'emissione dei decreti cautelari, ex art. 15, quarto comma, lett. c) non sono ordinariamente delegabili “*se non in caso di impedimento oggettivo da comunicare al C.P.*”.

Il totale esonero dei Presidenti dal carico di lavoro di merito è stato previsto e si giustifica, in base alla delibera del 18.1.2013, proprio in vista dell'esercizio dei poteri monocratici di spettanza

presidenziale.

La delicatezza della funzione e le responsabilità connesse all'esercizio di tale potere monocratico rendono indispensabile che l'attività svolta dal magistrato in sostituzione sia formalmente giustificata attraverso l'atto di attribuzione delle funzioni, emesso di volta in volta, sulla base di criteri oggettivi, che consentano il rispetto del principio del giudice naturale.

Tale esigenza deve trovare risposta anche nell'ipotesi di organizzazione dell'ufficio nel periodo feriale, circostanza che in sé non consente, per i T.A.R. plurisezionali con più di due sezioni, di derogare alle regole e cautele sopra individuate.

Nei T.A.R. con più di due sezioni, incluse le sezioni esterne del TAR del Lazio, nei TAR monosezionali o in quelli con due sole sezioni, nonché nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il potere cautelare monocratico rappresenta una funzione propria del presidente e non è ordinariamente delegabile.

Nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in ragione delle peculiari modalità organizzative, tale potere sarà esercitato dai relativi presidenti e, solo in via subordinata, dai magistrati della stessa sezione.

Nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno il potere cautelare monocratico deve essere esercitato:

a) nei T.A.R. con più di due sezioni, incluse le sezioni esterne del TAR del Lazio, dai titolari di funzioni presidenziali, anche mediante la predisposizione di un turno concordato fra gli stessi presidenti all'inizio di ogni anno;

b) nei TAR monosezionali o in quelli con due sole sezioni, in via prioritaria, rispettivamente, dal presidente o dai due presidenti; quindi, ove si renda necessario per consentire la fruizione delle ferie da parte del o dei presidenti, mediante delega a rotazione, ai magistrati sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità, sentiti gli stessi.

Ne consegue che:

1) il potere cautelare monocratico rappresenta una funzione propria del presidente e non è ordinariamente delegabile;

2) con esclusione del periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, la sostituzione del presidente, quando necessaria, deve comportare la previa individuazione, da parte del Capo dell'Ufficio, del delegato fra i magistrati della sezione, sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità; in ogni caso e incluso il periodo feriale, per le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato possono essere invece individuati i relativi presidenti e, in via subordinata, i magistrati della stessa sezione;

3) le motivazioni della delega devono essere formalizzate di volta in volta, ove possibile in via preventiva, su ragioni d'impedimento oggettivo;

4) nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno il potere cautelare monocratico è esercitato:

a) nei T.A.R. con più di due sezioni, incluse le sezioni esterne del TAR del Lazio, dai titolari di funzioni presidenziali a rotazione, anche mediante la predisposizione di un turno concordato fra gli stessi presidenti all'inizio di ogni anno;

b) nei TAR monosezionali o in quelli con due sole sezioni, in via prioritaria, rispettivamente, dal presidente o dai due presidenti; quindi, ove si renda necessario per

consentire la fruizione delle ferie da parte del o dei presidenti, mediante delega a rotazione, ai magistrati sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità, sentiti gli stessi;

5) quanto previsto al punto 3) si applica anche agli ulteriori poteri presidenziali nei casi di cui all'art. 6, comma ultimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

In sede di prima applicazione, ferma restando l'esigenza di operare una ricognizione al 31 dicembre 2015 degli effetti conseguenti all'applicazione della presente direttiva, è rimessa alla valutazione dei Presidenti, laddove siano già stati adottati i relativi provvedimenti organizzativi per il periodo feriale, l'eventuale applicazione della presente direttiva; la mancata applicazione dovrà comunque essere concordata con i singoli magistrati coinvolti.

Si demanda ai Presidenti il rispetto delle indicazioni di cui sopra nel predisporre le misure organizzative di competenza, anche per il periodo feriale.

1.3. Interventi in materia di sviluppo di carriera dei magistrati amministrativi, in relazione alle esigenze di funzionalità della giurisdizione. Determinazioni a seguito dell'ordinanza cautelare CdS n. 832/2015.

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 13 marzo 2015, vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, IV, 24.2.2015 n.832, con cui è stata sospesa l'efficacia della precedente delibera n. 99 del 21 novembre 2014 con la quale era stato novellato l'art. 8, comma 2, della delibera 22 ottobre 2010 – recante “Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale Amministrativo Regionale”, ha deliberato di esercitare i propri poteri di nomina attenendosi, in sede di scrutinio delle singole domande, alle prescrizioni di legge, ivi incluso l'art. 21, comma 5, della legge n. 186/1982.

Deliberato del 13 marzo 2015

Sul *terzo punto* della seduta pubblica (***Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 832 del 24 febbraio 2015: determinazioni***) il prof. GUZZETTA riferisce che la 4^a Commissione in esito a un'approfondita istruttoria sui termini dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n.832/2015, sottopone al Plenum, all'unanimità, la sottoindicata proposta di delibera:

“Vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, IV, 24.2.2015, n. 832, con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera di questo Consiglio 21 novembre 2014, n. 99, con cui è stato novellato l'articolo 8, comma 2, della delibera 22 ottobre 2010 - recante “*Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale. Interpello e giudizio di idoneità*” - e ritenuto che, nelle more della vigenza della predetta ordinanza cautelare, occorra darvi attuazione, il Consiglio delibera di esercitare i propri poteri di nomina attenendosi, in sede di scrutinio delle singole domande, alle prescrizioni di legge, ivi incluso l'art. 21, comma 5, della L. n. 186/1982”.

1.4. Criteri per il conferimento degli incarichi direttivi e semi direttivi: delibera del 22 ottobre 2010, come modificata dalla c.d. Delibera sul triennio – riaffermazione della vigenza a seguito della sentenza n. 4628/2016

Nella seduta del 18 novembre 2016, il CPGA ha espresso le sue valutazioni in ordine alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4628/2016 che accogliendo l'appello sul ricorso ha tra l'altro riformato la sentenza di 1° grado del T.A.R. che aveva annullato la delibera del Consiglio n. 99, del 21 novembre 2010 (recante, tra l'altro, modifiche sui criteri di nomina alla qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali)

E' stata quindi riaffermata la piena vigenza delle delibere in precedenza annullate e, in primis, dell'art. 8, co. 2 della delibera 22.10.2010, come modificato con la delibera n. 99/2014.

Delibera n. 99 del 21.11.2014

Premesso che, con riguardo ai magistrati ordinari, la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, quale convertito, con modifiche, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce quanto segue: *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semi direttive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo"*, e che a regime, ai sensi dei richiamati artt. 34-bis e 35, le stesse funzioni *"possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che ... assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo"*;

Premesso che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 160/2006, le norme suindicate non si applicano ai magistrati amministrativi;

Premesso che, per la magistratura amministrativa, l'art. 21, comma 5, della legge n. 27 aprile 1982, n. 186 (aggiunto dall'art. 13 della legge 21 luglio 2000, n. 205), così dispone: *"La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico"*;

Ritenuto che appare necessario - al fine di esercitare con modalità uniformi e trasparenti il potere discrezionale che il 5° comma del citato art. 21 attribuisce a questo Consiglio di Presidenza - definire una volta per tutte le regole da applicare nei casi *concreti*, anche alla stregua della richiamata sopravvenuta disciplina della giurisdizione ordinaria, in modo da definire un vincolo anche per il futuro esercizio di tale discrezionalità, che valga a introdurre un criterio certo e omogeneo.

Considerata l'imminente necessità di procedere alla ricopertura dei posti direttivi e semi direttivi che si renderanno vacanti per effetto dell'effettiva *cessazione* di ogni applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei magistrati di età compresa tra 70 e 75 anni, ai sensi dell'art. I del cit. d.l. n. 90/2014;

Considerata l'esigenza di rimodulare conformemente, anche per le funzioni semi direttive non direttamente disciplinate dal cit. art. 21, l'esercizio delle competenze di questo Consiglio

in punto di valutazione dell'attitudine dei magistrati da scrutinare ai fini del conferimento di tali funzioni, dovendosi tenere primariamente conto delle esigenze di funzionalità dell'organizzazione del servizio e della conseguente necessità che sia comunque sempre garantito un congruo periodo di servizio nell'esercizio delle nuove funzioni;

Ritenuto che, nell'odierno dibattito in Plenum del 21 novembre 2014, è emersa l'inopportunità di introdurre una disciplina transitoria eccedente i termini per l'esecutività della presente delibera, in considerazione del fatto che l'individuazione di un regime temporale graduato di applicazione delle nuove previsioni produrrebbe, inevitabilmente, un arbitrario effetto discriminatorio, apportando benefici a pochi magistrati, peraltro facilmente individuabili, con il risultato di frustrare le finalità perseguite con la presente delibera, che mira a introdurre un criterio non solo certo ma anche astratto, omogeneo e trasparente;

Vista la delibera 22 ottobre 2010, recante criteri per la "*Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente di sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presidente di Tribunale amministrativo regionale, presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale - Interpello e giudizio di idoneità*", e ritenuto di emendarla per quanto necessario:

DELIBERA

Per le ragioni e le considerazioni di cui in premessa, la delibera di questo Consiglio 22 ottobre 2010, recante criteri per le nomine ivi indicate, è così emendata:

a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8*";

b) l'articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per i posti che si rendono vacanti a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014, con cui è stato novellato il presente comma, non sono nominati alle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di Tribunale amministrativo regionale i consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui +0.

+0.

+residuo periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni; i magistrati già in possesso della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di presidente di Tribunale amministrativo regionale non sono nominati all'altra di tali qualifiche, né gli è conferita la presidenza di un diverso Tribunale, se il predetto residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a tre anni; non sono conferite funzioni semi direttive ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a due anni. Ai fini del computo del residuo periodo di permanenza in servizio si fa riferimento alla data di cui all'articolo 2, comma 5, della presente delibera, se a tale data l'ufficio da conferire è già vacante; o, altrimenti, alla data in cui esso si renderà vacante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla nomina a presidente aggiunto del Consiglio di Stato e a presidente del Consiglio di Stato.

1.5. Revisione dei criteri in materia di fuori ruolo e graduazione degli incarichi: adeguamento alla legge n. 190 del 2012 che ha previsto una serie di incarichi per i quali è previsto il fuori ruolo obbligatorio; necessità di effettuare una graduazione ai fini dell'autorizzabilità dell'incarico, in caso di scopertura degli organici degli uffici giudiziari.

Il Consiglio di Presidenza, con delibere del 4 dicembre 2015 e 23 marzo 2017, ha modificato i criteri generali sul collocamento fuori ruolo adottati nella seduta del 10 maggio 2013, alla luce delle modifiche legislative di cui al d.l. n. 90/2014 sui collocamenti fuori ruolo obbligatori. In particolare, sono stati modificati sia la tabella B dei criteri, con la quale è stata introdotta una graduazione degli incarichi per i quali è obbligatorio il collocamento fuori ruolo, sia l'art. 2, comma 4 dei criteri, stabilendo nuovi criteri per la revoca dei collocamenti fuori ruolo già concessi, da adottarsi in presenza di forti scoperture in organico o di esigenze di funzionalità degli uffici, secondo l'ordine gerarchico di cui alla predetta tabella B

CRITERI GENERALI SUL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO (1)

RECEPIMENTO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Delibera del 10 maggio 2013, modificata il 4 dicembre 2015

Art. 1.

Disposizioni generali.

1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri individuati nei successivi articoli.
2. Il collocamento fuori ruolo può essere:
 - a) “obbligatorio senza limiti”, in relazione alle posizioni individuate dalla Tabella A (fermo restando il limite temporale massimo di 10 anni per gli incarichi di cui alle lettere A2 e A4 della su menzionata Tabella);
 - b) “obbligatorio con limiti”, in relazione alle posizioni individuate dalla Tabella B; a tal fine le comprovate e prevalenti esigenze di servizio che impediscono di autorizzare l'incarico (ed il contestuale collocamento fuori ruolo) sono:
 - il superamento del contingente massimo di 26 unità contemporaneamente in fuori ruolo tra Consiglio di Stato e T.A.R.;
 - il superamento del periodo decennale massimo di fuori ruolo (sia o meno continuativo) maturato dal magistrato richiedente;
 - garanzia dell'ordinario funzionamento dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, senza ricorso agli istituti della supplenza, dell'invio in missione e dell'assegnazione temporanea;
 - c) “facoltativo”, in relazione alle posizioni individuate dalla Tabella C, quando, al di fuori dei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), il collocamento fuori ruolo viene disposto, con il consenso dell'interessato, in conseguenza della ritenuta impossibilità o inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'incarico extra-istituzionale.

¹ Il C.P.G.A., nella seduta del 21 maggio 2013, ha deliberato di sospendere l'efficacia della delibera 10 maggio 2013, limitatamente alla parte in cui dispone il collocamento fuori ruolo obbligatorio dei magistrati amministrativi nominati capi degli uffici legislativi di Ministeri con portafoglio, nonché dei consiglieri giuridici personali del Ministero dell'Interno e del Ministro della Difesa.

Il C.P.G.A., nella seduta del 21 marzo 2014, ha deliberato di rendere definitiva l'esclusione degli incarichi di capi degli uffici legislativi – e, per analoghe ragioni, di consiglieri giuridici di ogni

ministero – dal novero degli incarichi soggetti a collocamento obbligatorio in fuori ruolo, secondo i criteri di cui alla delibera 10 maggio 2013. Per l'effetto, sono state modificate le tabelle B e C (allegate alla presente delibera).

3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo “obbligatorio” di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa autorizza contestualmente l'assunzione dell'incarico e il collocamento fuori ruolo; a tal fine l'affare è esaminato congiuntamente dalle Commissioni permanenti I° e IV°.

4. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo “facoltativo” di cui al precedente comma 2, lett. c), sono rimessi alla valutazione discrezionale del Consiglio tanto il rilascio della autorizzazione alla assunzione dell'incarico quanto il collocamento fuori ruolo.

5. [abrogato] 2

6. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto, ove non diversamente stabilito dalle norme, se il magistrato non ha compiuto almeno quattro anni di funzioni di istituto, ad esclusione dei casi di cui alla Tabella A.

7. Il collocamento fuori ruolo è esternato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo

1. Il totale dei magistrati collocati fuori ruolo non può superare il numero massimo di 26, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Il numero massimo costituisce motivo ostativo per l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo “obbligatorio con limiti” e facoltativo di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 1, comma 2.

3. Il fuori ruolo obbligatorio “senza limiti” di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), deve essere sempre autorizzato e con esso il relativo incarico; qualora ciò comporti il superamento del numero massimo di 26 unità, il Consiglio di Presidenza dispone il rientro in ruolo in relazione agli incarichi di cui alla Tabella C, nonché eventualmente la revoca dell'autorizzazione all'incarico ed il rientro in ruolo dei magistrati destinatari di incarichi di cui alla Tabella B, secondo i criteri di preferenza di cui al successivo comma 4, lett. b).

4. Qualora vi siano forti scoperture in organico o documentate esigenze di funzionalità dei singoli Tribunali o del Consiglio di Stato, ovvero in presenza di nuove richieste di autorizzazione per incarichi di fuori ruolo “obbligatorio con limiti” di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b), qualora il numero massimo di 26 unità sia stato già raggiunto (o venga raggiunto a seguito della presentazione di una o più istanze), il Consiglio di Presidenza:

a) revoca i preesistenti fuori ruolo facoltativi, partendo dal più risalente in ordine cronologico;

b) ove ancora necessario, valuta se revocare i fuori ruolo “obbligatori con limiti” preesistenti (unitamente all'incarico connesso) ovvero respingere le nuove istanze, sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

- ordine gerarchico secondo la Tabella B, tenendo conto della natura ed importanza dell'incarico;

- situazione dell'ufficio di appartenenza;

- minor periodo trascorso in carriera in posizione di fuori ruolo e/o aspettativa;

² Comma abrogato con delibera del 4 luglio 2014. Il testo del comma 5 era il seguente: Il magistrato collocato fuori ruolo non può beneficiare di altri incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento.

- ordine cronologico del protocollo.³

5. L'autorizzazione al fuori ruolo "obbligatorio con limiti" e facoltativo deve contenere l'avviso della possibilità di richiamo in ruolo prima della scadenza fissata ove si verificano le ipotesi di cui ai precedenti commi.

6. Il richiamo in ruolo avverrà al completamento del mese solare.⁴

7. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione alle ipotesi di collocamento fuori ruolo presso il Consiglio della giustizia amministrativa presso la Regione siciliana.

Art. 3.

Collocamento fuori ruolo obbligatorio "con limiti"

1. I collocamenti fuori ruolo "obbligatori con limiti" di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b), sono autorizzati per il periodo di durata massima di dieci anni (siano o meno continuativi).

Art. 4.

Collocamento fuori ruolo facoltativo

1. Il Consiglio può disporre - compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. c), per l'assunzione di incarichi di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al precedente comma, ove non diversamente disposto dalla legge:

a) non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni;

b) se diversi da quelli presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni consecutivi.

3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali:

a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993;

c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;

d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;

³ Comma modificato con delibera del 4 dicembre 2015.

⁴ Comma modificato con delibera del 4 dicembre 2015.

e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:

- non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;

- non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;

- possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;

f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio in ruolo;

g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;

h) il collocamento in fuori ruolo non è soggetto al limite di durata massima di dieci anni e al numero massimo di 26 unità, venendo in rilievo attività di ricerca scientifica e formazione svolta nell'esclusivo interesse dell'istituto.

Art. 5.

Tabelle riepilogative

1. Nelle Tabelle A, B e C - facenti parte integrante del presente articolato - sono riepilogati gli incarichi fuori ruolo, con indicazione della loro tipologia, della normativa di riferimento e delle pertinenti osservazioni.

Art. 6.

Trasferimenti dei magistrati

1. I magistrati collocati fuori ruolo lasciano libero il posto previsto dalla dotazione organica nella sede di servizio, se non altrimenti disposto dalla legge. Detto posto viene considerato vacante ai fini della copertura mediante trasferimento o nuova assegnazione ove si tratti di magistrato dei T.a.r. [...] 5

2. I magistrati in posizione di fuori ruolo non partecipano alle procedure di trasferimento per tutta la durata della permanenza fuori ruolo.

3. I magistrati dei T.a.r. che rientrano in ruolo da collocamento fuori ruolo, diverso da cariche politiche, nazionali e regionali o in enti locali, di cui al comma successivo, sono assegnati alla sede di provenienza, se sussiste la disponibilità di posti nella dotazione organica. In caso contrario, sono assegnati d'ufficio ad altra sede scelta tra quelle che presentano maggiori esigenze di copertura, nei limiti dei posti vacanti, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato. Il magistrato destinato a sede diversa da quella originaria, ha precedenza per rientrare nella sede di provenienza limitatamente alla prima tornata di trasferimenti.

4. I magistrati dei T.a.r. che rientrano in ruolo dall'esercizio di funzioni di parlamentare nazionale od europeo oppure membro di esecutivo o assemblea regionale o di ente locale o di titolare di incarico di diretta collaborazione con gli organi predetti:

⁵ Periodo annullato con sentenza T.A.R. Lazio, sez. II, n. 9258/2014, depositata il 1 settembre 2014. Il testo del periodo era il seguente: Il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi grava, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, t.u.imp.civ.St., sulla qualifica iniziale di appartenenza, intendendosi la qualifica di referendario per i magistrati dei T.a.r. e la qualifica di consigliere di Stato per i magistrati del Consiglio di Stato.

- a) sono assegnati a sedi in regione diversa da quella del collegio elettorale ove è stato eletto o abbia rivestito incarichi regionali o in enti locali, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato;
- b) non possono essere assegnati alle sedi originarie per un periodo di tre anni.

Art. 7.

Cessazione dall'incarico e rientro in ruolo.

1. Il magistrato in posizione di fuori ruolo ha l'obbligo di segnalare, entro cinque giorni, la cessazione dell'incarico, ai fini del rientro in ruolo.
2. Alla cessazione dell'incarico, il magistrato deve essere assegnato per almeno 12 mesi a sezioni che non abbiano competenza in affari attinenti alla amministrazione presso la quale ha prestato la propria attività. Qualora il magistrato faccia parte di organo giudiziario a competenza regionale o sub regionale non articolato in sezioni, ovvero di organo le cui sezioni abbiano tutte competenza su affari della specie, ovvero dell'adunanza plenaria, l'interessato non potrà partecipare, per il detto periodo, a collegi che decidono su questioni in cui sia parte l'amministrazione in questione.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 66, ultima parte, della legge n. 190/2012, gli incarichi apicali e semi apicali in corso di espletamento cessano di diritto se entro il 28 maggio 2013 non è adottato il provvedimento di concessione del fuori ruolo obbligatorio.
2. Il termine di durata massima decennale del fuori ruolo (continuativo o meno che sia), previsto dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012, si applica agli incarichi apicali e semi apicali svolti prima dell'entrata in vigore della legge o comunque in corso di svolgimento al momento della entrata in vigore della menzionata legge (28 novembre 2012).
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, il magistrato interessato si intende confermato nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico e, qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge; in tal caso i magistrati devono comunicare al C.P.G.A. il termine di conclusione dell'incarico o del mandato, almeno 30 giorni prima della scadenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il termine di durata massima decennale maturi dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012.
5. Non si applica alla magistratura amministrativa la disposizione di cui all'art. 1, comma 71, della legge n. 190/2012.
6. Le disposizioni della presente delibera si applicano, in quanto compatibili:
 - a) ai collocamenti in aspettativa di cui all'Allegato 2, che in ogni caso sono computati nel contingente numerico di cui all'art. 2, comma 1;
 - b) alle posizioni di fuori ruolo non previste dalle Tabelle A, B e C.

TABELLA A)

POSIZIONI DI FUORI RUOLO OBBLIGATORIO SVINCOLATO DA LIMITI NUMERICI (26 UNITA') E TEMPORALI (10 ANNI). PER QUESTE FIGURE, SIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO CHE IL FUORI RUOLO DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI, SENZA ALCUNA RESIDUA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL C.P.G.A.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
A1) Incarico di: - Presidente del Consiglio dei Ministri; - Ministro; - Viceministro; - Sottosegretario di Stato; - Alto commissario	art. 2, co. 5, l. n. 1018/1950 ⁶ .	La norma, destinata ai magistrati amministrativi, comporta lo svincolo dal contingente numerico massimo di 26 unità, laddove precisa che a queste figure non si applicano i commi precedenti, tra i quali, il quarto, richiama proprio il contingente massimo; le posizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Viceministro sono state inserite per analogia, sulla scorta della legislazione successiva al 1950.
A2) Incarichi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di:	- art. 18, co. 3, l. n. 400/1988 - art. 9, co. 5 bis, d.lgs. n. 303/1999 ⁷ .	L'art. 9, co. 5 bis, del d.lgs. n. 303/1999 afferma univocamente, in relazione agli incarichi di cui all'art. 18,

⁶ art. 2, co. 5, l. n. 1018/1950:

<<5. Oltretutto nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi>>.

⁷ art. 18, co. 3, l. n. 400/1988:

<<3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo...>>.

art. 9, co. 5 bis, d.lgs. n. 303/1999:

<ul style="list-style-type: none">- Segretario generale;- Vicesegretario generale;- Capo dipartimento;- Vice capo del D.A.G.L.		<p>co. 3, legge n. 400/1988, che gli stessi comportano obbligatoriamente il fuori ruolo, in deroga ai vigenti limiti numerici e temporali.</p> <p>* Per questi incarichi rimane comunque fermo il limite temporale massimo dei dieci anni in fuori ruolo, in quanto previsto da una disciplina generale di rango primario (legge n. 190/2012), che riguarda tutte le magistrature e che, pertanto, è insensibile alla clausola derogatoria prevista dall'art. 9, co. 5 bis cit., che deroga alla ai soli limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza.</p>
A3) Giudice costituzionale	<ul style="list-style-type: none">- art. 7 vices quinquies, co.1, d.l. n. 7/2005, convertito con l. n. 43/2005;- art. 1, co. 70, l. n. 190/2013⁸.	<p>La norma sancita dall'art. 7 cit. estende lo stesso regime degli incarichi di vertice presso la Presidenza del consiglio anche a quello di giudice costituzionale, per il quale, dunque, il fuori ruolo è obbligatorio, in deroga a ogni limite previsto dall'ordinamento di appartenenza.</p>

<<5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti>>.

⁸ art. 7 vices quinquies, co.1, d.l. n. 7/2005:

<<1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale, a presidente o componente delle autorità indipendenti>>.

<p>A4) Componente dell'Ufficio parlamentare di bilancio e personale addetto.</p>	<p>artt. 16, co. 1 e 2, e 17, co. 2 e 3, l.n. 243/2012¹⁰.</p>	<p>L'art. 17 è chiaro nel derogare ai limiti numerici previsti dagli ordinamenti delle varie amministrazioni.</p> <p>* Per il resto si rinvia a quanto osservato sub A2</p>
<p>A5) Componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici⁹</p>	<p>Art. 9, co. 3, l. 96/2012</p>	

⁹ Voce aggiunta con delibera del 4 dicembre 2015.

¹⁰ **artt. 16, co. 1 e 2, e 17, co. 2 e 3, l. n. 243/2012:**

art. 16:

<<1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio... e' costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente...I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato>>.

art. 17:

<<2. Il personale dell'Ufficio e' composto da:

a) omissis;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

c) omissis.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti>>.

TABELLA B)¹¹

POSIZIONI DI FUORI RUOLO OBBLIGATORIO AI SENSI DELLA L. N. 190/2012, COME MODIFICATA DAL D.L. 90/2014. PER QUESTE FIGURE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO POTRA' ESSERE NEGATA SOLO IN PRESENZA DI COMPROVATE PREVALENTI ESIGENZE DI SERVIZIO RELATIVE ALL'IMPOSSIBILITA' DI ORDINARIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PROVENIENZA, IN BASE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2, CO. 3, D.P.R. N. 418/1993 E 13, CO. 2, D.L. N. 217/2001.

L'AUTORIZZAZIONE NON VERRA' MAI CONCESSA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 26 UNITA' E DEL LIMITE TEMPORALE DI 10 ANNI DI PERMANENZA F.R.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
B1) Segretario Generale presso la Presidenza della Repubblica	art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948; artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, legge n. 186/1982; art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012 ¹² .	L'art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 stabilisce che il collocamento f.r. del personale delle amministrazioni pubbliche presso la Presidenza della repubblica deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dai singoli ordinamenti. Sia l'art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 che l'art. 2, co. 66, l. n. 190/2012 rendono obbligatorio il fuori ruolo in esame. Tuttavia la discrezionalità del C.P.G.A. si sposta a monte, sull'autorizzazione, la quale può trovare ostacolo: - nel superamento del contingente massimo di 26 unità di cui al combinato disposto degli artt. 29, co. 3, l. n. 186/1982, e 13, co. 2, d.l. n. 217/2001; - in una comprovata prevalente esigenza di servizio se risulta impossibile il funzionamento dell'ufficio giudiziario di provenienza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, co. 3, d.p.r. n. 418/1993, e 13, co. 3, d.l. n. 217/2001); - nel superamento del limite temporale di 10 anni di permanenza f.r. sancito dall'art. 1, co. 68, l. n. 190/2012.

¹¹ Tabella modificata con delibere del 4 dicembre 2015 e del 24 marzo 2017.

¹² art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948:

<<Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale può essere distaccato personale di Amministrazioni

pubbliche, con

provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.

Detto personale e' collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione>>.

art. 2, co. 3, d.p.r. n. 418/1993:

<< 3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente.>>.

art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 in parte qua:

<<2. Le cariche ricoperte presso... la Presidenza della Repubblica...determinano il collocamento fuori ruolo>>.

art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001:

<<1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostantivi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostantive al suo accoglimento>>.

art. 29, co. 4, l. n. 186/1982:

<< In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità >>.

B2) I. Segretario Generale presso la Corte Costituzionale	artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012 ¹³ .	Si rinvia a quanto osservato sub B1)
--	--	--------------------------------------

art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012:

<< 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Omissis

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza>>.

¹³ **art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 in parte qua:**

<< 2. Le cariche ricoperte presso... la Corte costituzionale...determinano il collocamento fuori ruolo>>.

Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

<p>II. Segretario generale presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia</p> <p>III Presidente della Scuola Nazionale dell'amministrazione</p>	<p>artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012¹⁴</p> <p>art. 7, co.1 e 2, d.lgs. n. 178/2009; artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2000 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012¹⁵.</p>	<p>Vedi supra quanto osservato per il Segretario Generale presso la Corte costituzionale</p> <p>La particolare funzione di questa figura, il suo collocamento istituzionale, la procedura di nomina, come risultanti dal tenore letterale delle norme sancite dal menzionato art. 7, d.lgs. n. 178/2009, impongono di annoverarla fra gli incarichi apicali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, L. 190/2012. Si rinvia per il resto a quanto osservato sub B1).</p>
<p>3) I. Capo di Gabinetto di Ministro con portafoglio</p>	<p>artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n.</p>	<p>L'art. 13, co. 3, d.l. n. 217/2001, consentiva al C.P.G.A. di valutare discrezionalmente la concessione del fuori ruolo per gli incarichi di diretta</p>

¹⁴ **art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993 in parte qua:**

<< Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia ...determinano il collocamento fuori ruolo>>.

Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

¹⁵ **art. 7, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009:**

<<1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.>>.

Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

	186/1982 art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012 ¹⁶ .	collaborazione governativa; tale disciplina è stata implicitamente abrogata dall'art. 2, co. 66, l. n. 190/2012, che impone, invece, il fuori ruolo. Tuttavia la valutazione del C.P.G.A. si sposta a monte, sull'autorizzazione all'incarico, secondo quanto già osservato sub B1 cui si rinvia.
4) Direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica	artt. 4, co. 1, e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948; art. 4, co. 4, d.p.r. 26 luglio 2005, n. 60/N; artt. 2, co. 3, d.p.r. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012 ¹⁷ .	L'art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 stabilisce che il collocamento f.r. del personale delle amministrazioni pubbliche presso la Presidenza della repubblica deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dai singoli ordinamenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 1, l. n. 1077/1948, e 1, co. 4, e 4, co. 4, d.p.r. n. 60/N/2005, il direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici è in posizione subordinata rispetto al Segretario generale.

¹⁶ Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5

17 Art. 4, co. 1, l. n. 1077/1948:

<<Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e' stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.>>.

art. 4, co. 4, d.p.r. n. 60/N/2005:

<<Gli Uffici del Segretariato generale sono: omissis - L'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali>.

<p>B5) I. Capo di Gabinetto di Ministro senza portafoglio</p>	<p>artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012¹⁸.</p>	<p>Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3). Si evidenzia, ai fini delle valutazioni riservate al CPGA ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b) della presente delibera, la peculiare posizione ordinamentale dei Ministri senza portafoglio, la cui presenza al governo è meramente eventuale e può non accompagnarsi alla direzione di un dipartimento.</p>
<p>B6) Capo ufficio legislativo di Ministro con portafoglio</p>	<p>artt. 2, co. 3; art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.</p>	<p>Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).</p>
<p>B7) Consigliere giuridico personale del Ministro dell'Interno, il Consigliere giuridico personale del Ministro della Difesa</p>		
<p>B8) Consigliere giuridico "capo" o responsabile di un ufficio di Autorità indipendente B9) [...] ¹⁸ B10) vice capo di gabinetto unico o vicario di Ministro con portafoglio</p>	<p>art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.</p>	<p>Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).</p>

¹⁷ Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

¹⁸ *Incarico inserito nella tabella C con delibera del 24 marzo 2017. L'incarico era il seguente: "Capo del settore legislativo di ministro senza portafoglio"*

<p>B11) capo di gabinetto o, in sua vece, il consigliere giuridico unico di Presidente di Regione</p> <p>B12) vice capo di gabinetto non vicario o non unico di Ministro con portafoglio o comunque di Ministro senza portafoglio</p> <p>B13) Capo segreteria di Ministro o di vice ministro</p> <p>B14) Presidente OIV</p> <p>B15) consigliere giuridico “semplice” di Ministero</p> <p>B16) componente OIV</p> <p>B17) capo segreteria di sottosegretario</p>		
<p>B18) consiglieri giuridici a qualunque titolo di altri organi regionali o di enti locali (ove si ritenga applicabile la legge Severino)</p>		

TABELLA C)¹⁹

POSIZIONI DI FUORI RUOLO FACOLTATIVO. PER QUESTE FIGURE SIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO CHE IL COLLOCAMENTO IN FUORI RUOLO SONO RIMESSI ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL C.P.G.A. INCENTRATA SUL RIGOROSO APPREZZAMENTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29, CO. 1, 2 E 3, L. N. 186/1982 E 9, CO. 1, D.P.R. N. 418/1993.

L'AUTORIZZAZIONE NON VERRA' MAI CONCESSA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 26 UNITA' E DEL LIMITE TEMPORALE DI 10 ANNI DI PERMANENZA F.R.

RIMANGONO FERMI GLI ULTERIORI LIMITI E CONDIZIONI SANCITI DAI SU MENZIONATI ARTICOLI.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
Incarico di carattere continuativo che non consenta il regolare esercizio delle funzioni di istituto (con particolare riferimento all'assistente di studio di Giudice costituzionale)	- art. 9, co. 1, d.p.r. n. 418/1993; - art. 2, co. 68, l. n. 190/2012; - art. 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186/1982 ²⁰ .	L'incarico non è apicale né semiapicale, né riconducibile all'interno di un ufficio di diretta collaborazione, quindi è al di fuori della portata applicativa della l. n. 190/2012, ad eccezione del limite massimo decennale di durata del f.r., nell'arco della vita lavorativa del medesimo magistrato, sancito dal co. 68, della menzionata l. n. 190; il collocamento fuori ruolo

¹⁹ Tabella modificata con delibera del 4 dicembre 2015.

²⁰ **art. 9, co. 1, d.p.r. n. 418/1993:**

<<1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo di incarichi.>>.

art. 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186/1982:

<<Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962. n. 1114>>.

Per il testo dell'art. 2, co. 68, l. n. 190/2012 v. nota 5.

		<p>resta del tutto facoltativo ed assoggettato agli ulteriori stringenti limiti funzionali, temporali e di legittimazione sanciti dagli artt. 9, co. 1, d.p.r. n. 418 cit. e 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186 cit., di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 anni minimo di espletamento di funzioni di istituto, prima che il magistrato possa accedere al f.r.; - durata massima del f.r. 3 anni consecutivi; - obbligo del rientro e permanenza in ruolo minima per almeno un biennio con effettivo esercizio delle funzioni di istituto; - svolgimento nella posizione di f.r. di funzioni giuridico amministrative anche presso enti o organismi internazionali.
Addetto al D.A.G.L. della Presidenza del consiglio dei Ministri	art. 6, co. 1, d.lgs n. 303/1999 ²⁷	Idem come sopra
Addetto al Segretariato generale o all'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica	artt. 4, co. 1 e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 ²¹ .	Idem come sopra

²¹ Per il testo degli artt. 4, co. 1, e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948, v. note 7 e 11.

Esperto presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione	art. 1, co. 22 bis, d.l. n. 181/2006 ²² .	Idem come sopra A seguito della soppressione della segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione (ad opera dell'art. 7, co. 3, lett. a), d.l. n. 95/2012), il collocamento f.r. può essere concesso esclusivamente in favore dei componenti esperti della medesima Unità.
Incarico dirigenziale presso le Agenzie fiscali	art. 6, co. 21 sexies, d.l. n. 78/2010 ²³ .	Idem come sopra
Incarichi di docenza: - Docente presso la Scuola nazionale dell'amministrazione	- art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993; - art. 5, co. 1 e 2, d.m. n. 301/2000; - art. 4 septies, co. 2, d.l. n. 97/2008 - art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009 ²⁴ .	Idem come sopra Si precisa che i docenti della S.S.P.A., a differenza del Presidente della medesima istituzione, non svolgono né funzioni apicali né semiapicali;

²² **art. 1, co. 22 bis, d.l. n. 181/2006**

<<Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303... Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti>>.

²³ **art. 6, co. 21 sexies, d.l. n. 78/2010**

<<2... Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti>>.

²⁴ **art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993:**

<<...È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382>>.

art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009:

<<1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata

- Docente presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze		pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione della l. n. 190/2012; lo stesso vale per i docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
--	--	---

Allegato 2

NOTA ESPLICATIVA SULL'ASPETTATIVA ²⁵

A) L'art. 8, comma 1, d.l. 90/2014, modificando l'art. 1, comma 66, l. 190/2012, esclude, per gli incarichi ivi previsti, il ricorso all'istituto dell'aspettativa.

B) Collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale - Presidente di giunta regionale

Rimangono ferme le norme vigenti e i criteri deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in relazione al collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale (v. voce n. 27 della Raccolta delle norme e dei criteri

qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.>>.

art. 4 septies, co. 2, d.l. n. 97/2008:

<<2...La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.>>.

art. 5, co. 1 e 2, d.m. n. 301/2000:

<<1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità .>>.

²⁵ Modificata con delibera del 4 dicembre 2015.

Con specifico riferimento alla figura del Presidente della Giunta regionale, la stessa è priva di regolamentazione specifica, giacché l'art. 1, co. 70, l. n. 190/2012 si limita ad escludere l'applicabilità della l. n. 190/2012 agli incarichi elettivi. Tuttavia, il carattere altamente politico dell'incarico, la sua natura elettiva diretta (art. 122, co. 5 Cost.), e la funzione di vertice di governo esercitata dal presidente della giunta regionale (art.

121, co. 3 e 4, Cost.), inducono ad assimilarlo analogicamente alle figure per le quali è espressamente previsto il regime dell'aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale.

C) Collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 23 bis, co. 3, d.lgs. n. 165/2001

Costituiscono ragioni ostative al collocamento in aspettativa per questo titolo:

- 1) il superamento del contingente massimo di 26 unità contemporaneamente in fuori ruolo o in aspettativa tra Consiglio di Stato e T.A.R.;
- 2) il superamento del periodo decennale massimo di fuori ruolo (sia o meno continuativo) e/o di aspettativa maturato dal magistrato richiedente;
- 3) prevalenti esigenze di servizio.

1.6. Modifica della delibera 18 dicembre 2001 in materia di incarichi extra-giudiziari dei magistrati amministrativi (liberalizzazione degli incarichi di docenza, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs n. 165 del 2001).

Il Consiglio di presidenza, nella seduta dell'8 ottobre 2015, ha modificato l'art. 22 delle *Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi* (Delibera del 18 dicembre 2001), stabilendo, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, che le attività di docenza svolte dai magistrati non siano soggette ad autorizzazione né a presa d'atto

Modifiche all'art. 22 delle *Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi* (Delibera del 18 dicembre 2001)

All'art. 22 della delibera del 18.12.2001, recante *Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi*, il testo è interamente sostituito dal seguente:

“Ai sensi dell'art. 53 del d. Lgs. 165 del 2001 l'attività di docenza svolta presso enti pubblici o privati, a titolo oneroso o gratuito, ove svolta in forma non continuativa non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza né a presa d'atto, come anche la partecipazione a convegni e seminari.

Il magistrato che svolga tali attività è tenuto ad informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza semestrale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti e la propria situazione nel deposito dei provvedimenti”.

1.6.1. Modifica della delibera 18 dicembre 2001 in materia di incarichi extra-giudiziari dei magistrati amministrativi (liberalizzazione degli incarichi di docenza, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs n. 165 del 2001).

L'organo di autogoverno, nella seduta del 7 luglio 2017, ha deliberato le seguenti modifiche ai criteri in materia di incarichi, per assicurare, già nell'immediato, che gli incarichi di docenza, che sono attualmente soggetti al regime dell'autorizzazione, si svolgano con modalità non assimilabili a forme imprenditoriali di attività e con modalità tali da non compromettere il prestigio e l'indipendenza della magistratura:

1) Il nominativo del magistrato amministrativo che svolge attività di docenza o che svolge attività anche di mero coordinamento scientifico non deve essere utilizzato a fini di pubblicità dei corsi. Il magistrato che si rende disponibile ad assumere tali incarichi avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo del suo nominativo a fini di promozione pubblicitaria.

E' comunque consentita la pubblicazione del calendario delle lezioni con indicazione nominativa dei docenti.

2) Il magistrato che intende assumere un incarico di docenza dovrà preventivamente attestare, con apposita dichiarazione scritta:

a) quali siano gli emolumenti pattuiti a titolo di compensi per l'attività svolta;

b) che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, per sé, per il proprio coniuge (o convivente o partner dell'unione civile), per i propri parenti entro il sesto grado o per i propri affini entro il quarto grado;

c) l'inesistenza di rapporti di coniugio, di convivenza, o di rapporti derivanti da unioni civili o da vincoli fiduciari, di parentela entro il sesto grado e di affinità entro il quarto grado con i responsabili della gestione del corso, con gli organi di direzione e amministrazione dell'organismo a cui il corso afferisce o con i soggetti che detengono quote o partecipazioni di tale organismo;

d) di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti ai corsi o all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono, che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la sua indipendenza o il prestigio del ruolo.

e) se i partecipanti ai corsi sono vincolati ad adottare manuali e testi di cui il magistrato sia autore.

3) In considerazione della natura assorbente dell'attività di istituto, il magistrato non potrà svolgere incarichi di docenza o di coordinamento scientifico che richiedano un impegno complessivo superiore a 50 giorni di lezione nell'arco di dodici mesi. Il relativo computo dovrà comprendere non solo le lezioni frontali, ma anche il tempo necessario a correggere gli elaborati dei partecipanti ai corsi (ove tale ultimo compito sia ricompreso nell'incarico di docenza), calcolato sulla base di una ragionevole e ponderata previsione esplicitamente formulata dal magistrato interessato.

4) Le attività di docenza devono essere svolte dai magistrati nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti che sono sottoposti o possono essere sottoposti al proprio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto. Nel caso in cui il magistrato dovesse illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali a sé imputabili, dovrà ispirare la propria esposizione a una più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrà cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti.

5) Il magistrato che ha reso le dichiarazioni di cui sopra, dovrà prontamente aggiornarle, senza nessun indugio, nel caso in cui intervengano mutamenti di sorta.

1.7. Modalità attuative dell'art. 71 bis del c.p.a., introdotto dalla legge di stabilità per il 2016: misure organizzative conseguenti e parere dell'Ufficio Studi.

Riunione della Terza Commissione del 9 giugno 2016. - Deliberato sul punto “modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 alla legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto) – misure organizzative”

In merito alle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 alla legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto) – misure organizzative, la Commissione ha espresso apprezzamento per l'elaborato dell'Ufficio Studi e osservato “che la disposizione di cui all'art. 72 c.p.a., che consente alle parti un'accelerazione dei tempi di fissazione dei ricorsi, previa concentrazione della controversia “su una singola questione di diritto”, può costituire adeguato presupposto per il meccanismo previsto dall'art. 71 bis.”

Ha quindi deliberato, all'unanimità, che non residuavano altre iniziative da parte del CPGA, salvo un eventuale monitoraggio dopo un congruo periodo di applicazione della nuova disciplina.

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 6 maggio 2016 aveva sollecitato la richiesta di un parere sulla materia da parte dell'Ufficio Studi.

Parere dell'Ufficio Studi del 9 marzo 2016 – Allegato 2

L'art. 71-bis del cod. proc. amm.

Inquadramento della norma

L'art. 71-bis del cod. proc. amm., introdotto dall'art. 1, comma 781, lett. b), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), dispone che «a seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'art. 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

La norma si inserisce dunque ed integra la disciplina dell'istanza di prelievo, finalizzata alla più sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, in caso di segnalata urgenza del medesimo (appunto, mediante prelievo dal ruolo ordinario).

In particolare, è chiaro, fin dalla sua rubrica, il collegamento della norma all'istituto del prelievo. Peraltro, rispetto all'istanza ordinaria di prelievo, viene in rilievo un *quid pluris*, anzitutto sotto il profilo degli effetti processuali, della disposizione dell'art. 71-bis. Ed infatti l'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71 del cod. proc. amm. è finalizzata a che il presidente, nel fissare l'udienza, disponga l'esame anticipato del ricorso, in considerazione delle ragioni di urgenza che sono state segnalate dalle parti, mentre la norma in esame fa dell'istanza di prelievo il presupposto, a certe condizioni, per la trattazione in camera di consiglio e la conseguente definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

E' proprio questo "salto logico-giuridico", che denota la peculiarità dell'art. 71-bis rispetto alla disciplina generale del prelievo contenuta nell'art. 71, a richiedere un approfondimento sistematico, in quanto è ovvio, già sul piano dell'applicazione del criterio cronologico nella trattazione dei ricorsi (fondato sull'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, come chiarito dall'art. 8 delle norme di attuazione al codice), come non sia sufficiente il solo criterio dell'urgenza per giustificare una più marcata anticipazione nella trattazione del ricorso, nei tempi brevi consentiti dalla camera di consiglio (art. 87, comma 3, del cod. proc. amm.), e soprattutto la sua definizione con la sentenza in forma semplificata.

L'ermeneusi letterale della norma pone in luce tratti di marcata similarità con la disposizione dell'art. 60 del cod. proc. amm. che disciplina la "definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare" (generalmente definito "rito immediato").

Ciò significa anzitutto che l'art. 71-bis postula come possibile esito dell'istanza di prelievo un rito immediato in camera di consiglio.

E' evidente peraltro che affinché ciò avvenga non basta l'urgenza che fonda qualsivoglia istanza di prelievo, ma occorrono altresì i presupposti per la sentenza in forma semplificata che, come noto, non sono definiti dall'art. 60, ma, trattandosi di istituto di portata generale (e dunque utilizzabile anche in udienza pubblica con riguardo alle cause chiamate per la trattazione del merito), dall'art. 74 del cod. proc. amm..

Tali presupposti sono dunque compendiabili nella "situazione manifesta", che si traduce poi nella manifesta fondatezza, ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità od infondatezza del ricorso. Può trattarsi dunque di situazioni inerenti al rito o al merito della controversia, tali comunque da non comportare la risoluzione di questioni complesse, ma, al contrario, di facile definizione, o comunque inerenti a tematiche già adeguatamente trattate con precedenti decisioni. Quanto meno occorre, in altri termini, che sussista una situazione processuale, in qualche modo rapportabile a quella appena definita, che consenta una soluzione non complessa e "immediata" della controversia.

Ne discende, sul piano sostanziale, che i possibili effetti che l'art. 71-bis riconnette all'istanza di prelievo presuppongono non solo l'urgenza di provvedere sul ricorso, ma anche, come si è detto, una situazione, implicata nel giudizio, manifesta *prima facie*, o comunque agevolmente risolvibile. In tale ottica, si rammenta che anche la disposizione di cui all'articolo 72 cod.proc.amm., che consente alla parti un'accelerazione dei tempi di fissazione del ricorso previa concentrazione della controversia "su una singola questione di diritto", può costituire un adeguato presupposto da porre a base dell'istanza di prelievo ai sensi dell'articolo 71-bis.

Una riflessione ulteriore merita l'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, nel senso che, correlandosi l'istanza di prelievo ai giudizi per i quali la fissazione deve essere richiesta dalle parti, la disciplina in questione sembra riferibile ai soli procedimenti ordinari, per i quali è prevista la definizione in pubblica udienza, con esclusione, quindi, dei procedimenti per i quali sia già previsto dalla legge un procedimento speciale in camera di consiglio. Ne deriva che l'art. 71-bis risulta di dubbia applicabilità ai processi in materia di contratti pubblici, quanto meno a quelli trattati in camera di consiglio ai sensi del novellato art. 120 del cod. proc. amm..

I profili processuali

Accanto al requisito “sostanziale”, occorre poi, per consentire il ricorso alla trattazione in camera di consiglio e alla conseguente decisione in forma semplificata per effetto dell’istanza di prelievo, che sussistano i presupposti processuali dell’integrità del contraddittorio, della completezza dell’istruttoria nonché dell’assolvimento degli adempimenti processuali previsti a tutela del diritto di difesa delle parti.

Ciò si evince direttamente dalla previsione dell’art. 71-bis, più chiaramente se letto in combinato disposto con la disciplina che gli fa da cornice, contenuta in particolare nell’art. 60 del cod. proc. amm..

Occorre ora esaminare alcune problematiche propriamente procedurali, chiedendoci in particolare, anche in considerazione di difformi interpretazioni registratesi in questa fase di prima applicazione della disposizione, a chi competa di valutare la astratta configurabilità delle condizioni (sostanziali e processuali) del rito immediato da istanza di prelievo.

La norma in esame dispone, a tale proposito, che «il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

Provando a fare chiarezza su di un passaggio procedurale che obiettivamente presenta qualche criticità in quanto caratterizzato dalla fissazione di una camera di consiglio “dedicata”, appare pacifico che la valutazione, una volta accertata la sussistenza dei presupposti, di decidere con sentenza in forma semplificata il ricorso fissato in camera di consiglio a seguito di istanza di prelievo è una prerogativa esclusiva del collegio, come d’altronde sempre avviene allorché si utilizzi il rito immediato ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm. (si noti peraltro che in questo caso la norma fa un espresso e chiarificatore riferimento al “collegio”). In tale direzione milita, del resto, anche la considerazione che si tratta di una decisione “discrezionale”, come bene posto in evidenza, sul piano letterale, dal fatto che la norma precisa che il giudice “può definire” il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ciò precisato, si deve però ritenere conforme al sistema che sia prerogativa presidenziale fissare la camera di consiglio “dedicata” alla disamina del ricorso per il quale è stata presentata l’istanza di prelievo, all’esito di un preliminare scrutinio del medesimo esteso sia al presupposto sostanziale che ai presupposti processuali. Ed infatti spetta al presidente fissare l’udienza per la discussione del ricorso ai sensi dell’art. 71, comma 3, del cod. proc. amm.. Si potrebbe obiettare che la norma da ultimo citata riguardi l’udienza pubblica, mentre la camera di consiglio è fissata d’ufficio (a termini dell’art. 87, comma 3); ma nel caso di specie vi è un’indubbia peculiarità non solo perché non vi è coincidenza con l’ambito dei giudizi per i quali è prevista la trattazione in camera di consiglio dal già citato art. 87, comma 2, ma soprattutto perché l’istanza di prelievo (dal ruolo) richiede necessariamente, anche nella sua forma “minore”, caratterizzata dalla sola urgenza (art. 71, comma 2), di essere apprezzata dal presidente. In altri termini, la disciplina in esame non incide negativamente sulla prerogativa presidenziale di disporre la fissazione dei ricorsi.

Ne discende che il funzionamento dell’art. 71-bis richiede necessariamente una preliminare deliberazione presidenziale, in funzione di vero e proprio “filtro” sulle istanze di prelievo presentate (prendendo a parametro sia l’urgenza sia la definizione “agevole” del ricorso).

Anche sul piano dell’opportunità, appare, questo, un sistema senz’altro preferibile e più funzionale rispetto a quello che alternativamente dovrebbe prevedersi, concretantesi nella fissazione di una duplice camera di consiglio, una prima per deliberare la sussistenza dei requisiti e una seconda per eventualmente decidere con sentenza in forma semplificata.

Di conseguenza, spetta al presidente, all’esito della deliberazione preliminare, ove ravvisi l’esistenza dei presupposti indicati dalla norma, fissare il ricorso in camera di consiglio per la decisione del collegio (in alternativa, il presidente può apprezzare l’urgenza, fissando l’udienza di merito, avendo a parametro il termine di ragionevole durata del processo, ovvero, nel caso di impossibilità di fissare il

ricorso, lasciare comunque in evidenza l'istanza di prelievo in vista di una possibile fissazione futura. In ogni caso appare opportuno che, all'esito dell'esame di sua competenza, il presidente apponga in calce all'istanza un'annotazione in ordine all'insussistenza dei presupposti minimi per sottoporre la controversia al collegio in camera di consiglio). Si ritiene ad ogni modo che una sollecita fissazione dell'udienza pubblica, anche per le maggiori garanzie offerte alle parti, possa comunque assorbire il provvedimento presidenziale sull'istanza ex articolo 71 bis.

Nell'evenienza in cui il collegio non ritenga sussistenti i presupposti per la decisione in forma semplificata, il ricorso è riscritto (*melius*, rimane) nel ruolo, destinato ad essere trattato in udienza pubblica; analoga sorte può avere il ricorso allorché dall'audizione delle parti costituite emerga la necessità di un approfondimento.

Ove invece il collegio si conformi alla valutazione presidenziale, il giudizio viene definito con la sentenza in forma semplificata, e cioè strutturalmente redatta secondo gli stilemi delineati dal secondo periodo dell'art. 74 del cod. proc. amm. (a questo riguardo non può peraltro tacersi che quella di "sentenza breve" è nozione relativa, in quanto lo sviluppo del corredo motivazionale della sentenza è direttamente proporzionale alla tipologia delle domande e delle eccezioni svolte, nonché delle argomentazioni difensive sviluppate dalle parti).

Giova aggiungere che la circostanza per cui il rito dell'art. 71-bis sia stato seguito nel giudizio di primo grado non ne comporta un'estensione al giudizio di appello, riespandendosi la disciplina processuale ordinaria, che viene derogata solamente per effetto dell'istanza di prelievo nella relativa fase del giudizio.

Considerazioni conclusive

Un aspetto merita di essere evidenziato ed è connesso alla pratica attuazione dell'art. 71-bis, che, pur confermando il carattere discrezionale del ricorso alla decisione in forma semplificata, peraltro assolutamente coerente con la natura sollecitatoria dell'istanza di prelievo, inequivocabilmente sembra orientare l'interprete verso l'utilizzazione di un siffatto strumento di "semplificazione processuale" e di incremento della produttività e dell'efficienza della giustizia amministrativa.

La presentazione dell'istanza di prelievo appare, d'altro canto, adempimento destinato ad aumentare, non foss'altro in considerazione del fatto che viene ascritta dal comma 777 dell'art. 1 della stessa legge di stabilità tra i "rimedi preventivi" (all'irragionevole durata dei processi) che si pongono come condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione disciplinata dalla c.d. "legge Pinto" n. 89 del 2001 (pur dovendosi, a questo riguardo, evidenziare che la giurisprudenza europea ha finora ritenuto contrario al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, lo strumento dell'istanza di prelievo, che lascia alla discrezionalità del presidente l'accelerazione del procedimento: C.E.D.U., Sez. I, 25 febbraio 2016, Olivieri. La stessa giurisprudenza sembra anzi suggerire di stabilire criteri obiettivi per la fissazione delle cause per le quali è stata presentata l'istanza di prelievo, secondo quanto desumibile dalla sentenza Olimpiaki Techniki: C.E.D.U., Sez. I, 22 ottobre 2013).

Si intende, in definitiva, ribadire come l'art. 71-bis produca un mutamento significativo, sul piano effettuale, dell'istanza di prelievo, che, da adempimento meramente finalizzato all'alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dei ricorsi sulla base del criterio della "maggiore urgenza" dell'uno rispetto all'altro (nell'invarianza del numero dei ricorsi trattati), diviene strumento di incentivazione della produttività giudiziale, mediante la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la decisione con sentenza in forma semplificata.

E' inevitabile che una siffatta modifica presenti aspetti problematici con ricadute sull'euritmia del sistema (anche tenendo conto della vigente disciplina dei carichi di lavoro); il rischio, assai concreto, di abuso nell'utilizzo dell'istanza di prelievo richiede un rigoroso vaglio dei suoi presupposti, anzitutto in sede di filtro presidenziale, anche al fine di evitare una non giustificata alterazione della *par condicio* degli utenti della giustizia.

Si impone un finale chiarimento, onde evitare equivoci che potrebbero derivare dall'esposizione precedente, specie relativa all'inquadramento sistematico dell'art. 71-bis del cod. proc. amm.: non esistono due istanze di prelievo, l'una che ai sensi dell'art. 71, comma 2, produce il solo effetto di anticipare la trattazione in udienza pubblica del ricorso e l'altra che ai sensi dell'art. 71-bis ne consente una trattazione in camera di consiglio con possibile epilogo con rito immediato.

Il dato letterale non lascia dubbi in ordine al fatto che l'istanza di prelievo sia una sola, ma essa può produrre diversi effetti a seconda sia della prospettiva di parte, sia che il ricorso cui si riferisce presenti il solo requisito dell'urgenza od anche i presupposti sostanziali e processuali che consentono l'utilizzazione del rito immediato in camera di consiglio.

Qualche perplessità desta invece l'applicabilità del nuovo art. 71-bis alle istanze di prelievo già depositate prima dell'entrata in vigore della norma (e dunque antecedentemente al 1° gennaio 2016). Ora, è vero che, in quanto disposizione processuale, si impone ai procedimenti pendenti, ma è altrettanto vero che l'istanza di prelievo comportante il "cambio rito" dovrà presentare una maggiore specificità contenutistica per consentire una consapevole deliberazione presidenziale.

Non sembra invece occorrere un'autorizzazione della parte al cambio del rito, in quanto questo è un effetto automatico previsto dalla norma, che può comunque essere evitato, sussistendone serie ragioni, attraverso una pertinente allegazione delle parti costituite interessate, allorchè vengono sentite in camera di consiglio, fissata nel rispetto dei termini dimezzati previsti dall'art. 87, comma 3. Piuttosto, a tale ultimo riguardo, problematica appare l'enucleazione del momento dal quale opera il dimezzamento dei termini processuali; verosimilmente la soluzione più corretta sembra essere quella per cui la dimidiazione si ha dal decreto presidenziale che fissa la camera di consiglio, rimanendo comunque evidente l'esigenza di garantire/riequilibrare il contraddittorio processuale.

Tornando conclusivamente al regime transitorio, deve ritenersi che, ferma restando la reiterabilità dell'istanza di prelievo, la nuova disposizione non si applichi alle istanze di prelievo anteriori al 1° gennaio 2016 già esaminate, in applicazione del principio del *tempus regit actum*.

Sarà però possibile che, in sede di istanza ex art. 71-bis relativa ad affare su cui penda istanza di prelievo, la parte possa specificare i motivi del prelievo (così sostanzialmente reiterando o novando l'istanza già pendente) e *uno actu* chiedere la fissazione della camera di consiglio.

Si segnala, in via generale, l'opportunità, al fine di facilitare le valutazioni del presidente ed anche quelle successive del collegio, di prevedere un avviso agli avvocati, chiedendo loro, in via collaborativa, di indicare elementi che depongano per una trattazione dell'affare in camera di consiglio e per la conseguente definizione del giudizio in forma semplificata.

1.8. Chiarimenti in ordine alla Commissione gratuito patrocinio, con presa d'atto del parere dell'Ufficio Studi in materia di patrocinio a spese dello Stato (Deliberato dell'8 aprile 2016).

Nella seduta dell'8 aprile 2016, il CPGA ha preso atto del Parere reso dall'Ufficio Studi in materia di Gratuito patrocinio, richiedendo il suo invio agli Uffici giudiziari.

Parere ufficio Studi del 26 maggio 2016

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

LE RICHIESTE DI PARERE.

Con richiesta pervenuta in data 22 ottobre 2015, il Presidente della III Commissione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha chiesto a questo Ufficio di provvedere ad una ricognizione normativa della materia del patrocinio a spese dello Stato, integrato dalle prassi in uso nella giustizia amministrativa, con l'evidenziazione dei principali punti critici.

Con nota pervenuta l'8 febbraio 2016, il Presidente della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il T.a.r. Campania, sede di Napoli, ha formulato un quesito all'Ufficio Studi in ordine alla possibilità di fornire una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ordine all'elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione, che ne consenta l'applicazione anche al processo amministrativo, oltre che a quello penale.

IL METODO.

Per fornire adeguata risposta ai quesiti così formulati, l'Ufficio Studi ha proceduto ad una complessiva ricostruzione della materia del patrocinio a spese dello Stato, ponendo quindi in rilievo i maggiori temi avvertiti con tratto di problematicità in alcuni Tribunali di differenti dimensioni e collocazione geografica (Roma, Napoli, Milano) e le principali novità da ultimo introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.

Infine, ha esaminato la questione puntuale sottoposta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il T.A.R. Campania — Napoli.

IL QUADRO NORMATIVO.

1. L'ambito soggettivo e le condizioni di applicazione.

A norma dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), il patrocinio a spese dello Stato, nei processi diversi da quello penale, è assicurato per la difesa del **cittadino** non abbiente le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

L'art. 119 (dettato per i processi diversi da quello penale) equipara tuttavia al cittadino italiano lo **straniero** regolarmente soggiornante' sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o

Sulla questione della spettanza o meno del gratuito patrocinio al cittadino extracomunitario, non regolarmente soggiornante in Italia, che impugna davanti al giudice amministrativo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno si è espresso già l'Ufficio studi in senso favorevole (v. parere allegato).

Si segnala inoltre la decisione del Consiglio di Stato, sez. III, 15 gennaio 2015, n. 59 secondo la quale l'art. 24 della Costituzione garantisce la difesa in giudizio a "tutti" (e non solo ai cittadini); pertanto, se l'ordinamento ritiene che il patrocinio a spese dello Stato sia una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, tale diritto non può essere negato allo straniero che non sia "regolarmente soggiornante", tale espressione dovendosi intendere estensivamente comprensiva anche dello straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale al cui esito possa sortire il rilascio del permesso di soggiorno.

del fatto oggetto del processo da instaurare e **l'apolide**, nonché gli enti o le **associazioni** che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Con riguardo alle fonti sovranazionali di riferimento, occorre fare un accenno al fatto che il par. 3, lett. c), dell'art. 6 CEDU contempla espressamente il diritto al gratuito patrocinio solo con riguardo al processo penale, così come per l'art. 14, par. 3, lett. d, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (adottato in senso alle Nazioni Unite).

Tuttavia la Corte EDU — con un ragionamento articolato con riguardo al processo civile, ma estensibile anche a quello amministrativo — ha affermato che il diritto di accesso alla giustizia e, più in generale, il diritto alla parità delle armi deve essere effettivo anche nei processi diversi da quello penale, per cui l'assistenza legale si impone anche a favore della parte di quei giudizi che non ha i mezzi necessari per pagare il difensore, sempreché ciò corrisponda agli interessi della giustizia; condizione che sussiste in relazione alla complessità, giuridica e fattuale, del caso ovvero alla difficoltà che questa abbia a rappresentare i propri interessi, com'è il caso in cui la legge nazionale impone il ministero di un difensore (Airey c. Irlanda, 1979; Santambrogio c. Italia, 2004, Steel e Morris c. RU, 2005).

Sempre la Corte EDU rimette agli Stati la definizione della soglia minima reddituale per l'ammissione al gratuito patrocinio, fermo restando che grava sempre sull'istante la prova in ordine all'insufficienza dei mezzi economici; essa è tuttavia ritraibile, oltre che dalla dichiarazione dei redditi, da altre circostanze tra le quali, ad esempio, lo stato di detenzione protratto nel tempo ovvero dall'assenza di circostanze univoche contrarie (Pakelli c. Germania, 1983).

Le **condizioni reddituali** per l'ammissione al beneficio sono stabilite **dall'art. 76**, d.P.R. citato, e sono soggette ad adeguamento periodico biennale (art. 77).

Secondo l'ultimo aggiornamento, il limite reddituale è pari ad **euro 11.528,41** (d.m. 7.5.2015, in G.U. 12.8.2015).

A tal proposito vale peraltro di sottolineare, in linea generale, la necessità di interpretare in modo rigoroso le disposizioni sancite dal t.u. n. 115 del 2002 perché incidenti sul bilancio dello Stato e conseguentemente foriere di responsabilità contabile, fra l'altro, dei magistrati che procedono in via amministrativa alle liquidazioni di pagamento, come espressamente stabilito dall'art. 172 del medesimo t.u.

2. L'istanza.

L'istanza, secondo il t.u. spese di giustizia, andava rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente, sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, con firma autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Su tale disciplina si sono innestate però **regole speciali** per il processo amministrativo, introdotte dall'art. 1, comma 1308, l. 27.12.2006 n. 296 e ora trasfuse con significative modifiche **nell'art. 14**, delle **Norme di attuazione del codice del processo amministrativo**.

Infatti, alla stregua di tale ultima disposizione, presso gli **organi di giustizia amministrativa** (Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ciascun Tar e le relative sezioni staccate) le **competenze** che il t.u. spese di giustizia intesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati, nel processo amministrativo sono esercitate dalle **Commissioni per l'ammissione** al patrocinio a spese dello Stato.

Dispone l'art. 14 cit. che la **Commissione per l'ammissione** anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

3. La competenza per l'ammissione.

L'ammissione da parte della commissione è, come chiarisce l'art. 14, disp. att., c.p.a. (così risolvendo pregressi dubbi esegetici) solo **anticipata e provvisoria**, spettando la decisione definitiva al collegio in sede di decisione del ricorso².

Se peraltro in sede di decisione il **Collegio nulla dispone**, l'ammissione al gratuito patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione si intende **tacitamente confermata**.

Il **carattere provvisorio** dell'ammissione da parte della commissione comporta anche che la parte non ammessa dalla commissione può chiedere il riesame al giudice che procede e che il giudice che procede potrebbe disporre la revoca dell'ammissione.

La questione **dell'impugnabilità delle determinazioni della Commissione** trova soluzione **nell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002**, il cui ambito di applicazione si estende, per quanto non diversamente disposto, al processo amministrativo. In tale ottica spetta al magistrato che procede nel merito definire tutte le questioni insorte successivamente alla pronuncia provvisoria della commissione.

Peraltro, non è privo di conseguenze pratiche (v. più avanti in tema di obbligo di astensione del magistrato) il rilievo che la norma in questione configura l'istituto non in termini di vera e propria impugnazione (*id est* reclamo) del provvedimento amministrativo anticipato e provvisorio, facendo invece riferimento alla mera possibilità di riproporre l'istanza innanzi al Giudice.

Peraltro, in tal caso gli effetti dell'eventuale ammissione decorreranno non dalla presentazione della originaria istanza respinta dalla Commissione, ma dalla data di presentazione dell'istanza direttamente al Giudice.

4. Il contenuto dell'istanza di parte e la documentazione probatoria a suo supporto.

Il **contenuto dell'istanza** è regolato dagli **artt. 79 e 122 d.P.R. n. 115/2002**, in base ai quali l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la **richiesta di ammissione** al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le **generalità dell'interessato** e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per

² Secondo la relazione illustrativa allo schema del codice del processo amministrativo (pagina 67) «La norma sul gratuito patrocinio è stata riformulata, in adesione all'osservazione della Commissione Affari costituzionali del Senato, chiarendo che l'ammissione è solo "anticipata e provvisoria"; tale puntualizzazione si è resa necessaria per coordinare la disposizione con gli artt. 124 e 126, t. u. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, come interpretati dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 15 aprile 2010»; sul parere dell'Adunanza generale e sulla successiva presa di posizione da parte del Consiglio di presidenza della G.A., cfr. oltre la nota 7.

l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76, d.P.R. n. 115/2002;

d) **l'impegno a comunicare**, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i **redditi prodotti all'estero**, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato (**art. 79, comma 2**).

Gli interessati, se il giudice procedente o la commissione competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a **produrre la documentazione necessaria** ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79, comma 3).

Ai sensi dell'**ad. 122** t.u. spese di giustizia (*Contenuto integrativo dell'istanza*), **l'istanza contiene** inoltre, sempre a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la **non manifesta infondatezza** della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, alla competente commissione *ex art. 14 disp. att. c.p.a.* (art. 124); tanto corrobora ulteriormente la tesi che sia impossibile rivolgere l'istanza di ammissione, per la prima volta, direttamente al giudice che procede nel merito.

L'incompletezza dell'istanza, anche nei casi in cui sia sanabile, non può essere di ostacolo alla definizione della lite ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ostandovi il principio di autoresponsabilità e la prevalenza, *ex lege*, dell'interesse a che gli incidenti cautelari siano risolti con sentenza in forma semplificata per ragioni di certezza dei rapporti giuridici sostanziali (che coinvolgono interessi pubblici) e di tutela del valore costituzionale della ragionevole durata del processo in relazione alla scarsità della risorsa giustizia in quanto tale (sul punto v. Ad. plen. 27 aprile 2015, n. 5).

5. I provvedimenti sull'istanza di gratuito patrocinio: ammissione, revoca, riesame.

Sull'istanza provvede, in prima battuta, la **Commissione di cui all'art. 14, disp. att. c.p.a.**, con il procedimento delineato dal t.u. spese di giustizia.

Infatti l'art. 14 disp. att. c.p.a. indica solo la composizione e la competenza della commissione, ma non regola il procedimento.

Nei **dieci giorni successivi** a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, la commissione, **verificata** l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, **ricorrono le condizioni di reddito** cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere **non appaiono manifestamente infondate**. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato (art. 126, commi I e 2).

Se la commissione **respinge o dichiara inammissibile** l'istanza, questa — come già detto — può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126, comma 3).

Il giudice che procede viene dunque investito in **due ipotesi**:

- se l'istanza è **respinta** o dichiarata inammissibile dalla commissione e viene riproposta dall'interessato direttamente al giudice (art. 126, comma 3);

- se l'istanza è **accolta in via provvisoria** dalla commissione: in tal caso il magistrato **revoca** l'ammissione al patrocinio se sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (art. 136, comma 1) ovvero se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, o se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2). La **competenza** è attribuita al giudice che procede, e dunque, nel processo amministrativo, al collegio (o al presidente in sede monocratica per i casi di emanazione di decreti decisori). La revoca ha effetto retroattivo, salvo il caso che sia pronunciata per modifiche reddituali sopravvenute: in tale ultima ipotesi essa ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali.

È da ritenere che la data dell'accertamento delle modificazioni reddituali sia quella della dichiarazione dei redditi o degli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, sicché la revoca produce effetti da tali date

Se si fosse inteso dare effetto alla revoca dalla data dell'accertamento del giudice, si sarebbe più semplicemente statuito che la revoca produce effetto dalla data della pronuncia del giudice.

La **revoca dell'ammissione** al gratuito patrocinio incide solo sul carico delle spese, che rimangono in capo alla **parte** e non sono sopportate dallo Stato, ma non incide sulla procura alle liti conferita dalla parte al difensore scelto nell'elenco dei difensori che esercitano il patrocinio a spese dello Stato.

Ciò in quanto **l'ammissione al beneficio** del patrocinio a spese dello Stato comporta la **gratuità della prestazione professionale** espletata nel processo, le cui spese (in parte anticipate, in parte prenotate a debito) sono poste a **carico dell'Erario**, ma tale ammissione non equivale ad una procura alle liti, in quanto la designazione del difensore è rimessa alla scelta dell'assistito; ne consegue che la revoca del provvedimento di ammissione, disposta ai sensi dell'art. 136, d.P.R. n. 115/2002 ha l'unico effetto di ripristinare l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, ma non incide sulla validità della procura alle liti e dell'attività processuale svolta (Cass., I, 5 marzo 2010 n. 5364).

Per quanto riguarda la **richiesta di riesame** del decreto della commissione, rivolta al giudice che procede, o l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito rivolta direttamente al giudice che procede, vi è un **limite temporale massimo**, costituito dalla definizione della lite: l'istanza può pertanto essere rivolta al giudice che procede solo finché il processo pende, e non dopo la sua definizione con sentenza definitiva (Cons. St., VI, 16 novembre 2010 n. 403, decr.; Id., 4 maggio 2011 n. 2656, decr.).

Per il caso di omessa pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio, sia da parte della commissione sia da parte del giudice che procede (come nel caso in cui questi, definendo la lite con sentenza in forma semplificata, non decida sull'istanza) si segnala Cons. St., **III**, ord. n. 1577 del 28 marzo 2013 che ha ritenuto che la contestazione relativa all'omessa pronuncia da parte del giudice sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio possa essere definita mediante il procedimento di correzione di errori materiali della sentenza, e non attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di ammissione qualificarsi come domanda autonoma.

6. Scelta del difensore dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e difensori ammessi a prestare il patrocinio a spese dello Stato

Chi è ammesso al patrocinio può **nominare un difensore** scelto tra gli iscritti negli **elenchi** degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).

Ove, in assenza dell'indicazione da parte dell'interessato, sia la Commissione a scegliere il difensore è prassi di alcuni Tar (tra questi il Tar Lombardia - Milano) nominarlo seguendo l'ordine alfabetico dell'elenco e, ove il termine utile per la proposizione non consenta la nomina da parte della Commissione, questa è compiuta dal Presidente della stessa salvo ratifica¹.

Se procede il **Consiglio di Stato**, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 80, comma 2).

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di **fuori del distretto** individuato secondo le regole appena esaminate (art. 80, comma 3).

L'**elenco degli avvocati** per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei **requisiti** previsti specificamente (art. 81, comma 1).

In particolare, l'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei **seguenti requisiti** e condizioni:

- a) **attitudini ed esperienza professionale** specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) **assenza di sanzioni disciplinari** superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) **iscrizione all'Albo degli avvocati** da almeno due anni (art. 81, comma 2).

È **cancellato di diritto dall'elenco** l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento (art. 81, comma 3).

L'elenco è **rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno**, è pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia (art. 81, comma 4).

7. La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'onorario e le spese spettanti al difensore che assiste il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono **liquidati dall'autorità giudiziaria** con decreto di pagamento (art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).

La **liquidazione** è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le **fasi o i gradi anteriori del processo**, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione (art. 83, comma 2).

La **competenza** spetta al giudice che procede e il decreto è comunicato alle parti e al beneficiario. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la competenza ad effettuare la liquidazione definitiva spetti, in relazione all'incidente cautelare, al giudice di primo grado anche quando sia intervenuta una pronuncia cautelare del giudice di appello, tanto nel decisivo presupposto che l'organo giudicante che procede deve essere individuato nel giudice che pronuncia la sentenza che definisce il grado di giudizio (Sez. IV, 6 novembre 2012, n. 5626/ord.).

¹ V. Prontuario per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato", sul sito istituzionale del Tar Lombardia Milano.

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 783, l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha aggiunto **all'art. 83 un comma 3-bis** secondo il quale il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Quanto ai **criteri**, l'onorario e le spese sono liquidati osservando la tariffa professionale (ora i parametri per la liquidazione degli onorari agli avvocati di cui d.m. 10 marzo 2014, n. 55), in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità (ora valori medi dei parametri), tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82, comma 1)

Ai sensi dell'art. 130 t.u. spese di giustizia, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi **«sono ridotti della metà»**.

La riduzione a metà è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte cost., ord. 28 novembre 2012 n. 270).

Ha affermato il Consiglio di Stato (Sez. V, decreto, 31 ottobre 2012, n. 5548):

- a) sul piano sostanziale, che per la liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti ammessi a gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti della metà;
- b) in rito, che è irrilevante che il decreto di liquidazione sia emanato all'esito della fissazione di camera di consiglio invece che *de plano*, come imposto dalla lettera della norma sancita dall'art. 82, comma 1, cit.

Secondo quanto previsto dalla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa n. 3284 del 16 febbraio 2015, resta sempre ferma per il Giudice la possibilità di liquidare l'onorario del difensore in **misura equitativa**.

Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'appello **diverso** da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, **non sono dovute** le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale (art. 82, comma 2, **d.P.R.** n. 115/2002).

In caso di **liquidazione** delle spettanze al difensore, trovano applicazione i criteri di cui all'art. 82, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115/2002.

Contro il decreto di pagamento, l'art. 84 del d.P.R. n. 115/2002 consente opposizione a norma dell'art. 170 del medesimo decreto.

Il rito del procedimento di opposizione, è lo stesso che si applica in caso di opposizione a decreti di pagamento di spettanze a c.t.u., verificatori, commissari *ad acta*, che è stato riscritto dal d.lgs. n. 150/2011⁴.

Il Cons. Stato (**Sez. IV, 4 agosto 2005, n. 29562**) ha in passato affrontato il tema della necessità o meno della notifica all'Amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di

⁴ Sulla natura giuridica, l'oggetto e l'ambito applicativo (in relazione al processo amministrativo) del rito speciale disciplinato dall'art. 5, d.lgs. n. 150 del 2011, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 401.

liquidazione del compenso (nella specie, al difensore), statuendo che l'omissione di essa non è causa di inammissibilità del ricorso stesso, atteso che la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio (arti. 98 e 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo (artt. 112 e 113 dello stesso decreto; laddove, anzi, è espressamente previsto che l'istanza di revoca possa provenire dallo stesso ufficio finanziario) e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso. Per converso, nell'ambito della disciplina "de qua", non è prevista la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella fase della concreta liquidazione dei compensi (art. 84 del d.P.R. n. 115 /2002, che rinvia, per l'opposizione, all'art. 170 dello stesso decreto, laddove, nel prevedersi la facoltà di ricorrere in opposizione avverso il decreto di liquidazione, ci si riferisce esclusivamente al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, senza alcuna menzione della partecipazione dell'Amministrazione finanziaria.

In caso di contestazione della mancata liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali (oggi pari al 15% del compenso *ex* art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014), come ha affermato la Cassazione (Sez. III civ., n. 18518/2013), occorre fare ricorso alla procedura della **correzione di errore materiale**, trattandosi di una componente delle spese generali, la cui misura è predeterminata dalla legge.

8. Le statuizioni sulle spese in caso di patrocinio a spese dello Stato.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato incide anche sul **contenuto dei provvedimenti decisoriosi del giudice**, per la parte relativa alle spese.

Dispone infatti l'**art. 133**, d.P.R. n. 115/2002 che "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la **rifusione delle spese** processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".

LE NOVITÀ NORMATIVE.

Come detto, la **legge di stabilità per il 2016** ha aggiunto al già poco perspicuo tessuto dell'art. 83,⁵ il comma *3-bis*, del seguente tenore: «*il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*».

La formulazione — da coordinare necessariamente con la previsione del primo periodo del comma 2 («La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto») — contiene una specificazione che, ad una prima lettura, sembra avere lo scopo di assicurare al difensore di ottenere dal giudice, a richiesta, non soltanto la liquidazione al termine di ogni fase o grado processuale, ma anche contestualmente al provvedimento che quella fase (ad esempio, cautelare) definisce.

Dunque, il Collegio dovrà — a richiesta di parte — pronunciare, in uno al provvedimento che definisce le singole fasi del processo (e a maggior ragione il grado), anche sulla liquidazione delle spese, non più rinviabile ad un momento successivo all'adozione dei detti provvedimenti.

E' chiaro che il mancato rispetto, per qualsiasi ragione, di questa prescrizione temporale, non dovrebbe determinare alcuna decadenza in capo al difensore (vuoi che questi non abbia ottenuto la

⁵ Sembra rivelatore di un andamento redazionale non del tutto lineare il raffronto tra la rubrica dell'art. 83 («*Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte*») e il disposto del comma I di quell'articolo («*L'onorario e le spese*

spettanti al difensore all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico»).

liquidazione richiesta, vuoi che non l'abbia neppure richiesta) dal potere di richiederla e di ottenerla con provvedimento successivo.

Ancora, la medesima legge di stabilità (art. 1, commi 778-780, I. n. 208/2015) ammette, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e con modalità da stabilire con apposito decreto ministeriale, la **compensazione** tra i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e ss. t.u. spese di giustizia, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA e i contributi previdenziali per i dipendenti, mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

ALCUNE PROBLEMATICHE APPLICATIVE EVIDENZIATE DALLA PRASSI

Dai contatti informali avviati con le Commissioni per il patrocinio a spese dello Stato dei Tar di Roma, Milano e Napoli, sono emersi alcuni temi evidenziati dalla prassi seguita in ciascuno di questi Uffici che, in qualche modo, danno conto di un'ampia costellazione di problematiche connesse al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella giustizia amministrativa.

In uno di questi casi, quello di Napoli, un tema che la prassi ha rivelato sensibile è sfociato nella richiesta di un parere all'Ufficio Studi.

Di seguito alcuni punti critici emersi dal confronto con gli Uffici.

9. La segnalazione al Giudice dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio.

Si è visto come l'art. 126, comma 2, disponga che *«copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato»*.

Una completa e visibile informazione in ordine all'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio è importante per consentire al Giudice di deliberare consapevolmente sia *ex art. 133*, sia *ex art. 82*, cosicché per ottenere tale risultato è opportuno, innanzitutto, che l'ammissione venga evidenziata sul fascicolo di causa ⁶

Tuttavia, le modalità operative di tale evidenziazione sembrano oggi affidate all'iniziativa dei singoli Uffici giudiziari.

Così, a titolo di esempio, al Tar del Lazio — Roma, il Segretario generale il 23 ottobre 2015 ha dettato istruzioni sul punto, disponendo che: «L'ufficio ricorsi, allorché venga depositato un ricorso con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, o per il quale si rilevi un'istanza di ammissione, dovrà apporre sulla copertina del fascicolo di causa l'annotazione FN (Foglio Notizie) evidenziata in rosso». A tale segnalazione segue di norma l'inserimento del predetto Foglio Notizie all'interno del fascicolo d'ufficio.

In ogni caso, per raggiungere l'obiettivo di uniformità e di maggiore visibilità, potrebbe essere prevista un'annotazione esplicita (cioè non espressa con sigle o acronimi) sulla copertina del fascicolo simile a quella che segnala la proposizione della domanda cautelare, inserendo stabilmente nella seconda di copertina il provvedimento di ammissione.

⁶ Così la circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 3284 del 16 febbraio 2015.

10. Le possibili incompatibilità.

In più occasioni nelle sedi giudiziarie si è posto il tema della sussistenza di una possibile causa di incompatibilità del magistrato che, quale **componente della Commissione** per il patrocinio a spese dello Stato abbia pronunciato sull'ammissibilità della relativa domanda (pronunciandosi anche sulla non manifesta infondatezza *ex art. 74 del t.u.*), a **decidere il processo** quale componente del collegio giudicante.

L'art. 51, comma 1, numero 4), del codice di procedura civile, applicabile al rito amministrativo giusta il richiamo operato dall'art. 17 del codice del processo amministrativo, tipizza con tratto di tassatività (C.d.S., Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 325), tra le cause di astensione obbligatoria, quella dell'aver conosciuto come magistrato in altro grado del processo.

Ora, non sembra neppure necessario richiamare l'imponente giurisprudenza, soprattutto costituzionale, che esclude il *vulnus* ai principi di difesa e di terzietà del giudice ogni volta che si ravvisi una diversità della *res iudicanda*, com'è nel caso dell'assai varia tipologia di procedimenti bifasici o plurifasici che gli ordinamenti processuali non penali conoscono, sempreché la fase successiva non assuma il valore di vera e propria impugnazione, ciò che invece la configurerebbe con i caratteri essenziali di un "altro grado del processo" (sent. n. 460 del 2005).

Tra le molte, Corte cost. sentt. nn. 78 e 275 del 2015 sul procedimento di cui all'art. 51, comma 1, n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), sent. n. 363 del 1998 e ord. n. 359 del 1998 sul caso del giudice del cautelare chiamato a decidere il merito, su cui v. pure Ad plen. n. 2 del 2009 e n. 5 del 2014 (quest'ultima soprattutto sull'impugnazione per revocazione); Corte cost. ordd. n. 101 del 2004 e n. 220 del 2000 sulle fasi del procedimento possessorio.

Nel caso in esame, per un verso l'attività ammissiva anticipata e provvisoria spesa dal magistrato che compone la Commissione per il gratuito patrocinio ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, per altro verso, di norma, la successiva decisione, anche implicita, del Collegio non assume i caratteri di una impugnazione di quel provvedimento, cosicché non viene in rilievo l'ipotesi di astensione sopra evocata.

Più specificatamente, interessa soprattutto il primo degli aspetti considerati con riguardo all'ipotesi di riproposizione al Giudice del processo dell'istanza respinta o dichiarata inammissibile in via anticipata e provvisoria dalla Commissione (art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002), laddove comunque la rinnovata valutazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle ragioni dell'istante avviene in un contesto processuale, connotato da poteri di cognizione piena e contrassegnato dal contraddittorio e, a seconda del momento della riproposizione, dall'eventuale arricchimento istruttorio.'

Il problema dell'incompatibilità può invece venire in rilievo nell'ipotesi in cui avverso il provvedimento di pagamento del compenso al difensore sia proposta l'opposizione prevista dall'art. 84 del d.P.R. n. 115/2002 e regolata dal successivo art. 170.

⁷ Sul tema v., anche, la delibera del Consiglio di Presidenza del 22 ottobre 2010 che, relativamente alla necessità dell'invio in missione di magistrati, preso atto del parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 3484/09 del 15 aprile 2010 (reso sulla norma sancita dall'art. 1, comma 1038, l. n. 296 del 2006), recepito dall'art. 14 disp. att. c.p.a., ha deliberato nel senso che non sussiste obbligo di astensione, a mente del combinato disposto degli artt. 51 c.p.c., 17 c.p.a e 74, comma 2, 76, 78, comma I e 126, d.P.R. n. 115 del 2002, per i magistrati che abbiano esaminato in sede anticipata e provvisoria, nella qualità di componenti della Commissione per il patrocinio a spese dello stato, la relativa istanza e, successivamente, siano chiamati a decidere sia il merito della controversia principale che l'ammissione al gratuito patrocinio a titolo definitivo.

11. La pronuncia di cessazione della materia del contendere e quella di compensazione delle spese ai fini del recupero delle spese.

Tra le varie questioni che la prassi espone, c'è quella rilevante del recupero delle spese e degli onorari, spettanti al difensore prenotati o anticipati dallo Stato *ex art.* 131 t.u. spese di giustizia, nell'ipotesi di pronuncia della cessazione della materia del contendere o, comunque, di compensazione delle spese di giudizio (salvo il caso, regolato dall'art. 132, dell'imposta di registro della sentenza). Gli artt. 133 e 134 del d.P.R. n. 115/2002 non disciplinano infatti puntualmente queste ipotesi che assumono invece un rilievo importante nel sistema del T.U. il quale, al fine di garantire al difensore del non abbiente la certezza del pagamento immediato e diretto degli emolumenti professionali, amplia così la possibilità per i soggetti ammessi di valersi di una più ampia gamma di professionisti e segna il passaggio dal «*gratuito patrocinio*» al «*patrocinio a spese dello Stato*». In particolare, come è stato ripetutamente osservato,⁸ se la sentenza che definisce il giudizio non dispone la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente diversa da quella ammessa al gratuito patrocinio, oppure dispone la compensazione delle spese tra le parti nell'ipotesi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia vittoriosa, lo Stato non avrebbe titolo per recuperare le spese (prenotate o anticipate), non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 133 e 134 citati. Pertanto, resterebbero definitivamente a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, come qualsivoglia spesa anticipata.

Ciò perché, per principio di carattere generale, ogni attività di recupero ad opera dell'Ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) dovrebbe trovare fondamento in un titolo di condanna della parte soccombente alla refusione delle spese processuali. Lo Stato, pertanto, potrebbe non avere il diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione non avrà titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Ora, pur volendo prescindere dall'ormai strettissima strada che il Legislatore traccia per il Giudice che voglia compensare le spese (*ex artt.* 26 c.p.a. e 92, secondo comma, c.p.c., per i soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), nondimeno la quantità di pronunce di compensazione che ancora oggi promanano dal Giudice amministrativo evidenzia un tema rilevante.

Così, quanto alla cessazione della materia del contendere, almeno nei casi in cui questa, come di norma, consegua all'ottenimento del bene della vita per effetto di un comportamento attivo serbato dall'amministrazione nel corso del processo, le spese dovrebbero essere regolate a valle della valutazione della soccombenza virtuale, con l'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderle. Tale pronuncia, come ha recentemente statuito il Tar del Lazio — Roma (Sez. II-ter, sent. 29 aprile 2015, n. 6211), s'impone quantomeno ai fini della individuazione della parte tenuta a pagare in via definitiva il contributo unificato.

Tuttavia, le frequenti ipotesi di compensazione impediscono, pur in presenza di un'evidente ipotesi di soccombenza dichiarata o virtuale, la formazione di un titolo idoneo sulle spese. Pertanto, non potendosi sussumere tali ipotesi nella previsione dell'art. 134, comma 5 («*nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito*»), né essendo consentito agli Uffici di rilevare autonomamente la soccombenza (anche quella dichiarata), si determina l'impossibilità del recupero.

⁸V. per riferimenti alle posizioni del Consiglio Nazionale Forense e alla dottrina, V. Esposito, *Alcune ipotesi di recupero delle spese di giustizia*, in *Diritto. it*, 2013.

Proprio sulla scorta di quanto previsto, per la sola Giustizia amministrativa, dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 («L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»), che si ritiene generi un'obbligazione *ex lege* sottratta alla potestà del Giudice, si potrebbero valutare, con le opportune cautele, meccanismi legislativi analoghi per il caso in cui sia disposta la compensazione delle spese pur in presenza di una chiara ipotesi di soccombenza.

Analoga proposta di modifica normativa è pure informalmente emersa dai contatti col Tar Milano, che, in qualche modo, prendendo atto della farraginosità del sistema del patrocinio a spese dello Stato, ripropone parzialmente il modello del *gratuito patrocinio* nel quale il difensore della parte sia ammessa a rivalersi direttamente sull'amministrazione resistente soccombente, indipendentemente dalla compensazione giudiziale delle spese.

Si tratterebbe di un modello, come in qualche modo già sopra evidenziato, già sperimentato mediante il recupero a prescindere dalla condanna alle spese previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del T.U.S.G., dal quale si ricava che il contributo unificato (che è spesa prenotata a debito) grava sempre sulla parte soccombente, e ciò a prescindere dalla condanna in punto di spese.

Peraltro - anche senza volersi spingere a considerare che il pagamento dell'onorario al difensore dell'ammesso al patrocinio possa gravare sempre sull'Amministrazione soccombente, a prescindere dalla condanna alle spese - una modifica dell'art. 133 cit. nel senso di riconoscere che, in caso di condanna alle spese a carico della parte diversa da quella ammessa al patrocinio, il difensore della parte ammessa possa vedere soddisfatto il suo onorario rivolgendosi direttamente all'Amministrazione soccombente, potrebbe avere il pregio di ridurre comunque la spesa a carico della Giustizia Amministrativa.

Infatti, a rigore, oggi la lettera dell'art. 133 cit. non consente un simile meccanismo, ma prevede che il difensore dell'ammesso si rivolga alla segreteria del Tribunale che ha disposto l'ammissione per vedersi liquidare il proprio onorario (nei limiti del d.m. n. 140/2012), e che, successivamente, la medesima segreteria del Tribunale, ricorrendo i presupposti per il recupero, proceda con invito formale a richiedere quanto anticipato all'amministrazione soccombente, sempreché il provvedimento giurisdizionale contenga la formula "...condanna a favore dello Stato".

Infine, è utile segnalare che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la **distrazione delle spese** in proprio favore (Cass. penale, III, 13 gennaio 2009, n. 9178). Infatti, il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previsto dall'art. 93 c.p.c., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda (Tar Calabria, Reggio Calabria, 11 settembre 2012, n. 573).

Sul tema v. anche Cass., Sez. lav., 12 gennaio 1984, n. 267 e 26 agosto 1981, n. 5007, Tar Palermo, I, 28 gennaio 2016, n. 264; Tar Milano, I, 25 settembre 2015, n. 1991; Tar Bari, II, 4 novembre 2014, n. 1289; Tar Reggio Calabria, 1 luglio 2013, n. 448.

ALCUNE QUESTIONI CON IMPLICAZIONI FINANZIARIE

Oltre alla questione esaminata sub 3, chiare implicazioni sul bilancio della Giustizia amministrativa, che sopporta i costi del patrocinio a spese dello stato nel processo amministrativo⁹, rivestono, tra le altre, quelle di seguito rassegnate.

12.1 redditi prodotti all'estero dai cittadini di Stati terzi.

Forse le maggiori oscillazioni, per la delicatezza delle posizioni giuridiche implicate, solleva nella pratica l'interpretazione del già considerato art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 il quale dispone che *«per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato»*.

I vari uffici giudiziari compulsati dall'Ufficio Studi, hanno infatti rappresentato di essersi mossi, nel tempo, entro l'ampio arco ermeneutico disegnato da un pendolo che si muove tra la lettera della norma e la sua possibile estensione in funzione di garanzia dei diritti delle parti processuali.

La stessa circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa prot. 23797 dell' 1 dicembre 2015, interviene sul tema sul dichiarato presupposto che «da una rilevazione effettuata presso le singole sedi giudiziarie è emersa una spiccata difformità dell'interpretazione dell'art. 79 T.U. 30 maggio 2002, n. 115, da parte delle commissioni per l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato», con una divaricazione interpretativa che «arriva al punto che, nel medesimo tribunale, le commissioni, che operano, rispettivamente, presso la sede principale e presso la sezione staccata, adottano linee applicative diametralmente opposte».

Venendo ai punti di diritto rilevanti, ci si domanda essenzialmente quale debba essere realmente l'oggetto della predetta certificazione consolare, se questa sia surrogabile (ad esempio da un'autocertificazione), cosa accade nel caso in cui non sia possibile acquisire la certificazione consolare per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente (rifiuto o inerzia dell'autorità consolare), quale sia il margine interpretativo ammesso dalla Costituzione.

Ad alcune di tali questioni ha cercato di dare una risposta, con un effetto di vincolo dell'attività amministrativa delle Commissioni, la menzionata circolare dell' 1 dicembre scorso del Segretario generale, partendo dalla sentenza n. 219 del 1995 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (corrispondente all'attuale art. 79, comma 2) nella parte in cui consentiva che l'attestazione fosse rilasciata dall'autorità consolare sulla base di quanto fosse a conoscenza di detta autorità e, cioè, senza svolgere alcuna verifica o controllo.¹⁰

Conclude la circolare in parola nel senso che siffatto certificato non è surrogabile con nessun atto di parte, con l'unica mitigazione ammessa **dall'art. 94, comma 2**, del d.P.R. n. 115/2002 che ne consente la **sostituzione**, a pena di inammissibilità, con una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** nel caso di **impossibilità a produrre** la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2.

⁹ Come significativamente riportato dalla circolare prot. 15951 del 31 luglio 2015 del Segretario generale della Giustizia amministrativa, quanto alla «attività di recupero imposta agli uffici di segreteria delle somme anticipate in esecuzione del decreto *ex art. 82 del T.U. n. 115 cit. (...)*, è da precisare che, in virtù dell'autonomia finanziaria di cui gode la Giustizia amministrativa, le anticipazioni effettuate, posto che ad esse non corrispondono specifici finanziamenti da parte del MEF, gravano direttamente su una quota parte delle risorse destinate alle generali spese di funzionamento della stessa».

¹⁰ Disponeva tale norma che *«se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera del comma /, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulta che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace»*.

Infine, il Segretario generale, nel rimettere alle Commissioni la valutazione in ordine alla individuazione dei casi di impossibilità a produrre la certificazione, rammenta come non possa reputarsi sufficiente a tal fine «l'allegazione dell'istanza diretta ad ottenere la certificazione *de qua*» e che, conformemente a quanto statuito dalla Corte di cassazione penale, tale impossibilità debba dipendere da circostanze oggettive e certamente non da un comportamento imputabile al richiedente.

Risulta dai contatti informali sopra richiamati e salve le eventuali evoluzioni *medio tempore* intervenute, che, a seguito dell'adozione della predetta circolare, le Commissioni di Roma, Milano e Napoli, con diverse sfumature, hanno mutato ovvero consolidato interpretazioni più restrittive.

Ad esempio, a **Milano**:

- a) è pronunciata l'inammissibilità dell'istanza in assenza di certificazione dei redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79, comma 2 cit;
- b) nel caso di insufficiente documentazione (es. certificazione consolare attestante il mero possesso o meno di immobili, priva di riferimento all'eventuale redditività) è disposta istruttoria (invito all'istante a produrre la certificazione sui redditi rilasciata dalla competente autorità consolare o, in subordine, una dichiarazione della medesima autorità nella quale si attesti l'impossibilità del rilascio di tale certificato);
- c) nel caso di dichiarazione dell'autorità consolare in ordine alla propria incompetenza ovvero impossibilità a rilasciare certificazione sui redditi con allegata autocertificazione dell'istante, è pronunciata l'ammissibilità dell'istanza.

A **Napoli**:

- a) la Commissione richiede, quanto al contenuto della certificazione, che debba trattarsi di una dichiarazione certificativa dell'autorità consolare che attesti la veridicità di notizie di sua conoscenza (auspicabilmente a seguito di accertamenti, anche informali, eseguiti presso le autorità interne del Paese d'origine dell'istante).
Tale non è, quindi, considerata idonea l'attestazione della veridicità delle affermazioni rese dal richiedente all'autorità consolare o l'attestazione della sola provenienza da questi di tali affermazioni e, meno che mai, l'autenticazione della sottoscrizione della autocertificazione redatta dal cittadino straniero. In tutti questi casi l'istanza non è ammessa;
- b) quanto allo straniero rifugiato o sottoposto a protezione umanitaria sussidiaria, la Commissione ritiene che non sia realmente esigibile che lo straniero entri in contatto con le autorità del Paese d'origine per richiedere la certificazione richiesta dall'art. 79; pertanto, ove siano valutate positivamente tutte le altre condizioni e sia deliberato con successo il *fumus ex art 74*, comma 2, si provvede ad ammettere in via provvisoria e anticipata al patrocinio;
- c) nel caso di inerzia o di rifiuto dell'autorità consolare di rilasciare la certificazione, previa verifica in ordine al fatto che l'istante dimostri di aver insistito nella richiesta di rilascio della certificazione e che l'autorità consolare abbia tenuto un atteggiamento di non collaborazione e, se, ad una valutazione rigorosa, sussistono le altre condizioni (in particolare il *fumus*) è pronunciato provvedimento di ammissione anche se, in tali situazioni, l'esito della verifica degli altri presupposti è spesso infausta per l'istante.

Da segnalare, peraltro come, in sede giurisdizionale, il Tar Campania, Napoli (sentenza 11 luglio 2013, n. 3592) fosse già da tempo pervenuto a conclusioni analoghe a quelle oggi tratte dal Segretariato generale, per situazioni diverse da quelle dei rifugiati e per quelle relative a decreti di espulsione, anche «*traendo spunto dal tenore dell'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 agosto 1999 (recante il regolamento di attuazione del T. U. sull'immigrazione) che, se pur si occupa dei "Rapporti con la pubblica amministrazione" e, nel loro ambito, delle situazioni specifiche ivi descritte, prevede che le rappresentanze diplomatiche o consolari "provvedono al rilascio di*

certificazioni, ai sensi del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati"».

Anche a Roma risulta, infine, che sia in fase avanzata di revisione il precedente orientamento più favorevole nei confronti dei richiedenti, in aderenza alle indicazioni del Segretariato generale.

Ora, non pare contestabile l'applicabilità al processo amministrativo, ove venga in rilievo la fattispecie da esso regolata, dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*) il quale dispone che nel caso di impugnazione delle decisioni sullo *status* di rifugiato in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e che, in ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 che, come visto, consente la sostituzione con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Allo stesso modo, tuttavia, non pare applicabile *tout court* dalle Commissioni ai processi diversi da quello penale, per il quale è espressamente dettato, l'art. 94, comma 2, ove esso non sia esplicitamente richiamato. Tale norma è infatti collocata nel Capo III del Titolo II, recante *Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*.

In sostanza, con l'eccezione della peculiare posizione dei rifugiati sopra rammentata, ad oggi sembra potersi dire che in sede amministrativa di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, e salve le determinazioni che i Giudici amministrativi assumeranno sul punto, la certificazione in questione:

- a) deve attestare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza e deve essere rilasciata dall'autorità consolare competente a valle di una attività di accertamento e di controllo;
- b) non può avere oggetto diverso da quello sub a);
- c) non è di norma surrogabile da una autocertificazione, non risultando applicabile l'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 dettato per il processo penale

Quest'ultima preclusione ha peraltro sollevato forti perplessità in ordine alla tenuta del sistema in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,¹¹ presso varie Commissioni, in un caso (Milano) sfociate nella

¹¹ Di un qualche interesse sul punto è la posizione espressa in passato dalla Commissione istituita presso il Tar Lazio Roma, la quale, nell'impossibilità di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 79, comma 2, cit., ammetteva in via provvisoria al gratuito patrocinio anche il cittadino di Stato terzo che avesse prodotto una mera certificazione relativa all'identità del richiedente, salve e determinazioni de Collegio, in quanto la mancata ammissione provvisoria avrebbe potuto pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale allo stesso riconosciuto perché il ricorso al giudice amministrativo è subordinato ad un ristretto termine decadenziale.

In particolare, la Commissione in quei provvedimenti riscontrava tre ordini di possibili *vulnera* ad altrettanti principi costituzionali e sovranazionali ad opera dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002:

- a) per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.; «quanto alla lesione del principio di uguaglianza, emerge da un raffronto tra la disposizione posta dall'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, che per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non ammette la possibilità di autocertificare la veridicità di quanto indicato nell'istanza in ordine ai redditi prodotti all'estero, e la disposizione posta dall'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002, che consente ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea di produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio. Infatti, a fronte della medesima esigenza di certezza sulla sussistenza del requisito reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio, nel primo caso viene posto a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea un onere documentale che appare particolarmente gravoso, se non addirittura impossibile da assolvere nel caso in cui l'istante provenga da uno Stato estero la cui autorità consolare non sia in grado di rilasciare la certificazione di cui trattasi ovvero nel caso in cui si tratti di soggetto richiedente Asilo Politico evidentemente impossibilitato a recarsi presso l'Autorità Consolare. Inoltre quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., risulta evidente che l'impossibilità di produrre la certificazione dell'art. 79, comma 2, determinando l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pregiudica irrimediabilmente il diritto alla tutela giurisdizionale, che la carta costituzionale riconosce anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»;

proposta informale di estendere, *de iure condendo*, la portata dell'art. 94, comma 2, anche al processo amministrativo, secondo la linea evolutiva in qualche modo tracciata dalla circolare dell' 1 dicembre 2015. Tuttavia, alla luce della recente sentenza costituzionale n. 237 del 2015 (di cui si dirà diffusamente più avanti) — che ha rimarcato, in linea generale, la legittimità del sistema del patrocinio a spese dello Stato connotato dalla *summa divisio* tra processo penale e altri tipi di giudizio — questa modifica non appare necessaria.

13. La liquidazione in favore degli enti e delle associazioni no profit.

Particolare criticità, per il bilanciamento delle posizioni giuridiche da tutelare e il potenzialmente incontrollabile impatto in termini finanziari, riveste la questione relativa alla portata da assegnare **all'art. 119** del d.P.R. n.115/2002 che, con formulazione non perfettamente accordata con la rubrica («*Equiparazione dello straniero e dell'apolide*»), riconosce espressamente a «*enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica*» la possibilità di richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.

In primo luogo si osserva che la norma non fa alcuna distinzione tra enti e associazioni riconosciuti e non riconosciuti, iscritti (ad esempio all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ovvero appartenenti ancora alle c.d. Onlus di diritto (organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome *ex lege* 266/1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995; organizzazioni non governative — Ong riconosciute idonee *ex lege* n. 49/1987; cooperative sociali iscritte nella "Sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio *ex lege* n. 381/1991; consorzi costituiti interamente da cooperative sociali), ovvero ancora di mero fatto, per cui la portata della disposizione sembrerebbe configurare il mancato svolgimento dell'attività economica e il mancato perseguimento di scopi di lucro quali condizioni soggettive sufficienti per circoscrivere, in via di equiparazione alle persone fisiche, la platea degli enti ammessi a proporre istanza.

La distinzione tra "assenza dello scopo di lucro" e "mancato esercizio di attività economica" è stata tracciata dalla giurisprudenza amministrativa che, proprio in un processo relativo alla portata ermeneutica dell'art. 119 del T.U.S.G., ha statuito nel senso che lo **scopo di lucro** o metodo lucrativo di esercizio dell'attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi; il **metodo economico** ricorre quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi. Questo significato dell'espressione "attività economica" è chiaramente presente agli aziendalisti, che su di esso fondano la distinzione tra aziende di produzione e aziende di erogazione. Non può qualificarsi come economica l'attività che si svolge strutturalmente e necessariamente in perdita; mentre svolge attività con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilità sociale anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi di remunerare, in fatto, i fattori produttivi, che ben possono essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all'associazione di volontariato (così Tar Calabria, Reggio Calabria, ord, 14 maggio 2015, n. 486).

b) quanto all'art.6 della CEDU e all'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sancisce espressamente che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario ad assicurare un effettivo accesso alla giustizia";

c) infine, quanto agli artt. 10, III e 117, primo comma, Cost., .stante la adombrata non compatibilità con dette norme sovranazionali.

Così intesa l'attività economica, lo stesso Tribunale ha poi denunciato alla Consulta, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., l'art. 119 cit. in quanto precluderebbe l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente *non profit* che svolge un'attività di sicuro rilievo sociale (in quel caso la difesa degli animali, sembra in relazione alla gara per l'affidamento del servizio di gestione di un canile comunale) solo poiché esercente un'attività economica.

Sono in ogni caso **richieste tutte le altre condizioni** per l'ammissione previste dagli artt. 74, comma 2, e 76, nonché le prescrizioni relative alla forma e al contenuto dell'istanza di cui agli artt. 78 e 79.

Tra queste sembra ragionevole che debbano ricorrere i **requisiti reddituali** previsti, in particolare, dal comma 1 dell'art. 76, attenendo la natura *no profit*, come detto, al mero profilo di equiparazione alle persone fisiche ammesse a presentare istanza.

In questo senso si sono espressi il Tar Sicilia — Palermo (sent. 13 febbraio 2015, n. 461) e il Tar Toscana (sentt. 12 marzo 2012, n. 49 e 1° aprile 2011, n. 569).¹²

Alla luce delle emergenze pratiche così rassegnate, non sembra inopportuno sollecitare una riflessione del Legislatore, dai delicati contorni costituzionali, vuoi in ordine ad un possibile peculiare bilanciamento degli interessi rappresentati in funzione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vuoi con riguardo alle nozioni fondative della lucratività e dell'economicità così come della tipologia degli enti ammessi.

Non senza trascurare il dato di fatto per cui, con riguardo a questa particolare categoria di soggetti, anche il profilo reddituale non appare, a differenza che per le persone fisiche, indice univoco di idoneità, anche sul piano della meritevolezza, per l'ammissione.

14. Il recupero delle spese dalle pubbliche amministrazioni.

La prassi ha più volte evidenziato la criticità del recupero delle spese anticipate nei confronti di amministrazioni pubbliche soccombenti *ex art.* 158 T.U.S.G. e, in particolare, di amministrazioni statali.

Segnatamente, il tema è quello del recupero anche nei confronti delle amministrazioni dello Stato soccombenti delle spese anticipate dal Tar al difensore dell'ammesso al patrocinio.

Si tratta di questione, riproposta con maggiore articolazione in via informale dal Tar Milano, cui la citata circolare prot. 15951 del 31 luglio 2015 del Segretario generale della Giustizia amministrativa ha risposto positivamente sul presupposto dell'autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, che non consente di sostenere che ci si trovi di fronte ad una mera "partita di giro".

Nessun ostacolo normativo sembra poi impedire, sulla scorta delle considerazioni appena svolte, che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dall'art. 212 del d.P.R. 115/2002, si possa procedere o meno all'iscrizione a ruolo nei confronti delle predette amministrazioni.

Segnatamente sul principio che «*il mancato perseguimento di scopi di lucro ed il fatto di non esercitare attività economica costituiscono condizioni sì indispensabili per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, come lo stesso istante sottolinea nella propria richiesta, ma non sufficienti. La norma invocata non implica, infatti, l'ammissione tout court delle onlus al gratuito patrocinio, ma va letta ed interpretata unitariamente con le restanti disposizioni in materia e, quindi, nel senso che il trattamento di cui può godere il cittadino, persona fisica, è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purché, però, rientrino nei parametri reddituali di cui all'art. 76 del medesimo DPR n. 115 del 2002, applicabili a tutte le ipotesi di patrocinio.*».

IL QUESITO POSTO DALLA COMMISSIONE DI NAPOLI.

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il T.a.r. Campania, sede di Napoli, ha chiesto a questo Ufficio Studi se sia possibile fornire una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ordine all'elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione, che ne consenta l'applicazione anche al processo amministrativo, oltre che a quello penale.

L'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 prevede, quale prima condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di un reddito non superiore a E.11.528,41.

Il comma 2 specifica che, ai fini della determinazione del reddito, deve aversi riferimento alla somma dei redditi del richiedente con quello del coniuge e dei familiari conviventi. Il medesimo comma si apre con l'inciso "*Salvo quanto previsto dall'art. 92*". Quest'ultima disposizione, collocata nel Capo I del Titolo II (*Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*) prevede l'elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione di un certo ammontare (oltre mille euro) per ciascuno dei familiari conviventi.

Nel quesito la Commissione partenopea ha chiarito di avere finora escluso l'applicazione dell'art. 92 citato al processo amministrativo, per la sua natura di norma specificamente dettata per il processo penale.

Tuttavia, il confronto con altre Commissioni operanti presso altri Uffici giudiziari avrebbe evidenziato prassi differenti, come quella seguita dal Tar Lombardia, Milano che, nel prontuario pubblicato sul sito istituzionale, detta istruzioni che presuppongono l'opposta interpretazione della norma.

Infine, la Commissione richiedente evidenzia la delicatezza del tema in punto di individuazione delle ragioni che possano giustificare un trattamento differenziato tra il processo penale e gli altri tipi di processo, posto che il bene della vita in gioco (diritto di avvalersi della difesa tecnica in giudizio) ha pari dignità in ogni giudizio.

Si deve immediatamente rilevare come la questione sia stata rimessa in termini, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo e terzo comma, e 113, primo comma, Cost., alla Corte costituzionale dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con ordinanza n. 392 del 6 novembre 2014 che non risulta ancora decisa.

In particolare, il Giudice rimettente aveva considerato come la distinta disciplina, dettata nel d.P.R. n. 115/2002 per il processo penale e per gli altri processi, risponderebbe essenzialmente all'esigenza di introdurre, solo per questi ultimi, il requisito della non manifesta infondatezza col comma 2 dell'art. 74, comma 2, muovendosi per il resto il sistema del patrocinio a spese dello Stato entro un equilibrio omogeneo tra tutti i tipi di processo incentrato sulla condizione di non abbienza.

Il combinato disposto degli artt. 76 e 92 romperebbe tale equilibrio tra i diversi processi che la disciplina costituzionale e quella di principio, ex art. 74 cit., avrebbero definito, ed introdurrebbe così due diverse soglie reddituali, in relazione al tipo di processo, senza alcuna ragionevole giustificazione.

La questione è stata decisa dalla Corte costituzionale con la **sentenza 19-25 novembre 2015, n. 237** che ha dichiarato non fondata la questione, fornendo peraltro illuminanti elementi sistematici relativi all'intera materia del patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, la Consulta ha ricordato come la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è caratterizzata, «sin dal suo esordio, da un regime differenziato a seconda del tipo di

controversie cui il beneficio sia applicabile, con una sorta di *summa divisio* tra processo penale e altri tipi di giudizio»; tant'è che l'estensione piena al processo civile e a quello amministrativo avvenne solo con la legge 29 marzo 2001, n. 134 (recante *Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti*), già allora con la specificità del "filtro" di ammissibilità del beneficio (costituito dalla prognosi di non manifesta infondatezza delle ragioni dell'istante) e con un peculiare meccanismo di determinazione della soglia di reddito in caso di conviventi, sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi in esame.

Il dato "storico", ad avviso della Corte, conferma il principio — già somministrato in relazione al diverso regime di liquidazione dei compensi agli avvocati, che, in materia civile, sono ridotti della metà — che l'eterogeneità delle situazioni che vengono in rilievo nei vari ambiti processuali e, più specificatamente, la *"diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma soltanto l'affermazione dell'indubbia loro distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particolare, le ordinanze n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005).*"

La linea di separazione normativa che lo stesso art. 111 Cost. traccia, in termini di marcata specificità delle caratteristiche del "giusto processo penale" rispetto a quelle degli altri processi, corrisponde pertanto *«ai connotati che caratterizzano l'azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi; sicché può ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi "subisce" l'azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti».*

In definitiva, non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost., il quale non presuppone *"affatto che «gli appositi istituti» siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio: potendo, al contrario, apparire sostanzialmente incoerente un sistema che — a risorse economiche limitate — assegni lo stesso tipo di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore."*

Facendo tesoro di tali principi, a ben guardare, *l'incipit* del comma 2 dell'art. 76 — ricompreso nel Titolo I che detta norme comuni a tutti i processi, quello penale e quello amministrativo inclusi — pone effettivamente una riserva di disciplina speciale la quale, come correttamente rilevato dalla Commissione di Napoli, vale ad articolare chiaramente due specifici regimi ai fini dell'elevazione della soglia di reddito rilevante, uno (quello risultante dal combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92) per il processo penale e l'altro (quello posto dal solo art. 76, comma 2) per tutti gli altri processi; regimi che, proprio sul rilievo del tratto di specialità del primo, vedono precluso ogni esercizio di interpretazione estensiva o analogica.

In conclusione, appare corretta la linea interpretativa della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato richiedente che esclude l'applicazione dell'art. 92 citato al processo amministrativo.

Consiglio di Stato
Ufficio Studi e Massimario e formazione

**QUESITO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE STACCATA DI
REGGIO
CALABRIA DEL TAR DELLA CALABRIA**

avente ad oggetto la spettanza o meno del gratuito patrocinio al cittadino extracomunitario che impugna davanti al giudice amministrativo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno

Quesito:

Il Presidente del Tar Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria ha formulato un quesito circa la spettanza o meno del gratuito patrocinio al cittadino extracomunitario che impugna davanti al giudice amministrativo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno.

Propende per la soluzione negativa, e fornisce a sostegno di essa gli elementi seguenti:

- a) l'extracomunitario che impugna il diniego di permesso di soggiorno non rientra né nell'ipotesi di cui all'art. 74, t.u. spese di giustizia (n. 115/2002) non essendo cittadino italiano, né nell'ipotesi di cui all'art. 119, non essendo straniero regolarmente soggiornante, né ancora nell'ipotesi di cui all'art. 142, non essendo destinatario di un provvedimento di espulsione;
- b) una sentenza del Tribunale civile di Trapani del 13 marzo 2006 nega recisamente che a tale soggetto possa essere accordato il patrocinio a spese dello Stato;
- c) l'anomalia della situazione è stata colta dal Tar Umbria con ordinanza 14 marzo 2006 di rimessione alla Corte costituzionale;
- d) con due ordinanze la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità;
- e) la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (alla quale lo Stato Italiano si sarebbe dovuto conformare entro il 24 dicembre 2010), prevede forme di assistenza legale gratuita nell'II° "considerando" ed all'art. 13, comma 4: sembra tuttavia che tali forme di assistenza legale gratuita riguardino non le procedure amministrative attinenti al permesso di soggiorno, quanto piuttosto le procedure di rimpatrio (id est: decreti di espulsione).

Risposta dell'Ufficio Studi:

1. In base al vigente quadro normativo, nel processo amministrativo il gratuito patrocinio spetta al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (art. 74, comma 2, t.u. n. 115/2002).

Al cittadino non abbiente sono equiparati lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e l'apolide (art. 119, t.u. citato).

Il beneficio viene inoltre espressamente esteso, allo straniero che impugna il provvedimento di espulsione (art. 142, t.u. citato), in deroga al presupposto del regolare soggiorno in Italia.

Dinanzi al giudice civile, è ammesso al gratuito patrocinio lo straniero che chiede il riconoscimento dello *status* di rifugiato (art. 16, d.lgs. n. 25/2008; Cass civ., sez. VI, 18 novembre 2001 n. 24378, ord.).

Si pone pertanto la questione se il beneficio del gratuito patrocinio possa o meno essere esteso allo straniero non regolarmente soggiornante in Italia, che impugna un diniego di permesso di soggiorno.

2. Per la risposta al quesito l'Ufficio Studi ha, in via istruttoria, chiesto alle Commissioni per il gratuito patrocinio istituite presso i Tar e presso il Consiglio di Stato quale fosse la prassi da essi seguita.

Hanno risposto i seguenti Tar: Abruzzo — Pescara, Campania - Salerno, Lazio — Latina, Lazio — Roma, Liguria, Lombardia - Milano, Marche, Piemonte, Puglia — Bari, Puglia — Lecce, Sardegna, Valle d'Aosta.

Non è pervenuta risposta dagli altri Tar (Veneto, Trentino — Alto Adige, Friuli — Venezia Giulia, Emilia — Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Abruzzo — L'Aquila, Campania — Napoli, Basilicata, Sardegna, Sicilia).

La prassi prevalente è nel senso di ammettere al beneficio del gratuito patrocinio il ricorrente avverso il diniego di permesso di soggiorno (presso i seguenti Tar: Abruzzo-Pescara, Campania Salerno, Lazio — Roma, Liguria, Lombardia, Puglia — Bari, Puglia-Lecce, Sardegna).

In senso negativo, invece, si è espressa, oltre che la Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tar della Calabria — Reggio Calabria, il cui presidente ha formulato il quesito all'esame, anche quella presso il Tar Marche e quella presso il Tar Piemonte.

La questione non risulta esaminata dalle Commissioni per il gratuito patrocinio presso il Consiglio di Stato e presso i seguenti Tar: Valle d'Aosta; Lazio — Latina.

La prassi orientata in senso affermativo si basa su svariati argomenti giuridici:

- a) si ritiene che per "momento del sorgere del rapporto" ai sensi dell'art. 119, t.u. spese di giustizia, debba intendersi il momento in cui è presentata la domanda di permesso di soggiorno e che fino al momento in cui la domanda non è decisa, il richiedente deve essere ritenuto "regolarmente soggiornante" (art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998) (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Liguria; Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Lombardia); in caso di diniego del permesso di soggiorno, se il ricorso viene accolto, l'annullamento retroagisce e ripristina la condizione di "regolarmente soggiornante"; se il ricorso viene respinto, potrebbe essere revocata l'ammissione al gratuito patrocinio (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Abruzzo —Pescara);
- b) la rigorosa interpretazione del requisito preteso dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n.115/2002 (la non manifesta infondatezza della pretesa) comporta che al prevedibile accoglimento del ricorso conseguirà l'acquisizione dello status di straniero regolarmente soggiornante e quindi dei benefici previsti dall'art. 2, comma secondo, d.lgs. n. 286/1998;
- c) nella previsione dell'art. 142, d.P.R. n.115/2002 è da ricomprendere la situazione dello straniero che impugna il diniego del permesso di soggiorno perché a tale diniego consegue l'espulsione a termini dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Puglia —Lecce, presso il Tar Campania — Napoli, presso il Tar Puglia-Bari);
- d) una interpretazione corretta della direttiva comunitaria impone di includere nella nozione di "rimpatrio" tutti gli atti ad esso connessi e che comportano il rimpatrio, ivi compresi i dinieghi di emersione del lavoro irregolare (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Puglia — Bari);

- e) anche esigenze di evitare vistose disparità di trattamento mirano nel senso suesposto (Tar Sardegna);
- f) il diritto alla tutela giurisdizionale spetta alla persona umana tout court e non solo al cittadino, ai sensi dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU; la spettanza del gratuito patrocinio ai non abbienti è affermata anche dall'art. 47, Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Lazio — Roma);
- g) con particolare riferimento al Tar Lazio — Roma, molte richieste di gratuito patrocinio provengono da aspiranti allo status di rifugiato: per essi si rende pertanto operante l'art. 16 della Convenzione di Ginevra del 1951, secondo cui ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati contraenti, adire liberamente i tribunali e fruire al riguardo dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, ivi comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Lazio — Roma).

Invece, relativamente ai cittadini extracomunitari che richiedano il visto di ingresso, si è ritenuto che la loro assenza fisica dal territorio dello Stato non consenta alcun tipo di interpretazione estensiva (Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Lazio — Roma).

3. In ordine a possibili dubbi di disparità di trattamento o altro, la questione non è stata sinora affrontata dalla Corte cost.

Infatti, la Corte ha dichiarato:

- manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 119 e 142 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui non prevedono che lo straniero, non regolarmente soggiornante, possa essere ammesso al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, nei giudizi promossi avverso il diniego della regolarizzazione di cui all'art. 1 d.l. 9 settembre 2002 n. 195, conv. con modif, dall'art. 1 l. 9 ottobre 2002 n. 222, in riferimento agli art. 3, 24, 113 Cost. [Corte cost., 20 luglio 2007 n. 317].
- manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 119, 142 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, in riferimento agli art. 3, 24, 113 Cost. [Corte cost. 24 febbraio 2006 n. 76].

4. Alla luce del quadro normativo, la risposta al quesito è senz'altro affermativa per alcune ipotesi di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, se al momento in cui è stato chiesto il rinnovo, il richiedente fosse regolarmente soggiornante in Italia, atteso che condizione per l'ammissione al beneficio, per lo straniero, è il regolare soggiorno in Italia al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare.

5. Così come deve darsi risposta negativa (secondo il modus operandi della Commissione gratuito patrocinio presso il Tar Lazio — Roma, relativamente ai cittadini extracomunitari che richiedano il visto di ingresso: la loro assenza fisica dal territorio dello Stato non consente alcun tipo di interpretazione estensiva

6. La risposta sembra poter essere affermativa per ogni altra ipotesi di diniego del permesso di soggiorno, anche in caso di c.d. condono (emersione del lavoro irregolare).

Infatti finché la domanda di permesso di soggiorno non è decisa, il richiedente deve essere ritenuto regolarmente soggiornante in Italia (art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998).

Sussiste, pertanto, sul piano letterale, il presupposto per l'equiparazione dello straniero al cittadino italiano al fine dell'ammissione al beneficio, cioè l'essere regolarmente soggiornante in Italia al momento del sorgere del rapporto controverso.

Sul piano sistematico e comunitario, si deve dare una corretta interpretazione della nozione di "decisione di rimpatrio" adottata dalla direttiva 115/2008/CE.

Tale direttiva ha per oggetto "norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La direttiva si occupa del "rimpatrio" e dell'"allontanamento" nozioni corrispondenti all'espulsione e all'esecuzione dell'espulsione, ma non si occupa anche delle condizioni per accordare, in ciascuno Stato membro, un permesso di soggiorno.

Formalmente, solo in relazione al rimpatrio e all'allontanamento, la direttiva contempla il dovere degli Stati membri di accordare allo straniero il gratuito patrocinio, con la possibilità, peraltro, di subordinare il beneficio alle medesime condizioni prescritte dalla direttiva 2005/85/CE per i rifugiati, condizioni in tutto simili a quelle previste dalla legislazione italiana (requisiti reddituali, non manifesta infondatezza della pretesa) (art. 13, direttiva 2008/115/CE; art. 15, par. da 3 a 6, direttiva 2005/85/CE).

Tuttavia si può ritenere che la "decisione di rimpatrio" comprenda anche "le ragioni del diniego di soggiorno" e dunque il presupposto provvedimento di diniego di soggiorno.

Invero il sistema italiano binario, che distingue tra diniego di permesso di soggiorno e consequenziale provvedimento di espulsione, con una duplice separata tutela davanti al g.a. e al g.o. rischia di rendere poco effettiva la tutela dello straniero se si interpreta nel senso che il gratuito patrocinio è consentito solo per l'espulsione e non anche per il presupposto diniego di soggiorno.

7. Si conclude nel senso, - già seguito dalla maggior parte delle Commissioni per il gratuito patrocinio presso i giudici amministrativi - , e ferma l'autonomia decisionale delle singole Commissioni e dei singoli collegi giudicanti, dell'ammissibilità a beneficio anche in caso di impugnazione di dinieghi di permessi di soggiorno o di emersione di lavoro irregolare. Si segnala comunque che sembra porsi la questione se sia di ostacolo alla corretta applicazione dell'art. 13, direttiva 2008/115/CE, e segnatamente alla regola del gratuito patrocinio per lo straniero non abbiente che impugni una decisione di rimpatrio, il sistema italiano che prevede due separati provvedimenti, il diniego di soggiorno e il provvedimento di espulsione (quest'ultimo corrispondente alla decisione di rimpatrio), formalmente prevedendo il gratuito patrocinio solo per il secondo e non anche per il primo.
8. In considerazione delle implicazioni di ordine finanziario della questione, il presente parere viene trasmesso, per quanto di competenza, al Segretariato Generale della giustizia amministrativa e al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

1.9. Modifica dell'art. 32, comma 7, del Regolamento Interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (Delibera del 9 febbraio 2017).

Nella seduta del 9 febbraio 2017, il CPGA ha deliberato la modifica dell'art. 32, comma 7 del Regolamento Interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa fissando così criteri più efficaci a garantire l'avvicendamento dei magistrati inviati in missione d'ufficio. In particolare: al secondo rigo del primo capoverso, dopo la

parola “nell’ambito” sono state inserite le parole “di ciascuno”. Di seguito il testo come emendato:

7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d’ufficio, nell’ambito **di ciascuno** dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall’articolo 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Qualora non siano previste in calendario sedute del Consiglio che consentano di deliberare l’invio in missione del magistrato in tempo utile rispetto alla data dell’udienza, il Presidente del Consiglio di Presidenza cura il relativo adempimento disponendo l’invio in missione del magistrato con minore anzianità di ruolo in servizio nella sede più vicina e che non sia già stato inviato in missione, d’ufficio, nei dodici mesi precedenti ed informando al contempo il consiglio di Presidenza. In tali ipotesi la missione non può essere disposta per più di due udienze ogni anno.

1.9.1. Adozione di misure organizzative straordinarie per sopperire alle difficoltà connesse a situazioni critiche di alcuni uffici giudiziari - Applicazioni di magistrati con mobilità temporanea (Delibera del 22 aprile 2016)

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 22 aprile 2016, ha deliberato l’applicazione temporanea di personale di magistratura, senza trattamento di missione e fino alla data del 1° settembre 2017, presso le sedi giudiziarie che presentano più gravi situazioni di inadeguatezza del contingente di personale di magistratura; è stata, inoltre, prevista la possibilità di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, e comunque non oltre la data dell’immissione in servizio dei referendari di nuova nomina.

1.10. Modifica dell’art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici della g.a. (d.P.C.S. 15 febbraio 2005). Ufficio Studi, Massimario e Formazione

L’Organo di Autogoverno, con delibera del 5 maggio 2017, ha approvato la modifica all’art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici della G.A.
Di seguito il testo novellato:

13. Ufficio studi, massimario e formazione.¹⁴

¹⁴ Articolo modificato con D.P.C.S. 5 maggio 2017 n. 69 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2017). Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

1. *E’ istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l’Ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l’attività scientifica e di aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi ai quali assicura il diritto alla formazione continua.*

2. *L’Ufficio elabora autonomamente l’attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:*

-
- a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
 - b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;
 - c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
 - d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;
 - e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
 - f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni.

3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:

- a) fornisce il supporto giuridico – scientifico al Consiglio di Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
- b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
 - 1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
 - 2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
- c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;
- d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative, l'attività di elaborazione normativa di interesse per la giustizia amministrativa;
- e) redige una relazione sull'andamento dell'attività svolta indirizzata al Consiglio di presidenza.

4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza, l'Ufficio:

- a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il progetto del programma annuale della formazione;
- b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
 - 1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello centrale;
 - 2) individua le modalità ed elabora i contenuti della formazione, anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
 - 3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente lettera a), la sottopone al Consiglio di presidenza per le determinazioni di sua competenza.

5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che può nominare annualmente un Coordinatore organizzativo scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la metà a tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, purché compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione.

7. I magistrati addetti all'Ufficio:

- a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello;
- b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni e sono confermati per una sola volta e salvo demerito;
- c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate annualmente dal Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:

- a) tre componenti del Consiglio di presidenza;
- b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio;
- c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione.

9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere a) e c):

- a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;

1. E' istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica, la formazione iniziale e permanente, e l'aggiornamento professionale dei magistrati amministrativi.
2. L'ufficio elabora autonomamente l'attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
 - a) cura, anche con metodo comparatistico e con costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
 - b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;
 - c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
 - d) segnala le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che siano di rilevante importanza per la giustizia amministrativa, anche su indicazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;

b) *rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.*

10. Il comitato:

- a) *propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4;*
- b) *delibera in ordine:*
 - 1) *agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo parziale;*
 - 2) *alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;*
- c) *nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);*
- d) *può promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa:*
 - 1) *con le università, per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;*
 - 2) *con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;*
- e) *può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.*

11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettera c), ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati addetti a tempo parziale, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.¹⁴

12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui è preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari dell'area C e di personale di altre qualifiche.

L'ufficio amministrativo per le biblioteche:

- a) *assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;*
- b) *gestisce la biblioteca centrale;*
- c) *fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;*
- d) *assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.*

13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, può dichiarare la propria disponibilità alla collaborazione scientifica eventualmente richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico.

- e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
 - f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni;
 - g) redige e aggiorna rassegne monotematiche di giurisprudenza sui temi di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
 - h) elabora criteri generali e uniformi per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali.
3. In base agli obiettivi e alle linee guida elaborati annualmente dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
- a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
 - b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
 - b.1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
 - b.2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
 - b.3) al Presidente del Consiglio di Stato, anche redigendo studi sulle questioni di possibile interesse dell'adunanza plenaria;
 - c) nell'ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, e gli istituti di ricerca e di formazione europei, internazionali ed esteri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;
 - d) segnala, anche attraverso l'elaborazione di appositi dossier, i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione;
 - e) segue, presso le competenti sedi parlamentari, governative ed europee, l'attività di elaborazione normativa e giurisprudenziale di interesse per la giustizia amministrativa;
 - f) redige una relazione annuale sull'andamento dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo; ove possibile essa viene allegata alla relazione del Presidente del Consiglio di Stato di inaugurazione dell'anno giudiziario.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Presidenza, ove deliberati, l'Ufficio:
- a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma annuale della formazione, nel quale sono indicati gli obiettivi e i metodi, nonché i contenuti essenziali dei singoli incontri formativi; il programma approvato è pubblicato sul sito intranet della giustizia amministrativa;
 - b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
 - b.1) organizza gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale, anche, eventualmente e ove possibile, attraverso un razionale decentramento; in considerazione della tipologia e oggetto, stabilisce se le attività siano o meno riservate solo ai magistrati;
 - b.2) individua ed elabora le modalità e i contenuti della formazione iniziale e permanente dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, su temi giuridici, economici, di organizzazione e gestione degli uffici, nonché di etica e deontologia professionale adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
 - b.3) divulga le autonome iniziative culturali dei capi degli uffici giudiziari coerenti con gli obiettivi individuati nella programmazione di cui alla precedente lettera a);
 - b.4) in collaborazione con il Segretariato generale e il Servizio centrale per l'informatica cura la formazione e l'aggiornamento in materia informatica;

- b.5) assicura la formazione e l'aggiornamento, anche sui profili organizzativi e sull'utilizzo dei mezzi informatici, dei presidenti dei Tribunale amministrativo regionale e delle sezioni staccate, dei presidenti di sezioni interne dei Tar, dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, predisponendo altresì corsi preparatori in vista dell'assunzione delle funzioni semidirettive e direttive;
 - b.6) coordina la formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari amministrativi anche elaborando criteri generali o organizzando corsi ad essi dedicati, senza oneri a carico della giustizia amministrativa;
 - b.7) predisporre e aggiorna l'elenco delle iniziative formative di cui ai precedenti numeri, con pubblicazione sul portale del magistrato e sul sito intranet;
 - b.8) organizza il congresso di aggiornamento destinato a tutti i magistrati amministrativi, con cadenza biennale, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di più attuale interesse per la giustizia amministrativa, con eventuale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni e di esperti esterni.
5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nonché, ove possibile, la parità di genere. Essi possono fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla metà, con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio.
 6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di venti magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui otto in servizio presso il Consiglio di Stato e dodici presso i tribunali amministrativi regionali, tra i quali non più di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e non più di due con qualifica di Presidente di tribunale amministrativo regionale o di sezione interna di T.a.r. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca, docenza e formazione.
 7. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi:
 - a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti preferenza, a parità degli altri criteri, ai magistrati con minore anzianità anagrafica.
magistrati addetti all'Ufficio:
 - a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello;
 - b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello.
 10. I magistrati amministrativi non possono far comunque parte dell'Ufficio per più di otto anni, anche non continuativi.
 11. Per la copertura dei posti di magistrati addetti all'Ufficio sono indetti interPELLI periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato prevista al comma 6.
 12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 6, il Consiglio di Presidenza può autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.

13. Il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio si avvalgono, se istituito, di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:
 - a) tre componenti del Consiglio di Presidenza;
 - b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio diversi dal coordinatore e dal vice coordinatore;
 - c) due professori universitari associati o ordinari, nelle materie giuridiche o economiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione;
 - d) il Segretario generale della giustizia amministrativa.
14. I componenti del comitato di cui al comma 13, lettere a) e c):
 - a) sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;
 - b) rimangono in carica per la durata di quattro anni e alla scadenza non possono essere confermati, salva partecipazione a nuovo interpello; non possono comunque far parte dell'Ufficio per più di otto anni anche non continuativi; i componenti del Consiglio di Presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.
15. Il comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Presidenza, propone annualmente a quest'ultimo, entro il 30 giugno dell'anno precedente, le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4, e, in applicazione di tali atti di indirizzo:
 - a) delibera in ordine agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni;
 - b) delibera in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obiettivi operativi di quest'ultima;
 - c) nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
 - d) promuove la stipulazione di convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza:
 - d.1) con le università, con gli istituti di ricerca scientifica e con le Scuole di alta formazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, per l'attivazione di programmi comuni di ricerca e per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
 - d.2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, nazionali, europee, straniere, internazionali, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;
 - d.3) con strutture e forme associative internazionali per analoghe finalità;
 - e) può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.
16. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore, ai componenti del comitato scientifico di cui al comma 13, lettera c), e ai magistrati addetti, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, eventualmente ridotto ai sensi del comma 5. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.
17. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui è preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari, di

cui almeno un funzionario di area III, preferibilmente con documentate competenze linguistiche, e almeno un dipendente dell'area II.

18. L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
 - a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
 - b) gestisce la biblioteca centrale;
 - c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
 - d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.
19. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, dichiara la propria disponibilità alla collaborazione scientifica gratuita eventualmente richiesta dall'Ufficio in relazione all'oggetto dell'incarico.
20. L'Ufficio gestisce la propria sezione nel sito internet istituzionale, avvalendosi delle risorse dedicate che saranno individuate da parte dello SCIT nell'ambito del personale e degli uffici che lo compongono.
21. In sede di prima applicazione del presente articolo i magistrati, già addetti all'Ufficio, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, da meno di sei anni, sono confermati, su loro richiesta, per un periodo che, sommato a quello già svolto, non ecceda i sei anni e comunque non sia superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina. Ai fini del comma 6, i magistrati confermati sono computati secondo la qualifica posseduta al momento della conferma.
22. Fino all'approvazione del bando tipo previsto dal comma 8, per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio si applica il bando tipo di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 3 marzo 2016.

1.10.1. Approvazione della graduatoria di merito per la nomina dei magistrati addetti all'Ufficio Studi, Massimario e formazione della Giustizia Amministrativa (delibera del 27 ottobre 2017)

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha approvato la graduatoria finale di merito redatta dalla commissione addetta alla selezione dei componenti dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione, ai fini della nomina, da parte del Presidente del Consiglio di Stato, dei magistrati del Consiglio di Stato Marco Lipari, Claudio Contessa, Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Vincenzo Neri e Massimiliano Noccelli e dei magistrati di T.A.R. Alessandro Tomassetti, Carlo Buonauro, Luca Monteferrante, Francesco Guarracino, Ida Raiola, Nicola Durante, Gianmario Palligiano, Riccardo Giani, Raffaele Tuccillo, Guglielmo Passarelli Di Napoli e Rosa Perna.

1.11. Ufficio del processo amministrativo – Introduzione dell'art. 22 bis nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e successive modificazioni, recante il "regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa".

Il C.P.G.A., nella seduta del 12 aprile 2017, ha approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato, che modifica il DPCS 15 febbraio 2002 (regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia

amministrativa). Tale iniziativa rappresenta la misura di attuazione dell'articolo 8 ("Ufficio del processo amministrativo") del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197². Di seguito il testo dello schema di decreto:

Ufficio del processo amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Stato

Visto l'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data;

Emana le seguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005

Articolo 1

Istituzione dell'Ufficio per il processo

1. Nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e successive modificazioni, recante il "regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa", dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

Articolo 22 bis

Ufficio per il processo amministrativo

1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, presso ogni tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate è istituito l'Ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'articolo 8, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo è istituito presso ogni sezione esterna.

2. All'Ufficio per il processo è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal Dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale, nonché coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

3. L'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione.

Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attività connesse all'Ufficio per il processo, il presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, può nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attività e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attività degli uffici del processo.

5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:

a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
- d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
- g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'Ufficio studi.
- i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'Ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura altresì la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

7. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'Ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalità dell'Ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, alla attivazione dell'ufficio del processo negli uffici giudiziari si provvede entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Capitolo II

Misure per la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa.

2.1 Delibera recante disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa (delibera 18/01/2013).

La delibera concerne la disciplina del carico di lavoro assegnabile a ciascun magistrato che presta servizio presso il Consiglio di Stato e presso i TT.AA.RR.

DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA QUALITÀ, LA TEMPESTIVITÀ E L'EFFICIENTAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA *Delibera del 18 gennaio 2013*

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI E CONSULTIVI

Art. 1

Finalità e ambito applicativo

1. La presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, n. 6 *bis*), della l. n. 186 del 1982, dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010) n. 12 del 17 novembre 2010 (§§ 30 e 31) e dall'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, è volta a ottimizzare il servizio assicurato dalla Giustizia amministrativa in termini di qualità, tempestività e produttività.
2. I carichi di lavoro stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.) sono vincolanti; l'assegnazione di carichi di lavoro superiori a quelli ordinari è possibile dietro consenso del magistrato interessato e previo assenso del C.P., sempre che il superamento dei livelli massimi prestabiliti non pregiudichi standard qualitativi adeguati certificati dai Presidenti indicati dall'articolo 2, comma 4, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera del C.P. in data 14 luglio 2011 concernente il programma attuativo dell'articolo 16, disp. att. cod. proc. amm. 3. La violazione reiterata, per due volte nell'arco dell'anno, dei criteri della presente deliberazione rileva sotto il profilo disciplinare ed impedisce il conferimento e l'autorizzazione d'incarichi extra istituzionali ed è valutata negativamente ai fini della promozione, del conferimento d'incarichi direttivi e della partecipazione alle attività formative.

Art. 2

Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati

1. All'inizio di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.), i Presidenti di Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio, sede di Roma (in prosieguo T.a.r. Lazio) ed i Presidenti di sezione staccata dei T.a.r. (in prosieguo i Presidenti), effettuano la ripartizione delle materie fra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché *Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione* cg 16 armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni.

2. Nel corso dell'anno il riparto degli affari fra le sezioni avviene nel rigoroso rispetto delle materie ad esse assegnate, cui è possibile derogare solo in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse. L'assegnazione è disposta prima dell'adozione del provvedimento monocratico cautelare, ove richiesto.
3. Il Presidente, con decreto motivato, può modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:
 - a) quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;
 - b) per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;
 - c) per riequilibrare il carico di lavoro fra le diverse sezioni.
4. I Presidenti degli uffici giudiziari di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana (in prosiegua C.g.a.), i Presidenti delle sezioni giurisdizionali e consultive del C.d.S. e del C.g.a., il Presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto – Adige, sede di Trento e il Presidente della sezione autonoma di Bolzano (in prosiegua T.r.g.a.), nonché i Presidenti delle sezioni staccate dei T.a.r. e delle sezioni interne dei T.a.r. (in prosiegua i Presidenti), in occasione dell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati, assicurano l'equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro, evitando di norma che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori.
5. Per consentire che il peso degli affari assegnati al singolo magistrato sia uguale per tutti i magistrati della sezione, il presidente deve valutare i seguenti elementi oggettivi:
 - a) materia trattata;
 - b) numero e complessità dei motivi e delle domande;
 - c) presenza di motivi aggiunti e ricorsi incidentali;
 - d) numero complessivo delle pagine che compongono gli atti del processo;
 - e) per il C.d.S., provenienza del fascicolo dalla riunione, in primo grado, di più ricorsi connessi.
6. Il metodo previsto dal comma 5 può essere derogato o integrato in relazione:
 - a) alla connessione fra affari chiamati alla medesima udienza o adunanza;
 - b) alla precedente assegnazione dell'affare al magistrato in sede cautelare, istruttoria o di merito (esclusivamente per le seguenti causali: rinvio, sentenza non definitiva, parere interlocutorio);
 - c) al rispetto dei criteri di recupero e riequilibrio di cui al successivo articolo 3, commi 7 e 8;
 - d) alla partecipazione effettiva del magistrato anziano a tutti i collegi (per il solo Consiglio di Stato).
7. I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni.

Art. 3

Carico di lavoro

1. Tutti i magistrati assegnati a sezioni giurisdizionali devono depositare, in ogni anno solare, almeno 80 sentenze.
2. Sono incluse nel limite minimo stabilito dal comma 1:
 - a) le ordinanze in materia di competenza;
 - b) le ordinanze che dispongono la sospensione del processo e quelle che decidono opposizioni a decreti decisori. La sentenza che riunisce più ricorsi equivale ad una o più sentenze in base ai successivi criteri di computo degli affari e provvedimenti.

3. Sono escluse dal limite minimo stabilito dal comma 1:
 - a) le ordinanze istruttorie e i provvedimenti di correzione di errori materiali;
 - b) i provvedimenti che de plano (ovvero emanati senza opposizione di una delle parti), dichiarano l'interruzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del giudizio;
 - c) le sentenze in forma semplificata che definiscono nel merito incidenti cautelari.
4. In ciascuna udienza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 4 e non superiore a 6.
A tal fine:
 - a) tutti gli affari definibili con sentenza e ordinanza, diversi da quelli cautelari, valgono 1 (oltre 0,50 punti per ogni ricorso incidentale e atto di motivi aggiunti diversi dalla mera illegittimità derivata), ad eccezione dei soli casi di cui al successivo comma 5;
 - b) non si computano gli affari da definirsi con decreto ovvero con provvedimenti che, de plano, dichiarano l'interruzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del giudizio (se comunicate nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a. per il deposito delle memorie di replica);
 - c) si tiene conto dell'entità del carico di lavoro cautelare assegnato;
 - d) il numero di affari è derogabile per difetto nel caso di assegnazione di affari di oggettiva e particolare complessità o novità;
 - e) per il solo Consiglio di Stato e per una sola udienza nel mese di riferimento, il numero di affari:
 - I) è pari a 5, in caso di comprovata partecipazione senza carico del magistrato interessato all'adunanza plenaria, all'adunanza generale o a commissioni speciali;
 - II) è pari a 3, in caso di comprovata partecipazione nella qualità di relatore del magistrato interessato all'adunanza generale o a commissioni speciali; Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione
 - III) è pari a 2, in caso di partecipazione del magistrato interessato, nella qualità di relatore, a più di tre adunanze plenarie, non potendo trovare applicazione la misura compensativa stabilita dall'articolo 4, comma 7.
5. Gli affari identici - intendendosi per tali quelli che effettivamente si distinguono solo per il nome delle parti in giudizio - valgono 1 per ciascun gruppo (formato al massimo da 15 fascicoli).
6. Ogni magistrato ha facoltà di concordare con il Presidente, senza pregiudizio per l'ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale e dell'organizzazione dell'ufficio, la riduzione di una udienza e del relativo carico di lavoro, ovvero, in alternativa, la proporzionale riduzione del carico di lavoro distribuita nelle udienze calendarizzate:
 - a) dopo aver redatto 50 decreti (di qualsivoglia natura; ad es. cautelari, decisori, di liquidazione di spese e onorari degli ausiliari del giudice, in materia di gratuito patrocinio, di correzione di errore materiale, in quest'ultimo caso venendo in rilievo anche le ordinanze);
 - b) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari cautelari. La detta riduzione della partecipazione alle udienze non può complessivamente superare - nell'anno solare e per ciascun magistrato interessato - n. 1 udienza per la fattispecie di cui alla lett. a) e n. 1 udienza per la fattispecie di cui alla lett. b).La detta proporzionale riduzione del carico di lavoro, distribuita nelle udienze calendarizzate, avviene entro il limite annuale di 6 affari non cautelari.
I criteri di cui al presente comma si applicano a prescindere dall'intervallo temporale nel quale si realizzano i relativi presupposti e la riduzione avviene con le stesse modalità descritte dal successivo comma 7.
7. Tutti gli scostamenti, in eccesso o diminuzione, dai criteri indicati nei commi precedenti e nel successivo articolo 4 devono essere compensati, d'ufficio, nel successivo semestre; all'uopo il presidente accerta gli scostamenti in contraddittorio col magistrato interessato; in ogni caso è

- vietato redistribuire ai restanti componenti del collegio l'eventuale carico di lavoro del magistrato esonerato.
8. I periodi di congedo straordinario, aspettativa e fuori ruolo riducono in proporzione il carico di lavoro.
 9. Ferma restando l'ordinaria non delegabilità delle funzioni presidenziali, se non in caso di impedimento oggettivo da comunicare al C.P.:
 - a) i presidenti di sezione del C.d.S. e di T.a.r., salvo speciali ragioni, non assumono la qualità di relatori o estensori;
 - b) i presidenti delle sezioni staccate e interne dei T.a.r., se non delegano le funzioni presidenziali, sono esonerati dalla trattazione dell'ordinario carico di merito; sono in ogni caso tenuti alla trattazione dell'ordinario carico cautelare (compresa la fase monocratica).
 10. Tutti i magistrati assegnati a sezioni consultive devono depositare, in ogni anno solare, almeno 150 pareri; in ciascuna adunanza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 9 e non superiore a 11; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti commi. Il presente comma si applica, solo in quanto compatibile, ai magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione consultiva per gli atti normativi.
 11. Ai fini di una più celere e precisa rilevazione dei carichi assegnati, per ogni udienza, il magistrato compilerà la scheda (denominata A-bis) predisposta sulla base dello schema dell'allegato A, fornendo i dati relativi degli affari assegnati. Il modello sarà inoltrato dalla segreteria della sezione al magistrato, che lo consegnerà, debitamente compilato in occasione dell'udienza. Sarà cura della segreteria segnalare al magistrato eventuali errori prima della loro registrazione nella tabella mensile di cui all'allegato A.

Le schede e le tabelle A, B e C saranno redatte, se possibile, in formato excel o in altro analogo, comunque riscrivibile, in modo d'agevolare le operazioni di monitoraggio e di calcolo.

1 2

Art. 4

Calendario delle udienze e adunanze

1. I presidenti stabiliscono all'inizio di ogni anno, con decreto motivato, il calendario delle udienze (di qualsivoglia natura: udienza pubblica, camerale, ordinaria, feriale) e delle adunanze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti.
2. La fissazione dei ricorsi avviene in base al criterio cronologico, cui è possibile derogare nelle sole ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, disp. att. del c.p.a. e dall'art. 12 della presente delibera.
3. I magistrati con funzioni giurisdizionali partecipano di norma a due udienze mensili intervallate da almeno 10 giorni; i magistrati addetti alle funzioni consultive partecipano di norma a tre adunanze mensili intervallate da almeno 8 giorni.
4. I consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i magistrati dei T.a.r., partecipano annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e

1 Comma aggiunto con delibera del 12 settembre 2014.

2 Vedasi anche la delibera 22 maggio 2015: "2. la fruizione delle ferie da parte del magistrato amministrativo deve preferibilmente avvenire nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno; 3. qualora il magistrato svolga attività lavorativa in detto periodo deve essergli consentito il recupero delle ferie non godute; 4. tenuto conto del numero dei giorni effettivi di ferie (nell'ambito dei quali non devono essere computate le domeniche e le festività e dei giorni di festività soppresse - due - da usufruire in via obbligatoria oltre le quattro giornate facoltative) si

invitano i Presidenti di Tribunale a fissare le udienze di merito non oltre il 20 luglio e non prima del 20 settembre di ogni anno 5. Le disposizioni appena sopra richiamate non hanno diretta incidenza né producono conseguenze in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 3 delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficiamento della Giustizia Amministrativa", come attualmente applicata su base annua."

feriali) pari a 21; i consiglieri di Stato assegnati alle sezioni consultive partecipano annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 31. 1

5. Le udienze e le adunanze feriali, dedicate all'esclusiva trattazione degli affari cautelari, si svolgono dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. 2
6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 9, la presidenza di una udienza o adunanza, da parte di un magistrato privo delle funzioni direttive o semidirettive, equivale ad ogni effetto alla partecipazione a due udienze o adunanze nella qualità di relatore.
7. La partecipazione di un consigliere di Stato, nella qualità di relatore, all'adunanza plenaria comporta la corrispondente riduzione di una udienza nella sezione di appartenenza fino ad un massimo di tre all'anno.
8. Presso i T.a.r. e le sezioni staccate si tengono, di norma, due udienze mensili intervallate da non meno di dieci giorni.
Ove lo consenta la situazione dell'organico, previa autorizzazione del C.P., il singolo magistrato può partecipare alle due udienze mensili di spettanza in due giornate consecutive a condizione che:
 - a) il carico degli affari non cautelari di cui all'articolo 3, comma 4, aumenti da 6 a 7 unità per ciascuna udienza;
 - b) le due udienze consecutive siano celebrate dal medesimo collegio;
 - c) risulti raddoppiato il numero complessivo di udienze mensili tenute presso la sezione (da due a 4), ferma restando la cadenza di norma quindicinale delle udienze della medesima sezione.
9. Fermi i limiti massimi stabiliti dal comma 3, i presidenti comunicano preventivamente al C.P. la fissazione di udienze e adunanze straordinarie.
10. Tutti i magistrati chiamati nello stesso giorno a partecipare alla medesima udienza (pubblica o camerale), sono legittimati a partecipare alla successiva camera di consiglio anche se non fanno parte del collegio che pronuncia la decisione; l'udienza (pubblica o camerale), non può essere scissa in modo artificioso in tante udienze quanti sono i collegi chiamati a decidere i singoli affari nel medesimo giorno di udienza (pubblica o camerale).

1 Comma modificato con delibera del 22 maggio 2015. Il testo originario era il seguente: "I consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i magistrati dei T.a.r., partecipano annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 20; i consiglieri di Stato assegnati alle sezioni consultive partecipano annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 30."

2 Comma modificato con delibera del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: "Le udienze e le adunanze feriali, dedicate all'esclusiva trattazione degli affari cautelari, si svolgono dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno."

Riduzione del carico di lavoro per lo svolgimento di incarichi istituzionali e in favore di magistrati di prima nomina

1. Resta ferma la riduzione del carico di lavoro stabilita dalle seguenti deliberazioni del C.P.:
 - a) componenti del C.P. e magistrato segretario del medesimo organo (art. 3 del regolamento interno);
 - b) coordinatore dell'Ufficio studi, massimario e formazione (art. 13 del regolamento di organizzazione);
 - c) responsabile del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (art. 18 del regolamento di organizzazione);
 - d) componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche (delibera 27 gennaio 2011);
 - e) componente di commissione di concorso per il reclutamento di referendari di T.a.r. (delibera 23 febbraio 2012).
2. La riduzione del carico di lavoro prevista per i componenti effettivi e supplenti del C.P. si estende, rispettivamente, al segretario generale ed ai segretari delegati della Giustizia amministrativa.
3. Il numero degli affari da assegnare a ciascun magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario.

Art. 6

Riduzione del carico di lavoro e altre misure a tutela della genitorialità

2. Previa comunicazione, anche in forma riservata, da parte del magistrato in stato di gravidanza o genitore di un bambino di età inferiore ad un anno, il presidente dell'ufficio:
 - a) riduce il carico di lavoro di un quarto;
 - b) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;
 - c) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.
3. Su istanza documentata del magistrato madre (o padre che versi nelle condizioni di cui all'art. 40 t.u. n. 151 del 2001) di un bambino di età inferiore a tre anni, il presidente, ove possibile e fatte salve specifiche esigenze contrarie, estende le misure previste dal comma 1, lettere b) e c).
4. Al magistrato genitore di un figlio ovvero convivente con familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 42 t.u. n. 151 del 2001, si applicano i commi 1 e 2; il magistrato, inoltre, può presentare al presidente documentata istanza per ottenere la concentrazione delle udienze o adunanze mensili in una sola data; il presidente cura l'inoltro dell'istanza, unitamente al proprio parere, al C.P. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione e del parere.
5. I provvedimenti presidenziali negativi resi in applicazione dei precedenti commi devono essere trasmessi al C.P. ed al Comitato pari opportunità.

Art. 6 bis

Misure di sostegno nelle situazioni tutelate della legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata e debitamente documentata, anche con riferimento all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte del magistrato di trovarsi in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33, ovvero che assiste un familiare o convivente more-uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge, non comprese nel precedente articolo 6, il presidente dell'ufficio:
 - a) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;
 - b) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.
2. Il presidente cura l'inoltro dell'istanza al C.P.G.A. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione ad esprimere parere sulla sussistenza dei presupposti per accedere ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Scaduto il termine, il parere s'intende come favorevole, salvo il potere del presidente dell'ufficio di verificare i medesimi presupposti.
3. I provvedimenti presidenziali resi in applicazione del comma 1 devono essere trasmessi al C.P.G.A.

Art. 7

Misure per incentivare la formazione

1. Rimangono ferme le disposizioni dettate dall'art. 5, tabella A, deliberazione 11 maggio 2012 – recante l'approvazione delle linee guida e direttive per l'attività dell'Ufficio studi, massimario e formazione – per garantire la formazione internazionale dei magistrati.
2. Il magistrato amministrativo che partecipa ad attività formative, ivi compresa la formazione linguistica, organizzate dal Consiglio di Presidenza e/o dall'Ufficio studi, può chiedere, al Presidente della sezione, alternativamente:
 - a) di non partecipare all'udienza/adunanza che si svolge in data concomitante, e di ottenere l'assegnazione degli affari assegnati ad altra udienza/adunanza, in aggiunta agli affari dell'udienza/adunanza cui non si è presenti;
 - b) di modificare il calendario delle udienze/adunanze in modo da essere inserito in altra udienza/adunanza.

1 Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.

Art. 8

Comunicazione dati al C.P.

1. I Presidenti trasmettono al C.P., entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti atti:
 - a) decreto presidenziale relativo al riparto delle materie fra le sezioni di cui al precedente art. 2, unitamente agli eventuali decreti modificativi infra annuali. Tali atti sono accompagnati da una sintetica relazione con cui il Presidente evidenzia che la ripartizione prescelta rispetta i criteri di omogeneità delle materie assegnate alle singole sezione e di equilibrio quali
 - quantitativo nella ripartizione del carico fra le stesse, anche mediante raffronto con i decreti di ripartizione adottati negli anni precedenti e con i dati inerenti la

produttività dimostrata dalle singole sezioni negli stessi anni; in caso di scostamento da tali criteri, la relazione ne illustra le ragioni;

- b) decreto presidenziale di composizione, per l'anno in corso, delle sezioni interne, ove esistenti, in attuazione dei criteri di cui ai successivi artt. 16 e 17, unitamente agli eventuali decreti modificativi infra annuali. Il decreto è accompagnato da una sintetica relazione con cui il Presidente evidenzia gli elementi dai quali si desume la conformità dei provvedimenti adottati ai criteri previsti dalle norme dianzi citate, ovvero illustra le ragioni delle eventuali deroghe, indica i nominativi dei magistrati provenienti da altre sedi o trasferiti da una sezione all'altra e specifica se gli eventuali trasferimenti sono avvenuti su domanda o d'ufficio;
 - c) decreti presidenziali con i quali si è proceduto, per l'anno in corso, alla formazione del calendario delle udienze o delle adunanze delle sezioni, nonché alla composizione dei collegi, unitamente ad eventuali decreti modificativi infra annuali;
 - d) i decreti presidenziali con i quali, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, sono stati assegnati i fascicoli ai magistrati relatori per l'anno in corso, unitamente ad una sintetica relazione indicante le eventuali deroghe nei casi previsti dal precedente art. 2, comma 6, nonché ai processi verbali delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso art. 2, comma 7;
 - e) segnalazione di ritardi superiori a 90 giorni nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (ovvero a 5 giorni per il deposito di provvedimenti cautelari), maturati nell'anno precedente da magistrati che prestano o abbiano prestato servizio nell'ufficio giudiziario, con la specifica indicazione delle eventuali cause di giustificazione; il termine di 90 giorni è soggetto alla sospensione feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969;
 - f) apposite tabelle annuali compilate dalle segreterie, secondo lo schema di cui all'Allegato A, riepilogative per ciascun magistrato (compreso il Presidente) del numero degli affari assegnati nell'anno precedente, distinti per mese; nelle stesse tabelle è, altresì, indicato il conseguente punteggio finale da attribuire al carico di lavoro calcolato sulla base dei criteri indicati dal precedente art. 3;
 - g) apposite tabelle annuali compilate dalla segreteria, secondo lo
 - h) schema di cui all'Allegato B, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero dei provvedimenti pubblicati nell'anno precedente, distinti per mese;
 - i) apposite tabelle annuali compilate dalla segreteria, secondo lo schema di cui all'Allegato C, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero di udienze, pubbliche o camerali (o adunanze) cui ha effettivamente partecipato, distinte per mese.
2. Le tabelle A, B e C, prima dell'invio al C.P., sono sottoscritte dal Presidente e vistate dal magistrato interessato, il quale può inserirvi eventuali osservazioni.
 3. L'ingiustificata omessa comunicazione dei dati è valutata ai fini dell'articolo 1, comma 3.

Art. 9

Programmi straordinari di incremento della produttività e smaltimento dell'arretrato

1. Resta fermo quanto previsto dalle deliberazioni consiliari in data 14 luglio 2011 e 15 settembre 2011 concernenti, rispettivamente, i programmi attuativi degli articoli 16, disp. att. cod. proc. amm., e 37, d.l. n. 98 del 2011.

Art. 10

Divieto di corresponsione di indennità per mancato recupero del carico di lavoro in eccesso e delle ferie non godute

1. Ai magistrati amministrativi non compete alcuna indennità per le ferie non godute e per il mancato recupero del carico di lavoro eccedente i limiti massimi.

Art. 11

Disponibilità del fascicolo d'ufficio

1. Le segreterie, secondo le modalità indicate dai magistrati componenti del collegio diversi dal relatore e dal presidente, forniscono a questi ultimi, in formato cartaceo o elettronico, tutti gli atti e documenti versati nel fascicolo d'ufficio.

Art. 12

Criteri per la fissazione degli affari

1. Il presidente, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge, fissa con priorità l'udienza di discussione o l'adunanza:
 - a) se il ricorso è sintetico;
 - b) se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa;
 - c) in caso di accoglimento dell'istanza di misura cautelare.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER I T.A.R. e il T.R.G.A.

Art. 13

Costituzione delle sezioni interne di T.a.r. e di sezione staccata

6. Sono costituite nuove sezioni interne di T.a.r. qualora il numero dei magistrati assegnati al tribunale o alla sezione staccata raggiunga un multiplo di cinque. Sono costituite nuove sezioni interne del T.a.r. Lazio, qualora il numero dei magistrati assegnati ad una sezione esterna raggiunga un multiplo di cinque.
7. Le sezioni interne costituite presso i T.a.r. e le sezioni staccate sono identificate da un numero progressivo (I, II, etc.), le sezioni interne del T.a.r. Lazio sono identificate da una denominazione progressiva (*bis*, *ter*, ecc.) da aggiungersi dopo il numero della sezione esterna cui appartengono.

Art. 14

Presidenza di T.a.r. e delle sezioni di T.a.r.

1. La prima sezione interna dei T.a.r., delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio e delle sezioni staccate di T.a.r. è rispettivamente presieduta dal Presidente del tribunale, dal Presidente della sezione esterna e dal Presidente della sezione staccata.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente del T.a.r., della sezione esterna del T.a.r. Lazio e della sezione staccata le relative funzioni organizzative sono esercitate dal presidente di sezione interna con maggiore anzianità nella funzione ovvero, nel caso non vi siano sezioni interne, dal magistrato che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente del T.a.r. Lazio, i relativi compiti non giurisdizionali sono svolti dal presidente di sezione esterna più anziano nella qualifica.
3. In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del presidente di una sezione interna, le relative funzioni sono esercitate dal magistrato in servizio presso la stessa sezione che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.
4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti le funzioni giurisdizionali del presidente sono svolte dal magistrato della sezione che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.
5. Nei T.a.r. o sezioni staccate divisi in almeno tre sezioni i Presidenti di sezione interna non possono permanere in servizio presso la medesima sezione per più di cinque anni. Al termine del relativo periodo, il Presidente del T.a.r. o della sezione staccata chiede ai presidenti di sezione interna in servizio presso l'ufficio giudiziario di manifestare le proprie preferenze disponendo i necessari avvicendamenti. La rotazione dei Presidenti di sezione interna deve avvenire in modo da assicurare un effettivo mutamento delle materie trattate dall'interessato e, ove possibile, della composizione del collegio dallo stesso presieduto.

Art. 15

Funzioni dei Presidenti

1. Il Presidente del T.a.r. svolge tutti i compiti organizzativi, di vigilanza e di coordinamento necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'ufficio nel suo complesso.
2. I Presidenti di T.a.r., i Presidenti delle sezioni esterne del T.A.R. Lazio ed i Presidenti delle sezioni staccate, sentiti i Presidenti delle sezioni interne e il Segretario Generale, assegnano il personale di segreteria alle varie sezioni interne presenti nell'ufficio giudiziario di loro competenza.
3. Il Presidente del T.a.r., i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio ed i Presidenti delle sezioni staccate disciplinano i turni di ferie tra i magistrati in modo da assicurare il regolare andamento delle udienze.
4. I Presidenti delle sezioni interne svolgono i compiti organizzativi e di vigilanza inerenti al funzionamento della sezione medesima e, in particolare:
 - a) decidono sulle istanze di prelievo e fissano l'udienza di trattazione per ogni singolo ricorso;
 - b) nominano per ogni ricorso il relatore tra i magistrati assegnati alla sezione;
 - c) adottano i provvedimenti che la legge affida alla loro competenza (decreti cautelari, istruttori, decisorii ecc.);
 - d) espletano ogni altro adempimento necessario per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale della sezione.

Art. 16

Criteri per la composizione delle sezioni interne

1. L'assegnazione dei magistrati fra le sezioni interne deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, la ripartizione delle materie fra le sezioni deve assicurare l'equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico, ciascuna sezione interna deve essere composta dallo stesso numero di magistrati, con possibilità di derogare a tale regola unicamente quando:
 - I) il numero complessivo di magistrati in servizio presso il T.a.r, la sezione esterna del T.a.r. Lazio o la sezione staccata non sia divisibile in parti uguali per il numero di sezioni interne esistenti; in questo caso la composizione delle varie sezioni deve essere comunque la più omogenea possibile e tenere conto del carico di lavoro di ciascuna di esse;
 - II) eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno comportino un significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni interne; in questo caso il Presidente del T.a.r., della sezione esterna del T.A.R. Lazio o della sezione staccata, per una sola volta l'anno e per un periodo non superiore a sei mesi, può con decreto motivato applicare alla sezione presso la quale è sopravvenuto il maggior carico di lavoro il magistrato meno anziano in ruolo appartenente alla sezione con il minor carico di lavoro; il relativo decreto di applicazione deve essere immediatamente comunicato al C.P. e non può essere prorogato, neppure in relazione a magistrato diverso da quello in precedenza assegnato, dovendo il Presidente procedere senza indugio a riequilibrare il carico di lavoro fra le sezioni;
 - b) non possono permanere nella medesima sezione i magistrati che, nell'anno solare in corso, abbiano maturato una anzianità di servizio nella sezione interna di T.a.r. o nella sezione esterna del T.a.r. del Lazio superiore, rispettivamente a 5 e 10 anni; a tal fine il Presidente del T.a.r. o della sezione staccata effettuano i trasferimenti necessari, anche d'ufficio;
 - c) ciascun magistrato deve permanere nella sezione cui è stato assegnato per un periodo minimo di due anni;
 - d) all'esito di qualunque avvicendamento deve essere comunque assicurata la permanenza in ciascuna sezione interna di almeno due magistrati che già facevano parte della stessa.
2. I criteri di cui al comma precedente sono dettati in ordine di priorità, fermo restando che il Presidente è tenuto, ove possibile, a privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo rispetto di tutti i predetti criteri, nonché di quelli indicati nel successivo articolo 17.

Art. 17

Interpello annuale per la composizione delle sezioni e criteri di preferenza

1. La composizione delle sezioni interne è stabilita, previo interpello all'inizio di ogni anno, con decreto del Presidente del T.a.r. ovvero dal Presidente della sezione staccata, sentiti i Presidenti delle sezioni interne. All'esito dell'interpello il Presidente, compatibilmente con il rispetto dei criteri inderogabili di cui al precedente articolo 16, assegna i magistrati alle sezioni interne in base alle disponibilità manifestate, assicurando l'equilibrata composizione delle sezioni sotto il profilo dell'anzianità di servizio dei componenti.
2. Qualora le disponibilità espresse per una stessa sezione superino il numero dei trasferimenti consentiti, si utilizzano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) in primo luogo è preferito il magistrato che non sia stato assegnato alla sezione richiesta negli ultimi cinque anni;

- b) in secondo luogo è preferito il magistrato con maggiore anzianità di servizio nella sezione di provenienza, purché tale anzianità sia superiore a 4 anni;
- c) in terzo luogo è preferito il magistrato più anziano in ruolo.

Art. 18

Trasferimento di magistrati da altre sedi di servizio

1. La prima assegnazione alle sezioni interne di più magistrati contemporaneamente trasferiti da altre sedi di prima nomina avviene secondo le preferenze espresse dagli stessi, in ordine di anzianità di ruolo, previo loro interpello.

Art. 19

Composizione dei collegi nelle sezioni dei T.a.r.

1. Qualora la sezione del T.a.r. sia formata da più di tre magistrati, il presidente di sezione determina la composizione dei collegi giudicanti, con cadenza almeno trimestrale, secondo le modalità di cui ai successivi commi in modo da garantire la rotazione e l'equilibrata presenza nei collegi di tutti i magistrati della sezione.
2. Nel primo trimestre il primo collegio è formato, oltre che dal Presidente della Sezione, dal magistrato più anziano e da quello meno anziano; gli ulteriori collegi, oltre che dal Presidente della Sezione, sono formati dai magistrati che seguono o precedono per anzianità quelli del collegio precedente.
3. Qualora il numero dei magistrati non consenta di formare due o più collegi composti da magistrati diversi, è possibile che il medesimo magistrato sia chiamato a comporre più collegi nel medesimo trimestre a cominciare dal più anziano nel primo trimestre e seguendo, nei successivi trimestri, l'ordine di ruolo.
4. In ciascun trimestre successivo si procede a modificare, almeno per un magistrato, la composizione di ogni collegio rispetto a quella di tutti i trimestri precedenti in modo da garantire la formazione dei collegi nel più elevato numero di combinazioni possibili. Nel caso particolare che, in ragione del numero dei magistrati in servizio, siano esaurite tutte le combinazioni possibili, i collegi potranno avere la stessa composizione dei collegi del primo trimestre.
5. I magistrati con meno di due anni di anzianità di ruolo, anche in deroga ai criteri predetti, non svolgono funzioni di giudice anziano nei Tribunali o nelle Sezioni composti da più di tre magistrati, salvi i casi in cui non sia altrimenti possibile formare i collegi giudicanti all'interno della sezione.
6. I criteri di cui ai commi che precedono possono essere eccezionalmente derogati con adeguata motivazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL C.D.S. E IL C.G.A.

Art. 20

Criteria per la composizione delle sezioni del C.d.S.

1. L'assegnazione dei magistrati fra le sezioni del C.d.S. deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, la ripartizione delle materie fra le sezioni deve assicurare l'equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico, ciascuna sezione deve essere composta dallo stesso numero di magistrati, con possibilità di derogare a tale regola unicamente quando:
 - I) il numero complessivo di magistrati in servizio presso il C.d.S. non sia divisibile in parti uguali per il numero di sezioni esistenti; in questo caso la composizione delle varie sezioni deve essere comunque la più omogenea possibile e tenere conto del carico di lavoro di ciascuna di esse;
 - II) eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno comportino un significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni;
 - b) deve essere evitata la permanenza di un magistrato presso la stessa sezione giurisdizionale o consultiva per più di dieci anni ed a tal fine il Presidente del C.d.S. effettua i trasferimenti necessari, anche d'ufficio; ciascun magistrato deve permanere nella sezione cui è stato assegnato per un periodo minimo di due anni.
2. I criteri di cui al comma precedente sono dettati in ordine di priorità, fermo restando che il Presidente è tenuto, ove possibile, a privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo rispetto di tutti i predetti criteri; si applica l'articolo 17, comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano al C.g.a. in quanto compatibili e fermo restando quanto stabilito dalla delibera 9 marzo 2012.

Art. 21

Commissioni speciali

1. Il Presidente del C.d.S. può convocare Commissioni speciali nei seguenti casi:
 - a) quando l'affare riguarda materie di competenza di tutte le sezioni ed in tal caso la Commissione speciale è composta da magistrati provenienti da tutte le sezioni consultive;
 - b) quando l'affare riguarda materie di competenza di almeno due sezioni, nessuna delle quali sia competente in modo prevalente o preponderante;
 - c) per affari di particolare novità e di eccezionale complessità ed in questo solo caso è consentito utilizzare per magistrati addetti alle sezioni giurisdizionali.
2. Il ricorso alle Commissioni speciali costituisce ipotesi assolutamente residuale rispetto alle ordinarie competenze delle sezioni consultive.
3. Il numero dei componenti della Commissione speciale non può in ogni caso essere inferiore a quello di due sezioni riunite.

Art. 22

Composizione dell'Adunanza plenaria

1. L'Adunanza plenaria del C.d.S. è presieduta dal Presidente del C.d.S. e può essere composta sulla base dei seguenti criteri alternativi:
 - a) dai quattro Presidenti titolari delle sezioni giurisdizionali e dai due consiglieri più anziani di ciascuna delle quattro sezioni giurisdizionali;
 - b) in modo da assicurare la partecipazione di magistrati con maggiore anzianità e di magistrati di più recente nomina.
2. Qualora un affare venga rimesso dal C.g.a., all'Adunanza plenaria partecipano anche i componenti laici e togati del medesimo Consiglio nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) se il relatore dell'affare è un componente laico, partecipano all'Adunanza plenaria lo stesso relatore e il presidente del collegio (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico del collegio e il consigliere di Stato più anziano);
 - b) se il relatore dell'affare è un componente togato, partecipano all'Adunanza plenaria il relatore ed il componente laico più anziano di età (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico e l'altro consigliere di Stato).

Art. 23

Composizione dell'Adunanza generale

1. L'adunanza generale del C.d.S. è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
3. All'Adunanza generale partecipano anche i componenti laici del C.g.a. limitatamente agli affari rimessi dallo stesso ufficio.

Art. 24

Composizione dei collegi

1. Salvo che non sia possibile per ragioni oggettive, presso il C.d.S., i collegi sono composti dal Presidente, dal relatore e dai magistrati più anziani presenti in udienza o adunanza.

2.2 Programma smaltimento arretrato ed individuazione delle effettive pendenze della giustizia amministrativa.

Il programma straordinario di smaltimento dell'arretrato di cui all'art. 16, all. 2 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (c.p.a.) ed al D.P.C.M. 27 marzo 2013 ha portato, nel periodo maggio -dicembre 2014, a definire circa 6.700 ricorsi pendenti. Per gli anni 2015 e 2016 non sono state assegnate risorse finanziarie da destinare al programma straordinario.

Il Consiglio di Presidenza ha comunque affrontato la questione delle effettive pendenze presso gli Uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa. Poiché sono state riscontrate discordanze tra i dati presenti nel sistema informatico della G.A. e la reale situazione del contenzioso, i Presidenti degli Uffici sono stati invitati a predisporre le opportune misure organizzative per una corretta gestione e archiviazione tramite NSIGA e sono state fornite le necessarie indicazioni a tale scopo. Al riguardo, il Consiglio ha auspicato l'adozione da parte del Segretariato generale delle iniziative di competenza per lo stanziamento di incentivi per il personale di segreteria, in ordine alla gestione ed alla "pulizia" degli archivi informatici (vedi Deliberato del 3 luglio 2014).

D.P.C.M. 27 marzo 2013

VISTO l'articolo 16 delle norme di attuazione del nuovo codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nei relativi bilanci ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.";

VISTA la significativa esposizione debitoria conseguente alle pronunce di condanna maturate a seguito e per l'effetto dei procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. Legge Pinto);

RILEVATO che la predisposizione di programmi straordinari di smaltimento dell'arretrato può consentire opportune accelerazioni nella definizione dei ricorsi pendenti di più remota iscrizione, con significativi risparmi di spesa rispetto ai crescenti impegni finanziari necessari per fronteggiare le condanne per violazione del termine di ragionevole durata del processo;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato n. 20839 del 19 settembre 2011, con la quale si trasmette la proposta in merito alle misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 14 luglio 2011;

VISTA la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 14 luglio 2011;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Programma di smaltimento dell'arretrato)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con cadenza annuale e nei limiti della disponibilità di bilancio, approva un programma straordinario della durata di un anno per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine di accelerare la definizione delle controversie di più remota iscrizione.

Art. 2

(Modalità di svolgimento)

1. Il programma si svolgerà mediante la iscrizione a ruolo delle cause oggetto del programma in udienze già calendarizzate presso i diversi uffici giudiziari.

2. L'assegnazione di affari rientranti nel programma straordinario si cumula con l'ordinario carico di lavoro e concerne solo cause di merito.

3. Le assegnazioni aggiuntive di cui al comma 2 non possono, di norma, essere inferiori a sei e, comunque, superare il numero di dieci ricorsi per ciascuna udienza. Ai fini del relativo computo, non si tiene conto dei motivi aggiunti e dei ricorsi incidentali.

4. Nei casi di cui al precedente comma, e nei limiti numerici ivi previsti; deve essere privilegiata da parte del Presidente dell'ufficio o della sezione l'assegnazione di ricorsi più risalenti, seriali, omogenei o simili.

5. Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le vigenti disposizioni del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in materia di carichi di lavoro.

Art. 3

(Ammissione al programma)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa individua annualmente, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli uffici da ammettere al programma di cui all'articolo 1, al fine di ridurre il rischio per esposizione a procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa applica i criteri di seguito elencati in ordine di priorità e tiene, altresì, conto, in presenza di situazioni omogenee, del rapporto tra dotazione organica e magistrati in servizio effettivo, considerando eventuali, particolari situazioni locali che giustifichino, per uno o più magistrati, eventuali riduzioni dell'ordinario carico di lavoro:

- a) i ricorsi ultradecennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
- b) i ricorsi ultraquinquennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
- c) i ricorsi ultratriennali pendenti.

(Adempimenti degli uffici ammessi al programma)

Presidenti degli uffici ammessi al programma sono tenuti ad indicare motivatamente: 1) il numero dei magistrati di cui si richiede l'applicazione straordinaria;

le date delle udienze che intendono utilizzare per l'assegnazione straordinaria.

Art. 5

(Acquisizione di disponibilità da parte dei magistrati)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa acquisisce la disponibilità dei magistrati interessati a partecipare al programma mediante apposito interpello, nel quale indica gli uffici disponibili e le date delle relative udienze.
2. I magistrati che rispondono all'interpello dovranno indicare gli uffici e le date delle udienze a cui intendono partecipare in ordine di preferenza.
3. Successivamente all'adozione della delibera di assegnazione al programma il magistrato non potrà revocare la sua disponibilità all'interpello, tranne che per oggettivo impedimento o per giustificate e documentate ragioni che dovranno essere comunicati con immediatezza al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al fine di consentire, ove possibile, l'assegnazione di altro magistrato.

Art. 6

(Criteri di selezione delle domande)

1. Nel caso di domande eccedenti il numero dei magistrati richiesti, per singola udienza, dagli uffici ammessi al programma, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'assegnazione dei magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità, applicando i criteri di seguito elencati in ordine di priorità fino a concorrenza del limite di cui all'articolo 7, comma 1:
 - a) magistrati che prestano servizio, che risiedono nella medesima sede, oppure la cui assegnazione comporti minori oneri per il trattamento di missione;
 - b) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese;
 - c) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari autorizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ad eccezione degli

incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese;

d) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari autorizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in regime di presa d'atto ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese;

e) magistrati con minore anzianità di servizio.

Art. 7

(Limiti complessivi ed esclusioni)

1. I magistrati che partecipano al programma non potranno svolgere più di un'udienza mensile e, complessivamente, più di 6 udienze nel corso del programma.

2. Non sono ammessi al programma i magistrati che accusino ritardi ingiustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Si considerano giustificati i ritardi che dipendano dall'attribuzione di un carico di lavoro significativamente eccedenti quello consentito dalle vigenti deliberazioni in materia.

3. I magistrati che godono, a qualunque titolo, di riduzioni del carico di lavoro sono ammessi al programma solo qualora non vi siano altre richieste concorrenti, purché ammissibili ai sensi dei precedenti commi.

4. Sono esclusi dal programma magistrati in fuori ruolo, in aspettativa o che versino in qualunque altra condizione di sospensione dal servizio effettivo.

Art. 8

(Corrispettivo)

1. La partecipazione al programma da parte dei magistrati interessati è remunerata nella misura di euro 1.300,00 a udienza oltre, se ne ricorrano i presupposti, al trattamento di missione per i soli giorni in cui il magistrato deve garantire la sua presenza in sede.

2. L'attribuzione del compenso assegnato è condizionata al puntuale deposito dei provvedimenti di competenza, salvo che ricorrano ragioni di giustificazione.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con apposite deliberazioni, individua annualmente i fondi da destinare in bilancio al presente programma di smaltimento dell'arretrato e adotta disposizioni applicative del presente regolamento.

Art. 9

(Udienze straordinarie)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del Presidente dell'ufficio ammesso al programma di cui all'articolo 1, motivata dalla necessità di assicurare il funzionale svolgimento dell'udienza ordinaria, può autorizzare la fissazione di una o più udienze straordinarie alle quali partecipano i magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità.

2. Nei casi di cui al comma che precede il Presidente della sezione interessata ovvero, in caso di sua indisponibilità, il magistrato più anziano tra quelli designati ai sensi dell'articolo 6 svolge le funzioni di Presidente del collegio giudicante.

3. Il Presidente del collegio che siede nelle udienze straordinarie di cui al comma 1 percepisce il corrispettivo di cui all'articolo 8 ed è assegnatario di un numero di affari pari alla metà di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2.

Art. 10

(clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

2.3 Reclutamento magistrati: indizione di nuovi concorsi per referendario TAR e Consigliere di Stato

Per far fronte alle carenze di organico, il Consiglio di Presidenza ha deliberato l'indizione di un concorso, attualmente in fase di svolgimento, a 45 posti di referendario di T.A.R. Il bando, adottato con D.P.C.S. del 29 dicembre 2014, è stato pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale, n. 3 del 13 gennaio 2015.

In aggiunta ai predetti posti, è in fase di svolgimento la procedura per l'autorizzazione a bandire concorsi per 78 posti di Referendario T.A.R., nel triennio 2016/2018. Al riguardo, è stato già sottoscritto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il DPCM di autorizzazione a bandire i concorsi.

Il 13 marzo 2015 è stata inoltre deliberata l'indizione di un concorso a 5 posti di consigliere di Stato. Il concorso, indetto con decreto del presidente del Consiglio di Stato del 14 aprile 2015, è stato pubblicato nella G.U.R.I., IV serie speciale, n. 31 del 21 aprile 2015, ed è anch'esso in corso di svolgimento (vedi Delibera n. 88 del 21 novembre 2014)

Delibera n. **88**

nella seduta del 21 novembre 2014

VISTO il Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sui

Consiglio di Stato e successive modificazioni nonché il regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 21 aprile 1942, n.444;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1 034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n.97, la legge 19 febbraio 1981 n.27, la legge 6 agosto 1984, n.425;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n.186;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO l'art. 37, comma 11 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 settembre 2014, in corso di registrazione, concernente il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi spettanti alla Giustizia amministrativa, di cui all'art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.111 del 2011;

CONSIDERATO che appare necessaria procedere alla indizione di concorso per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, in considerazione della esistente copertura dei posti in pianta organica;

RILEVATO che, allo stato, risultano scoperti in pianta organica 49 posti nella qualifica di referendario TAR;

VISTO il verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 17 gennaio 2014, nel corso della quale si è ravvisata l'esigenza di indire un concorso a 33 posti di referendario presso i Tribunali amministrativi regionali;

RITENUTO di dover procedere alla indizione di concorso per la copertura di 45 posti nella predetta qualifica, in considerazione delle ulteriori scoperture medio tempore verificatesi nonché della necessità di consentire una più ampia e rapida attività giudiziaria ovviando alle carenze di organico;

RILEVATO che le risorse destinate alla assunzione di magistrati amministrativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, in corso di registrazione, consentono ampiamente la indizione del predetto concorso per il numero dei posti indicati;

DELIBERA

di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'indizione di un concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

2.4 Proposta di integrazione del Titolo IV "Concorso per nomina a Referendario" del D.P.R. 21.4.1973, n.214.

Il CPGA ha trattato la materia nel corso di due sedute, il 18 marzo e il 15 luglio 2016. Di seguito il testo della proposta di modifica che interessa l'art. 18 – deliberato nella seduta del 15 luglio 2016.

Proposte di modifica al testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 – Titolo IV “Concorso per nomina a referendario”.

Con riferimento alla proposta di modifica in oggetto, si comunica che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 15 luglio 2016, nel condividere le osservazioni formulate nella nota in riferimento, ha tuttavia ritenuto di dover proporre alcune integrazioni nel senso di seguito indicato:

- sostituire la rubrica del Titolo IV del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, “Concorso per la nomina a referendario” con la seguente “**Concorso di secondo grado per la nomina a referendario**”;
- all’art. 18, comma secondo, della proposta contenuta nella nota del 28 giugno 2016 del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dopo le parole “per la valutazione dei titoli,”, aggiungere le seguenti “**ove non già fissati nel bando, nonché per la valutazione**” (testo coordinato in allegato).

ART. 18

(Valutazione di titoli di merito)

Sono ammessi al concorso solo i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 16.

Dopo la fase di ammissione e prima dell’inizio delle prove scritte, la commissione determina i criteri di massima per la valutazione dei titoli, **ove non già fissati nel bando, nonché per la valutazione** delle prove scritte e orali.

Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti.

Per il superamento della prova per titoli occorre un punteggio minimo di venticinque punti nel complesso dei titoli.

La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato la prova scritta, e prima dell'inizio della relativa correzione.

2.4.1 Modifica dei criteri di valutazione dei titoli nel concorso a Referendario TAR (Deliberato del CPGA del 27 gennaio 2017)

Il Consiglio di Presidenza ha approvato un testo contenente nuovi criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a Referendario di TAR, che verrà opportunamente trasmesso ai competenti Uffici della PCM, per l'inserimento *ex ante* nel relativo bando di concorso. Di seguito il testo:

Il CPGA

Visto l'art. 14 l. n. 1034/1971, l'art. 16, l. n. 186/1982, gli artt. 15 e ss. d.P.R. n. 213/1973;

Visto in particolare il vigente art. 18, comma 1, d.P.R. n. 213/1973, secondo cui nel concorso a referendario di Tar la commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, alla valutazione dei titoli di merito;

Viste le proprie delibere in date 18 marzo 2016 e 15 luglio 2016 con cui è stata proposta, tra l'altro, una modifica di tale disposizione, nel senso che la commissione fissa i criteri di valutazione dei titoli di merito ove gli stessi non siano già stati fissati nel bando di concorso;

Ritenuto che, peraltro, anche a prescindere da una espressa modifica regolamentare in tal senso, è comunque possibile che i criteri di valutazione dei titoli di merito siano fissati nel bando, in ossequio a consolidati principi generali di trasparenza delle procedure concorsuali (v. anche art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487/1994);

Ritenuto che questo organo abbia competenza a dare il proprio apporto all'organo competente a elaborare il bando di concorso, indicando i criteri di valutazione dei titoli;

Ritenuto che questo organo abbia competenza a dare il proprio apporto all'organo competente a elaborare il bando di concorso, indicando, a titolo di collaborazione istituzionale, i criteri di valutazione dei titoli;

Ritenuto che i criteri di valutazione dei titoli da inserire nei bandi di concorso possano essere elaborati tenendo conto di quelli fissati dalle commissioni esaminatrici nelle precedenti procedure concorsuali, e ferma restando la possibilità di future modifiche in adeguamento a sopravvenienze normative;

p.q.m.

Approva gli allegati criteri di valutazione, con la relativa relazione illustrativa, e dispone che siano trasmessi alla P.C.M. e al segretario generale della giustizia amministrativa per quanto di competenza.

Art.

Criteri di valutazione dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli è pari a 50. Il punteggio minimo per il superamento della prova per titoli è pari a 25 punti per il complesso dei titoli.

2. La Commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i seguenti criteri:

1) per l'anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, **fino a 12 (dodici)** punti:

1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianità, con l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai sensi del citato art. 14;

1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va valutato proporzionalmente all'orario svolto;

1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se superiore a sei mesi;

2) per la qualità delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:

2.a) il punteggio è attribuito per anni di effettivo servizio o di attività, ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7, l. n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto specificato nella Tabella n. 1 allegata;

2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i dipendenti pubblici, di esercizio dell'attività forense per gli avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso;

2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attività forense durante i quali è stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla sanzione disciplinare più lieve secondo l'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;

2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di aspettativa per incarichi politici elettivi;

2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attività è comprovato dall'iscrizione all'albo;

2.f) il punteggio per la qualità delle funzioni è cumulabile con il punteggio per l'anzianità di servizio;

3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo quanto specificato nella Tabella n. 2 allegata;

4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:

4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione **con le forme previste dal presente bando (in forma cartacea o telematica);**

4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche o economiche;

4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se è individuabile l'apporto del concorrente;

4.d) il punteggio è attribuito dalla Commissione nei limiti massimi di cui alla Tabella n. 3 allegata;

4.e) la Commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla capacità di analisi e alla conoscenza della materia che esse denotano;

4.f) la Commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non è tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;

5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:

5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati nella Tabella n. 4 allegata;

5.b) per titoli non previsti nella Tabella n. 4 la Commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della citata Tabella;

5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella Tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle condizioni ivi previste;

5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui è stata riportata una sanzione superiore a quella minima prevista dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;

5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno per analogia, a quelli elencati nella Tabella n. 4;

5.f) non sono comunque valutabili:

5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di servizio o funzione già valutato ai sensi dei nn. 1) o 2) del presente articolo;

5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni di studio;

5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli avvocati già comprese nel titolo procuratorio;

5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemeranza;

5.f.5) le supplenze di insegnamento;

5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle Scuole delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso;

5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori;

5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze tecniche d'ufficio;

5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle di cui all'art. 14, n. 8, l. n. 1034/1071;

5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;

5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; ai fini dell'autocertificazione è

necessaria, oltre che la firma del dichiarante, l'allegazione di copia di valido documento di identità, che può essere unica per tutti i titoli autocertificati.

Tabella n. 1							
Punteggio per la qualità delle funzioni - massimo 15 punti							
sono computati tutti gli anni di servizio o attività o esercizio delle funzioni, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso							
A) 5 punti per ogni anno di servizio	Cod.	B) 3 punti per ogni anno di servizio	Cod.	C) 2 punti per ogni anno di servizio o svolgimento della funzione	Cod.	D) 2 punti per ciascun mandato completato	
1) Avvocati dello Stato	Q6	6) Magistrati ordinari e magistrati militari	Q10	10) Avvocati del libero foro	Q13	13) consiglieri regionali e di enti locali	
2) Magistrati della Corte dei conti	Q7	7) Procuratori dello Stato e dirigenti pubblici	Q11	11) ricercatori universitari			
3) Magistrati ordinari e magistrati militari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità	Q8	8) Funzionari della carriera direttiva	Q12	12) docenti di materie giuridiche negli istituti superiori			
4) Professori universitari di prima fascia	Q9	9) Professori universitari di seconda fascia					
5) Avvocati cassazionisti							

Tabella n. 2		
Voto di laurea massimo 12 punti		
Cod.	Voto di laurea	Punteggio
L1	100	1
L2	101	2
L3	102	3
L4	103	4
L5	104	5
L6	105	6
L7	106	7
L8	107	8
L9	108	9
L10	109	10
L11	110	11
L12	110 e lode	12

Tabella n. 3		
Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti		
Cod.	Pubblicazioni scientifiche	Fino ad un

		massimo di punti per ciascuna pubblicazione
P1	Monografie	fino a 3 punti per ciascuna monografia
P2	contributi su volumi collettanei	fino a 2 punti per ciascun contributo
P3	articoli su riviste	fino a 1 punto per ciascun articolo
P4	note a sentenza	fino a 0,50 punti per ciascuna nota a sentenza

Tabella n. 4			
Titoli vari culturali e professionali massimo 6 punti			
Cod.	Abilitazioni (diverse da quelle necessarie per l'accesso al concorso)	Punteggio	
T1-A	Abilitazione avvocato cassazionista per esame ex art. 22, comma 1, l. n. 247/2012 (e/o art. 3, l. n. 1003/1936)	3,5	
T2-A	Abilitazione avvocato cassazionista ex art. 22, comma 2, l. n. 247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica finale di idoneità)	3	
T3-A	Titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, l. n. 247/2012 e 3 d.m. n. 144/2015	Massimo 3 per la specializzazione in diritto amministrativo 1,5 per la specializzazione in diritto dell'ambiente 1,5 per altre specializzazioni 0,5	
T4-A	Abilitazione professione forense	3	
T5-A	Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche negli Istituti superiori di secondo grado	1,5	
T6-A	Altre abilitazioni professionali per professioni giuridiche o economiche	0,10 per ciascuna con un massimo di 0,30	
Concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneità, diversi da quelli utilizzati come requisito di accesso al concorso)			
Cod.	Concorso	Punteggio per il superamento	Punteggio per l'idoneità
T7-C	Avvocato dello Stato e/o magistrato della Corte dei conti	3,5	1,5
T8-C	Professore universitario di prima fascia	3,5	1,5 (idoneità e ASN)
T9-C	Magistrato ordinario e/o militare	3	1
T10-C	Procuratore dello	3	1

	Stato		
T11-C	Notaio	3	1
T12-C	Professore universitario di seconda fascia	2,5	1 (idoneità e ASN)
T13-C	Dirigente pubblico	2,5	1
T14-C	Ricercatore universitario	2	1
T15-C	Funzionario direttivo	1,5	0,8
T16-C	Magistrato amministrativo	-----	1,5
Incarichi e borse di studio a condizione del completamento dell'incarico/effettiva fruizione della borsa di studio			
Cod.	Incarico o borsa	Punteggio	
T17-I	Assegni di ricerca universitari	0,50 per ciascun assegno Massimo 1	
T18-I	Borse di studio postlaurea conferite da università o dal CNR	0,25 per ciascuna borsa Massimo 1	
T19-I	Altre borse di studio conferite per lo svolgimento di ricerche e studi postuniversitari da Enti pubblici o qualificate Istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali, comunitarie o straniere	0,10 per ciascuna borsa Massimo 0,40	
T20-I	Commissario prefettizio o sub-commissario prefettizio per la gestione di ente locale	1 per ciascun incarico Massimo 2	
T21-I	Magistrato di commissione tributaria	0,10 per anno Massimo 2	
T22-I	Magistrato onorario nell'ambito della magistratura ordinaria di primo grado (es. giudice di pace, viceprocuratore onorario, giudice onorario di tribunale)	0,10 per anno Massimo 2	
T23-I	Contratto di insegnamento universitario in materie giuridiche	0,50 per anno accademico Massimo 2	
T24-I	Incarico di segretario comunale o equivalente	0,20 per anno Massimo 1	
T25-I	Incarico di funzioni dirigenziali generali presso una pubblica amministrazione	0,20 per anno Massimo 1	
T26-I	Docenza presso la Scuola superiore per la pubblica amministrazione	0,15 per 25 ore di insegnamento per anno Massimo 0,9	
T27-I	Componente di commissione di concorso per funzioni direttive e superiori	0,2 per ciascuna commissione Massimo 0,6	
T28-I	Componente di commissione di	0,2 per ciascuna	

	gara di appalto o concessione pubblici	commissione Massimo 0,6	
T29-I	Componente di commissione di collaudo di appalto o concessione pubblici	0,2 per ciascuna commissione di collaudo di appalto o concessione di lavori pubblici 0,1 per ciascuna commissione di verifica di conformità per servizi o forniture pubblici Massimo 0,6	
T30-I	Docenza a personale per almeno 25 ore in un anno	0,05 per periodo minimo Massimo 0,5	
T31-I	Incarico di funzioni dirigenziali presso una pubblica amministrazione	0,1 per anno Massimo 0,5	
T32-I	Componente di consigli di amministrazione di enti e società pubbliche o a partecipazione pubblica	0,1 per anno Massimo 0,5	
T33-I	Curatore fallimentare	0,10 per incarico Massimo 0,50	
T34-I	Revisore contabile	0,10 per incarico Massimo 0,40	
T35-I	Incarichi dirigenziali in organismi di diritto pubblico	0,10 per anno Massimo 0,30	
T36-I	Componente di gruppo di ricerca CNR o Università	0,10 per incarico Massimo 0,20	
Titoli culturali e scientifici			
Cod.	Titolo	Punteggio	
T37-S	Master [in materie giuridiche e/o economiche] della durata di almeno 1 anno presso Università italiana o straniera con giudizio e/o voto finale	2 per titolo Massimo 4	
T38-S	Dottore di ricerca [in materie giuridiche e/o economiche]	3 per titolo	
T39-S	Lauree di durata almeno quadriennale	Seconda laurea 3 Terza laurea 2 Quarta laurea 1	
T40-S	Diploma di specializzazione in materie giuridiche e/o economiche (in relazione alla durata)	3 anni: 2 2 anni: 1,5 1 anno: 1	
_____	_____	_____	
_____	Tirocinio sostitutivo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 (della durata di	1,5 punti	
_____	18 mesi)	2 punti se presso organi della	
T41-S			

	Tirocinio sostitutivo presso gli uffici giudiziari della durata di 1 anno	giustizia amministrativa 1 punto 1,5 punti se presso organi della giustizia amministrativa
T42-S	Lingua straniera diversa da quelle eventualmente scelte per la prova orale, con attestato di livello almeno B1 o equivalente	Prima lingua 0,500 Seconda lingua 1 Terza lingua 1,5
T43-S	Patente europea per l'uso del computer (ECDL)	Massimo 1,5 ECDL base 0,2 ECDL standard 0,5 ECDL full standard 1 ECDL expert 1,5
T44-S	Diploma di frequenza della SSPA in relazione alla durata in materie giuridiche e/o economiche (minimo 60 ore o 6 mesi)	0,20 per periodo minimo Massimo 1
T45-S	Corso di perfezionamento post laurea in materie giuridiche e/o economiche con giudizio finale	0,50 per ciascun corso Massimo 1
T46-S	Giurista informatico con attestato di livello superiore	1
T47-S	Cultore della materia in materie giuridiche e/o economiche presso cattedra universitaria	0,10 per anno accademico Massimo 0,30

Relazione illustrativa

Il concorso a referendario di Tar è disciplinato dall'art. 14, l. n. 1034/1971 e dal regolamento di cui al d.P.R. n. 214/1973.

Essi delineano una procedura concorsuale per titoli ed esami, scritto e orale.

L'ultimo concorso, ancora *in itinere*, indetto per 45 posti, e che ha visto la presentazione di oltre 4.000 domande di partecipazione, e la consegna delle prove scritte da parte di 658 candidati (con necessità di correggere 2.632 prove scritte, 4 per candidato), ha evidenziato tutti i limiti di un procedimento normato oltre 40 fa e che necessita di modifiche volte a rendere più veloci e trasparenti le operazioni concorsuali.

In particolare, la prassi ha evidenziato che la fase di verifica dei requisiti di ammissione e di valutazione dei titoli, oggi prodromiche alla prova scritta, richiede l'impiego di circa un anno di tempo.

La fase di correzione degli scritti, a sua volta, richiede molto tempo avuto riguardo alla composizione della commissione di concorso, che vede la partecipazione di docenti universitari, che possono dare una limitata disponibilità temporale, e che non prevede supplenti.

Queste difficoltà possono essere rimate attraverso la piena informatizzazione della procedura di concorso, la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando, la posposizione della valutazione dei titoli a un momento successivo all'espletamento delle prove scritte.

Il CPGA ha già reso parere sulle modifiche del regolamento n. 214/1973, finalizzate a:

- a) spostare la fase di valutazione dei titoli a dopo l'espletamento delle prove scritte, e prima della correzione di esse, a garanzia dell'anonimato;
- b) informatizzare la procedura;
- c) consentire la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando.

Inoltre il CPGA, in sede di sostituzione di un componente della commissione di concorso dimissionario, ha ritenuto applicabile al concorso a referendario di TAR la disciplina generale sui concorsi nel pubblico impiego, quanto alla designazione di supplenti, quanto ai componenti della commissione che sono professori universitari.

Con la presente delibera, il CPGA approva i criteri di valutazione dei titoli, da indicare sin dal bando.

La indicazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando ha i seguenti vantaggi:

- a) la conoscibilità ex ante dei criteri assicura maggiore trasparenza della procedura;
- b) per quasi tutti i criteri di valutazione è previsto un punteggio in misura fissa (con esclusione delle pubblicazioni scientifiche, per le quali vi è un range di punteggio entro cui la valutazione compete alla commissione di concorso), e questo consente di calcolare rapidamente il punteggio per i titoli per ciascun candidato;
- c) la domanda di partecipazione al concorso potrà essere corredata dalla compilazione di un modulo predisposto, dove i titoli posseduti dal candidato dovranno essere indicati compilando il modulo, con una forte semplificazione della successiva fase di valutazione dei titoli;
- d) vi è comunque un margine di apprezzamento per la Commissione, per la valutazione di ulteriori titoli non previsti dal bando, che il candidato richieda di valutare, secondo il criterio dell'analogia; in tal modo è possibile un adeguamento dinamica alla complessa e mutevole tipologia di titoli.

Nella redazione dei criteri e dei relativi punteggi, la III Commissione, che ha istruito la proposta, ha tenuto conto dei criteri seguiti dalle commissioni degli ultimi 4 concorsi a referendario di Tar, ivi compresa la commissione del concorso ancora *in itinere* (commissioni rispettivamente presiedute dai presidenti Coraggio, de Lise, Trovato, Mastrocola).

Come, noto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli è pari a 50. Il punteggio minimo per il superamento della prova per titoli è pari a 25 punti per il complesso dei titoli.

Tutte le commissioni hanno suddiviso il punteggio nei seguenti titoli:

- a) anzianità di servizio;
- b) qualità delle funzioni;
- c) voto di laurea;
- d) pubblicazioni scientifiche;
- e) titoli vari professionali e culturali.

Sub a) Quanto all'anzianità di servizio, viene valutata solo quella eccedente l'anzianità minima necessaria quale requisito di accesso al concorso.

Tre delle quattro commissioni di concorso i cui criteri sono stati esaminati, hanno previsto un punteggio massimo di 12 per l'anzianità di servizio, attribuibile in ragione di 4 punti per ogni anno di servizio.

L'ultima commissione ha previsto un punteggio massimo di 8, attribuibile in ragione di 2 punti per ogni anno di servizio. In tal modo si è potuto disporre di un maggior numero di punti per la voce "titoli vari".

La III commissione ha proposto di confermare il criterio precedente, che appare un corretto punto di equilibrio tra valorizzazione dell'esperienza amministrativa, giurisdizionale o professionale utili per lo svolgimento della funzione di magistrato di TAR, certezza dei criteri di valutazione dei titoli, esigenza di non valorizzare solo l'anzianità di servizio. Infatti i 12 punti vengono attribuiti in ragione di 4 per anno, e dunque sono sufficienti tre anni di anzianità ulteriori rispetto al requisito minimo di partecipazione, per poter conseguire il punteggio massimo.

Sub b) qualità delle funzioni

Il requisito della qualità delle funzioni attribuisce un ulteriore punteggio per il servizio, l'attività o la funzione svolti, fino a un massimo di 15 punti.

Tutte le commissioni di concorso hanno ritenuto tale requisito cumulabile con quello dell'anzianità di servizio, perché esso premia non la semplice anzianità di servizio, ma la "qualità della funzione".

Tutte le commissioni di concorso hanno ritenuto che per l'attribuzione del punteggio si computano anche gli anni di servizio, attività, funzione, necessari quale requisito di partecipazione, laddove nell'attribuire il punteggio per l'anzianità di servizio si computa solo quella eccedente la minima per partecipare al concorso.

Le 4 commissioni di concorso i cui criteri sono stati esaminati, hanno seguito in questa parte criteri omogenei.

L'ultima commissione di concorso ha apportato una modifica quanto al punteggio per la professione di avvocato non cassazionista, attribuendo 2 punti per anno anziché 3 punti per anno.

La soluzione è apparsa condivisibile, ove si consideri che requisito di accesso al concorso Tar è l'iscrizione all'albo di avvocato da almeno 8 anni, e pertanto, computando tutto tale periodo come "qualità della funzione", vengono attribuiti $2 \times 8 = 16$ punti; con il criterio seguito dalle altre commissioni si avrebbe $3 \times 8 = 24$ punti. Potendosi attribuire un punteggio massimo di 15, tutti gli avvocati raggiungono comunque il requisito.

La III Commissione che ha istruito la proposta ha apportato alcune modifiche rispetto ai criteri seguiti sinora da tutte le commissioni di concorso:

a) ha aggiornato il linguaggio utilizzato, facendo riferimento alle valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari e militari, anziché alle qualifiche di primo grado e di appello;

b) ha ritenuto che se il punteggio è attribuito per la "qualità della funzione" cumulandolo con la semplice "anzianità di servizio", la qualità della funzione debba emergere da alcuni indici di agevole accertamento, e, in particolare:

b.1) dall'effettivo esercizio del servizio, attività, funzione, calcolando i periodi di fuori ruolo o aspettativa valutabili per legge, e non calcolando i periodi di aspettativa per mandato politico elettivo; tanto in ossequio a un criterio costantemente seguito dalle commissioni di concorso, della non valutabilità degli incarichi politici, fatta eccezione di quello di consigliere regionale, provinciale e comunale, che sono per legge requisito di accesso al concorso;

b.2) dall'assenza di sanzioni disciplinari superiori a quella minima: pertanto non sono valutabili ai fini della "qualità della funzione" gli anni in cui sia stata riportata una sanzione disciplinare superiore a quella minima, salvo che sia intervenuta riabilitazione entro la data di scadenza del bando.

Sub c) Voto di laurea

Quanto al voto di laurea, tre commissioni di concorso hanno attribuito punteggio per il voto di laurea dal 100 in su; l'ultima commissione ha attribuito punteggio dal voto 106 in su.

Le commissioni che hanno attribuito punteggio per il voto di laurea dal 100 in su hanno seguito criteri diversi, talora accorpendo più voti di laurea ai fini del punteggio, talora dando 1 punto al voto 100 e progressivamente 1 punto in più per ogni punto in più nel voto di laurea.

La III commissione ha rilevato che nell'ultimo concorso al Tar non hanno raggiunto il punteggio minimo utile di 25 alcuni concorrenti con voto di laurea inferiore a 106 ma pari o superiore a 100, che invece nei concorsi precedenti avevano raggiunto il punteggio minimo di 25, costituendo titolo valutabile il voto di laurea dal 100 in su.

La III commissione ha proposto di seguire il criterio della commissione Trovato, che ha ritenuto titoli valutabile il voto di laurea dal 100 in su, con attribuzione di 12 punti al voto 110 e lode e poi riduzione proporzionale per i voti di laurea più bassi fino al 100.

Sub d) Pubblicazioni scientifiche

La III Commissione ha ritenuto di specificare che le pubblicazioni scientifiche rilevanti sono solo quelle in materie giuridiche o economiche, specificazione non contenuta nei criteri delle commissioni di concorso, che in alcuni casi nulla hanno indicato, e in altri casi hanno fatto riferimento alla "pertinenza" della pubblicazione alle materie di esame.

Come si dirà anche quanto ai criteri di valutazione degli altri titoli, la III Commissione ha ritenuto che sebbene la laurea in economia e le professioni economiche non siano requisito di accesso al concorso al Tar, la competenza economica del concorrente possa essere valorizzata attraverso la valutazione dei titoli, avuto riguardo a pubblicazioni, master, corsi di specializzazione in materie economiche.

Appare utile valorizzare siffatta competenza economica del concorrente, atteso che il giudice amministrativo si occupa di molte questioni di "diritto pubblico dell'economia".

Sub e) Titoli vari, professionali e culturali

I titoli vari, professionali e culturali, sono una miscellanea eterogenea, frutto della prassi dei concorsi.

La III Commissione ha anzitutto svolto un lavoro di drafting e ripulitura dei criteri di valutazione, tramandati da commissione a commissione di concorso, e non aggiornati alla evoluzione normativa e tecnologica.

Anzitutto, tali titoli professionali e culturali sono stati riordinati distinguendoli in subcategorie:

- abilitazioni;
- concorsi pubblici (superati o per i quali si è conseguita l'idoneità);

- incarichi e borse di studio;
- titoli scientifici.

Nell'ambito di ciascuna subcategoria, solo per una migliore leggibilità, i titoli sono stati riordinati mettendoli in ordine di punteggio attribuibile, dal punteggio più alto a quello più basso.

In secondo luogo si è ritenuto di sopprimere titoli obsoleti, o in cui è difficile accertare l'effettivo apporto del candidato, e le competenze acquisite attraverso il titolo; in particolare sono stati eliminati, tra i titoli valutabili:

- quello di "cancelliere presso Comune", perché riferito a un incarico inattuale;
- quello di "difensore civico" che ha una connotazione, di fatto, politica;
- quello di "commissario ad acta";
- quello di componente di commissioni di recepimento di direttive comunitarie, troppo generico e in relazione al quale è difficile enucleare l'apporto dato dal singolo ai lavori della commissione;
- quello di componente di commissione amministrativa, che appare troppo generico, ed è stato sostituito da commissioni meglio specificate.

In terzo luogo, a fini di aggiornamento, sono stati inseriti o meglio valorizzati i seguenti titoli:

- sono stati inseriti ulteriori titoli relativi alla professione di avvocato, alla luce della nuova articolazione della professione forense recata dalla l. n. 247/2012, e, in particolare: oltre al superamento dell'esame di avvocato cassazionista (ai sensi dell'art. 3 l. n. 1003/1936 e ora art. 22, c. 1, l. n. 247/2012), si è previsto come titolo valutabile quello di avvocato cassazionista conseguito con il nuovo canale di accesso di cui all'art. 22, c. 2, l. n. 247/2012 (test di ingresso alla Scuola superiore dell'avvocatura, corso concorso e esame finale di idoneità); si valuta inoltre il conseguimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, l. n. 247/2012 e 3, d.m. n. 144/2015;
- è stato inserito come titolo la patente europea informatica, nei suoi vari livelli;
- è stato inserito come titolo il superamento o l'idoneità nel concorso notarile;
- per i master e i corsi di specializzazione e aggiornamento, si è fatto riferimento alle materie giuridiche ed economiche;
- per le commissioni amministrative, sono state considerate, oltre a quella di concorso per funzionari direttivi, quelle di gara di appalto e di collaudo;
- per l'incarico di funzioni dirigenziali (art. 19, comma 6 d.lgs. 165/2001), si è differenziato il punteggio per incarico di dirigente generale e di dirigente;
- si è elevato il punteggio per l'incarico di giudice tributario e giudice onorario, considerata la maggiore professionalizzazione della magistratura tributaria e onoraria rispetto al passato, al contempo negando rilevanza agli anni di servizio in cui sono state riportate sanzioni disciplinari superiori a quella minima.

2.4.2 Modifica della delibera 23 febbraio 2012

Il C.P.G.A., nella seduta del 27 ottobre 2017, ha approvato la proposta di modifica della delibera nella parte in cui disciplina la nomina dei componenti della commissione di concorso a Referendario di T.A.R.

Criteria per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R. <i>Delibera del 23 febbraio 2012</i> Testo vigente	Criteria per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R. <i>Delibera del 23 febbraio 2012</i> Modifiche proposte
Visto l'art 16 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui disciplina la composizione della commissione esaminatrice per le procedure di concorso a posti di Referendario di TAR; Rilevata la necessità di predisporre criteri utili ad orientare la scelta dei soggetti chiamati a comporre il predetto organo di valutazione, si da	Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui disciplina la composizione della commissione esaminatrice per le procedure di concorso a posti di Referendario di TAR, stabilendo che “La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei

<p>razionalizzare la fase di designazione ed assicurare piena trasparenza al relativo procedimento; Sono approvati i criteri di seguito indicati:</p>	<p>ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche”; Visto l’articolo 17, comma 1, d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2017, n. 132, secondo cui “Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all’articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento”; Rilevata la necessità di predisporre criteri utili ad orientare la scelta dei soggetti chiamati a comporre il predetto organo di valutazione, in qualità di titolari o di supplenti, sì da razionalizzare la fase di designazione ed assicurare piena trasparenza al relativo procedimento e al contempo celerità del procedimento di nomina e certezza dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali; Sono approvati i criteri di seguito indicati:</p>
<p>1. La commissione di concorso a Referendario di TAR è composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due Professori universitari. Il Consiglio, di norma nomina non più di tre componenti del medesimo sesso.</p>	<p>1. La commissione di concorso a Referendario di TAR è composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due Professori universitari. Il Consiglio, di norma designa non più di tre componenti del medesimo sesso. Con gli stessi criteri sono designati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti titolari in caso di loro impedimento permanente o temporaneo.</p>
<p>2. Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso magistrati che: a) abbiano partecipato, negli ultimi cinque anni, a corsi di preparazione per l’ingresso nelle magistrature o all’avvocatura dello Stato; b) abbiano maturato nei dodici mesi antecedenti la designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo (1); c) siano titolari di incarichi, interni o extragiudiziari, di carattere continuativo, salvo che esercitino l’opzione in favore della designazione come componenti della commissione di concorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della proposta avanzata al Plenum, rinunciando in tal modo ad ogni altro incarico</p>	<p>2. Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso magistrati che: a) abbiano insegnato, negli ultimi cinque anni, nell’ambito di corsi non universitari di preparazione per l’ingresso nelle magistrature o all’avvocatura dello Stato o che abbiano ricoperto ruoli di direzione scientifica o coordinamento didattico, comunque denominati, presso gli organismi o enti che tengono corsi di preparazione per l’ingresso nella magistratura o all’avvocatura dello Stato; b) abbiano maturato nei dodici mesi antecedenti la designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza</p>

<p>continuativo;</p> <p>d) siano sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o misura di prevenzione personale o abbiano acquisito la qualità di imputato in un processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;</p> <p>e) siano stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;</p> <p>f) siano stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall'applicazione di una sanzione disciplinare;</p> <p>g) facciano parte degli organi direttivi delle associazioni di rappresentanza dei magistrati.</p> <p>Coloro che hanno fatto parte, negli ultimi cinque anni, di altre commissioni di concorso a Referendario di TAR, sono presi in considerazione solo in carenza della disponibilità degli altri magistrati legittimati.</p> <p>(1) Comma modificato con delibera del 6 novembre 2015. In precedenza, il comma così disponeva: <i>“abbiano maturato nell'anno in cui deve procedersi alla designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo”</i>.</p>	<p>giustificato motivo (1);</p> <p>c) siano titolari di incarichi, interni o extragiudiziari, di carattere continuativo, salvo che esercitino l'opzione in favore della designazione come componenti della commissione di concorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della proposta avanzata al Plenum, rinunciando in tal modo ad ogni altro incarico continuativo;</p> <p>d) siano sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o misura di prevenzione personale o abbiano acquisito la qualità di imputato in un processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;</p> <p>e) siano stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;</p> <p>f) siano stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall'applicazione di una sanzione disciplinare;</p> <p>g) facciano parte degli organi direttivi delle associazioni di rappresentanza dei magistrati;</p> <p>h) non abbiano reso la dichiarazione di disponibilità per un impegno non inferiore a quattro giorni a settimana.</p> <p>Coloro che hanno fatto parte, negli ultimi cinque anni, di altre commissioni di concorso a Referendario di TAR, quali componenti titolari, ovvero quali componenti supplenti che abbiano sostituito i titolari per più di un terzo delle sedute della commissione, sono presi in considerazione solo in carenza della disponibilità degli altri magistrati legittimati.</p> <p>(1) Comma modificato con delibera del 6 novembre 2015. In precedenza, il comma così disponeva: <i>“abbiano maturato nell'anno in cui deve procedersi alla designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo”</i>.</p>
<p>3. Il Consiglio procede alla designazione dei componenti togati della commissione previa acquisizione della disponibilità degli interessati tramite interpello con valenza triennale secondo l'ordine di ruolo. Di norma, il Presidente viene designato alternando la scelta tra un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed un Presidente TAR.</p>	<p>3. Il Consiglio procede alla designazione dei componenti togati della commissione e dei relativi supplenti previa acquisizione della disponibilità degli interessati tramite interpello indetto subito dopo la pubblicazione del bando del concorso in Gazzetta Ufficiale. Nella designazione il Consiglio dà la preferenza ai magistrati seguendo il criterio dell'anzianità. Di norma, il Presidente viene designato alternando la scelta tra un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed un Presidente TAR.</p> <p>Il Consiglio ha facoltà di designare un</p>

	<p>numero maggiore di nominativi, fino al doppio di quelli da nominare, dando mandato al Presidente del Consiglio di Stato di individuare i componenti titolari e supplenti nell'ambito di tale rosa di nomi. La graduatoria dei magistrati disponibili formata a seguito dell'interpello ha efficacia per tutta la durata del concorso. In sedi di prima applicazione della presente delibera, conserva efficacia l'elenco di disponibilità formato sulla base del precedente interpello e si procede a consultare i magistrati inseriti nel nuovo elenco solo in caso di indisponibilità dei magistrati del precedente elenco.</p>
<p>4. La designazione dei due docenti universitari viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno tre nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra i professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto tributario, di scienza delle finanze o di diritto finanziario, i quali siano a tempo pieno oppure svolgano o abbiano svolto nell'ultimo triennio solo occasionalmente la loro attività professionale forense presso la giurisdizione amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a, d, e, f, trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati (2).</p> <p>(2) Comma modificato con delibera del 6 novembre 2015. In precedenza, il comma così disponeva: <i>“La designazione dei due docenti universitari viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno tre nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico o di diritto tributario e scienza delle finanze o di diritto finanziario a tempo pieno ovvero che svolgono prevalentemente la loro attività professionale forense presso giurisdizioni diverse da quella amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a, d, e, f,</i></p>	<p>4. La designazione dei due docenti universitari e dei relativi supplenti viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno quattro nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra i professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto tributario, di scienza delle finanze o di diritto finanziario, i quali siano a tempo pieno oppure svolgano o abbiano svolto nell'ultimo triennio solo occasionalmente la loro attività professionale forense presso la giurisdizione amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a), d), e), f), trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati (2).</p> <p>In difetto di disponibilità in numero sufficiente, si procede a sorteggio dei nominativi da un doppio elenco di almeno tre nominativi.</p> <p>Condizione per la nomina a componente è che i professori dichiarino la propria disponibilità per un impegno non inferiore a 3 giorni a settimana.</p> <p>(2) Comma modificato con delibera del 6 novembre 2015. In precedenza, il comma così disponeva: <i>“La designazione dei due docenti universitari viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno tre nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico o di diritto tributario e scienza delle finanze o di diritto finanziario a tempo pieno ovvero che svolgono prevalentemente la loro attività professionale forense presso giurisdizioni</i></p>

<p><i>trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati.”</i></p>	<p><i>diverse da quella amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a, d, e, f, trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati.”</i></p>
<p>4 bis. L'intenzione di procedere alla designazione di due docenti universitari viene manifestata previa pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa prevedendo un termine non inferiore a quindici giorni per l'eventuale presentazione delle domande da parte degli interessati (3).</p> <p>(3) Comma aggiunto con delibera del 15 gennaio 2016</p>	<p>4 bis. La designazione di due docenti universitari e dei relativi supplenti è preceduta da pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso a referendario di Tar, di apposito interpello, per la formazione di un elenco di disponibilità di durata pari a quella della procedura concorsuale cui l'interpello si riferisce, prevedendo un termine non inferiore a quindici giorni, o in casi urgenti, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione delle domande da parte degli interessati (3).</p> <p>(3) Comma aggiunto con delibera del 15 gennaio 2016</p>
<p>5. Tutti i componenti designati attestano, con apposita dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste ai commi 2 e 4.</p>	<p>5. Tutti i componenti titolari e supplenti designati attestano, con apposita dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste ai commi 2 e 4 e rendono la dichiarazione circa la disponibilità all'impegno minimo richiesto, indicando, se del caso, la disponibilità per un impegno maggiore.</p>
<p>6. I magistrati designati componenti della commissione di concorso fruiscono di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà di quello ordinario</p>	<p>6. I magistrati designati componenti titolari della commissione di concorso fruiscono di esonero dal carico di lavoro ordinario fino alla ultimazione della correzione delle prove scritte, e di una riduzione del 50% del carico di lavoro ordinario dopo la ultimazione della correzione delle prove scritte e fino alla ultimazione delle prove orali, e quelli designati supplenti di una riduzione del carico di lavoro ordinario proporzionato al loro impegno in commissione, in ragione dell'esonero da una udienza ogni otto giornate di partecipazione alle sedute della commissione. L'esonero e la riduzione del carico vengono approvati dal Consiglio di Presidenza previa presentazione, da parte del Presidente della Commissione, non oltre tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del calendario dei lavori della Commissione medesima, articolato su un minimo di quattro sedute giornaliere, per ogni settimana, e che indica, se già note, le date in cui i titolari sono impediti, e le sostituzioni con i supplenti. Nel caso in cui la</p>

	<p>partecipazione dei supplenti sia disposta sulla base di impedimenti dei titolari sopravvenuti rispetto alla presentazione del calendario dei lavori della commissione, i magistrati supplenti sono esonerati dalla partecipazione alle udienze che si svolgono in date concomitanti ai lavori della commissione, sulla base di loro comunicazione della data dei lavori della commissione, diretta al presidente del collegio.</p> <p>I magistrati componenti titolari o supplenti possono sempre rinunciare, in tutto o in parte, all'esonero o riduzione del carico di lavoro.</p>
<p>7. Non possono essere designati componenti della commissione di concorso componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (4).</p> <p>(4) Comma aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.</p>	<p>7. Non possono essere designati componenti della commissione di concorso componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (4).</p> <p>(4) Comma aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.</p>
	<p>8. Il presidente della commissione trasmette al Consiglio di Presidenza e al Segretario generale della giustizia amministrativa, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco delle sedute della commissione svoltesi nel mese precedente, e il numero dei candidati i cui compiti sono stati corretti. Il segretario generale cura la pubblicazione di tali dati, entro il giorno 10 di ogni mese, sul sito internet della giustizia amministrativa. Il presidente della commissione comunica tempestivamente, al Consiglio di Presidenza, ogni eventuale aggiornamento dell'originario calendario programmatico dei lavori, e, al termine dei lavori della commissione, trasmette una relazione sui lavori della commissione e, in particolare, sul numero e sulle date delle sedute, nonché sulla partecipazione alle stesse dei componenti magistrati, titolari e supplenti. Il Consiglio di presidenza invia ai presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza dei magistrati componenti la commissione esaminatrice tali dati, per la parte di relativa competenza, eventualmente corredati delle opportune direttive, i quali provvederanno, anche tramite il rispettivo presidente di sezione, a verificare la congruità degli esoneri (secondo il criterio di equivalenza di un'udienza a otto giornate di partecipazione ai lavori della commissione) e, ove necessario, a operare i recuperi del carico di lavoro ordinario, anche tenendo conto di</p>

	quanto previsto dal comma 6 ultimo periodo.
--	--

2.5 Principio di sinteticità degli atti processuali: monitoraggio sull'applicazione dell'art. 120, co. 6, cpa e del D.P.C.S. n. 40/2015 - Valutazione dell'impatto e per la definizione di misure organizzative e di accompagnamento del PAT (Delibera 15 luglio 2016)

Il decreto legge n. 90/2014, e relativa legge di conversione, ha novellato l'art. 120 del codice del c.p.a., che prevede un'ulteriore accelerazione del rito in materia di appalti; è, infatti, stabilito che con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato vengano fissati i limiti quantitativi agli atti di parte, per declinare in termini quantitativi il principio generale di sinteticità degli atti di parte, sancito nell'art. 3 c.p.a.

Con l'art. 40, comma 2 bis, del D.L. legge 90/2014, si è stabilito che le disposizioni relative al contenimento del numero di pagine trovano applicazione, in via sperimentale, per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto. È stato, altresì, previsto che entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, il Consiglio di Presidenza effettui il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulla fissazione dei limiti quantitativi è stato varato a maggio del 2015, mese in cui l'Organo di autogoverno ha avviato il monitoraggio presso gli uffici giudiziari; per queste ragioni, dunque, il monitoraggio è stato più breve del termine annuale previsto. I dati raccolti, riepilogati in una tabella, non hanno evidenziato criticità significative; pertanto, è risultato che la disposizione è stata applicata senza particolari difficoltà, né per le parti né per il giudice. Le conclusioni cui è arrivato l'Organo, in esito al monitoraggio, confermano che la sperimentazione ha avuto esito positivo, considerando questa norma operante a regime.

Con questo non può comunque ritenersi completata l'attività del Consiglio, in quanto il d.P.C.S. in argomento è stato il primo esperimento pratico, tra tutte le giurisdizioni italiane, di un limite quantitativo agli atti processuali. Si tratta, quindi, di una novità assoluta nel panorama nazionale ma non in quello internazionale; infatti, sia nell'ambito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo esistono limiti quantitativi agli atti processuali.

Il Consiglio, oltre ad approvare gli esiti del monitoraggio, ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Stato, al termine del periodo di applicazione sperimentale, di riesaminare il d.P.C.S. n. 40/2015 al fine delle opportune modifiche. Inoltre, ha demandato al Segretario generale della G.A. alcune implementazioni del PAT.

Nella stessa seduta è stato demandato alla Terza Commissione di procedere all'ulteriore monitoraggio dell'art. 120, comma 6, c.p.a., con cadenza annuale, per il prossimo biennio, anche al fine di verificare l'impatto del PAT sul rito appalti.

Infine, di trasmettere alle Camere e al Governo una proposta di modifica normativa in materia di sinteticità degli atti nel processo amministrativo.

2.5.1 Principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. 168/2016 convertito in legge n. 197/2016:

- 1. parere reso dall'Organo di autogoverno, per l'adozione del d.P.C.S. n. 167/2016, in data 16 dicembre 2016**
- 2. monitoraggio finalizzato al miglioramento e aggiornamento del d.P.C.S. n. 167/2016 (delibera del 13 gennaio 2017)**
- 3. schema di Decreto del Presidente del consiglio di Stato di modifica del d.P.C.S. n. 167/2017 (delibera del 21 luglio 2017)**

L'organo di autogoverno ha reso, nella seduta del 16 dicembre 2016, parere in ordine allo schema di decreto presidenziale per la sinteticità e chiarezza di parte, di cui all'art 7 bis del d.l. n. 168/2016, convertito nella legge n. 197/2016. Il Presidente del Consiglio di Stato ha successivamente adottato il DPCS n. 167/2016.

DPCS n. 167 /2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'articolo *13-ter* dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016;

Sentito il Consiglio nazionale forense in data 24 novembre 2016;

Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data 24 novembre 2016;

Sentite le associazioni degli avvocati amministrativisti in via preliminare in data 24 novembre 2016;

Viste le osservazioni del CNF in data 25 novembre 2016;

Viste le osservazioni dell'Avvocato dello Stato in data 29 novembre 2016; Viste le osservazioni dell'UNAEP (unione nazionale avvocati enti pubblici) in data 28 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;

Viste le osservazioni dell'UNAA (unione nazionale degli avvocati amministrativisti in data 29 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;

Vista le osservazioni della SIAA (società italiana degli avvocati amministrativisti) in data 12 dicembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Decreta:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Articolo 2

(Criteri di redazione degli atti processuali di parte)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:

a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);

b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);

- c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;
- d) evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante "copia e incolla"; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo;
- e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;
- f) ai fini di cui all'articolo 4 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;
- g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;
- h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'articolo 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario.

2. Gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie uniche relative a più ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche relative ai singoli ricorsi o impugnazione

Articolo 3

(Limiti dimensionali degli atti processuali di parte)

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, indicati di seguito per ciascun rito:

a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non

espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8);

b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'articolo 8);

c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.

2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).

3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).

Articolo 4

(Esclusioni dai limiti dimensionali)

1. Dai limiti di cui all'articolo 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'articolo 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
- l'indice dei motivi e delle questioni;
- le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'articolo 6;
- le conclusioni dell'atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; - l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Articolo 5

(Deroghe ai limiti dimensionali)

1. Con il decreto di cui all'articolo 6 possono essere autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 50.000 (corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'articolo 8), e 100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per gli atti indicati all'articolo 3, comma 1, e rispettivamente nei riti di cui al all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) e a caratteri 16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per gli atti indicati all'articolo 3, commi 2 e 3, e rispettivamente nei riti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche

economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 6 può essere consentito un numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

Articolo 6

(Procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali)

1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5 è effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a ciò delegato.
2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante.
3. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'articolo 5 comma 1.

4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.

5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.

6. Analoga istanza può essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.

Articolo 7

(Autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali)

1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.

Articolo 8

(Specifiche tecniche)

1. Ai fini delle disposizioni precedenti:

a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;

b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a piè di pagina.

2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra

indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.

Articolo 9

(Disciplina transitoria)

1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10

(Monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 4, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, il presente decreto sarà aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sarà comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
22/12/2016

L'Organo di autogoverno, nella seduta del 13 gennaio 2017, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 ter, comma 4, allegato al c.p.a., ha deliberato la predisposizione, da parte dello SCIT, di uno o più appositi programmi attraverso i quali sia rilevato e segnalato il superamento dei limiti dimensionali fissati dal D.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016, avuto riguardo al numero complessivo di caratteri (spazi esclusi) dell'atto processuale e senza conteggio delle parti di atto non computabili ai sensi dell'articolo 4, indicando anche il numero dei caratteri in eccesso e le pagine corrispondenti.

L'Organo di autogoverno, nella seduta del 21 luglio 2017 ha approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato di modifica del DPCS n. 167/2016. Si riporta il testo:

Schema di d.P.C.S. sui criteri di redazione e sui limiti dimensionali degli atti processuali di parte nel processo amministrativo

Definizione dei criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'articolo 13-ter dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti

difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016;
Sentito il Consiglio nazionale forense in data;
Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data;
Sentite le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti in data;
Visto il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa espresso nella seduta del 21 luglio 2017;

Decreta:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Articolo 2

(Criteri di redazione degli atti processuali di parte)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:

a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);

b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);

c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;

d) evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante "copia e incolla"; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo;

e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;

f) ai fini di cui all'articolo 4 e all'articolo 9 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;

g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;

h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'articolo 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario.

2. Gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie uniche relative a più ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche relative ai singoli ricorsi o impugnazioni.

Articolo 3

(Limiti dimensionali degli atti processuali di parte)

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di

primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, indicati di seguito per ciascun rito:

a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, **30.000 caratteri** (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8);

b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, **70.000 caratteri** (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'articolo 8);

c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.

2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri **10.000** (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e **20.000** (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).

3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri **10.000** (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e **20.000** (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).

Articolo 4

(Esclusioni dai limiti dimensionali)

1. Dai limiti di cui all'articolo 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente **4.000 caratteri** (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'articolo 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
- l'indice dei motivi e delle questioni;
- le ragioni, indicate in non oltre **4.000 caratteri** (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'articolo 6;
- le conclusioni dell'atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Articolo 5

(Deroghe ai limiti dimensionali)

1. Con il decreto di cui all'articolo 6 possono essere autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri **50.000** (corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'articolo 8), e **100.000** (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per gli atti indicati all'articolo 3, comma 1, e rispettivamente nei riti di cui al all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) e a caratteri **16.000** (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e **30.000** (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per gli atti indicati all'articolo 3, commi 2 e 3, e rispettivamente nei riti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 6 può essere consentito un numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

Articolo 6

(Procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali)

1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5 è effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a ciò delegato.
2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante.
3. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'articolo 5 comma 1.
4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.
5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.
6. Analoga istanza può essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.

Articolo 7

(Ratifica successiva del superamento dei limiti dimensionali)

1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.

Articolo 8
(*Specifiche tecniche*)

1. Ai fini delle disposizioni precedenti:

a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;
b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a piè di pagina.

2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.

Articolo 9
(*Disciplina transitoria*)

1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10
(*Monitoraggio*)

1. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 4, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, il presente decreto sarà aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sarà comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione illustrativa

L'art. 13-ter disp. att. c.p.a., introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 168/2016, generalizza la declinazione quantitativa del principio di sinteticità, già introdotta per il rito appalti dal d.l. n. 90/2014, mediante novella dell'art. 120 c.p.a.

Rispetto alla previgente disciplina:

- nel procedimento di formazione del d.P.C.M., oltre ai già previsti pareri del CNF, dell'Avvocato generale dello Stato, delle associazioni degli avvocati amministrativisti, va acquisito anche il parere del CPGA;

- la declinazione quantitativa del principio di sinteticità va prevista per tutti i riti, e non per il solo rito appalti;

- al d.P.C.S. è demandato di fissare non solo "i limiti quantitativi" ma anche "i criteri di redazione" degli atti processuali; peraltro, sotto tale secondo profilo, sono sufficienti indicazioni minimali, di mera specificazione di quanto già chiarisce l'art. 40 c.p.a.

Lo schema proposto ricalca, nell'impostazione, quello del d.P.C.S. che fissa i limiti dimensionali per gli atti processuali nel rito appalti, con le seguenti differenze.

- a) Si danno indicazioni anche sui “criteri” di redazione dell’atto, nel rispetto delle regole già fissate dal c.p.a. (in particolare art. 40), ma in un’ottica di declinazione del canone di “chiarezza” e immediata comprensibilità delle eccezioni, istanze e domande contenute nell’atto processuale.
- b) Si prevedono limiti dimensionali differenziati in relazione ai diversi riti, prevedendo due tipologie ai fini dei limiti dimensionali: da un lato riti del decreto ingiuntivo, silenzio, accesso, rito elettorale ex art. 129 c.p.a., relative ottemperanze, ottemperanze a giudicati del giudice civile, e ogni altro rito speciale non espressamente menzionato; dall’altro lato rito ordinario, riti ex artt. 119 e 120 c.p.a., rito elettorale ordinario, e relativi giudizi di ottemperanza.
- c) Per assicurare una oggettività dei limiti dimensionali, si passa dal criterio del numero massimo di pagine al criterio del numero massimo complessivo di caratteri, senza computare gli spazi.
- d) Si interviene sulle specifiche tecniche, portando la dimensione del carattere da un minimo di 12/10 pt a un minimo 14 punti. Viene inoltre eliminata la possibilità di note a piè di pagina. Le specifiche si ispirano a quelle previste dalla C. giust. UE. In ogni caso sono specifiche di carattere indicativo, non vincolante, purché sia possibile la convertibilità dell’atto in tali specifiche. L’unico vincolo è quello relativo al numero massimo di caratteri.
- e) Si interviene sotto più profili sul procedimento di autorizzazione della deroga: infatti, dato che l’istanza di autorizzazione va presentata prima della notifica del ricorso, in regime di PAT non può essere rivolta al presidente della sezione, che non è ancora individuato in quel momento; pertanto, si prevede che vada rivolta al capo dell’ufficio giudiziario, o suo apposito delegato; si ipotizza poi un meccanismo informatico di rapida trasmissione dell’autorizzazione al richiedente.
- f) Si prevede in casi eccezionali e giustificati, la possibilità di autorizzazione postuma da parte del giudice che procede.
- g) Si interviene sul controllo degli sforamenti, prevedendo una rilevazione e una segnalazione automatica da parte del sistema, al difensore e al giudice.

Il sistema informatico si limita ad una segnalazione, mentre le conseguenze processuali andranno trattate, se del caso, dal giudice. La parte che riceve la segnalazione potrebbe articolare una istanza di rinuncia a una parte dell’atto, per rientrare nei limiti dimensionali prescritti.

2.6 Tirocini formativi (adempimenti in esecuzione del DM luglio 2015)

Nell’anno 2016 potranno essere ammessi a tirocini formativi presso gli uffici della G.A. complessivamente 70 stagisti, di cui 20 presso il Consiglio di stato e 50 presso i T.A.R. Al riguardo, è stata già indetta la procedura per l’individuazione dei 20 stagisti da immettere presso il Consiglio di Stato, mentre, per quanto riguarda i T.A.R., è attualmente in fase di definizione il numero di stagisti da destinare a ciascuna sede

Decreto 10 luglio 2015 - Attribuzione delle borse di studio di cui all’art. 73, comma 8-bis, del d.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013 - SUPERATO dal DECRETO 15 OTTOBRE 2015

Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Visto l’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;

Visti i commi 8 bis ed 8 ter del predetto articolo 73 introdotti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 2, comma 7, lett. b), del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014 n. 553 concernente gli Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di studio per l'a.a. 2014-2015

DECRETA

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi (borsa di studio) di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziato sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'art. 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi, ai quali sia riferibile un indicatore della situazione economica equivalente calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario pari od inferiore a euro 20.956,46.
2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
 - o le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
 - o il codice fiscale;
 - o la data di inizio del tirocinio;

- Il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
 - L'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE.
 4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della giustizia, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda anche se l'attività formativa si è già conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma del comma 4, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa di studio per concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5 e relativa all'attività svolta dal 1 luglio al 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente possono presentare la domanda anche i tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa in data successiva al 30 giugno 2015.
 6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce.
 7. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5.
 8. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti prevista dall'articolo 3, comma 4. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 5 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal medesimo articolo 3, comma 5.
 9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 7.
 10. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione Generale dei Magistrati.

Art. 3.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in almeno euro trecentocinquanta mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale.
2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario Generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 5 al Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione Generale dei Magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda con riferimento al rispettivo valore dell'ISEE che costituirà titolo per l'assegnazione delle borse di studio ed escludendo quelli il cui valore dell'ISEE è superiore a quello indicato all'art. 2 comma 1 del presente decreto. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai tirocinanti presso i Tribunali Amministrativi Regionali.
3. Ai fini delle predetta graduatoria in caso di pari valore dell'ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 2, verrà predisposta una prima graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, determinata con decreto del Ministro della giustizia.
5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 2, sarà stilata ulteriore graduatoria, sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al periodo precedente ed individuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata, per l'attività svolta dal 1 luglio al 31 dicembre 2015, la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, determinata con ulteriore decreto del Ministro della giustizia.
6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Ufficio II.

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

2.6.1 Linee guida in ordine all'applicazione dell'art.7 d.m. n.537/1999, dell'art. 37 d.l. n.98/2011, dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.

Delibera n. 75 dell'8 luglio 2016

Visto l'art. 7 del Decreto del. Ministro dell'Università e ricerca scientifica 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58; Considerato che la normativa ad oggi vigente prevede quattro tipologie di tirocini presso gli uffici giudiziari (uno integrativo e tre sostitutivi) e si rende perciò necessario fornire chiarimenti e indicazioni al fine del coordinamento dei vari istituti;

Considerata l'importanza dei tirocini presso gli uffici giudiziari sotto il duplice profilo del concorso dei magistrati amministrativi alla formazione dei neolaureati in giurisprudenza e dell'apporto che i tirocinanti possono fornire al lavoro dei magistrati;

Considerato che sono allo studio, anche nella prospettiva dell'avvio del PAT, nuovi assetti organizzativi per la giustizia amministrativa con la istituzione dell'Ufficio per il processo, in cui inserire anche i tirocinanti;

Vista la proposta della III Commissione permanente del 30 giugno 2016;

DELIBERA

di abrogare le delibere del CPGA del 13 ottobre 2011, 20 dicembre 2013, 24 gennaio 2014; nonché la delibera del CPGA del 18 marzo 2016 nella sola parte in cui fissa il contingente numerico di tirocinanti per ciascun ufficio giudiziario;

di demandare al Segretario generale e allo SCIT le attività necessarie, previa analisi dei costi, per la creazione di una sezione del sito internet dedicata ai tirocini formativi, e la individuazione di dotazioni informatiche per i tirocinanti;

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza

Area per la documentazione c.m. 22 di demandare al Segretario generale la interlocuzione con il Ministero della Giustizia per l'assegnazione ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa di borse di studio ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 di dettare le linee guida per dare indicazioni agli uffici giudiziari in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.

Formano parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- 1) linee guida per gli uffici giudiziari;
- 2) la tabella sinottica di confronto tra i vari tipi di tirocini;
- 3) il modello aggiornato di convenzione tipo con Università, Scuole di specializzazione delle professioni legali (SSPL), Consiglio degli Ordini degli Avvocati (COA), valevole per tutti i tirocini "sostitutivi" (esso sostituisce la convenzione tipo approvata con delibera del CPGA del 20 dicembre 2013);
- 4) il modello aggiornato di convenzione tra ufficio giudiziario e tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013 (esso sostituisce quello approvato con delibera del CPGA del 24 gennaio 2014);
- 5) il modello aggiornato di bando per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 (esso sostituisce quello approvato con delibera del CPGA del 24 gennaio 2014);
- 6) il modello di progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016, nelle more dell'elaborazione delle linee guida del CPGA e CNF ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 58/2016;
- 7) il questionario diretto ai capi degli uffici giudiziari e ai magistrati formatori.

Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza Area per la documentazione c.m. 23 Allegato 1)

Allegato 1)

LINEE GUIDA

A) Il quadro normativo

I tirocini dei neolaureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa sono disciplinati dall'art. 7, d.m. n. 537/1999, dall'art. 37, d.l. n. 98/2011, dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, dal d.m. n. 58/2016.

Si tratta di previsioni venute in essere in tempi diversi, di cui occorre dare una lettura coordinata e sistematica, al fine di assicurare una uniforme applicazione evitando contrasti interpretativi e sovrapposizioni, e al fine di assicurare snellezza al procedimento di accesso dei tirocinanti, evitando ogni adempimento burocratico superfluo.

1. Il tirocinio “integrativo” ex art. 7 d.m. n. 537/1999

L'art. 16, d.lgs. n. 398/1997 disciplina i contenuti didattici presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali (d'ora innanzi anche SSPL), prevedendo la possibilità di uno stage presso gli uffici giudiziari.

Più in dettaglio, il d.m. 21 dicembre 1999, n. 537 reca il “regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”.

L'art. 7, comma 6, di tale d.m., prevede che l'attività didattica delle SSPL consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

Lo *stage* presso gli uffici giudiziari, ivi previsto, fa parte del programma didattico delle Scuole, ed è dunque “integrativo”, e non sostitutivo, di tale programma e della frequenza della Scuola.

Per la giustizia amministrativa, esso è stato regolato con **delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 10 febbraio 2012**, che ha predisposto uno schema di convenzione tipo, sulla base del quale i singoli uffici giudiziari hanno potuto firmare convenzioni con le SSPL.

Il periodo “integrativo” presso gli uffici giudiziaria ha la durata di ore fissata nella convenzione, ce dovrà essere compresa tra le 100 e le 150 ore (art. 7, comma 5, d.m. n. 537/1999).

2. Il tirocinio “sostitutivo” ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. n. 98/2001

L'art. 37, comma 1, d.l. n. 98/2001 prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati (d'ora innanzi anche COA), entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

Il successivo comma 4 prevede, per quel che riguarda la giustizia amministrativa, che in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Il successivo comma 5 dispone che coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione

professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

2.1. L'art. 37, d.l. n. 98/2011 ha già avuto diffusa applicazione nella giustizia amministrativa.

Esso contempla un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari "sostitutivo" a tutti gli effetti del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione o della pratica forense.

Il CPGA ha predisposto schemi di convenzione tipo, sulla cui base vengono sottoscritte le convenzioni da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, con i diversi soggetti istituzionali interessati (v. già delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data **13 ottobre 2011, e in prosieguo delibera del Consiglio di presidenza 20 dicembre 2013**).

2.2. Nell'impianto dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, l'accesso dei singoli laureati al tirocinio è subordinato alla esistenza di una convenzione "a monte" tra ufficio giudiziario e Università, SSPL, COA, cui appartiene il tirocinante.

Il neolaureato non ha perciò la possibilità di rivolgersi direttamente all'ufficio giudiziario per chiedere di essere ammesso ad un periodo di tirocinio.

In tale impianto, e secondo la convenzione tipo, gli oneri assicurativi dei tirocinanti sono a carico delle Scuole delle professioni legali.

3. Il tirocinio "sostitutivo" ex art. 73 d.l. n. 69/2013

Sulla falsariga del modello dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, è sopraggiunto l'art. 73, d.l. n. 69/2013, che parimenti prevede un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, con portata "sostitutiva" del periodo di frequenza delle SSPL (al fine dell'ammissione al concorso in magistratura ordinaria), o del periodo di pratica forense (per la durata di un anno), e ad altri fini.

Tale disciplina presenta significative differenze rispetto a quella recata dall'art. 37, d.l. n. 98/2011:

a) si prescinde da ogni aggancio o riferimento a programmi di gestione del contenzioso e/o di smaltimento dell'arretrato;

b) i neolaureati possono chiedere direttamente all'ufficio giudiziario di svolgere un periodo di tirocinio, anche se non inseriti in una Università, o SSPL, o collegati con un COA (art. 73, comma 3);

c) i neolaureati possono accedere a borse di studio messe a disposizione dal Ministero della giustizia (art. 73, commi 8-*bis* e 8-*ter*), ovvero da terzi finanziatori (art. 73, comma 17);

d) il periodo di tirocinio ha la durata di 18 mesi ed è rilevante a molteplici fini:

d.1) l'esito positivo del tirocinio *ex art. 73* costituisce titolo d'accesso al concorso per magistrato ordinario (da un punto di vista pratico, in tale prospettiva esso sostituisce integralmente il diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali) (art. 73, comma 11-*bis*);

d.2) l'esito positivo del tirocinio *ex art. 73* è valutato per un periodo pari ad un anno di pratica forense o notarile e per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 73, comma 13);

d.3) l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (art. 73, comma 14);

d.4) l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (art. 73, comma 15);

d.5) l'esito positivo del tirocinio è equiparato al titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (art. 73, comma 16);

d.6) ai fini suddetti, l'esito positivo del tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria (art. 73, comma 19);
e) gli ammessi al tirocinio *ex art. 73* possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, la pratica forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 73, comma 10).

3.1. Il tirocinio di cui all'art. 73 in commento può essere svolto anche da neolaureati che sono contestualmente iscritti ad una Scuola di specializzazione delle professioni legali: tanto si desume dal comma 5-bis dell'art. 73, a tenore del quale *“l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali”*.

Tale previsione consente di mantenere, con nuova veste, la proficua collaborazione già avviata negli anni passati tra giustizia amministrativa e Scuole di specializzazione.

3.2. Per dare attuazione all'art. 73, d.l. n. 69/2013, il CPGA ha già adottato una serie di schemi tipo:

a) convenzione tipo con SSPL o COA, per i casi in cui l'attività di formazione degli ammessi al tirocinio *ex art. 73* sia condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati o con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali (art. 73, comma 5-bis, d.l. n. 69/2013).

Si tratta della convenzione tipo approvata con **delibera del CPGA 30 dicembre 2013**, valevole sia per gli accordi tra uffici giudiziari e Università/SSPL/COA ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, sia per detti accordi ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013;

b) convenzione tipo tra capo dell'ufficio giudiziario e singolo tirocinante *ex art. 73*, d.l. n. 69/2013, per il caso in cui il tirocinante non sia iscritto alla SSPL o al registro dei praticanti avvocati (**delibera del CPGA del 24 gennaio 2014**);

c) bando-tipo per la presentazione di domande di tirocinio *ex art. 73*, d.l. n. 69/2013 (**delibera del CPGA del 24 gennaio 2014**);

Inoltre il Presidente del Consiglio di Stato, con propria circolare ha chiarito la necessità di una copertura assicurativa con oneri a carico del tirocinante sia per i danni subiti durante il tirocinio sia per i danni cagionati a terzi (**circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014**).

4. Tirocinio sostitutivo della pratica forense ex d.m. n. 58/2016

Il d.m. 17 marzo 2016 n. 58 (in GURI 2 maggio 2016) disciplina l'attività di praticantato degli aspiranti avvocati presso gli uffici giudiziari, in attuazione dell'art. 44, l. n. 247/2012.

Tale praticantato è rilevante ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato.

Quando fu dettata la norma primaria (legge di riforma forense n. 247/2012), sulla cui scorta è stato varato, più di tre anni dopo, il regolamento, esistevano i soli istituti dei tirocini sostitutivi di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011 e dei tirocini integrativi di cui al d.m. n. 537/1999.

Prima dell'adozione del d.m. n. 58/2016, e mentre lo stesso era in gestazione, è sopraggiunto l'art. 73, d.l. n. 69/2013, che prevede il tirocinio formativo di 18 mesi, che costituisce titolo, tra l'altro, per l'ammissione al concorso in magistratura (oltre che titolo sostitutivo, limitatamente a 12 mesi, della pratica forense).

Si è posto, pertanto, in sede di elaborazione delle norme regolamentari, come si evince dai lavori preparatori, e segnatamente dal parere del Consiglio di Stato, un problema di coordinamento del nuovo istituto con i concomitanti tirocini degli artt. 37, d.l. n. 98/2011 e 73, d.l. n. 69/2013.

Già l'art. 37 d.l. n. 98/2011 e l'art. 73, d.l. n. 69/2013, consentono infatti di valutare lo *stage* ivi previsto, per la durata di un anno, ai fini del praticantato da avvocato.

Peraltro le nuove disposizioni regolamentari hanno l'evidente fine di definire il ruolo e l'apporto del CNF e dei COA, e il modo in cui il praticantato presso gli uffici giudiziari acquista rilevanza al fine della sostituzione della pratica forense.

Si è peraltro chiarito, da parte del Ministero della giustizia, e come rilevato anche dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento (Cons. St., sez. affari normativi, 22 ottobre 2016 n. 918), che

“la disciplina contenuta in detto regolamento si innesta nel “sistema” configurato dall’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011) - concernente la “formazione professionale negli uffici giudiziari” - e dall’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013), relativo al “ tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari”. E ciò perché il citato Dicastero, tramite detto schema di regolamento, non ha ritenuto di “delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie”.

Si evince pertanto, da tutto il testo del regolamento, che il praticantato di un anno presso gli uffici giudiziari può essere ricondotto al modello dell’art. 37, d.l. n. 98/2011 o dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, e che dopo i primi dodici mesi di tirocinio presso l’ufficio giudiziario, rilevanti ai fini dell’esame di avvocato, possono essere svolti ulteriori 6 mesi, per rendere l’intero periodo rilevante anche agli altri fini previsti dall’art. 73, d.l. n. 69/2013.

Aspetti peculiari attengono:

- alla diversa durata rispetto al tirocinio ex art. 73, pari a 12 e non a 18 mesi (art. 5, comma 1, d.m. n. 58/2016);
- alla non necessità (almeno in astratto) del requisito di età non superiore a 30 anni, del voto di laurea non inferiore a 105/110, della media non inferiore a 27/30 nelle materie indicate (art. 4, comma 3 e art. 7, d.m. n. 58/2016), che costituiscono non requisito di ammissione al tirocinio, ma titolo di preferenza;
- alla necessità che l’aspirante sia già iscritto nel registro dei praticanti avvocati (art. 2, comma 1, lett. a), d.m. n. 58/2016);
- alla necessità che il praticantato presso l’ufficio giudiziario avvenga dopo un periodo di praticantato di sei mesi presso un avvocato del libero foro, o l’Avvocatura dello Stato (art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 58/2016);
- alla necessità che il praticantato avvenga presso un ufficio giudiziario compreso nel circondario del tribunale ove è costituito il Consiglio dell’ordine degli avvocati al quale è iscritto il praticante avvocato (art. 2, comma 2, d.m. n. 58/2016);
- alla previsione di un progetto formativo elaborato dal capo dell’ufficio giudiziario d’intesa con il COA, a cui si deve conformare l’attività di formazione del praticante avvocato (art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016);
- allo ius variandi, potendosi svolgere il praticantato presso uffici giudiziari diversi, purché per almeno sei mesi presso ciascun ufficio giudiziario (art. 5, d.m. n. 58/2016);
- al coordinamento tra praticantato presso l’ufficio giudiziario e presso lo studio legale (art. 8, d.m. n. 58/2016);
- all’ulteriore contenuto del praticantato, rispetto agli altri tirocini, esteso alla conoscenza delle modalità di svolgimento dei servizi di segreteria (art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016);
- alla possibilità che la copertura assicurativa del praticante sia finanziata dai COA;
- alle modalità con cui il praticantato presso gli uffici giudiziari acquista giuridica rilevanza formale come periodo di pratica forense e al più dettagliato contenuto della relazione a firma del praticante (art. 8, commi 12, 13, 14, d.m. n. 58/2016).

Per il praticantato ex d.m. n. 58/2016 non è indispensabile una convenzione, a monte, dovendosi incentivare la possibilità di accesso diretto dell’aspirante praticante all’ufficio giudiziario.

In questo senso va letto, da un lato, l’art. 1, comma 1, d.m. n. 58/2016 (che considera eventuale la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 37, d.l. n. 98/2011), e, dall’altro lato, l’art. 3, d.m. n. 58/2016, che richiede un “progetto formativo” elaborato dal capo dell’ufficio d’intesa con il COA locale, a cui si deve conformare l’attività di formazione del praticante avvocato. E’ peraltro auspicabile che, a fini di semplificazione, che possa essere elaborato un progetto formativo-tipo, oggetto di convenzione tra capo dell’ufficio giudiziario e COA locali, cui si conformeranno i progetti formativi relativi ai singoli praticanti.

Ancora, la predisposizione di linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi, fatte d'intesa tra CNF e Organo di autogoverno, è solo facoltativa (art. 3, comma 2, d.m. cit.).

Tali linee guida non sono condicio sine qua non, perché gli uffici giudiziari accettino praticanti avvocati per il praticantato annuale. I praticantati possono iniziare anche in assenza di previe linee guida.

In allegato viene fornito uno schema tipo di progetto formativo, che sarà se del caso implementato a seguito dell'elaborazione di linee guida di intesa tra il CPGA e il CNF.

Il progetto formativo, che va elaborato dal capo dell'ufficio giudiziario di intesa con il COA presso cui il tirocinante è iscritto per la pratica forense, andrà sottoscritto dal capo dell'ufficio giudiziario, dal COA e dal praticante avvocato.

Esso dovrà prevedere la durata del periodo di pratica forense presso l'ufficio giudiziario, che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi, e salva possibilità, dopo i primi dodici mesi, di un ulteriore periodo di 6 mesi ai sensi e per le finalità dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 art. 5, d.m. n. 58/2016).

B) LINEE GUIDA

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, con le presenti linee guida vengono fornite prime indicazioni agli uffici giudiziari sul coordinamento tra i vari istituti che rientrano nel genus dei tirocini formativi.

In sintesi, si ritiene che le diverse fonti normative che si sono succedute nel tempo vadano interpretate in modo armonico e coordinato, sì da individuare in modo omogeneo i contenuti del tirocinio, a seconda che rilevi al solo fine della pratica forense, ovvero anche per le ulteriori finalità di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Si deve d'altro canto ritenere che la sede propria della disciplina del tirocinio ai fini della sostituzione della pratica forense è ormai il d.m. n. 58/2016, pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, che già consentivano che il periodo di tirocinio fosse sostitutivo di 12 mesi di pratica forense, i contenuti del tirocinio e le modalità di certificazione dello stesso sono ora regolati dal d.m. n. 58/2016.

Anche le convenzioni tra ufficio giudiziario e Università/SSPL/COA, ove richieste, possono avere un contenuto omogeneo.

Con la presente delibera si adotta, pertanto, un nuovo schema di convenzione tipo, valevole al contempo per tutti i tirocini sostitutivi (art. 37, d.l. n. 98/2011; art. 73, d.l. n. 69/2013; d.m. n. 58/2016).

Resta invece fermo lo schema di convenzione già adottato dal CPGA per il tirocinio "integrativo" di cui al d.m. n. 537/1999.

1) Tirocini consentiti presso gli uffici della giustizia amministrativa

Sono consentiti tutti e quattro i tipi di tirocinio sopra descritti.

2) Numero massimo di tirocinanti per magistrato

Quali che siano i tipi di tirocinio attivati presso gli uffici giudiziari, ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due tirocinanti.

Pertanto, l'art. 73, comma 4, sesto periodo, dispone che "nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio".

Analogamente, l'art. 6, comma 3, d.m. n. 58/2016 dispone che "al fine di agevolare l'attività formativa nel corso degli ultimi sei mesi di praticantato, il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti (...) l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato".

3) Disponibilità dei magistrati affidatari

L'assegnazione di tirocinanti ai magistrati, quale che sia il tipo di tirocinio attivato, resta subordinata alla disponibilità dei singoli magistrati, che andrà acquisita dai capi degli uffici giudiziari, con richiesta di indicare, a cura del magistrato, se dà la disponibilità per l'affidamento di uno o due tirocinanti per i

primi dodici mesi, e di un terzo per gli ultimi sei mesi in cui è già affidatario di due tirocinanti/praticanti avvocati.

L'art. 73, comma 4, d.l. n. 69/2013, dispone che "Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio".

Si ritiene, peraltro, che anche in caso di designazione d'ufficio, occorra acquisire il consenso del magistrato affidatario.

Il CPGA, tuttavia, auspica che vi sia una forte e convinta manifestazione di disponibilità da parte dei magistrati, considerata l'utile apporto dei tirocini per la giustizia amministrativa.

La circostanza che il magistrato non sia residente nella città sede di servizio, non è ostativa ad essere affidatario di tirocinanti, atteso che molte attività possono essere svolte a distanza. Ai tirocinanti potrebbero essere affidate, con il consenso dell'affidatario e del Presidente, cause seriali, cause da dichiarare perente, ottemperanze di legge Pinto, in modo che possano contribuire allo smaltimento dell'arretrato. Ai tirocinanti possono anche essere affidate attività di ricerca su singoli fascicoli, o di compilazione di rassegne di giurisprudenza su temi di interesse dell'ufficio giudiziario. I tirocinanti potranno partecipare ai corsi di formazione per magistrati amministrativi, con oneri a loro spese.

4) Individuazione dei magistrati affidatari e del numero dei tirocinanti – Comunicazione al CPGA

Compete al capo dell'ufficio giudiziario fissare il numero di tirocinanti ammessi, avuto riguardo al limite numerico di tirocinanti per magistrato, e alle disponibilità dei magistrati. Il numero va comunicato al CPGA.

Si intende pertanto superata delibera del CPGA del 18 marzo 2016, che fissava il contingente di tirocinanti per ufficio giudiziario, per la sola prima fase di applicazione dell'Istituto dei tirocinanti alla giustizia amministrativa.

5) Ordine di priorità tra i vari tipi di tirocini, in caso di numero di richieste eccessive rispetto alle disponibilità di posti

Tutti e quattro i tipi di tirocinio sono formalmente vigenti.

Tuttavia, il tirocinio "integrativo" di cui al d.m. n. 537/1999 sembra avere carattere recessivo ed essere di minore interesse e utilità pratica per il tirocinante.

Occorre individuare un criterio di gerarchia tra i tre tipi di tirocini sostitutivi, destinato a valere in presenza di un eccesso di domande di diversa tipologia.

Le disposizioni vigenti anzitutto stabiliscono un criterio di preferenza "interno", operante, cioè, solo all'interno di domande omogenee (stesso tipo di tirocinio).

Vi è poi anche un chiaro riferimento normativo nel senso che, quando vengono stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, occorre tener conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 73, c. 1, d.l. n. 69/2013 (art. 73, c. 18, d.l. n. 69/2013).

Se ne desume la priorità del tirocinio di 18 mesi, ex art. 73, d.l. n. 69/2013, rispetto agli altri tirocini, tirocinio di 18 mesi che può essere consentito ad aspiranti non iscritti a una Scuola di specializzazione, ovvero ad aspiranti iscritti ad una Scuola con cui l'ufficio giudiziario ha stipulato una convenzione.

Ferma restando l'importanza che la giustizia amministrativa annette alla collaborazione con le Scuole di specializzazione delle professioni legali, nell'ambito degli iscritti alle scuole, pertanto, andranno preferiti coloro che aspirano ad un periodo di tirocinio di 18 mesi.

In ossequio al disposto legislativo, pertanto, tra i tre tipi di tirocinio sostitutivo, in caso di domande eterogenee presentate in eccedenza rispetto ai posti disponibili, deve darsi priorità a quello ex art. 73, d.l. n. 69/2013, perché di maggiore durata, e perché titolo per future carriere di specifico interesse per la giustizia amministrativa. Esso assicura una maggiore continuità dell'impegno del tirocinante, e dunque, da un lato un più proficuo svolgimento del tirocinio per il neolaureato, dall'altro una maggiore utilità del suo apporto per l'ufficio giudiziario. Inoltre il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, può anche essere sostitutivo del praticantato forense o notarile, e dunque comprende in esso un ampio ventaglio di possibilità per il neolaureato.

Il tirocinio ex art. 37, d.l. n. 98/2011 di durata annuale e quello ex d.m. n. 58/2016 di durata annuale, andranno subordinati a quello ex art. 73 e posti, tra loro, sullo stesso piano.

Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili, dovranno comunque, per tutti i tirocini, seguirsi i criteri di preferenza previsti nell'art. 73, comma 2, d.l. n. 69/2013, che pone, nell'ordine di preferenza, la media negli esami indicati, il punteggio di laurea, la minore età anagrafica, e, in subordine, a parità di tali requisiti, attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si tratta, del resto, del medesimo criterio, enunciato, negli stessi termini, dall'art. 7, d.m. n. 58/2016, per graduare gli aspiranti praticanti avvocati.

Dovrà, pertanto, formarsi una graduatoria, con i tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013, aventi i requisiti minimi fissati dal citato art. 73, e graduati con i criteri di preferenza di cui al citato comma 2, e una seconda graduatoria in cui collocare gli aspiranti ex art. 37, d.l. n. 98/2011 e ex art. d.m. n. 58/2016, parimenti graduati con i criteri di preferenza di cui al citato comma 2 dell'art. 73.

Dovrà darsi priorità ai tirocinanti che, avendo i requisiti minimi di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013, garantiscano un periodo di permanenza di 18 mesi, anche ove, in ipotesi, vi siano aspiranti ex art. 37, d.l. n. 98/2011 o ex d.m. n. 58/2016, con una media di esame superiore a 27/30 e migliore di quella degli aspiranti ex art. 73, d.l. n. 69/2013.

Solo residuando ulteriori posti, essi andranno assegnati secondo il criterio del merito e della minore età anagrafica, agli aspiranti collocati nella seconda delle suddette graduatorie.

6) Necessità di convenzioni quadro con Scuole delle Professioni legali e COA

Per i tirocini ex art. 7 d.m. n. 537/1999 è necessaria la previa sottoscrizione di una convenzione con la SSPL.

Per i tirocini ex art. 37, d.l. n. 98/2011 è necessaria la previa sottoscrizione di una convenzione con l'Università, o con la SSPL o con il COA.

Per i tirocini ex art. 73, d.l. n. 69/2013, le convenzioni quadro con le SSPL o i COA non sono indispensabili, potendo i tirocinanti fare direttamente domanda all'ufficio giudiziario, previa pubblicazione di apposito bando e, ove ammessi, verrà stipulata una convenzione tra capo dell'ufficio e tirocinante.

Anche per i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, è peraltro possibile stipulare una convenzione quadro, secondo quanto dispone il comma 5-bis dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Il CPGA ha elaborato, nella seduta del 20 dicembre 2013, uno schema di convenzione tipo valevole sia per i tirocini ex art. 37 che per quelli ex art. 73 citati. Peraltro in quell'occasione non vi è stata la espressa abrogazione dello schema di convenzione tipo per i tirocini ex art. 37 approvato con delibera del CPGA del 13 ottobre 2011. In allegato alla presente delibera, lo schema di convenzione tipo approvato nella seduta del 20 dicembre 2013 viene implementato nei contenuti, con contestuale espressa abrogazione dello schema allegato alla delibera del 13 ottobre 2011.

Vi è pertanto un unico schema di convenzione tipo, che regola il rapporto tra ufficio giudiziario e Scuola delle professioni legali-Università, per la duplice evenienza che:

- uno o più degli iscritti alla Scuola, intendano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso l'ufficio giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, d.l. n. 69/2013;
- uno o più degli iscritti alla Scuola, intendano svolgere un tirocinio di 12 mesi presso l'ufficio giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, d.l. n. 98/2011.

Per i tirocini ex d.m. n. 58/2016, come già osservato, non è indispensabile una convenzione tipo tra ufficio giudiziario e COA.

Il singolo praticante può chiedere direttamente all'ufficio giudiziario di espletare un periodo di praticantato. In tal caso dovrà essere predisposto un progetto formativo a cura dell'ufficio giudiziario d'intesa con il COA, riferito al singolo tirocinante.

Tuttavia, a fini di maggiore celerità delle procedure, è sempre possibile la stipula di una convenzione quadro tra capo dell'ufficio giudiziario e COA, come si evince dall'art. 1, comma 1, d.m. n. 58/2016 (a tenore del quale "il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante

avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (...)"

Pertanto, il CPGA, in allegato alle presenti linee guida, ha elaborato un nuovo schema di convenzione tipo, a valere sia per i tirocini ex art. 37, d.m. n. 98/2011, sia per i tirocini ex art. 73, d.m. n. 69/2013, sia per il praticantato ex d.m. n. 58/2016. Tale schema sostituisce quello elaborato dal CPGA nella seduta del 20 dicembre 2013.

Occorre, poi, per l'ammissione dei praticanti ex d.m. n. 58/2016, l'elaborazione di un "progetto formativo" di intesa tra capo dell'ufficio giudiziario e COA.

Nelle more dell'elaborazione di linee guida di intesa tra CPGA e CNF, per la redazione di detto progetto formativo (linee guida aventi carattere facoltativo), in allegato alle presenti linee guida è stato predisposto uno schema tipo di progetto formativo.

Il progetto formativo sarà sottoscritto da capo dell'ufficio giudiziario, COA, e praticante avvocato.

I progetti formativi individuali andranno comunicati al CPGA: dopo la sottoscrizione, se conformi allo schema tipo, prima della sottoscrizione, per l'autorizzazione, se difformi. L'autorizzazione si forma anche per silenzio assenso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della bozza di progetto formativo da parte della III Commissione del CPGA.

7) Bando per i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013 – firma, pubblicità, comunicazione successiva o preventiva al CPGA

I bandi per i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013 dovranno essere firmati dal capo dell'ufficio giudiziario.

Andranno trasmessi al segretariato generale della giustizia amministrativa per la pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa, demandandosi al Segretario generale la possibilità di creare apposita sezione del sito dedicata ai tirocini.

Il capo dell'ufficio giudiziario potrà individuare altre forme di divulgazione e pubblicizzazione: ad es. con trasmissione alle Università, alle Scuole delle professioni legali, ai COA, e mediante affissione nella sede dell'ufficio giudiziario.

Resta fermo che ogni effetto giuridico, e in particolare la decorrenza dei termini per le domande di partecipazione, decorre dalla pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Andranno trasmessi ex post al CPGA, per notizia, se conformi al bando tipo approvato dal CPGA.

Ove apportino modifiche rilevanti al bando tipo (diverse dal mero adeguamento al caso specifico) andranno comunicati preventivamente, per approvazione, al CPGA.

Si intendono comunque approvati, tacitamente, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della convenzione da parte della III commissione del CPGA.

Di regola, i bandi ex art. 73, d.l. n. 69/2013, andranno pubblicati con periodicità tale da assicurare che, da un lato, vi sia una costante provvista di tirocinanti presso gli uffici giudiziari, e, dall'altro lato, sia costantemente e tempestivamente assicurata a tutti i neolaureati la possibilità di accesso a un tirocinio della durata di 18 mesi, prodromico all'accesso al concorso in magistratura.

Avuto riguardo ai periodi delle sessioni di laurea, si stima congruo bandire i tirocini con cadenza annuale, nel mese di ottobre, assegnando un termine di trenta giorni per le domande, in modo da consentire il concreto avvio dei tirocini formativi a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

I capi degli uffici giudiziari avranno cura di operare una previa ricognizione delle disponibilità dei magistrati, al fine di determinare il numero dei posti disponibili da bandire.

In un caso, è consentito l'accesso al tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013, prescindendo dalla partecipazione ad un bando. V. oltre sub n. 9)

8) Convenzioni tipo con Scuole, COA, convenzioni con i tirocinanti, progetti formativi per i praticanti avvocati, firma, pubblicità, comunicazione successiva o preventiva al CPGA

Tutte le convenzioni tipo con Università, Scuole o COA sono firmate dal capo dell'ufficio giudiziario.

Se conformi allo schema di convenzione tipo adottata dal CPGA, vanno comunicate, dopo la firma, al segretariato generale della giustizia amministrativa, per la pubblicazione sul sito internet della G.A., e al CPGA, per notizia e documentazione.

Se difforni, andranno comunicate al CPGA prima della sottoscrizione, per approvazione.

Si intendono comunque approvate, tacitamente, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della convenzione da parte della III commissione del CPGA.

Le convenzioni con i singoli tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013 e i progetti formativi per singoli praticanti avvocati ex d.m. n. 58/2016 vanno firmati dal capo dell'ufficio giudiziario.

Tutte le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con i tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013, ovvero i progetti formativi per i praticanti avvocati ex d.m. n. 58/2016, vanno comunicati, dopo la sottoscrizione, al CPGA per notizia e documentazione.

Se difforni dallo schema tipo approvato dal CPGA, vanno comunicati preventivamente al CPGA per approvazione.

Si intendono comunque approvati, tacitamente, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della convenzione da parte della III commissione del CPGA.

9) Requisiti dei tirocinanti

I requisiti di età, di merito e onorabilità dei tirocinanti devono intendersi tendenzialmente omogenei per tutti i tipi di tirocinio, con le precisazioni che seguono.

E, invero, l'art. 73, d.l. n. 69/2013, prescrive:

- età non superiore a 30 anni;
- requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. n. 12/1942;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

L'art. 37, d.l. n. 98/2011 si limita a fare riferimento "ai più meritevoli". Peraltro il CPGA, nell'approvare (nella seduta del 20 dicembre 2013) lo schema di convenzione tipo tra uffici giudiziari e Università, SSPL, COA, valevole sia per il tirocinio ex art. 37, d.l. n. 98/2011 che per il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, ha fissato i medesimi requisiti.

A sua volta, il d.m. n. 58/2016, richiede parimenti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. n. 12/1942 (art. 2, comma 1, lett. a), e richiede di indicare nella domanda il voto di laurea e la media riportata nei medesimi esami indicati dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. Non fissa un limite massimo di età, né il voto minimo di laurea, né il requisito della media non inferiore a 27/30 in detti esami, tuttavia dispone che nel caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili, si ha riguardo alla media in detti esami, al voto di laurea, alla minore età anagrafica.

Si ritiene, pertanto, che devono trovare applicazione i medesimi criteri indicati nell'art. 73, d.l. n. 69/2013, e solo ove vi siano residue disponibilità di posti, consentire l'accesso anche a chi abbia una minore votazione nella media di detti esami o una superiore età anagrafica.

Inoltre, per gli aspiranti al praticantato ex d.m. n. 58/2016, dovrà verificarsi il possesso degli ulteriori tre requisiti indicati dall'art. 2 d.m. citato, ossia:

- l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati;
- l'aver già svolto il periodo minimo di tirocinio presso un avvocato;
- lo svolgimento del tirocinio in un ufficio giudiziario compreso nel circondario di tribunale dove è costituito il COA a cui è iscritto il praticante avvocato.

10) Conversione del praticantato ex d.m. n. 58/2016 in tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013

Come già osservato, il praticantato ex d.m. n. 58/2016 ha la durata di 12 mesi, il tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ha la durata di 18 mesi.

I due istituti sono riconducibili ad un unico genus, e come il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, della durata di 18 mesi, vale come sostitutivo della pratica forense limitatamente alla durata di 1 anno, così il praticantato ex d.m. n. 58/2016, dopo i primi dodici mesi può proseguire per ulteriori sei mesi, per avere effetto, oltre che come sostitutivo della pratica forense, anche agli altri fini indicati dall'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Dispone infatti l'art. 5, comma 3, d.m. n. 58/2016, che "il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi".

L'essere già stato ammesso a un praticantato di dodici mesi presso l'ufficio giudiziario, giustifica la possibilità di prosecuzione, senza soluzione di continuità, presso il medesimo ufficio giudiziario, prescindendo dalla partecipazione ad uno specifico bando di selezione, e sempre che sia verificato il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 73 d.l. n. 69/2013.

Ove, invece, il praticante intenda svolgere gli ulteriori sei mesi di tirocinio presso altro ufficio giudiziario della giustizia amministrativa, dovrà partecipare ad apposito bando.

11) Copertura assicurativa

Nei tirocini ex art. 37, d.l. n. 98/2011 e ex art. 7 d.m. n. 537/1999 la copertura assicurativa è a carico della Scuola delle professioni legali ovvero del COA.

Nei tirocini ex art. 73, d.l. n. 69/2013, che riguardino tirocinanti non provenienti da Scuole o COA, la copertura assicurativa è a carico del tirocinante secondo la circolare del P. C.d.S. già menzionata.

Nei tirocini ex d.m. n. 58/2016 la copertura assicurativa è a carico del COA o del praticante.

12) Borse di studio

Per i tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013, sono previste borse di studio, allo stato, per la giustizia amministrativa, gravanti sul bilancio del Ministero della giustizia, e in numero ridotto.

L'art. 73, comma 17, d.l. n. 69/2013 prevede anche un'altra possibilità di borse di studio, finora non utilizzata dalla giustizia amministrativa, a carico di finanziatori pubblici e privati: "al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo".

Questo modello è stato seguito dal Tribunale di Milano che si era accordato con la Camera di commercio per l'istituzione di 14 borse di studio del valore di 8.000,00 euro da riconoscersi ai più meritevoli tra i tirocinanti iscritti. Anche in Sicilia, la Regione Siciliana ha messo borse di studio a disposizione per gli aspiranti tirocinanti presso il CGARS.

I capi degli uffici giudiziari possono stipulare convenzioni con le Regioni, per il finanziamento di borse per i tirocinanti a carico di risorse comunitarie o nazionali. Resta fermo che i bandi per la concessione delle borse di studio saranno pubblicati dai soggetti finanziatori (Regioni, altri soggetti pubblici o privati).

Di eventuali convenzioni con le Regioni o altri soggetti pubblici dovrà essere riferito al CPGA.

Eventuali convenzioni per il finanziamento da parte di soggetti privati dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dal CPGA.

L'art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011 prevede la possibilità di partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

Il d.m. n. 58/2016 nulla prevede espressamente, ma potendo il praticantato ivi previsto avere luogo anche sulla base di convenzioni ex art. 37, d.l. n. 98/2011, deve ritenersi consentita la partecipazione di terzi finanziatori anche per il praticantato ex d.m. n. 58/2016.

13) Contenuti della formazione – Questionario e rinvio a ulteriori linee guida

I contenuti delle attività formative sono delineati:

- nell'art. 37, comma 5, d.l. n. 98/2011;
- nell'art. 73, commi 4, 5 e 6, d.l. n. 69/2013;
- nell'art. 8, commi 1 e 10, d.m. n. 58/2016.

Essi sono meglio dettagliati nello schema di convenzione tipo allegata alla presente delibera.

Si specifica che per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati, che intendano far valere il tirocinio anche come sostitutivo della pratica forense per la durata di 12 mesi, il tirocinio dovrà comprendere le attività di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, d.m. n. 58/2016 (apprendimento delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria).

Sempre per i praticanti avvocati, sebbene l'art. 8, comma 10, d.m. n. 58/2016 non sia chiarissimo, è da ritenere che gli stessi possano essere ammessi, durante il periodo di praticantato, ai corsi di formazione organizzati dalla giustizia amministrativa, senza oneri per l'amministrazione.

Al fine dell'elaborazione di linee guida volte ad assicurare contenuti omogenei della formazione, questo CPGA invia, in allegato alle presenti linee guida, un questionario, diretto ai capi degli uffici giudiziari e ai magistrati affidatari di tirocinanti, al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle attività formative in corso, rilevare buone prassi e criticità.

In esito alla raccolta dei dati, e alle audizioni del caso, verranno elaborate ulteriori linee guida.

14) Contenuti della formazione e scambio di esperienze: giornate formative a cura dell'Ufficio studi

Il CPGA ha interesse ad acquisire conoscenza delle buone prassi sviluppate a livello di singoli uffici giudiziari in materia di tirocini.

Ritiene altresì importante che vi sia uno scambio di conoscenze tra i magistrati affidatari e i capi degli uffici giudiziari, nonché con le Scuole di specializzazione delle professioni legali e con le altre magistrature.

A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze a impartire indirizzi sulla formazione, demanda all'Ufficio studi l'organizzazione di una o più giornate di studio sul tema dei tirocini presso la giustizia amministrativa.

15) Postazioni per i tirocinanti e dotazioni informatiche

Dispone l'art. 73, d.l. n. 69/2013, con riferimento ai tirocini presso gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, che il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica.

In analogia, nella giustizia amministrativa, in difetto di previsioni espresse, si ritiene che, senza oneri finanziari aggiuntivi, gli uffici giudiziari potranno mettere a disposizione dei tirocinanti postazioni fisse munite di computer, già esistenti, chiedendo al competente Servizio (SCIT) di munire i tirocinanti di credenziali di accesso al SIGA aventi durata pari al periodo di tirocinio, che consentano ai tirocinanti di accedere agli affari a cui sono ammessi.

16) Sintesi degli adempimenti per i magistrati e gli uffici giudiziari

A) A cura del capo dell'ufficio giudiziario:

1) stipulazione di convenzione con Università/SSPL/COA;

2) stipulazione di convenzione con il singolo tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013, se il tirocinante non è iscritto a una SSPL o al registro dei praticanti avvocati, o comunque manca una convenzione quadro con SSPL o COA di riferimento;

3) eventuale stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati per il finanziamento dei tirocini;

4) elaborazione, di intesa con il COA, del progetto formativo per i praticanti avvocati;

5) rilevazione periodica delle disponibilità dei magistrati ad essere affidatari di tirocinanti/praticanti, determinazione del numero dei tirocinanti, comunicazione al CPGA;

6) pubblicazione periodica del bando per i tirocini ex art. 73, d.l. n. 69/2013;

7) trasmissione della relazione finale del praticante avvocato, sottoscritta dal magistrato affidatario, al COA competente, nel caso di praticantato ex d.m. n. 58/2016;

8) trasmissione della relazione finale redatta dal magistrato affidatario all'Ente competente, negli altri tirocini, se a monte vi è una convenzione quadro;

9) comunicazione ex post al CPGA delle convenzioni quadro e delle convenzioni individuali sottoscritte, ove conformi agli schemi tipo elaborati dal CPGA;

10) comunicazione preventiva al CPGA delle convenzioni, ove difformi dagli schemi tipo, per l'autorizzazione;

11) comunicazione al CPGA di eventuali convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori dei tirocini;

12) vigilanza sull'andamento dei tirocini.

B) Adempimenti a cura dei magistrati affidatari:

1) comunicazione della propria disponibilità;

2) compiti formativi;

3) attestazione e sottoscrizione della relazione finale del praticante avvocato, nel tirocinio ex d.m. n. 58/2016;

4) redazione di relazione finale negli altri tirocini.

C) Adempimenti a cura delle segreterie degli uffici giudiziari:

1) eventuale individuazione di postazioni fisse per i tirocinanti;

2) richiesta allo SCIT dell'attivazione delle credenziali di accesso per i tirocinanti al SIGA.

D) Adempimenti a cura del Segretariato generale e dello SCIT:

Nei limiti consentiti dalle risorse disponibili:

1) creazione sul sito internet della GA di apposita sezione dedicata ai tirocini;

2) pubblicazione in tale sezione, dei bandi, delle convenzioni, di ogni altra notizia utile;

3) elaborazione e aggiornamento di una banca dati dei bandi, delle convenzioni, delle relazioni finali;

4) messa a disposizione di postazioni fisse e dotazioni informatiche per i tirocinanti.

17) Abrogazioni:

sono abrogati i modelli allegati alle delibere del CPGA 13 ottobre 2011, 20 dicembre 2013, 24 gennaio 2014; la delibera del CPGA del 18 marzo 2016 nella parte in cui fissa il contingente numerico di tirocinanti per ciascun ufficio giudiziario.

D.L. n. 168/2016 stralcio – Ufficio del Processo

Art. 8

Ufficio per il processo amministrativo

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). - 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali,

denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla ((tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426)), del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capitolo III

Controllo dell'attività giurisdizionale

3.1 Revisione della materia disciplinare (tipizzazione illeciti e riforma del procedimento)

Il Consiglio di presidenza ha elaborato una proposta di iniziativa legislativa di riforma della legge n. 186 del 1982, nella parte relativa ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati amministrativi. La proposta, approvata con delibera dell'8 febbraio 2013 e successivamente integrata con delibera del 6 novembre 2015, è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attualmente all'esame della Commissione istituita presso la Presidenza stessa, con il compito di elaborare una disciplina comune a tutte le magistrature in materia di responsabilità disciplinare e del relativo procedimento

Delibera dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015

Preso atto che la II Commissione permanente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (in prosieguo C.P.), ha stabilito di elaborare uno schema di riforma della legge n. 186 del 1982 nella parte relativa alla disciplina della magistratura amministrativa, dandone comunicazione al Plenum in data l'11 maggio 2012.

Considerato che:

a) l'attuale disciplina normativa racchiusa negli artt. 32 – 34 della l. n. 186 del 1982 non regola in maniera organica, coerente e omogenea l'intero procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi, mancando, fra l'altro, la tipizzazione degli illeciti e le correlate sanzioni disciplinari; b) si palesa necessaria una riforma organica della materia alla luce delle criticità evidenziate dalla prassi nel corso degli anni avuto particolare, ma non esclusivo riguardo, ai seguenti punti:

I) disomogeneità delle soluzioni normative previste per le varie magistrature in materia disciplinare, e conseguente vulnus alla realizzazione del valore dell'indipendenza del giudice, tenuto conto che le varie soluzioni in concreto individuate devono, viceversa, valere sia per la magistratura ordinaria che per quella speciale (cfr. in tal senso Corte Cost. 27 marzo 2009, n. 87);

II) necessità di evitare la sovrapposizione della funzione di promovimento del procedimento disciplinare (attualmente intestata sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Presidente del Consiglio di Stato) e di contestazione degli addebiti (affidata all'intero Consiglio), con quella decisoria (rimessa sempre all'intero Consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato), mediante l'istituzione di un apposito collegio giudicante;

III) assegnare al vicepresidente del C.P. la funzione di presidente della istituenda sezione disciplinare da svolgere per l'intero arco della consiliatura;

IV) attribuire la titolarità dell'azione disciplinare, oltre che in capo al presidente del Consiglio dei ministri, secondo la normativa vigente, anche al Presidente Aggiunto in luogo del Presidente del Consiglio di Stato, per le ragioni illustrate nella relazione);

V) attribuire ai titolari dell'azione disciplinare il compito di contestare gli addebiti avvalendosi per l'attività istruttoria di una apposita commissione insediata presso il C.P.;

VI) confermare in capo al C.P. il compito di inoltrare, in via esclusiva, gli esposti non ritenuti meritevoli di immediata archiviazione ai titolari dell'azione disciplinare;

VII) prevedere termini certi di inizio e conclusione del procedimento disciplinare qualificando espressamente quelli perentori;

Vista l'approfondita bozza di articolato elaborata dal presidente della II^o Commissione relativa alla modificazione degli aspetti procedurali, già assegnata all'ordine del giorno del *Plenum* del ;

Viste le osservazioni comunicate dal Presidente del Consiglio di Stato tramite il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Tutto quanto premesso si propone al C.P.:

1. di approvare l'articolato di cui all'Allegato A;
2. di approvare la relazione di cui all'Allegato B;
3. di invitare il presidente del Consiglio di Stato a trasmettere al Governo la presente delibera ed i relativi allegati;
4. di dare adeguata pubblicità, sul sito intranet della G.A., alla presente delibera.

Allegato A

Art.1

Sostituzione dell'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 32 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dai seguenti:

<<Art. 32

Illeciti disciplinari

1. Il magistrato ispira la propria condotta ed esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.

2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

g) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

h) l'adozione di provvedimenti nei casi non previsti dalla legge, nonché sulla base di un errore macroscopico conseguente a grave e inescusabile negligenza, purché abbiano leso, in modo rilevante, diritti soggettivi e interessi legittimi;

i) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva, adottate dal Consiglio di presidenza;

j) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

k) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

l) l'omessa trattazione da parte del presidente di sezione o del presidente di un collegio giudicante di affari nonché l'omessa redazione dei relativi provvedimenti, quando previsto dalle disposizioni sull'attività giurisdizionale e consultiva dei magistrati;

- m) l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità, quando previsto da norme di legge o da disposizioni del Consiglio di presidenza;
- n) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti;
- o) l'omissione, da parte del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
- p) rendere dichiarazioni o interviste che riguardino soggetti coinvolti negli affari in trattazione;
- q) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
- r) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.
3. Fermo quanto previsto dalle precedenti specifiche ipotesi, l'interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
- a) l'avvalersi della qualità e l'esercizio delle funzioni di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché per ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti pendenti, ovvero dai difensori di costoro o da altri soggetti comunque coinvolti in detti procedimenti;
- b) l'assunzione e lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione o il conferimento del Consiglio di presidenza, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;
- c) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o consultiva o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri di servizio;
- d) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- e) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
- f) rendere comunicazioni o interviste, in sede diversa dalla corrispondenza privata e dalla discussione scientifica, lesive della dignità delle persone e del decoro delle istituzioni.
5. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
- a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
- b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
- c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
- d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Art. 32 bis

Sanzioni

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- a) l'ammonimento;

- b) la censura;
 - c) la perdita dell'anzianità;
 - d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
 - e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
 - f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave.
3. L'ammonizione è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.
6. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico di referendario o primo referendario; alla metà, se di consigliere o presidente di sezione.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.
9. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 32 comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
 - b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
 - c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza di una delle cause di incompatibilità per rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio;
 - d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
 - e) i comportamenti previsti dall'articolo 32, comma 2, lettere d), e) ;
 - f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
 - g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
 - h) la scarsa laboriosità;
 - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
 - j) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
 - k) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto e ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero in assenza del conferimento, da parte Consiglio di presidenza.
10. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:
- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 32, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
 - b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale.
11. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato, da parte del presidente della sezione o del collegio, se ripetuta o grave.

12. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione o il conferimento, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

13. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre:

- a) nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale;
- b) nella estinzione del rapporto di lavoro o di impiego di cui all'articolo 32-*quinquies* del codice penale;
- c) in una misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva;
- d) in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

14. Ai magistrati amministrativi si applicano:

- a) le disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale, di sospensione dal servizio, di ricostruzione della carriera, di rapporti fra procedimento disciplinare e giudizio penale, cessazione del rapporto di impiego e giudizio amministrativo, sostituendosi al Ministro il Consiglio di presidenza;
- b) l'articolo 4, legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- c) gli articoli 3 e 4 legge 27 marzo 2001, n. 97;
- d) l'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 2, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.>>

Art. 1 bis¹⁵

Agli articoli 32 e 32 bis della legge 27 aprile 1982 n. 186 è aggiunto il seguente:

<<Art. 32 ter

Riabilitazione

Trascorsi cinque anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare ed a condizione che il Magistrato condannato, nel corso del suddetto periodo:

- non abbia subito alcun procedimento disciplinare;
 - abbia tempestivamente e diligentemente adempiuto a tutti i suoi doveri di ufficio;
- possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva;

possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal Magistrato dopo la sanzione ed a causa di questa, ad esclusione di quelli che hanno condotto alla sua esclusione da procedure di nomina a Presidente.

Il provvedimento è adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, su proposta della competente Commissione, all'esito di un'istruttoria appositamente disposta, anche d'ufficio.>>

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 33 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33

Organi del procedimento disciplinare

¹⁵ Articolo introdotto con delibera del 6 novembre 2015.

1. Sono organi del procedimento disciplinare:
 - a) il presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato;
 - b) la commissione istruttoria;
 - c) la sezione disciplinare.
2. Il presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato esercitano l'azione disciplinare mediante contestazione degli addebiti.
3. La commissione istruttoria è composta da tre membri diversi dai componenti della sezione disciplinare; la commissione istruisce il procedimento riferendo gli esiti all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.
4. All'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è istituita la sezione disciplinare. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare:
 - a) il vice presidente del Consiglio di Presidenza, che la presiede;
 - b) un membro eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);
 - c) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di Stato;
 - d) due membri appartenenti al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.
5. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare:
 - a) due membri eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), di cui uno con funzioni di vicepresidente vicario;
 - b) un membro con qualifica di presidente di sezione o di consigliere di stato;
 - c) un membro appartenente al ruolo dei magistrati di tribunale amministrativo regionale.
6. Il presidente e i componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio di presidenza tra i propri membri nella prima adunanza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età. Il mandato del presidente e dei componenti, effettivi e supplenti, ha la durata dell'intera consiliatura.>>

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186

1. L'articolo 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

Procedimento disciplinare

1. Acquisita dal Consiglio di presidenza la notizia di un fatto che appare costituire illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 32, i titolari dell'azione disciplinare contestano gli addebiti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, informandone il Consiglio di presidenza.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, il Consiglio di presidenza nomina la commissione istruttoria che conclude la sua attività, in contraddittorio con l'interessato, nei successivi 45 giorni riferendo all'organo che ha esercitato l'azione disciplinare.
3. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza o appartenente ad altro ordine giudiziario, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché se del caso, da un consulente tecnico. Le comunicazioni d'ufficio sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica di servizio dell'incolpato; successivamente alla nomina del difensore, le comunicazioni possono essere effettuate indifferentemente all'incolpato o al suo difensore che fornisce all'uopo il proprio indirizzo di posta elettronica. L'incolpato può chiedere il differimento dello svolgimento di un atto istruttorio o della procedura solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento; se la richiesta è fondata su ragioni di salute:
 - a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
 - b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'incolpato per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla relativa certificazione sanitaria di parte; è fatto salvo il potere dell'autorità disciplinare di procedere a visite medico legali di controllo.

4. Entro 10 giorni dalla comunicazione delle conclusioni cui è pervenuta la commissione istruttoria, ove non ritenga di archiviare il procedimento, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o il presidente del Consiglio dei ministri, chiede alla sezione disciplinare la fissazione della discussione depositando il fascicolo del procedimento. Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti il presidente della sezione disciplinare fissa la data della discussione con decreto da comunicarsi almeno 20 giorni prima all'incolpato.
5. Nella seduta fissata per la trattazione, il Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, o un magistrato delegato, illustra la proposta conclusiva. Il magistrato incolpato ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere dal proprio difensore. La seduta è pubblica. La sezione disciplinare:
 - a) su richiesta di una delle parti o d'ufficio, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela dei terzi;
 - b) assume le proprie determinazioni immediatamente dopo la chiusura della discussione che deve svolgersi non oltre un anno dalla data di contestazione degli addebiti.
6. I termini previsti dai commi 1 e 5 sono previsti a pena di decadenza.

Art. 4

Disposizioni di coordinamento, abrogazione e transitorie.

1. All'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, numero 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<attraverso la sezione disciplinare di cui all'articolo 32>>;
 - b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<ad esclusione delle deliberazioni assunte dalla sezione disciplinare.>>
2. E' abrogato il 3 comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982 n. 186, ferma rimanendo la facoltà del Consiglio di presidenza di dispensare il magistrato per inidoneità psico fisica ai sensi dell'articolo 5 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
3. I procedimenti disciplinari in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati contestati gli addebiti, rimangono disciplinati dalla previgente normativa.

Allegato B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La normativa vigente.

Le principali norme legislative vigenti nella materia disciplinare per la magistratura del Consiglio di Stato (in prosiegua C.d.S.) e dei Tribunali amministrativi regionali (in prosiegua T.a.r.), sono enunciate negli artt. 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982 n. 186.

L'art. 32 reca un generale rinvio <<per quanto non espressamente disposto dalla presente legge>> alle norme previste per i magistrati ordinari <<in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento>>.

Gli artt. 33 e 34 contengono la disciplina del procedimento specifica del comparto.

In particolare l'art. 33 dispone che:

- a) il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del C.d.S.;
- b) il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosiegua C.P.), nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni;

c) sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

A norma dell'art. 34, poi, il presidente del C.d.S., trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cit., nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato. L'intervento della Corte è stato poi interpretato dal Consiglio di Presidenza in senso favorevole all'istanza dell'inquisito di essere assistito da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria.

Alle dette disposizioni sono da aggiungere gli articoli da 39 a 43 del Regolamento interno per il funzionamento del C.P., emanato con decreto del Presidente del C.P. 6 febbraio 2004, pubblicato nella G.U., serie generale n. 36 del 18 febbraio 2004, recanti norme sostanzialmente riprodotte degli artt. 32-34 della legge n. 186 del 1982.

2. Profili di criticità.

E' da segnalare, in primo luogo, che il rinvio operato dal ricordato art. 32 della legge n. 186 del 1982 alla normativa vigente per i magistrati ordinari in materia disciplinare non rende applicabile ai magistrati amministrativi le norme dettate dal d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, che ha interamente riordinato la materia quanto alla magistratura ordinaria, posto che l'art. 30 del detto decreto ne esclude espressamente l'applicazione alla magistratura amministrativa e contabile.

Ne consegue che, in disparte l'area delle disposizioni procedurali ricordate sopra, per la magistratura amministrativa le norme recanti le fattispecie di illecito disciplinare e le relative sanzioni sono ancora da individuare, in forza del detto art. 32, nelle disposizioni da 18 a 38 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, e nell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

A questo riguardo, peraltro, non possono essere taciuti i problemi suscitati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, secondo cui: *<<Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.>>*.

La norma, innanzi tutto, rende parziale e ambiguo il ricordato rinvio alle disposizioni sulla magistratura ordinaria, di cui all'art. 32, in quanto recepisce nella legge n. 186/1982, le seguenti disposizioni sancite dal menzionato art. 5: *<<I presidenti e i consiglieri di Stato.....3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta; 4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.>>*, rendendole applicabili a tutti i magistrati amministrativi e non solo ai consiglieri di Stato, come era in origine. In secondo luogo la norma del t.u. del 1924, sebbene non menzionata nella specifica *sedes materiae*, incide sul procedimento di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 186, in quanto dispone che i suddetti provvedimenti sono adottati *<<udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.>>*.

Ne risulta un quadro normativo confuso e disomogeneo.

Va osservato, in proposito, che la norma di cui al 4° alinea dell'art. 5 del t.u., sopra trascritta, è affetta dalla stessa indeterminatezza della fattispecie punibile che caratterizza l'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, oggetto per decenni delle più aspre critiche per l'eccessiva discrezionalità rimessa all'organo titolare del potere disciplinare.

Ma non meno criticabile e anacronistica risulta la previsione del parere dell'Adunanza generale del C.d.S., chiamata ad interloquire sulla rilevanza disciplinare di comportamenti la cui sanzionabilità non può che essere prerogativa esclusiva dell'organo di autogoverno, come del resto prescritto, con norma valida per tutte le magistrature, dall'art. 105 Cost. E se in epoca storica assai risalente (la originaria disposizione figura nel t.u. delle leggi sul C.d.S. del 1907), poteva aver un qualche senso garantire l'indipendenza del magistrato mediante il giudizio rimesso all'intero corpo di appartenenza, risulta oggettivamente inammissibile che quello stesso organo abbia titolo per esprimersi su una competenza contestualmente rimessa al C.P., e, per di più, anche sulla responsabilità disciplinare dei giudici del primo grado, estranei all'Adunanza generale.

Ulteriore ed egualmente dirimente profilo di inadeguatezza della vigente disciplina, come emerge dagli artt. 33 e 34 della legge n. 186/1982, sopra ricordati, va individuato nella attribuzione al medesimo organo, ossia al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, delle due funzioni che, per elementari principi di civiltà giuridica, debbono rimanere separate e distinte: la formulazione dell'incolpazione e il giudizio sulla stessa.

Va tenuto presente, infatti, che, sebbene la promozione del procedimento disciplinare sia rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente del C.d.S., è poi il C.P. (art. 33, comma 3) a contestare i fatti al magistrato e poi, valutate le prime giustificazioni dell'inquisito, ad apprezzarne l'attendibilità ai fini dell'archiviazione, ovvero decidere che si dia corso all'istruttoria, fino alla discussione dinanzi a sé stesso, ed alla susseguente determinazione di merito. In conclusione l'organo giudicante è privo della doverosa terzietà rispetto a quello che formula l'accusa, in violazione dei principi del giusto processo.

Né può essere equivocata la funzione della commissione di tre membri del C.P. è rimesso, per ogni singolo affare, compiere accertamenti preliminari ovvero l'istruttoria (art. 33), in quanto si tratta di compiti meramente strumentali e di proposta, finalizzati a decisioni da assumersi comunque dal *plenum*.

Potrebbero poi enumerarsi altri aspetti negativi della procedura, in cui si riscontrano fasi inutilmente ripetitive, in assenza di adeguate garanzie di efficienza e speditezza anche sul piano dei termini; ma la natura assorbente dei vizi sopra tratteggiati esime da una più minuta trattazione.

3. La presente proposta.

Il quadro sopra delineato impone di ricondurre la normativa sulla disciplina dei magistrati amministrativi all'osservanza di elementari canoni di chiarezza, razionalità e compatibilità costituzionale, e tali obiettivi intende perseguire la presente proposta di legge.

L'articolato consiste in modifiche ed integrazioni alle corrispondenti disposizioni della legge n. 186 del 1982, al fine di non compromettere la originaria organicità strutturale di questo testo normativo fondamentale per la funzionalità della giustizia amministrativa.

Art. 1

L'art. 1, sostituendo l'attuale art. 32, ed articolandolo in sei commi, intende ovviare alla più vistosa lacuna del sistema vigente, attraverso la elencazione delle fattispecie dell'illecito disciplinare e delle relative sanzioni, attraverso il recepimento in larga parte delle norme di cui al d.lgs. n. 109 del 2006 riguardante i magistrati ordinari. Si è tuttavia provveduto agli opportuni adattamenti sopprimendo fattispecie specificamente collegate alle competenze penali.

Neppure il sistema delle sanzioni, esposto nell'art. 32 *bis*, pare richiedere per la magistratura amministrativa interventi innovativi rispetto ad un corpo di disposizioni di tradizione assai risalente in tutta l'area magistratuale e del pubblico impiego.

Art. 1 bis

L'art. 1 bis introduce l'art. 32 *ter*, che disciplina l'istituto della riabilitazione del magistrato che è stato destinatario di una sanzione disciplinare, dopo cinque anni dalla sua irrogazione. L'ottenimento della riabilitazione è sottoposto ad una serie di condizioni ed è concessa previa delibera del Consiglio di Presidenza, all'esito di un procedimento che può essere avviato anche d'ufficio.

Art. 2

L'art. 2, che sostituisce l'originario art.33, individua gli organi del procedimento disciplinare, ai commi 1 e 2 si introduce una innovazione circa la titolarità dell'azione disciplinare: accanto alla conferma della titolarità in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri (v. l'art. 34, comma 1 testo vigente), si stabilisce la competenza del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato in luogo del Presidente capo dell'Istituto. In difetto di una figura assimilabile al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che assolve tale funzione nella magistratura ordinaria, sembra opportuno che l'iniziativa disciplinare, sottratta al collegio dell'autogoverno, non sia esercitata dall'organo di vertice dell'intero plesso, per evitarne la soggezione indiretta al giudizio della sezione disciplinare.

La funzione, pertanto, viene assegnata al Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, quale più elevata qualifica sub apicale del sistema nel suo complesso, non facente parte del *Plenum*.

Il comma 3 disciplina la commissione istruttoria - composta per ciascun affare da tre membri non facenti parti della Sezione disciplinare - fissandone i compiti.

Il comma 4 istituisce la Sezione disciplinare introducendo l'innovazione di maggior rilievo della nuova normativa, che tende ad assicurare la terzietà nell'esercizio della potestà disciplinare, secondo moduli analoghi a quelli operanti nella magistratura ordinaria.

L'organo è nominato nella prima adunanza del Consiglio di Presidenza tra i propri membri, il cui mandato ha la durata dell'intera consiliatura, che assume la funzione, oggi esercitata dal *plenum*, di decidere sulla eventuale fondatezza dell'inculpazione e sull'applicazione della sanzione.

La composizione della Sezione è fissata in cinque membri effettivi del C.P. (comma 4). La presidenza è affidata al Vice presidente del C.P.; gli altri componenti sono scelti, uno tra membri "laici", uno tra i membri eletti dal C.d.S. e due membri eletti dai T.a.r., con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del C.P. (comma 6).

Sono previsti membri supplenti in identica proporzione tra le diverse componenti (comma 5).

Art. 3

Dispone la sostituzione dell'attuale art. 34. Il nuovo art. 34 è dedicato al procedimento disciplinare. Dopo la contestazione degli addebiti da parte del titolare dell'azione disciplinare (comma 1) è previsto l'intervento del C.P. per la sola nomina della commissione istruttoria (comma 2), stabilendosi che l'organo svolga il suo compito in contraddittorio con l'interessato, e riferisca poi al titolare che ha promosso il procedimento.

In tal modo, l'attività "requirente", che nella giustizia amministrativa non può essere rimessa al Procuratore generale, come nella magistratura ordinaria e presso la Corte dei conti (cfr. l. 13 aprile 1988 n. 117, art. 10, comma 9), può svolgersi sotto la diretta direzione e responsabilità di un organo, Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente Aggiunto del C.d.S., sostanzialmente terzo rispetto al C.P. e, soprattutto, rispetto alla neo istituita Sezione disciplinare.

Il comma 3, onde evitare incertezze interpretative, così favorendo la speditezza della procedura, detta alcune disposizioni:

a) sulla facoltà dell'inquisito di farsi assistere da altro magistrato, avvocato o ove occorra consulente tecnico;

b) sulla comunicazione degli atti del procedimento;

c) sul differimento dello svolgimento di atti della procedura, precisandone le condizioni e le modalità. Tale comma introduce un regime rigoroso dei differimenti, a istanza di parte, delle varie fasi del procedimento disciplinare; questa esigenza nasce dall'esame delle prassi difensive distorte che il Consiglio ha dovuto fronteggiare recentemente.

d) Il comma riprende, pressoché testualmente, le corrispondenti disposizioni sancite dall'art. 1370, co. 5, cod. ord. mil., a loro volta riprodotte di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato. I commi 4 e 5 regolano le fasi conclusive dell'istruzione e le modalità di svolgimento della trattazione dinanzi alla Sezione disciplinare e la relativa decisione, imponendo termini che vengono poi dichiarati perentori dal comma 6.

Art. 4

L'articolo detta al primo comma due disposizioni di coordinamento:

a) la prima ha lo scopo di adeguare l'elenco delle attribuzioni del C.P. sancito dall'art. 13, l. n. 186 del 1982 alla istituenda Sezione disciplinare, sottraendo la fase deliberativa del procedimento disciplinare alla competenza generale del Consiglio;

b) la seconda, al fine di rendere più tempestivo, efficiente e credibile il sistema disciplinare della G.A., elimina dal relativo procedimento, l'onere di acquisire, nell'ottica del giudizio dei pari di cui costituisce retaggio storico, il parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato ove la sezione disciplinare si determini nel senso della inflizione di una misura espulsiva ovvero della sospensione dal servizio.

Il secondo comma abroga l'art. 13, comma 4, della legge n. 186 del 1982, per le ragioni che sono state illustrate al precedente punto 2; si fa salvo il potere dell'organo di autogoverno, previsto dall'art. 5. t.u. Cons. St., di dispensare il magistrato amministrativo riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni giudiziarie per infermità psico-fisica.

Il terzo comma individua il regime transitorio, relativamente ai procedimenti disciplinari in corso, sancendo l'ultrattività della disciplina attuale in relazione ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della nuova legge, siano stati contestati gli addebiti.

Si adegua l'art. 13, comma 2 n.2, della stessa legge, precisando chi i provvedimenti disciplinari sono assunti dal C.P. mediante deliberazione della Sezione disciplinare.

Segue una norma di diritto intertemporale.

3.2 Valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali sia con riferimento ai profili disciplinari sia per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 15 gennaio 2016, ha approvato la delibera contenente i criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati amministrativi sia sotto il profilo disciplinare sia ai fini dei passaggi di qualifica, del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e dell'autorizzazione e conferimento di incarichi extraistituzionali.

Delibera del 15 gennaio 2016

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.
2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.
3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:
 - a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
 - b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
 - c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
 - d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
 - e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.
2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.
3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata

Art. 2 bis

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.
2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il

Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.

3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

Articolo aggiunto con delibera del 24 ottobre 2016

Art. 3

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

Relazione illustrativa

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto".

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si allegino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.).

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, "non gravi", ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell'art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell'entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull'esempio di quanto già previsto dall'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l'elenco contenuto nell'art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l'obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l'obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l'adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l'illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l'equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all'interno dell'ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L'inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

4. – La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato diversamente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i

ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti (delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.

3.2.1 Criteri per la valutazione dei tempi di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri, in attuazione delle delibere del CPGA del 15 gennaio e del 24 ottobre 2016 (Delibera 9 giugno 2017)

Il CPGA ha approvato i seguenti criteri:

1) RITARDI ATTUALI

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si intendono attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni.

Non si considera attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta.

2) MISURE ORGANIZZATIVE IN PRESENZA DI RITARDI ATTUALI

In presenza di ritardi attuali come definiti sub 1), i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi

2.a) In caso di 10 o più ritardi, la III commissione invia una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili).

2.b) in caso di meno di 10 ritardi, la III commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi la misura sub 2.a). La segreteria della III commissione ha cura di allegare la tabella che indica i ritardi inferiori a 10 ai dati oggetto del successivo monitoraggio;

2.c) anche in caso di meno di 10 ritardi, la III commissione adotta la misura sub 2.a) se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

3) TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA II COMMISSIONE

Acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la III Commissione valuta la trasmissione degli atti alla II Commissione ovvero ulteriori misure organizzative ovvero l'archiviazione.

Bozza di lettera

Al Presidente de...

Al magistrato...

La III Commissione, in occasione del monitoraggio trimestrale in ordine al puntuale deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri, disposto in attuazione della delibera del CPGA del 15 gennaio 2016 e della delibera del CPGA del ottobre 2016, relativo al trimestre n.....dell'anno...:

I_I ha rilevato n. ___ ritardi eccedenti il quadruplo dei termini di legge ai sensi della citata delibera 15 gennaio 2016;

I_I ha rilevato n. ___ ritardi eccedenti nove mesi dalla data dell'udienza.

Si invitano le SS.LL. a voler comunicare per iscritto:

- se il ritardo perdura;
- le ragioni del ritardo;
- il termine presumibile entro cui i provvedimenti verranno depositati;
- ogni altro elemento ritenuto utile (carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili).

E' facoltà delle SS.LL. chiedere di essere auditi in III Commissione, fermo l'onere della comunicazione scritta di cui sopra.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento

Il Presidente della III Commissione

Capitolo IV

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

4.1 Avvio del processo amministrativo telematico – PAT (parere sulla bozza di DPCM sulle regole tecniche): necessità di una fase di formazione del personale di magistratura ed amministrativo e di un periodo adeguato di sperimentazione presso gli uffici giudiziari (copie di cortesia)

Presso il Consiglio di Presidenza, è stato istituito un comitato tecnico per lo studio e l'attuazione del processo amministrativo telematico (PAT), composto da tre componenti del Consiglio stesso. Il Comitato ha avviato un'interlocuzione con il Segretariato generale circa lo stato dell'attività di sperimentazione, le procedure di acquisto di dotazioni informatiche e la programmazione dell'attività di formazione del personale di magistratura e amministrativo.

Si veda ora quanto previsto dal D.L. n. 168/2016 art. 7.

Parere reso dall'Organo di autogoverno nel Plenum del 25.9.2015.

- Seduta del 25 settembre 2015 -

“1. Con nota del 26 agosto 2015, il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso a questo Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per le valutazioni di propria competenza, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo telematico”, unitamente all' “Allegato A) Specifiche tecniche”.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa procede pertanto a rendere il parere richiesto, formulando le seguenti osservazioni.

2. In via generale, posto che la riuscita dell'introduzione del processo amministrativo telematico è strettamente legata alla *qualità* e alla *quantità* della **formazione del personale amministrativo e magistratuale**, così come all'adeguatezza **della dotazione informatica**, appare ineludibile una fase di “**sperimentazione**” del sistema operativo (e dell'utilizzo della *firma digitale*) che consenta una verifica preventiva della tenuta e dell'operatività del sistema.

2.1. La necessità di una previa fase di sperimentazione s'impone peraltro anche alla luce dei *principi di gradualità e flessibilità* sanciti a livello normativo dall'art. 13 disp. att. c.p.a., il quale prevede per l'appunto la “graduale applicazione” del processo amministrativo telematico, “tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali”.

2.2. Ad avviso di questo Consiglio di Presidenza, tale fase non può essere inferiore a sei mesi e potrebbe essere circoscritta all'ambito di alcune sedi di primo grado e di appello, a tal fine specificamente individuate.

3. In ossequio ai principi di gradualità e flessibilità sopra richiamati cui deve conformarsi il potere regolamentare in esame per assicurare la progressiva digitalizzazione del processo amministrativo nel rispetto delle sue peculiarità, della sua organizzazione e delle tipologie di provvedimenti giurisdizionali, l'introduzione del processo telematico dovrebbe inoltre essere accompagnata dalla previsione del deposito, a cura degli avvocati e degli ausiliari ed esperti del giudice, delle c.d. "copie di cortesia cartacee", sebbene in numero minore di quanto previsto sino ad oggi.

3.1. Conseguentemente il CPGA propone, quale punto di equo bilanciamento fra tutti i contrapposti interessi, l'inserimento di una specifica previsione nel testo del regolamento in cui si preveda l'obbligo **del deposito di due copie cartacee di cortesia** (per il presidente e il relatore) sia in primo grado sia in secondo grado, a fronte dell'attuale obbligo di deposito, fra primo e secondo grado, di 8 copie cartacee.

4. Ancora in via generale, questo Consiglio rileva la necessità di raccordare i due schemi di regolamento con le **competenze attribuite al CPGA dall'art. 13 della legge n. 186 del 1982** e dai regolamenti di organizzazione e autonomia contabile con particolare riguardo all'attuale formulazione degli artt. 3, 19 e 20 dello schema di Regolamento e dell'art. 2, comma 4 delle "Specifiche Tecniche", prevedendo in ogni caso il necessario coinvolgimento preventivo del CPGA in materia di proposte di aggiornamento e di adeguamento delle "specifiche tecniche" nonché di prospettazione di «eventuali ragioni di modifica del regolamento», così come di emanazione delle direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.

5. Peraltro, non può non rilevarsi come, per far fronte all'imponenza degli adempimenti derivanti dall'introduzione del processo telematico, sia del tutto indifferibile la necessità quantomeno di ripristinare le risorse economiche e la conseguente capacità finanziaria riservata alla magistratura amministrativa al momento dell'entrata in vigore dell'art. 13 disp. att. c.p.a.

5.1. A tal riguardo il Consiglio di Presidenza segnala dunque l'urgenza di procedere a ristabilire l'originaria capienza degli appositi capitoli di bilancio, anche mediante la puntuale devoluzione del Contributo Unificato, scongiurando il perpetrarsi di tagli indifferenziati che rischiano di porre la magistratura amministrativa nell'oggettiva impossibilità di procedere all'adeguamento ed all'implementazione dei sistemi informatici, e delle relative dotazioni, che si rendono necessari per il corretto avvio del processo telematico.

Tanto premesso in via generale, il Consiglio di Presidenza propone le seguenti specifiche:

I. Proposte di modifica allo schema di Regolamento

Art. 1: manca la definizione di "soggetti abilitati esterni" (cfr.art.15 Reg), si propone pertanto l'inserimento di una lettera "z" secondo cui per "soggetti abilitati esterni" si intendono i "soggetti esterni alla Giustizia amministrativa abilitati ad interagire con il S.I.G.A con modalità telematiche";

Art. 3: inserire al termine del comma 1 la seguente frase: "**nel rispetto delle direttive fornite dal CPGA ai sensi della legge n. 186 del 1982**", onde consentire al CPGA ed al Presidente del CDS di continuare a esercitare le attribuzioni previste dalla legge in questione;

Art. 5, comma 7: la norma attribuisce al Segretariato generale compiti che sono attribuiti per legge alle segreterie delle sezioni, ivi compreso il controllo di regolarità fiscale. E' necessario, pertanto, sostituire le parole "Il Segretariato generale della giustizia amministrativa" con le parole "**La Segreteria dell'ufficio giurisdizionale competente**";

Art. 9, commi 3 e 4: tali previsioni devono essere riformulate nel modo che segue, al fine di rendere il testo regolamentare omogeneo a quello delle specifiche tecniche in materia:

"3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto attestato dal messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito generato dal gestore dell'amministrazione secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art.19. Qualora pervenga al mittente il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attività dovrà essere ripetuta e, ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, dovrà essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.

4. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito dei documenti si perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 3."

Art. 19: al fine di raccordare il testo regolamentare con le attribuzioni del CPGA previste dalla legge n. 186 del 1982 occorre riformulare il secondo comma nel modo che segue:

"I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile SIGA, **previa comunicazione al CPGA, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali";**

Art. 20: al fine di raccordare il testo regolamentare con le attribuzioni del CPGA previste dalla legge n. 186 del 1982 occorre riformulare l'articolo nel modo che segue: "Il responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri **e al CPGA** una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica del regolamento stesso **previa intesa con il CPGA**".

II. Proposte di modifica all'Allegato A – specifiche tecniche

Art. 2: al comma 4 specificare che "le direttive di natura tecnica per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo" vengono emanate dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa dandone preventiva comunicazione al CPGA;

Art. 3 comma 9, lettera b: al fine di una maggiore chiarezza applicativa, se ne suggerisce la seguente riformulazione:

“L’oggetto sintetico del ricorso, indicato dall’avvocato all’atto del deposito e l’oggetto per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell’oggetto della domanda proposta nonché l’indicazione della materia del ricorso”;

Art. 6, comma 9: si segnala la necessità di articolare il concetto di “modalità di cooperazione applicativa” ivi previsto nei soli confronti dell’Avvocatura dello Stato nel rispetto del principio di parità processuale delle parti;
la medesima finalità di rispetto del principio di parità processuale delle parti può essere conseguita anche mediante l’eliminazione del comma medesimo;

Art. 7, comma 5: al fine di una maggiore chiarezza applicativa, se ne suggerisce la seguente riformulazione:

“ Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di consegna di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lett. a). “

Art. 8, comma 1: si suggerisce la correzione che segue: **“nei casi di cui all’art. 6, comma 8”;**

Art. 18 (Accesso al fascicolo informatico – artt. 17 e 18 del Regolamento), al fine di una maggiore chiarezza applicativa e coerenza normativa, se ne suggerisce la seguente riformulazione:

1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonché a tutti i dati relativi alla propria attività istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale denominata “Portale del magistrato”, utilizzando le proprie credenziali (username e password).
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell’incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata “Ausiliari del giudice”, inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali è effettuata per via telematica utilizzando l’apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalità di seguito previste per i difensori, all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell’incarico.
3. L’avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, può richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l’apposita funzione presente nel Portale dell’Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalità indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giorni dalla data del rilascio.
4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l’avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi.
5. Le credenziali di accesso sono inviate all’indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati.
6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.
7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalità specificate in apposita sezione del Sito Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.
8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del Sito Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso personali

(username e password) è effettuata per via telematica utilizzando l'apposita funzione del Sito Istituzionale.

9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso al fascicolo processuale tenuto con modalità informatiche avviene attraverso una Sezione riservata del Sito istituzionale denominata "Parti", utilizzando apposite credenziali di accesso personali (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.

10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce al personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso è presentata con PEC dal Segretario Generale dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

11. La password assegnata agli aventi titolo è efficace per non oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere cambiata, ed è comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata.

12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A. con password erronea per più di tre tentativi, l'accesso al sito è interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.

13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali è responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonché per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.

14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log che sono conservati con modalità protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei dati.

15. Ulteriori modalità per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

16. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, è consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformità all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

III. Proposte di modifiche della normativa primaria

Ad avviso di questo Consiglio, ai fini di un corretto avvio del processo amministrativo telematico, si reputano necessarie anche le seguenti modifiche a livello di normativa primaria:

1) introduzione di una norma primaria che attribuisca ai difensori, nel processo amministrativo, il potere di attestazione di conformità (ora disciplinato in via generale dall'art. 22 del CAD) sia ai fini del deposito di copia informatica di documento analogico, sia ai fini della notifica dei medesimi atti, al fine di dare la medesima copertura normativa attualmente prevista per i difensori nel processo civile;

2) disporre l'abrogazione dell'art. 14 della L. n. 103 del 1979 che prevede l'invio all'avvocatura dello Stato delle copie di tutti i provvedimenti con modalità cartacea;

3) introdurre una disposizione generale omnicomprensiva che affermi che dall'entrata in vigore del processo telematico tutti gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo vengono effettuati con modalità informatiche;

4) eventuale modifica dell'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. che specifichi che le modalità ivi indicate (*“Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale”*) si applicano con riferimento ai ricorsi incardinati a decorrere dal 1 gennaio 2016.

4.2 DPCM 16 febbraio 2016 n. 40. Regolamento recante le regole tecnico- operative per l'attuazione del Processo Amministrativo Telematico.

D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo», e in particolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», che reca norme sul processo telematico, l'articolo 39 dell'Allegato 1 «Codice del processo amministrativo», nonché l'articolo 136 del medesimo Allegato 1, in materia di comunicazioni, depositi informatici e firma digitale;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8;

Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Acquisito il parere espresso in data 25 settembre 2015 dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre 2015 dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

Acquisito il parere espresso in data 29 ottobre 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;

(3)

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

(3) Capoverso così corretto da Comunicato 24 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 24 maggio 2016, n. 120.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni (4)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;
- b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
- c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
- d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale;
- e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

- f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa;
- g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server;
- i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA;
- m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD;
- n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD;
- o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
- p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
- q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
- r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
- s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della giustizia amministrativa e ad interagire con il S.I.G.A. con modalità telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli esperti e gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;
- t) spam: messaggi indesiderati;
- u) software antispam: programma studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;
- v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico.

(4) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 2. Ambito di applicazione (5)

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche automatiche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali.

(5) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2016, n. 67.

Capo II

Il sistema informativo della giustizia amministrativa

Art. 3. Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa (6)

1. Il SIGA è organizzato in conformità alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali.
2. Il Responsabile del SIGA è responsabile della gestione dei sistemi informativi della giustizia amministrativa.
3. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informatiche che garantiscono l'affidabilità, la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati è facoltativamente designato dal titolare.

(6) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 4. Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa (7)

1. Il SIGA gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico.

(7) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Capo III

Il processo amministrativo telematico

Art. 5. Fascicolo informatico (8)

1. Il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.
3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;
 - b) del numero del ricorso;
 - c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
 - d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.
4. In esso sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale);

- b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della domanda proposta nonché l'indicazione della materia del ricorso;
- c) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di PEC;
- d) le camere di consiglio e le udienze;
- e) i ricorsi collegati;
- f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti;
- g) i provvedimenti impugnati;
- h) le spese di giustizia;
- i) il patrocinio a spese dello Stato.

5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.

8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

(8) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 6. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari (9)

1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonché secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:

- a) registro generale dei ricorsi;
- b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
- c) processi verbali;
- d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria;
- e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
- f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam);
- g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
- h) istanze di fissazione di udienza;
- i) istanze di prelievo.

(9) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 7. Provvedimenti del giudice (10)

1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.

2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa è consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.

4. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee.

(10) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 8. Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa (11)

1. La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.

2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.

3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:

a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;

b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

(11) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 9. Atti delle parti e degli ausiliari del giudice (12)

1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.

2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.

3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.

4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non può avvenire mediante PEC ad esso può procedersi mediante upload attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA.
7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione, è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
8. Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con le stesse modalità si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonché nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA.
9. Nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente nei casi di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD.
10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non è effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del fascicolo informatico ed è formato e tenuto con le modalità di cui all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.
11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.

(12) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 10. Atti del Segretario (13)

1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal Segretario di udienza ed è conservato con modalità informatiche.
2. Gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.
3. Con le stesse modalità si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

(13) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 11. Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito (14)

1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonché le modalità di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

(14) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 12. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche (15)

1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalità finalizzate ad assicurarne la data certa, nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale sicuro.

3. Ove formato, viene altresì trasmesso agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui all'articolo 9, comma 10.

(15) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 13. Comunicazioni per via telematica (16)

1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro.

2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresì effettuate a mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da acquisirsi secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

4. Con modalità telematiche si procede altresì alle comunicazioni nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui è stato incardinato il ricorso di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso è specificamente indicato l'indirizzo PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui tale comunicazione è resa.

5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate mediante invio di un messaggio dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD.

7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il Segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilità, procede secondo le modalità descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.

9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

10. La comunicazione di un atto che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto attraverso l'apposita sezione del portale dei servizi telematici, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la trac-ciabilità delle relative attività, secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non abbiano espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con modalità telematica.

(16) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 14. Notificazioni per via telematica (17)

1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.

6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione è fornita con modalità telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico.

7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA, il ricorso redatto nella forma del documento informatico può essere notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'articolo 3-

bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

(17) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno (18)

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:

- a) utilizzano software antispyware idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
- b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
- c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;
- d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19;
- e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

(18) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 16. Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale (19)

1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso.

2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parte richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici.

3. Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

4. La ricevuta telematica è associata all'identificativo univoco.

5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo avviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

6. La conformità dell'atto all'originale digitale o analogico contenuto nel fascicolo processuale è attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del Segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste più copie del medesimo atto o documento, la conformità deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.

7. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

(19) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 17. Accesso al fascicolo informatico (20)

1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, è consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonché, nei limiti di cui al comma 2, agli esperti ed ausiliari del Giudice.
2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal giudice.
3. L'accesso di cui al comma 1 è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, è redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
7. L'identificazione informatica dei soggetti cui è consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformità all'articolo 64 del CAD secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

(20) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 18. Servizi di consultazione (21)

1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD, tramite il portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

(21) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 19. Specifiche tecniche (22)

1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento sono disciplinate nell'Allegato A).
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche sono pubblicate sul sito web della giustizia amministrativa.

(22) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 20. Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico (23)

1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica del presente regolamento su intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

(23) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 21. Disposizioni finali (24) (25)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1°(gradi) luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalità dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l'applicazione del processo telematico.

3. La sperimentazione può valersi di modalità di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalità dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi, delle modalità e della data di avvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario è dato avviso con provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(24) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

(25) Vedi, anche, il Decreto 12 settembre 2016, n. 106/2016.

Allegato A (26)

(art. 19 del Regolamento)

SPECIFICHE TECNICHE

(26) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 1. Definizioni (27)

1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, ai fini del presente Allegato si intende per:

a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia Amministrativa;

b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico»;

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;

e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;

f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it;

- g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;
- h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel S.I.G.A.;
- i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra Amministrazioni
- l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.;
- m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;
- n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;
- o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
- q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;
- s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;
- t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;
- u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;
- v) SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
- z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;
- aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.

(27) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 2. Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento (28)

1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria e centralizzata.
2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie avviene tramite SPC.
3. Il Sito istituzionale è gestito in hosting dal fornitore, secondo le regole del contratto SPC interoperabilità e sicurezza.
4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei dati personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, nonché nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.

L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici è assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonché dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.

6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilità delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilità di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

(28) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 3. Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento (29)

1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonché tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.

2. Il numero di ricorso è attribuito automaticamente dal S.I.G.A. al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'articolo 6.

3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.

4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.

5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.

6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico.

7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo.

8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresì, un estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in modo automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e «oscurata».

9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità ed integrità, per 5 anni dalla definitività del provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di log contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c) la data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonché le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l'accesso.

10. Il S.I.G.A. contempla funzionalità automatizzate per il controllo della regolarità, anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte.

(29) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari - art. 6 del Regolamento (30)

1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui all'articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal Sistema, sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel S.I.G.A. secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali.
2. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrità degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD, subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione.

(30) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 5. Provvedimenti del giudice in formato digitale - art. 7 del Regolamento (31)

1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione software inserita su supporto rimovibile e protetto.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD.
3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita funzionalità, consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali.
4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete interna della giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno, attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono conservati con le modalità di cui all'articolo 2.
5. Il Segretario della Sezione pubblica digitalmente il provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo informatico attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione dal Sistema.
6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il S.I.G.A. assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.
7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, è contestualmente inserita nel Sito istituzionale della copia, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalità tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.
8. Le funzionalità di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a ciò abilitati, in base alle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, mediante credenziali basate su un sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.
9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto in forma cartacea, la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformità all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.
10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.

(31) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 6. Redazione e deposito degli atti digitali - art. 9 del Regolamento (32)

1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, è effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito Istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettua utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile

dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito del ricorso introduttivo.

3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonché degli altri atti processuali, può essere effettuato autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui sia stata conferita una procura congiunta.

4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.

5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.

6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalità per la verifica e l'integrazione delle informazioni da parte del personale di Segreteria.

7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto indicato dall'articolo 7.

8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quanto indicato dall'articolo 8.

9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con modalità di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni dettate dai commi 6 e 7.

10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformità all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.

(32) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 7. Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento (33)

1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte è effettuato dalla casella PEC individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.

3. L'avvocato riceve automaticamente:

a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell'ora di accettazione;

b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.

4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.

5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).

6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.

7. Se il deposito non può essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito.

8. L'avvenuta registrazione del deposito può essere verificata anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato.

9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacità della casella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.

10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo PEC è comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, il deposito dei relativi allegati nonché degli atti successivi al primo anche tramite upload.

(33) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 8. Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento (34)

1. Il deposito con upload è consentito tramite canale sicuro, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.

2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito.

3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione.

4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. ha registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai sensi del comma 3.

5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e dell'ora del deposito.

6. Il deposito ricevuto è inserito automaticamente nel S.I.G.A. che prevede apposite funzionalità per l'integrazione delle informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della Segreteria.

7. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti depositati con upload.

8. Se il deposito non può essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A. segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.

9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali può essere verificato attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC di cui al comma 7.

10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, è comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonché degli altri atti successivi a mezzo PEC.

(34) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 9. Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti - art. 9 del Regolamento (35)

1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei formati di cui all'articolo 12, con le modalità descritte dagli articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del ricorso introduttivo.
2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.
3. La parte privata, nei casi in cui è autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalità di cui agli articoli 7 e 8.
4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonché di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalità di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12.

(35) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 10. Atti del Segretario - art. 10 del Regolamento (36)

1. Gli atti di cui all'articolo 10 del Regolamento vengono redatti dal Segretario utilizzando apposita funzionalità del S.I.G.A., alla quale egli accede con le proprie credenziali.
2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli informatici nonché nella Sezione del S.I.G.A. denominata «udienze», accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati con le modalità di cui all'articolo 2.

(36) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche - art. 12 del Regolamento (37)

1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalità telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A., mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite in virtù di apposite Convenzioni stipulate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

(37) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali - art. 11 del Regolamento (38)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
 - a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;

- b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
 - c) testo formattato (estensione RTF);
 - d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
- a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
 - b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
 - c) Extended Markup Language (estensione xml);
 - d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
 - e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;
 - f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato è richiesto da specifiche disposizioni normative.
5. Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.
6. La struttura del documento con firma digitale è PADES-BES.
7. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo «firme multiple» e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento. Il sistema consente anche l'apposizione di una firma singola.

(38) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 13. Comunicazioni per via telematica - art. 13 del Regolamento (39)

1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche, avvalendosi di funzionalità disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito, che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalità.
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso ai Registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonché presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le modalità tecniche concordate con i medesimi Ministeri.
3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD.
4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale, questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del provvedimento e l'indicazione che il provvedimento è visualizzabile nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del Sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
5. La comunicazione di segreteria è allegata in formato PDF al messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.
6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario.

7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico.
8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore non superabile imputabile al Sistema, l'invio della comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilità, si procede secondo le modalità di cui all'articolo 45 disp. att. c.p.c.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita presso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui pende il ricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portale dell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalità telematiche, successivamente definite e che verranno rese note sul Sito istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione.
10. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per 5 anni dalla definitività del provvedimento che conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni: Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, Data ed ora dell'invio, Esito invio, Destinatario messaggio, Mittente messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data e ora della consegna.

(39) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 14. Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 del Regolamento (40)

1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.
4. In presenza di più procure è possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o più documenti contenenti la scansione per immagini di una o più procure.
5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione è effettuato con modalità telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.
6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalità cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalità telematiche, nel rispetto dei formati di cui all'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima è data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'atto notificato con modalità cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica è data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti.

7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC può effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.

8. La segreteria dell'Ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalità telematiche, provvede alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, area «Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessità di previa autenticazione.

(40) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art. 15 del Regolamento (41)

1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.

(41) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 16. Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti - art. 16 del Regolamento (42)

1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali è effettuata attraverso apposita funzionalità disponibile sul Sito Istituzionale.

2. La richiesta è effettuata indicando il numero di protocollo degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato informatico o copia autentica, digitale o cartacea.

3. La richiesta è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale.

4. Al richiedente è assegnato un codice identificativo univoco associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.

5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti è eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita sezione del Sito istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia, calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo dei diritti e degli oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della copia.

7. La copia richiesta è rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto, con modalità cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo che è pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.

8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia può essere ritirata presso gli uffici giudiziari.

9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel Sito istituzionale, è visualizzabile e scaricabile da chiunque vi abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.

(42) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 del Regolamento (43)

1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e alle altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia Amministrativa avviene tramite il Sito Istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali.

2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei dati personali, è consentito, senza necessità di autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il Sito

Istituzionale, Area pubblica, attività istituzionale, attraverso appositi link. In tale area sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti.

3. Con le medesime modalità descritte al comma 2, è consentito l'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari pubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale, ai sensi dell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

4. L'accesso alle altre informazioni è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, tramite apposite credenziali rilasciate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

(43) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 18. Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 del Regolamento (44)

1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonché a tutti i dati relativi alla propria attività istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le proprie credenziali (username e password).

2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell'in-carico ricevuto, attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali è effettuata per via telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalità di seguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico.

3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, può richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalità indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giorni dalla data del rilascio.

4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi.

5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati.

6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.

7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalità specificate in apposita sezione del Sito Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.

8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del Sito Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e password) è presentata all'Ufficio giudiziario interessato, anche attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale, ed è inoltrata dall'Ufficio giudiziario al Segretariato della Giustizia Amministrativa mediante l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale.

9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso al fascicolo processuale tenuto con modalità informatiche avviene attraverso una sezione riservata del Sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.

10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce al personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso è presentata con PEC dal Segretario Generale dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente

amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

11. La password assegnata agli aventi titolo è efficace per non oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere cambiata, ed è comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata.

12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A. con password erronea per più di tre tentativi, l'accesso al sito è interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.

13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali è responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonché per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.

14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log che sono conservati con modalità protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei dati.

15. Diverse modalità per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

16. Ulteriori modalità di autenticazione informatica potranno essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistema secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.

17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, è consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformità all'articolo 64 del CAD.

(44) Per la data di avvio del processo amministrativo telematico di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 2016, n. 161.

7.1. Prospettazione di misure per l'avvio e lo sviluppo del PAT a seguito del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 e determinazioni in ordine all'introduzione della firma digitale (Delibere del 16 settembre 2016 e del 15 luglio 2016)

Alla luce del differimento dell'entrata in vigore del PAT, e soprattutto a seguito del decreto legge 168/2016, il CPGA ha prospettato misure per l'avvio e lo sviluppo del processo telematico, tenuto conto anche delle varie richieste pervenute dalle associazioni, ed esaminata la relazione sull'attività del Servizio Centrale per l'Informatica per il periodo dicembre 2015 - giugno 2016. In tal senso ha formulato un auspicio al Segretario Generale della G.A.

(Deliberato del 16 settembre 2016)

OGGETTO: Processo amministrativo telematico a seguito del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168.

Con riferimento alla questione indicata in oggetto, si comunica che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 16 settembre 2016, ha approvato quanto di seguito riportato:

VISTE le osservazioni fatte pervenire dall'Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato deliberate nell'Assemblea dell'11 maggio 2016:

VISTE le osservazioni di cui alla nota del CONMA del 29 ottobre 2015;

VISTA la relazione sull'attività del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione per il periodo dicembre 2015 – giugno 2016 del 13 giugno 2016 a cura del Cons. Pisano;

RILEVATO che l'avvio del PAT è stato differito al 1° gennaio 2017;

VISTO l'art. 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;

CONSIDERATO che è essenziale assicurare che l'avvio e lo sviluppo del PAT avvengano in modo efficace ed effettivo, in una prospettiva di efficienza e trasparenza salvaguardando la qualità della funzione giurisdizionale;

Auspica

che a cura del Segretariato Generale siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, da valutarsi anche nella istituenda Commissione di monitoraggio di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, e, in particolare, che:

- a) siano assicurate le risorse finanziarie necessarie;
- b) fino alla data di avvio legale del PAT siano immediatamente programmate adeguate ed effettive formazione e sperimentazione, anche mediante simulazione che coinvolga i vari attori del processo amministrativo;
- c) siano adottate le misure necessarie per assicurare la riservatezza e sicurezza dei dati;
- d) sia operata una revisione delle voci di classificazione dei ricorsi, anche mediante apposita commissione di studio;
- e) sia svolta adeguata formazione per il personale dell'ufficio ricezione ricorsi, al fine della corretta e uniforme redazione delle epigrafi dei provvedimenti giurisdizionali;
- f) sia operata una rivisitazione dei modelli dei provvedimenti giurisdizionali, anche tramite l'Ufficio Studi;
- g) sia previsto un adeguato supporto di segreteria per le funzioni presidenziali;
- h) siano esaminati, dandone informativa al CPGA, gli aspetti segnalati nella citata relazione, in particolare quanto a:
 - 1) riorganizzazione dell'ufficio ricevimento ricorsi, alla luce dell'art. 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;
 - 2) sviluppo delle comunicazioni telematiche con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte di Cassazione;
 - 3) adeguamento del sito web della G.A.;

- 4) pubblicazione sul sito delle decisioni contenenti dati sensibili;
- 5) aggiornamento del regolamento per le dotazioni informatiche dei magistrati;
- 6) sistema di disaster recovery;
- 7) assistenza tecnica;
- i) siano implementate le dotazioni per i magistrati con la previsione anche di e-reader;
- l) siano previste postazioni informatiche per i magistrati del collegio nelle aule di udienza e nei locali degli uffici giudiziari;
- m) le sedi degli uffici siano dotate di wi-fi;
- n) sia assicurato il supporto formativo ai magistrati e al personale, in particolare ai presidenti in collaborazione con il personale di segreteria;
- o) sia assicurata l'assistenza tecnica telefonica ai magistrati almeno fino alle ore 20:00 dei giorni feriali e almeno mezza giornata nei giorni festivi;
- p) sia valutata l'estensione della firma digitale alle Sezioni consultive nonché la progressiva digitalizzazione degli affari consultivi;
- q) a cura dell'Ufficio studi in cooperazione con lo SCIT siano organizzate una o più giornate formative per i magistrati amministrativi, relative al tema della tecnica di redazione chiara e sintetica dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale, anche ai fini della più agevole massimazione e classificazione per il reperimento nel motore di ricerca;

e altresì delibera che:

delle sedute della Commissione di monitoraggio, sia dato avviso preventivo anche al C.P.G.A., che può parteciparvi tramite un suo componente, senza diritto di voto.

Determinazione in ordine alla introduzione della firma digitale (Delibera 15 luglio 2016).

Visto l'art. 136, comma 2-bis c.p.a., introdotto dal secondo d.lgs. correttivo, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2016, a tenore del quale gli atti e provvedimenti del giudice e dei suoi ausiliari "possono" essere sottoscritti con firma digitale;

Ritenuto che tale previsione conferisce valore legale alla firma digitale, equiparandola a tutti gli effetti alla firma autografa apposta manualmente;

Ritenuto che in tale previsione l'espressione "possono" contempla non già una facoltà del singolo magistrato di sottoscrivere con firma digitale, bensì un'opzione organizzativa rimessa alla scelta discrezionale dell'Amministrazione, atteso che:

- a) la concreta possibilità di firma digitale richiede l'apprestamento degli strumenti tecnici necessari e i relativi investimenti;
- b) i provvedimenti giurisdizionali richiedono la firma di presidente, relatore e segretario, e questo implica omogeneità del tipo di firma apposta da parte di tutti i soggetti firmatari;
- c) al fine della corretta gestione dei provvedimenti giurisdizionali occorre un sistema unico di sottoscrizione per tutti gli uffici giudiziari;

Rilevato che il Segretario generale, nel plenum del giorno 8 luglio 2016, ha riferito che nell'ambito del PAT sono state apprestate le misure tecniche e i relativi dispositivi per la firma digitale e il sistema è già in grado di far utilizzare la firma digitale;

Ritenuto che la firma digitale è uno strumento che contribuisce in modo significativo all'efficienza della giustizia amministrativa, eliminando tempi morti e assicurando maggiore celerità, sicurezza e trasparenza alla fase di pubblicazione dei provvedimenti;

DELIBERA QUANTO SEGUE

Invita il Segretario generale della giustizia amministrativa a proseguire nelle azioni dirette a rendere pienamente operativa la firma digitale per tutti gli atti e provvedimenti del giudice e delle segreterie, in sostituzione, in via generalizzata, della firma autografa apposta manualmente.

Dalla data del rilascio della versione della scrivania del magistrato che contempla la firma digitale, sarà obbligo dei magistrati e del personale di segreteria sottoscrivere digitalmente gli atti di competenza.

4.4. D.L. 31 agosto 2016 n. 168 convertito con modificazioni nella l. n. 197/2016 - stralcio. Disposizioni sul Processo Amministrativo Telematico (artt. 7, 7 bis e 8).

Art. 7

Disposizioni sul processo amministrativo telematico

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi **((soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico))**»;

- b) all'articolo 136:

((01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo»;)

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, **((previo provvedimento motivato))**, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

2) **((il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:**

«2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;))

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **((Analogo potere di attestazione di conformità e' esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.))**

2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, **((a depositarli))** mediante upload attraverso **((il sito internet istituzionale))**».

2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. E' assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;

((c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo»;))

d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria **((possono essere fatte))** alla PEC del domiciliatario.»;

e) **((nel titolo IV,))**dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico) -
1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame è vertente sull'interpretazione **((e sull'applicazione))** delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame **((dell'adunanza plenaria))**, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. **((L'adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta))** e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte **((dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo))**, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

((6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione e' demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto».))

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, e' istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, *((nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo))*.

La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. *((Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.))*

8. *((Sono abrogati il comma 1-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e))* il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

((8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

8-ter. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e' sostituito dal seguente:

«Art. 192.(L) (Modalità di pagamento). - 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante:

a) versamento ai concessionari;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

((Art. 7 bis))

Sinteticità e chiarezza degli atti di parte

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»;

b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;

2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare

eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:

a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: «Al fine di consentire» fino alla fine del

comma sono soppresse;

b) il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.))

Art. 8

Ufficio per il processo amministrativo

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito il seguente:

«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). - 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla **((tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426))**, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Delibera del 16 settembre 2016, a seguito del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168

Il Consiglio, a seguito del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 sul processo amministrativo telematico, **ha approvato** quanto di seguito riportato:

“VISTE le osservazioni fatte pervenire dall’Associazione dei magistrati del Consiglio di Stato deliberate nell’Assemblea dell’11 maggio 2016;

VISTE le osservazioni di cui alla nota del Co.N.MA del 29 ottobre 2015;

VISTA la relazione sull’attività del Servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione per il periodo dicembre 2015 – giugno 2016 del 13 giugno 2016 a cura del Cons. Pisano;

RILEVATO che l’avvio del PAT è stato differito al 1° gennaio 2017;

VISTO l’art. 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;

CONSIDERATO che è essenziale assicurare che l’avvio e lo sviluppo del PAT avvengano in modo efficace ed effettivo, in una prospettiva di efficienza e trasparenza salvaguardando la qualità della funzione giurisdizionale;

auspica

che a cura del Segretariato Generale siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, da valutarsi anche nella istituenda Commissione di monitoraggio di cui all’art. 7, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168; e, in particolare, che:

- a) siano assicurate le risorse finanziarie necessarie;*
- b) fino alla data di avvio legale del PAT siano immediatamente programmate adeguate ed effettive formazione e sperimentazione, anche mediante simulazione che coinvolga i vari attori del processo amministrativo;*
- c) siano adottate le misure necessarie per assicurare la riservatezza e sicurezza dei dati;*
- d) sia operata una revisione delle voci di classificazione dei ricorsi, anche mediante apposita commissione di studio;*
- e) sia svolta adeguata formazione per il personale dell’ufficio ricezione ricorsi, al fine della corretta e uniforme redazione delle epigrafi dei provvedimenti giurisdizionali;*
- f) sia operata una rivisitazione dei modelli dei provvedimenti giurisdizionali, anche tramite l’Ufficio Studi;*
- g) sia previsto un adeguato supporto di segreteria per le funzioni presidenziali;*
- h) siano esaminati, dandone informativa al CPGA, gli aspetti segnalati nella citata relazione, in particolare quanto a:*
 - 1) riorganizzazione dell’ufficio ricevimento ricorsi, alla luce dell’art. 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;*

- 2) *sviluppo delle comunicazioni telematiche con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte di Cassazione;*
 - 3) *adeguamento del sito web della G.A.;*
 - 4) *pubblicazione sul sito delle decisioni contenenti dati sensibili;*
 - 5) *aggiornamento del regolamento per le dotazioni informatiche dei magistrati;*
 - 6) *sistema di disaster recovery;*
 - 7) *assistenza tecnica;*
- i) siano implementate le dotazioni per i magistrati con la previsione anche di e-reader;*
- l) siano previste postazioni informatiche per i magistrati del collegio nelle aule di udienza e nei locali degli uffici giudiziari;*
- m) le sedi degli uffici siano dotate di wi-fi;*
- n) sia assicurato il supporto formativo ai magistrati e al personale, in particolare ai presidenti in collaborazione con il personale di segreteria;*
- o) sia assicurata l'assistenza tecnica telefonica ai magistrati almeno fino alle ore 20:00 dei giorni feriali e almeno mezza giornata nei giorni festivi;*
- p) sia valutata l'estensione della firma digitale alle Sezioni consultive nonché la progressiva digitalizzazione degli affari consultivi;*
- q) a cura dell'Ufficio studi in cooperazione con lo SCIT siano organizzate una o più giornate formative per i magistrati amministrativi, relative al tema della tecnica di redazione chiara e sintetica dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale, anche ai fini della più agevole massimazione e classificazione per il reperimento nel motore di ricerca;*

e altresì delibera che:

delle sedute della Commissione di monitoraggio, sia dato avviso preventivo anche al C.P.G.A., che può parteciparvi tramite un suo componente, senza diritto di voto”.

4.1.1 Proposta di modifica dell'art. 7, comma 4, del D.L. 168/2016

Il Consiglio di Presidenza, nella riunione del 13 ottobre 2017, ha approvato il testo della proposta emendativa dell'articolo 7, co. 4 del D.L. 168/2016, da inviare ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta ad assicurare al giudice la disponibilità di una copia cartacea del ricorso e dei documenti ad esso allegati. Di seguito si riporta il testo:

Il C.P.G.A.

Vista la nota dell'A.N.M.A. in data 21 luglio 2017 con cui, rilevato che a partire dal 2 gennaio 2018 verrà meno l'obbligo di deposito di copia cartacea degli atti introduttivi e degli scritti difensivi nel processo amministrativo, si esprime viva preoccupazione avuto riguardo a una serie di problematiche

determinate dal P.A.T. (aumento del tempo di lavoro a video in assenza di studi accreditati in ordine agli effetti per la salute; difficoltà di studio dei fascicoli per la difficoltà di consultazione simultanea di più documenti; impossibilità, in un processo totalmente telematico, di poter lavorare in caso di malfunzionamenti del sistema informatico, possibili profili problematici connessi con il controllo a distanza dell'attività di lavoro del magistrato) e si chiede di confermare a regime l'obbligo di deposito della copia cartacea o quanto meno di prorogarlo significativamente;

rilevato che, allo stato, l'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico”*, così prevedendo un obbligo di deposito di copia cartacea riferito solo al ricorso e agli scritti difensivi, e non anche ai documenti, e circoscritto temporalmente fino al 1° gennaio 2018;

ritenuto che la nota dell'ANMA individua problematiche applicative del PAT che appaiono in buona misura condivisibili, pur essendo innegabili i vantaggi del processo amministrativo telematico in termini di trasparenza ed efficienza;

il Cpga esprime vivo apprezzamento per la scelta del Governo di introdurre il PAT e per l'impegno del Segretariato generale e la collaborazione istituzionale dell'Avvocatura, che hanno reso possibile il successo del PAT, che rappresenta, ora, una realtà avanzata del nostro Paese e un modello originale in Europa;

tuttavia, il processo amministrativo ha la sua peculiarità nell'essere un processo basato essenzialmente su prove documentali precostituite (i provvedimenti amministrativi e gli atti dei relativi procedimenti), sicché l'attività del giudice si concreta essenzialmente nello studio di atti e documenti; tale attività comporta la necessità, non di rado, di una lettura contemporanea e comparata di atti processuali e documenti, ovvero della redazione del provvedimento giurisdizionale (mediante videoscrittura) con la contemporanea consultazione di più atti e documenti; tale modalità di lavoro diventa difficoltosa in un sistema interamente telematico, e impone, non di rado, la necessità di utilizzare documenti cartacei;

inoltre, sebbene non si siano registrate disfunzioni significative nella prima applicazione del PAT, il sistema richiede ulteriore implementazione al fine di maggiore semplificazione e velocizzazione, e la previsione di copia cartacea degli atti e documenti garantisce la regolarità del servizio anche in caso di malfunzionamenti del sistema informatico;

in particolare le copie cartacee appaiono di utilità e infungibilità durante lo svolgimento delle udienze e camere di consiglio in cui vengono discusse e deliberate le decisioni, assicurando una maggiore rapidità di consultazione rispetto al sistema telematico;

inoltre l'efficienza del PAT necessita anche dell'operatività a regime dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, anche con la predisposizione di format degli stessi, che ne garantiscano una schematica lettura e il rispetto dei limiti dimensionali;

considerato che non è stato compiutamente approntato un profilo del rischio connesso a tale utilizzazione non vi è ancora, sufficiente conoscenza scientifica sugli effetti per la salute fisica dei magistrati di un'attività lavorativa espletata esclusivamente mediante computer, ove si consideri che i tempi di lavoro dei magistrati, avuto riguardo alla complessità degli affari trattati, vanno ben oltre gli orari ordinari di lavoro;

ritenuto, che pertanto, pur riconoscendo nel complesso il buon funzionamento del PAT, lo stesso presenta limiti intrinseci che impongono una linea di prudenza riguardo al tema della copia cartacea;

ritenuto che le soluzioni normative prospettabili sono molteplici e rimesse alla discrezionale valutazione del Governo e del Parlamento, e possono consistere in:

a) una soluzione “minimale” e prudenziale, di proroga della scadenza del 1° gennaio 2018, in occasione del decreto legge c.d. mille proroghe di dicembre 2017, portandola quanto meno al 1° gennaio 2019; auspicabilmente, tale soluzione andrebbe accompagnata da un miglioramento della norma transitoria vigente che ha dato luogo a svariate questioni esegetiche, di cui le due più rilevanti

afferiscono alla circostanza che l'obbligo di copia cartacea non si estende ai documenti e che è previsto l'obbligo di "almeno una copia"; la previsione andrebbe modificata eliminando la parola "almeno" e stabilendo che il deposito di "una copia cartacea" riguarda anche i documenti;

b) una soluzione "a regime" che preveda, o mediante correzione dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, o mediante novella del cod. proc. amm., che le copie cartacee degli atti e, auspicabilmente, anche dei documenti, sono fornite dagli avvocati su richiesta della segreteria (che riceve indicazioni in tal senso dal presidente o dal magistrato relatore), ovvero che atti e documenti sono stampati dalla segreteria su richiesta del magistrato (in tal caso dovendosi prevedere norme di copertura di spesa, trattandosi di attività sinora non espletate in modo sistematico da parte degli uffici della g.a.); si potrebbe ipotizzare una novella dell'art. 136 cod. proc. amm., con inserimento di un comma 2-quinquies formulato, alternativamente, nei seguenti termini:

- *"In ogni caso le parti depositano una copia cartacea del ricorso, degli atti difensivi [e dei documenti], in tempo utile nei termini di rito previsti per l'udienza, cautelare o di merito, di trattazione dell'affare, su richiesta della segreteria dell'ufficio giudiziario a cui il magistrato relatore o presidente del collegio abbiano espresso l'esigenza di copia cartacea. Sulla base di convenzioni tra i singoli uffici giudiziari e i consigli locali degli ordini degli avvocati, secondo schemi tipo approvati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, possono prevedersi, presso le sedi degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, dotazioni tecniche per la fotocopiatura di atti e documenti, a cura e spese dei Consigli degli ordini degli avvocati. Tali copie non vanno fascicolate ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis delle disposizioni di attuazione e sono conservate fino alla definizione del grado davanti al giudice adito con modalità fissate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa";*

- *"Qualora il magistrato relatore o il presidente del Collegio, lo ritengano necessario, la segreteria provvede alla stampa del ricorso, degli scritti difensivi, dei documenti. Tali copie non vanno fascicolate ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis delle disposizioni di attuazione e sono conservate fino alla definizione del grado davanti al giudice adito con modalità fissate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.";*

ovvero si potrebbe novellare l'art. 7, comma 4, secondo le seguenti possibili opzioni:

a) all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 le parole "e sino al primo gennaio 2018" sono soppresse;

b) all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 la parola "2018" è sostituita con "2020";

ritenuto che, in ogni caso, sia del tutto necessario prevedere una soluzione organizzativa di chiusura, disponendosi che, nell'ipotesi in cui l'obbligo della copia cartacea non fosse prorogato o confermato per legge alla scadenza del 1° gennaio 2018, e comunque ove non vi provvedano tempestivamente gli avvocati, il Presidente del Consiglio di Stato dia, attraverso gli uffici del Segretariato generale, tutte le istruzioni utili affinché le segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali provvedano alla stampa di una copia cartacea di tutti gli atti di parte, dei provvedimenti giurisdizionali e dei documenti, ove ritenuto necessario dai magistrati relatori o presidenti del collegio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e anche sulla base di convenzioni organizzative;

per questi motivi segnala ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esigenza di un intervento normativo nei sensi suesposti;

demanda al Presidente del Consiglio di Stato e al segretario generale della giustizia amministrativa ogni utile iniziativa istituzionale per la modifica normativa auspicata;

demanda al Presidente del Consiglio di Stato e al segretario generale della giustizia amministrativa ogni necessaria iniziativa volta ad assicurare che le segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali provvedano alla stampa di una copia cartacea di tutti gli atti di parte, dei provvedimenti giurisdizionali e dei documenti, ove ritenuto necessario dai magistrati relatori o presidenti del collegio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e anche sulla base di convenzioni organizzative.

4.5 Modifica dell'art. 18 del regolamento di organizzazione degli uffici della G.A. del 15 febbraio 2005 (Delibera del 2 dicembre 2016).

L'Organo di Autogoverno ha reso il prescritto parere sulla modifica dell'art. 18 del regolamento vigente riguardante l'organizzazione del Servizio per l'informatica, soffermandosi sulla specifica relativa alla tecnicità del profilo di direttore generale che ha ritenuto dovesse essere *“di elevato profilo tecnico”*. Ulteriori proposte di modifica sono state avanzate in merito al comma 3 *“anche al fine della progressiva internalizzazione dei servizi”*.

Servizio per l'informatica

1. Il Servizio per l'Informatica, di seguito denominato Servizio, cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di informatica e delle tecnologie della comunicazione della Giustizia Amministrativa.
2. Il Servizio verifica e accerta anche la corretta ed efficace esecuzione degli obblighi assunti dalle imprese aggiudicatrici dei contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1 e individua le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Il Servizio conforma la propria azione alle esigenze di contenimento della spesa e di qualità delle prestazioni, anche attraverso una progressiva internalizzazione dei servizi.
4. Al Servizio è preposto un magistrato amministrativo con funzione di Responsabile che è nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, tenendo conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo.
5. Il responsabile opera in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento di organizzazione degli uffici.

In particolare, il Responsabile:

- a) coadiuva il Segretario Generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle funzioni giurisdizionali, delle funzioni consultive e delle altre attività istituzionali, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- b) sovrintende alla rispondenza delle attività svolte dal Servizio con le esigenze della Giustizia Amministrativa e con le attività prestate, a tali fini, dal Direttore Generale del Servizio e dai dirigenti addetti agli Uffici;
- c) sovrintende alle attività di predisposizione degli schemi di contratto e degli annessi capitolati, in vista dell'espletamento delle gare, e sovrintende al monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e alla verifica della costante adeguatezza, durante il tempo di esecuzione dei contratti, delle prestazioni dovute dalle imprese, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici.

d) relaziona periodicamente al Segretario Generale sull'andamento del Servizio proponendo anche le possibili modifiche di carattere organizzativo.

6. Il Responsabile del Servizio è nominato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta, e fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

7. Sono assegnati al Servizio fino a quattro magistrati amministrativi, in qualità di addetti, nominati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il Responsabile del Servizio nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei magistrati rappresentate al Servizio.

8. I magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta.

9. I magistrati addetti espletano la loro attività sulla base delle indicazioni date dal Responsabile del Servizio ed operano per la migliore organizzazione e per l'implementazione dei servizi resi dal Servizio, verificando lo stato di attuazione delle procedure e il loro funzionamento e proponendo possibili interventi migliorativi dei quali possono seguirne l'attuazione.

10. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato sono attribuite funzioni vicarie del Responsabile del Servizio ad uno dei magistrati addetti.

11. Al magistrato Responsabile del Servizio e ai magistrati addetti spetta una indennità nella misura che è definita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

12. Il Servizio è articolato in una Direzione Generale, in una Segreteria, di livello non dirigenziale, e nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

a) «Ufficio applicazioni software», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di verifica e presidio del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa - S.I.G.A., della scrivania del magistrato e della altre applicazioni informatiche, quali il protocollo e la gestione documentale, il sistema di gestione del personale, il sistema di gestione dell'inventario dei beni informatici e della biblioteca; gestisce i progetti applicativi, coordina le attività di test, definisce il piano di interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva; realizza e manutene applicazioni che possono formare oggetto di analisi e sviluppo; segue i progetti di automazione e di dematerializzazione della documentazione; determina le modalità tecniche e definisce gli specifici protocolli di colloquio per garantire l'accesso alle banche dati esterne; governa il ciclo di vita del software dei progetti applicativi appartenenti all'ambito di competenza; presidia il servizio di help desk software;

b) «Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di gestione e conduzione operativa dei sistemi, degli apparati di rete e di sicurezza della Giustizia Amministrativa; verifica il monitoraggio dello stato operativo e prestazionale dei sistemi; assicura il rispetto, nella conduzione dei sistemi, dei criteri di sicurezza predefiniti; definisce e cura l'implementazione delle politiche di sicurezza; presidia le attività di gestione operativa delle postazioni di lavoro e il servizio di help desk hardware;

c) «Ufficio area pianificazione strategica», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di definizione dei piani annuali e trimestrali in coerenza con le strategie dell'Amministrazione e verifica i risultati pianificati; effettua la programmazione operativa degli obiettivi strategici; controlla la documentazione fornita e i prodotti di output previsti da ciascuna fase di sviluppo; programma gli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva sui sistemi informativi; compie analisi di mercato; pianifica gli interventi di evoluzione della piattaforma client della Giustizia Amministrativa; sovrintende

la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ITC (Information and Communications Technology); verifica l'effettivo raggiungimento dei risultati previsti e propone nuove possibili aree di intervento in modo pianificato, efficiente e coordinato; definisce accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; cura la partecipazione della Giustizia Amministrativa a progetti comunitari e di cooperazione internazionale inerenti allo sviluppo dell'informatica in ambito giuridico e allo scambio e condivisione di dati, anche mediante l'accesso a finanziamenti dell'Unione Europea; coordina e supporta le attività dei Poli Informatici Territoriali (PIT);

d) «Ufficio statistica, gestione siti, comunicazione, e formazione», di livello dirigenziale di seconda fascia, provvede alla elaborazione delle rilevazioni statistiche, anche su richiesta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione; presidia la gestione applicativa dei siti internet ed intranet, svolge attività di definizione del piano di interventi evolutivi in coerenza con standard di layout grafico e architettura dei contenuti; promuove gli interventi di comunicazione che facilitino il passaggio di informazioni tra il personale e l'esterno; realizza, sulla base delle direttive del Segretariato Generale, gli interventi di pubblicazione e rivisitazione delle sezioni dei siti; promuove, coordina ed organizza gli interventi legati alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo sui sistemi informativi, sui software in uso, sulle postazioni di lavoro, sulle firme digitali;

e) «Ufficio area amministrativa», di livello dirigenziale di seconda fascia, svolge attività di approvvigionamento e gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza; predispone gli schemi dei contratti e dei capitolati tecnici e fornisce la necessaria documentazione relativa all'attività amministrativa e contrattuale; effettua il monitoraggio della spesa, verifica gli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale e propone gli eventuali correttivi; cura il tracciamento dei flussi finanziari e la predisposizione dei bandi di gara; provvede alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al Servizio.

13. Il Direttore Generale, di elevato profilo tecnico, dirige e coordina le attività degli Uffici, sulla base delle direttive impartite dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio, esercitando le funzioni di cui al successivo articolo 23.

14. Con propri ordini di servizio, il Responsabile del Servizio, sentito il Direttore generale, organizza eventuali gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti intersettoriali ed individua i relativi responsabili perseguendo la migliore funzionalità della struttura.

15. La Segreteria del Servizio, di livello non dirigenziale, svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del magistrato responsabile, dei magistrati addetti e del Direttore generale, e li coadiuva nelle attività di gestione del ciclo di programmazione e controllo del Servizio; cura le relazioni istituzionali del Servizio con altri soggetti pubblici e privati.

16. Gli Uffici di cui al comma 12, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio.

17. Il Servizio opera avvalendosi dei Poli Informatici Territoriali (PIT) che coordinano in sede locale le attività tecniche, raccolgono e normalizzano le segnalazioni dei magistrati e del personale amministrativo, progettano e propongono al Servizio soluzioni per migliorare e semplificare le procedure informatiche.

18. I PIT svolgono attività di coordinamento delle attività informatiche sul territorio, coordinano le attività di pubblicazione sul Sito Web delle informazioni riguardanti i tribunali di competenza, gestiscono la rete interna dei TAR e degli altri organi della Giustizia Amministrativa, coordinano gli interventi formativi, anche in base a possibili specifiche esigenze locali, coordinano e gestiscono gli

interventi di assistenza sulle postazioni di lavoro, sui dispositivi di kit di firma digitale e sui sistemi informativi, effettuano rilevazioni statistiche d'interesse delle sedi TAR.

19. I PTT, sono costituiti nelle seguenti sedi:

- Consiglio di Stato;
- TAR Lazio, Sede di Roma, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Latina e per il TAR Abruzzo, il TAR Umbria e il TAR Toscana;
- TAR Lombardia, Sede di Milano, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Brescia, e per il TAR Piemonte, il TAR Valle D'Aosta e il TAR Liguria;
- TAR Veneto con funzioni di coordinamento anche per il TRGA del Trentino - Alto Adige, e per il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Emilia-Romagna e il Tar Marche;
- TAR Campania, Sede di Napoli con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Salerno e per il TAR Molise;
- TAR Puglia, Sede di Bari, con funzioni di coordinamento anche per la Sezione staccata di Lecce e per il TAR Calabria e il TAR Basilicata;
- TAR Sicilia, sede di Palermo, con funzioni di coordinamento anche per il C.G.A.R.S., per la Sezione staccata di Catania e per il TAR Sardegna.

20. I PTT operano all'interno degli uffici di supporto alle attività dei Tribunali Amministrativi Regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa di cui all'art. 21 del presente Regolamento; il PTT operante presso il Consiglio di Stato è costituito all'interno del Servizio.

L'Organo di Autogoverno ha reso il prescritto parere sulla modifica dell'art. 18 del regolamento vigente riguardante l'organizzazione

Capitolo V

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DI TRASPARENZA NELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANO DI AUTOGOVERNO.

5.1 Revisione del regolamento interno del CPGA ed, in particolare, il nuovo regime di pubblicità delle sedute dell'organo.

Il Consiglio di Presidenza, nelle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2015, ha apportato varie modifiche al regolamento interno per il funzionamento dell'organo. Alcune modifiche riguardano il coordinamento con la normativa primaria sopravvenuta, altre sono state dettate dall'esigenza di assicurare una maggiore pubblicità e trasparenza all'attività dell'organo di

autogoverno. In particolare, si segnala la modifica dell'art. 17, con la quale è stata ampliata la tipologia di affari da trattarsi in seduta pubblica, includendovi il conferimenti di uffici direttivi e semidirettivi, l'accesso a qualifiche superiori e la nomina a consigliere di Stato.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

g.u. 13-2-2004 n. 36 provvedimento 6 febbraio 2004

5.2

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza

Articolo 2. Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

Articolo 2 bis. Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza

Articolo 3. Componenti del Consiglio di Presidenza

Articolo 3 bis. Norma di coordinamento

Capo II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 4. Insediamento del Consiglio

Articolo 5. Presidente

Articolo 6. Vice presidente

Articolo 7. Componenti supplenti

Articolo 8. Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute

Articolo 9. Competenze del Consiglio

Articolo 10. Convocazione del Consiglio

Articolo 11. Assegnazione degli affari alle Commissioni

Articolo 12. Ordine del giorno

Articolo 13. Ordine dei lavori

Capo III

Articolo 14. Questioni relative al procedimento deliberativo

Articolo 15. Discussione

Articolo 16. Modalità delle votazioni

Articolo 17. Pubblicità delle sedute

Articolo 18. Verbale delle sedute

Articolo 18 bis. *(Abrogato)*

Articolo 19. Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni.

Articolo 20. Accesso agli atti

Articolo 21. Modalità di esercizio del diritto di accesso

Capo IV

COMMISSIONI

Articolo 22. Commissioni permanenti, Commissioni speciali e gruppi di lavoro

Articolo 23. Costituzione delle Commissioni permanenti

Articolo 24. Esame da parte della Commissione

Articolo 25. Ordine del giorno delle Commissioni

Articolo 26. Riunioni delle Commissioni

Articolo 27. Deliberazioni delle Commissioni

Articolo 28. Verbale delle riunioni

CAPO V

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 29. Procedimento per il conferimento di funzioni direttive

Articolo 30. Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni

Articolo 30 bis. Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità

Articolo 30 ter. Assegnazioni in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Articolo 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana

Articolo 32. Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione
temporanea di magistrati

Articolo 32 bis. Invio in missione di lunga durata

Articolo 32 ter. Indennità di missione

Articolo 33. Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato

Articolo 34. Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei
Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato

Articolo 35. Relazione sullo stato della Giustizia Amministrativa

Articolo 36. Ispezioni

Articolo 37. *(Abrogato)*

Articolo 38. Esposti

Articolo 38 bis. Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura
amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni

CAPO VI

DISCIPLINA

Articolo 39. Titolarità dell'azione disciplinare

Articolo 40. Accertamenti preliminari

Articolo 41. Contestazione dei fatti

Articolo 42. Istruttoria

Articolo 43. Decisione

Articolo 44. Norma finale

Allegato 1

ARTICOLAZIONE E FABBISOGNO DI ORGANICO DELL'UFFICIO SERVIZI DEL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Allegato 2 *(Abrogato)*

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della Giustizia Amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.
3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.
4. E' nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
5. In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato più anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza.
6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il Segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.
7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.

Articolo 2

Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.
2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio.

Articolo 2 bis¹

Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza

1. L'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza è ufficio di livello dirigenziale non generale posto alle dipendenze funzionali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. All'Ufficio sovrintende funzionalmente il Segretario del Consiglio di Presidenza, assicurando il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia fissati annualmente dal Consiglio di Presidenza.

3. Il Segretario generale della Giustizia Amministrativa, sentito il Segretario del Consiglio di Presidenza, assegna all'ufficio i dirigenti e le unità di personale stabilite nella pianta organica eventualmente attingendo anche a personale comandato da altre amministrazioni e/o assunto con contratti a termine, di formazione o per collaborazioni coordinate a progetto.
4. L'ufficio è articolato in due strutture, denominate "aree", l'una per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio, l'altra per la documentazione, il contenzioso e la verifica.
5. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, sentiti i dirigenti assegnati all'ufficio, provvede annualmente a ripartire il personale in ciascuna delle strutture, curandone se del caso la turnazione anche al fine di far acquisire livelli omogenei di professionalità.
6. All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati due magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario del Consiglio, con maggioranza pari a tre quinti; i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio e intervengono alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio, fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente.

1 Articolo aggiunto con delibera del 10 marzo 2006.

Articolo 3

Componenti del Consiglio di Presidenza.¹

1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.
2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.
3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:
 - a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;
 - b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicità del codice etico;
 - c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.

1 Articolo così sostituito con delibera del 16 aprile 2010.

L'Articolo 3 nel testo previgente (modificato con delibera del 12 marzo 2005) era il seguente:

- 1 - I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione.
- 2 - Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà.
- 3 - Allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

L'Articolo 3 nel testo originario era il seguente:

I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.

2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è non superiore alla metà.
3. L'assegnazione ridotta può essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.
4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

[Articolo 3 bis 1 Norma di coordinamento

1. I componenti del Consiglio di Presidenza, il segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza e i magistrati addetti al Consiglio di residenza non possono prestare servizio nelle sezioni del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, competenti a conoscere delle controversie riguardanti provvedimenti, atti e comportamenti del Consiglio di Presidenza.
2. Quanto disposto dal comma 1 decorre dal 1° gennaio 2016.] 2

1 Articolo aggiunto con delibera del 16 aprile 2010, abrogato, in quanto incompatibile, dalla delibera del 15 aprile 2011 e successivamente riscritto con delibera del 16 luglio 2015 (verbale approvato nella seduta dell'8 ottobre 2015).

Il testo originario dell'art. 3 bis era il seguente:

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.
 2. A tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Stato, è attribuita una indennità per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e delle Commissioni, rispettivamente, nella misura lorda di euro 330 e 180. L'indennità compete anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza ed è corrisposta per non più di tre sedute giornaliera. La misura delle indennità di presenza è raddoppiata per le sedute svolte fuori Roma.
 3. Il complessivo importo giornaliero delle indennità previste dal comma precedente non può superare, in ogni caso, l'equivalente del doppio della misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio.
 4. L'indennità di missione è determinata, per tutti i componenti del Consiglio, nella misura lorda di euro 367 al giorno.
 5. La misura delle indennità previste dai precedenti commi è aggiornata ogni tre anni dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, in base al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT.
 6. L'onere derivante dal pagamento delle indennità farà carico al corrispondente capitolo del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi.
- 2 L'efficacia dell'articolo 3 bis è stata sospesa dalle ordinanze della IV sezione del Consiglio di Stato n. 5230 e n. 5231 del 24 novembre 2015.

Capo II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 4 Insediamento del Consiglio

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.
2. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.
3. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca immediatamente la Commissione per la verifica.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.
5. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.
6. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
7. E' proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti nella terza votazione, si procede alla votazione di ballottaggio. E' proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità anche in questa votazione è proclamato eletto il più anziano di età.

Articolo 5 Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione connessa a tale attribuzione. Cura la sollecita definizione degli argomenti e la chiarezza delle deliberazioni assunte.¹
2. Nell'esercizio delle sue funzioni è assistito dall'ufficio del Consiglio di Presidenza.

1 Periodo aggiunto con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Articolo 6

Vice presidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa il vice presidente ne esercita tutte le funzioni.
2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.

Articolo 7

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di voto. In tale caso la supplenza è assunta dal componente più votato nel medesimo gruppo di appartenenza.
2. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente, individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla proclamazione del nuovo effettivo.

Articolo 8

Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute 1

Nel caso in cui i membri eletti, nel corso del quadriennio, perdano i requisiti di eleggibilità, o si dimettano o cessino per qualsiasi causa dal servizio o passino dal Consiglio di Stato ai TT.AA.RR. o viceversa, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del componente interessato.

1 Articolo modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo originario dell'art. 8 era il seguente:

1. *In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.*
2. *Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.*

Articolo 9

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
- 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'Articolo 31 della legge 27.4.1982 n.186;
- 5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
- 6) *(abrogato)*;
- 7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;
- 8) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

2. Esso inoltre delibera:

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'Articolo 5 del Testo Unico 26 giugno 1924 n.1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;
- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
- 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
- 7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;

3. Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di Segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.
4. Il Consiglio inoltre:
 - 1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'Articolo 53 bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186, come introdotto dall'Articolo 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
 - 2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Giustizia Amministrativa;
 - 3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la Giustizia Amministrativa.
 - 4) esercita, in relazione all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall'Articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005¹
5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.

¹ Articolo abrogato con delibera del 18 gennaio 2013 (D.P.C.S. n. 78 dell'11 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 146 del 24 giugno 2013).

¹ Numero aggiunto con delibera dell'11 marzo 2010

Articolo 10

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti entro lo stesso termine, in formato elettronico ovvero, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo presso la sede del Consiglio di Presidenza.¹
2. In caso di urgenza la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta.
3. Di norma l'ordine del giorno contiene argomenti già esaminati dalle competenti Commissioni.
4. Su ciascun argomento il Consiglio delibera, di norma, sulla base di una motivata proposta predisposta dalla Commissione competente.
5. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.²

¹ Comma modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015). Il testo originario era il seguente:

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti presso la sede del Consiglio di Presidenza entro lo stesso termine

² Comma modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015). Il testo originario era il seguente:

5. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 11

Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Presidente assegna per l'istruttoria a ciascuna Commissione permanente gli affari di sua competenza.
2. La Commissione deve procedere tempestivamente all'esame degli affari assegnati.
3. La Commissione può di propria iniziativa prendere cognizione di tutte le questioni rientranti nell'ambito della propria competenza. In caso di contrasto, si applica il comma 1.¹
4. Conclusa l'istruttoria degli affari presi in esame dalla Commissione il Presidente della Commissione stessa deve dare tempestiva comunicazione delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione e delle conseguenti proposte al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

¹ Comma modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015). Il testo originario era il seguente:

3. *La Commissione può comunque sempre, sulla base dell'attività istituzionale, deliberare di affrontare una questione rientrante nell'ambito della propria competenza.*

Articolo 12

Ordine del giorno

1. Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.
2. In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, può sempre inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.
3. All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato ad altra seduta.

Articolo 13

Ordine dei lavori

1. Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno è esaminato secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Il Presidente della seduta, di propria iniziativa o anche su richiesta di un componente può decidere di modificare l'ordine di trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se il Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio delibera a maggioranza sull'ordine dei lavori.

Capo III

Articolo 14

Questioni relative al procedimento deliberativo

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra:
 - a) la questione pregiudiziale, specificatamente motivata, che sull'argomento non si debba discutere e deliberare;
 - b) la questione sospensiva, quella, cioè, di rinvio della discussione o della deliberazione al verificarsi di scadenze determinate;
 - c) le richieste che la discussione e la deliberazione siano rinviate ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di merito.
3. I richiami al regolamento o sull'ordine delle votazioni hanno la precedenza su ogni altra questione e sono votati per alzata di mano.

Articolo 15

Discussione

1. Il relatore designato ai sensi dell'articolo 27 comma 2 o, in mancanza, il Presidente di Commissione, introduce e conclude la discussione generale.¹
2. Ogni componente può intervenire secondo l'ordine di iscrizione una sola volta e per non più di cinque minuti. Lo stesso componente può nuovamente intervenire una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri componenti iscritti a parlare. Il Presidente può eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli interventi.
3. Prima della chiusura della discussione generale ogni componente può presentare emendamenti al testo oggetto della discussione stessa chiarendone sinteticamente i motivi.
4. Su ogni emendamento ogni componente può intervenire per non più di cinque minuti.
5. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
6. Ove in sede di discussione, tuttavia, emerga una posizione diversa in tutto o in parte dalla proposta della Commissione, questa deve essere formalizzata e motivata a cura dei proponenti in una proposta alternativa.

1

Comma così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.

Il comma 1 nel testo previgente era il seguente:

Il relatore designato dalla Commissione o dal Presidente introduce e conclude la discussione generale. Introduce, altresì, la discussione dei singoli punti del testo della proposta da votare, ove siano necessari o richiesti esame e votazione per parti separate. Il relatore che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio di Presidenza per gli affari iscritti all'ordine del giorno della stessa seduta.

Articolo 16

Modalità delle votazioni

1. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti.
2. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano.
3. Se lo richiedono almeno due componenti, si procede per appello nominale. La votazione avviene per ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera con cui iniziare.
4. Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto:
 - a) i procedimenti disciplinari;
 - b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale;
 - c) le sospensioni cautelari dal servizio;
 - d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;
 - e) l'accesso a qualifiche superiori;
 - f) la nomina a Consigliere di Stato;
 - g) (abrogato) ¹

In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richiedano almeno quattro componenti presenti.²

5. È approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei voti espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le ipotesi di maggioranza qualificata; nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.³
6. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come eventualmente emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, vengono poste in votazione nell'ordine, la proposta alternativa formulata in Commissione, se esistente, ovvero quella di cui all'Articolo 15 comma 6.
7. In caso di mancata approvazione della proposta della Commissione o della mancata approvazione di quelle alternative, l'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato in Commissione.

¹ **Lettera abrogata con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo abrogato era il seguente:

g) *le attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali.*

² **Comma così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo precedente, approvato con delibera del 17 settembre 2009, era il seguente:

Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni che comportano valutazioni discrezionali su qualità o comportamenti di persone e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei magistrati.

In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei membri.

Il testo originario era il seguente:

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati; delibera, altresì, a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro membri.

Il comma 4 dell'articolo 16 è stato sospeso cautelativamente con delibera del 21 marzo 2014, "nella parte in cui contrasta con l'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 27 aprile 1982, n. 186".

3 Periodo aggiunto con delibera del 16 luglio 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Articolo 17¹

Publicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'articolo 16, comma 4, lettere a), b) e c).²
2. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita con le modalità e i limiti di cui ai commi 4 e 5.
3. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.
4. L'accesso al pubblico e ai giornalisti è consentito, previa identificazione del richiedente, a cura del personale di anticamera, e, ove necessario, secondo le disposizioni del presidente. Qualora le richieste siano superiori ai limiti di capienza della sala, è data preferenza ai magistrati amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.¹
5. (abrogato) ²
6. Le attività di ripresa audio, video e fotografica sono consentite previa autorizzazione del Consiglio.

¹ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

1. *Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione dei seguenti affari concernenti i magistrati amministrativi: a) procedimenti disciplinari; b) trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale; c) sospensioni cautelari dal servizio; d) conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; e) accesso alla qualifica di Consigliere di Stato; f) attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali; g) ogni altra questione riguardante persone che, su proposta del Presidente, il Consiglio delibera di discutere in seduta segreta.*
2. *Per gli altri affari, nei soli casi in cui ricorrano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi interessati, l'esclusione della pubblicità è deliberata, su proposta motivata anche di un solo componente, a maggioranza dei due terzi dei presenti.*
3. *Alle sedute pubbliche del Consiglio sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che sono accreditati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.*
4. *Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia Amministrativa mediante avvisi da affiggere in appositi albi nelle relative sedi.*
5. *L'accesso al pubblico è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera. Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite della disponibilità dei posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.*

² **Comma così sostituito con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo originario era il seguente:

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'articolo 16, comma 4.

1 Comma così sostituito con delibera del 16 luglio 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo originario era il seguente:

4. L'accesso al pubblico è consentito, previa identificazione del richiedente, a cura del personale di anticamera; qualora le richieste siano superiori ai limiti di capienza della sala, è data preferenza ai magistrati amministrativi e alle autorità pubbliche, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.

2 Comma abrogato con delibera del 16 luglio 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo originario era il seguente:

5. I giornalisti sono accreditati dalla segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio stampa della Giustizia amministrativa che ne verifica la validità, di richiesta di accredito del direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente ordine professionale

Articolo 18₁

Verbale delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale.
2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene:
 - a. l'indicazione dei componenti presenti;
 - b. la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
 - c. la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'articolo 28;
 - d. il nome degli intervenuti;
 - e. la sintesi delle opinioni espresse;
 - f. l'esito delle votazioni, con indicazione del voto espresso da ciascuno dei componenti;
 - g. le determinazioni assunte.
3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene:
 - a. l'indicazione dei componenti presenti;
 - b. la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
 - c. la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'articolo 28;
 - d. l'indicazione dello svolgimento della discussione;
 - e. la conseguente proposta motivata messa in votazione;
 - f. l'esito delle votazioni;
 - g. le determinazioni assunte.
4. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
5. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

6. Il verbale è redatto dal segretario del Consiglio di presidenza che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 6 bis. In caso di assenza o impedimento del segretario, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte da uno dei magistrati addetti del Consiglio di Presidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.¹
7. Il verbale è approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.
8. Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante.

¹ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

1. *Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale che contiene la sintetica indicazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.*
 2. *Il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio di Presidenza.*
 3. *Il verbale è approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.*
 4. *Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.*
- ² Punto modificato con delibera del 21 febbraio 2013 (D.P.C.S. n. 78 dell'11 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 146 del 24 giugno 2013).

¹ Comma aggiunto con delibera del 16 luglio 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Articolo 18 bis

(Abrogato) ¹

¹ **Articolo abrogato con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo dell'Articolo 18 bis, approvato nella seduta del 1 luglio 2005 era il seguente:

- Modalità di pubblicazione dei verbali.** 1. *I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono inseriti nel sito intranet della giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.*
2. *Un estratto dei suddetti verbali, contenente solo l'oggetto e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.*

Articolo 19 ¹

Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni.

1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto –specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum- e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.
3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
4. Della pubblicazione del notiziario è dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonché a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.
5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.
6. A tal fine l'istruttoria è condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.
7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze.

¹ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

Esecuzione delle deliberazioni. *Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di Segreteria o del Segretariato generale, a seconda delle competenze.*

Articolo 20 ¹

Accesso agli atti

¹ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011** (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo originario era il seguente:

Pubblicità degli atti.

1. *Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.*
2. *Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune determinazioni.*
3. *Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.*

Con provvedimento motivato, l'autorizzazione è negata in relazione ad atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso può essere, altresì, denegato in

relazione ad atti e documenti riguardanti la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.

- 4. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi, l'autorizzazione è denegata ove sussistano esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni, ovvero può essere differita ove sussistano specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attività consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.*
- 5. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque limitata alla sola visione.*
- 6. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.*
- 7. Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali il Consiglio abbia la disponibilità per procedimenti di propria competenza.*
- 8. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla Segreteria ed agli uffici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.*

1. È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.
3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.
4. La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.
5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.

Articolo 21 1

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario del Consiglio di Presidenza e deve recare:

- a) le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
 - b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
 - c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;
 - d) le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.
2. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria.
3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.
4. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.

¹Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011 2011 (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo originario era il seguente:

- Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa delle deliberazioni consiliari.** 1. La Segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa, affinché sia affisso all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
2. Il Consiglio di Presidenza verifica annualmente, entro il mese di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa.

Capo IV

COMMISSIONI

Articolo 22

Commissioni permanenti, Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio di Presidenza si articola in Commissioni permanenti e in Commissioni speciali. Le Commissioni speciali possono essere istituite per specifiche materie, indicate nella delibera di costituzione.
2. Il Consiglio di Presidenza può altresì istituire gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di informazioni nell'ambito dell'attività istruttoria di sua competenza.
3. La composizione delle Commissioni speciali e dei gruppi di lavoro è stabilita con la delibera che le istituisce. La delibera medesima stabilisce altresì la durata di tali organi, eventualmente prorogabile con apposita delibera.

4. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza alle Commissioni speciali ed ai gruppi di lavoro è disciplinata dalle stesse regole e comporta il medesimo trattamento delle Commissioni permanenti.

Articolo 23

Costituzione delle Commissioni permanenti

1. Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti competenti nelle seguenti materie:
 - I Commissione: incarichi e relativi controlli; vigilanza sulla regolare tenuta del fondo perequativo; vigilanza sulla regolare tenuta delle schede relative agli incarichi dei singoli magistrati; pubblicazione semestrale, a cura degli uffici di segreteria, degli incarichi conferiti ed autorizzati ai singoli magistrati nel biennio.
 - II Commissione: esposti, questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio e relativi conseguenti adempimenti del Consiglio di Presidenza; vigilanza sull'attività del Segretariato Generale relativa al contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza; vigilanza sulla tenuta e l'aggiornamento del ruolo dei magistrati. Per i procedimenti di incompatibilità ambientale e cautelari la II Commissione resta immutata nella sua composizione fino alla definizione dei procedimenti stessi.
 - III Commissione: organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: regolamento degli uffici, piante organiche, proposta per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi; verifica, d'intesa con il Segretariato generale, della tenuta e dell'aggiornamento del ruolo del personale amministrativo; formazione ed aggiornamento del personale, verifica della produttività del personale, nei limiti delle competenze del Consiglio di Presidenza; regolamento di autonomia finanziaria; ogni atto di competenza del Consiglio di Presidenza connesso al bilancio.
 - IV Commissione: provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati ivi comprese assunzioni, promozioni, assegnazione di funzioni e di sedi anche temporanee, applicazioni temporanee agli uffici, autorizzazioni alla deroga all'obbligo di residenza, trasferimenti e collocamento fuori ruolo, nomine a Consigliere di Stato e ogni altro provvedimento relativo allo status di magistrato.
2. Le Commissioni esercitano compiti istruttori rispetto agli atti e agli affari rientranti nelle materie di loro competenza e possono, a tal fine, procedere anche ad audizioni nonché all'acquisizione, con ogni altro mezzo opportuno, delle necessarie informazioni.
3. Per lo svolgimento dei loro compiti le Commissioni si avvalgono dell'ufficio del Consiglio di Presidenza.
4. Ciascuna Commissione, salva la facoltà del Presidente del Consiglio di Presidenza di intervenire nei lavori e di presiederli, è composta da cinque membri effettivi e da uno dei membri supplenti del Consiglio di Presidenza per ciascuna delle sue componenti eletta dai magistrati.
5. La designazione dei componenti delle Commissioni viene effettuata, a scrutinio palese, di norma all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio stesso, mediante rotazione di almeno due terzi dei componenti stessi.

6. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte.
7. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il Presidente.

Articolo 24

Esame da parte della Commissione

1. Il Presidente della Commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori, assicurando la rotazione tra i componenti, e lo iscrive all'ordine del giorno della Commissione.¹
2. In ogni caso in cui sia ritenuto necessario, la Commissione può chiedere di riunirsi congiuntamente con altre Commissioni. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente della Commissione che ha competenza prevalente sull'affare.
3. Se due o più affari assegnati a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connessi e già non siano stati rimessi alle Commissioni congiunte, le Commissioni possono procedere congiuntamente all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età di una di esse.

1 Comma modificato con delibera del 16 luglio 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo originario era il seguente:

1. Il Presidente della Commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori e lo iscrive all'ordine del giorno della Commissione.

Articolo 25 ¹

Ordine del giorno delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno distinguendo tra argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o più relatori su ciascun argomento.
2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento, sono comunicati al Presidente del Consiglio di presidenza, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio; l'ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, è pubblicato con adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
3. In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.

¹ Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.

Il testo originario era il seguente:

1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno.

2. *Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti la Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio. L'ordine del giorno è anche affisso all'albo del Consiglio.*
3. *In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.*

Articolo 26

Riunioni delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal componente effettivo più anziano di età presente.
3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all'ufficio del Consiglio di Presidenza.

Articolo 27 ¹

Deliberazioni delle Commissioni

1. Il relatore designato illustra la proposta alla Commissione.
2. All'esito della discussione la commissione, su proposta del Presidente, può individuare uno o più relatori per l'illustrazione al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne siano emerse, per l'illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede il Presidente della Commissione.
3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto:
 - a) delle motivazioni della proposta di maggioranza;
 - b) delle motivazioni delle proposte di minoranza;
 - c) delle ragioni che hanno determinato il superamento delle proposte di minoranza.
4. Il Presidente dà comunicazione della proposta al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

1 Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.

Il testo originario era il seguente:

Esaurito l'esame di ciascun affare, la Commissione delibera la proposta che intende sottoporre al Consiglio, nonché, in caso si sia formata anche una posizione di minoranza, una proposta alternativa, designando, o confermando, tra i suoi componenti, il relatore. Il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 28 ¹

Verbale delle riunioni

1. Delle riunioni delle Commissioni è redatto sintetico verbale in cui si dà conto:
 - a) dei componenti presenti;
 - b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti;
 - c) delle eventuali opinioni dissenzienti e delle ragioni del loro superamento da parte della Commissione;
 - d) dei risultati delle votazioni.
 2. Ciascun componente può richiedere che siano riportati il contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
- Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva a maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è sottoscritto dai componenti.

¹ Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.

Il testo originario era il seguente:

1. Delle riunioni delle Commissioni è redatto verbale.
2. Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è firmato dai componenti che hanno preso parte alla riunione.

CAPO V

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 29

Procedimento per il conferimento di funzioni direttive

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186.
2. Con propria deliberazione, il Consiglio di Presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Articolo 30

Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni

1. Il Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.

2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e ai direttori delle Sezioni staccate, i quali entro sette giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai magistrati della loro sede giudiziaria.
3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro richiesta alla segreteria del Consiglio di Presidenza. Della presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura dell'interessato al Capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al criterio dell'anzianità di ruolo.
4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio procede preliminarmente secondo le modalità di cui ai precedenti commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di Presidenza comunica ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse.

Articolo 30 bis.1

Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità

1. Il magistrato amministrativo genitore di figlio minore di tre anni di età può essere assegnato dal Consiglio di Presidenza, temporaneamente, a richiesta, e per un periodo di tempo massimo fino al compimento del terzo anno di vita del minore, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso del Presidente del Tribunale amministrativo regionale di provenienza, che può condizionarlo all'applicazione di altro magistrato, nonché dell'assenso del Presidente di quello di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati gli atti di assenso di cui al comma 1.
3. Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione o di un trasferimento definitivo.
4. Acquisita l'istanza di assegnazione, il Consiglio di Presidenza, ove necessario ai sensi del comma 1, indice un interpello volto ad acquisire la disponibilità di altro magistrato all'applicazione provvisoria, per il periodo di durata dell'assegnazione stessa.
5. Il Consiglio provvede, con successiva deliberazione, all'assegnazione temporanea, nonché all'eventuale applicazione provvisoria di altro magistrato.

1 Articolo aggiunto con delibera del 20 dicembre 2007.

Articolo 30 ter. 1

Assegnazioni in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Al di fuori della procedura ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 30, il magistrato amministrativo in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio

- 1992, n. 104, ovvero che assiste un familiare o convivente more-uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge,
- può chiedere al Consiglio di Presidenza di essere assegnato per sei mesi, non revocabili, salvo possibilità di conferma di sei mesi in sei mesi, fino a un massimo di tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale il magistrato o il familiare risiede.
2. L'assegnazione può essere disposta se sussiste la dichiarazione di disponibilità di altro magistrato, da individuarsi a seguito di interpello indetto dal Consiglio di Presidenza tra i magistrati in servizio presso la sede per la quale è stata fatta richiesta, ad essere assegnato nel posto temporaneamente libero per almeno sei mesi. Su tali assegnazioni sono sentiti il capo dell'ufficio giudiziario di provenienza e quello di destinazione, che si esprimono entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Presidenza, anche tramite posta certificata. Scaduto detto termine il parere s'intende espresso positivamente.
 3. L'assegnazione temporanea decade ove, a seguito di successivo interpello, il posto di provenienza e/o di destinazione siano assegnati a nuovi titolari.
 4. La richiesta non può essere presentata da chi esercita funzioni direttive o semi-direttive.
 5. In caso di richiesta di proroga, da presentare entro 45 giorni dalla scadenza dell'anno di assegnazione, il procedimento di cui alla comma 2 deve essere reiterato.
 6. L'assegnazione temporanea non dà diritto al trattamento di missione e non preclude la partecipazione all'ordinaria procedura di trasferimento.
 7. Le assegnazioni temporanee così disposte non alterano l'ordinaria disciplina per le coperture dei posti vacanti e di trasferimento del personale di magistratura.

¹ **Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.**

Articolo 31

Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il conseguente interpello.
2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.
3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle assegnazioni.
4. Il procedimento di cui ai commi precedenti è seguito anche in corso d'anno allorchè durante lo stesso si verifichi vacanza di posti presso l'organo.
5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto dell'anzianità e della rotazione.

Articolo 32

Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati 1

1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o più udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non può in ogni caso essere disposta per più di due udienze ogni anno.
 2. Nel caso in cui non sia possibile applicare il comma precedente, la Commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione fissando un termine per proporre la relativa domanda. La domanda deve essere presentata per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di appartenenza ovvero della relativa Sezione staccata. La domanda non è revocabile dopo che sia intervenuta la delibera con cui il Consiglio ha disposto l'invio in missione del magistrato.
 3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in base ai criteri di seguito elencati in ordine di priorità:
 - a) qualora l'invio in missione sia disposto in relazione ad una pluralità di udienze già calendarizzate, fermo restando il disposto di cui al successivo comma 5:
 - 1) è data precedenza al magistrato che assicura la propria disponibilità per il più alto numero di udienze;
 - 2) in presenza di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo numero di udienze, trovano applicazione i criteri preferenziali di cui alle successive lettere;
 - b) minor numero di giorni di missione svolti, a domanda, nei dodici mesi precedenti;
 - c) maggiore anzianità di ruolo.
 4. L'invio in missione a domanda non comporta riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza.
 5. La durata dell'invio in missione a domanda del singolo magistrato non può superare i tre mesi nel corso dell'anno solare salva l'ipotesi in cui non vi siano altre domande che soddisfino tale requisito. In quest'ultimo caso, la durata dell'invio in missione del singolo magistrato non può, comunque, superare i sei mesi all'anno.
- Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui ai precedenti commi due e tre, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal Segretario del Consiglio di Presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.
7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d'ufficio, nell'ambito dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Qualora non siano previste in calendario sedute del Consiglio che consentano di deliberare l'invio in missione del magistrato in tempo utile rispetto alla data dell'udienza, il Presidente del Consiglio di Presidenza

cura il relativo adempimento disponendo l'invio in missione del magistrato con minore anzianità di ruolo in servizio nella sede più vicina e che non sia già stato inviato in missione, d'ufficio, nei dodici mesi precedenti ed informando al contempo il Consiglio di Presidenza. In tali ipotesi la missione non può essere disposta per più di due udienze ogni anno.

8. Si considerano tribunali e sezioni staccate più vicine, in base al seguente ordine di prossimità:
- I. Roma, Latina e Perugia per il T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila;
 - II. Campobasso, Ancona e Roma per il T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara;
 - III. Bari, Salerno e Napoli per il T.A.R. Basilicata;
 - IV. Catania, Potenza e Lecce per il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro;
 - V. Catania, Palermo e Potenza per il T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria;
 - VI. Campobasso, Latina e Potenza per il T.A.R. Campania sede di Napoli;
 - VII. Potenza, Campobasso e Latina per il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno;
 - VIII. Firenze, Venezia e Brescia per il T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna;
 - IX. Brescia, Milano e Torino per il T.A.R. Emilia Romagna sezione staccata di Parma;
 - X. Venezia, Trento e Bolzano per il T.A.R. Friuli Venezia Giulia;
 - XI. Torino, Milano e Parma per il T.A.R. Genova;
 - XII. L'Aquila, Perugia e Pescara per il T.A.R. Lazio sede di Roma;
 - XIII. L'Aquila, Napoli e Salerno per il T.A.R. Lazio sezione staccata di Latina;
 - XIV. Parma, Torino e Genova per il T.A.R. Lombardia sede di Milano;
 - XV. Parma, Trento e Milano per il T.A.R. Lombardia sezione staccata di Brescia;
 - XVI. Perugia, L'Aquila e Pescara per il T.A.R. Marche;
 - XVII. Napoli, Pescara e Salerno per il T.A.R. Molise;
 - XVIII. Aosta, Genova e Milano per il T.A.R. Piemonte;
 - XIX. Potenza, Salerno e Campobasso per il T.A.R. Puglia sede di Bari;
 - XX. Potenza, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Puglia sezione staccata di Lecce;
 - XXI. Palermo, Latina e Roma per il T.A.R. Sardegna;
 - XXII. Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro per il T.A.R. Sicilia sede di Palermo;
 - XXIII. Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;
 - XXIV. Bologna, Perugia e Parma per il T.A.R. Toscana sede di Firenze;
 - XXV. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino Alto Adige sede di Trento;
 - XXVI. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino - Alto Adige sezione autonoma di Bolzano;
 - XXVII. Ancona, Firenze e L'Aquila per il T.A.R. Umbria;
 - XXVIII. Torino, Milano e Genova per il T.A.R. Valle d'Aosta;
 - XXIX. Trento, Trieste e Bologna per il T.A.R. Veneto.

9. Nelle ipotesi di supplenza e di invio in missione disposti senza il previo consenso dell'interessato ai sensi dei commi 1 e 7, i fascicoli eventualmente assegnati comportano una corrispondente riduzione

del carico di lavoro nella Sezione di appartenenza da effettuarsi nel corso dei tre mesi successivi.

10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficoltà operative nello svolgimento dell'ordinaria attività giurisdizionale di un T.A.R. o di una sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l'assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o più

- udienze determinate, con l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione.
11. Il Consiglio, qualora condivida le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilità di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
 12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea può determinare l'invio di ufficio di alcun magistrato.

¹ Articolo modificato dall'art 1 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.
Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

Articolo 32 bis

Invio in missione di lunga durata ¹

1. Qualora in un Tribunale, in ragione dell'assenza prolungata di uno o più magistrati in servizio oppure di perduranti carenze di organico, si determini costantemente la condizione di cui all'art. 32 co. 1, il Consiglio, qualora non sia indetto interpello per la copertura del posto in via ordinaria, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può indire un interpello per l'invio in missione del numero dei magistrati necessario a integrare stabilmente il Collegio per un periodo non superiore a un anno e per non più di un'udienza al mese.
2. L'invio in missione ai sensi del comma precedente determina una riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza proporzionalmente determinata dal Consiglio di Presidenza all'atto dell'indizione dell'interpello in ragione dell'impegno richiesto. La riduzione del carico di lavoro si attua mediante la corrispondente riduzione del numero di udienze svolte nello stesso mese presso il T.A.R. di appartenenza a cui partecipa il magistrato inviato in missione, fermo restando il rispetto del carico di lavoro complessivo mensile gravante sul magistrato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in ragione della maggiore anzianità. Nel caso che, sulla base di detta valutazione, l'invio in missione del magistrato che abbia maggiore anzianità si riveli idoneo a compromettere il normale funzionamento dell'attività del T.A.R. di appartenenza dello stesso, il Consiglio deroga motivatamente al citato criterio.
4. L'invio in missione termina quando, cessata l'assenza o ripianato l'organico, il Tribunale si trovi nelle condizioni di poter formare ordinariamente i collegi. La missione, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può, tuttavia, essere prorogata, per non oltre trenta giorni dalla cessazione della condizione che l'ha determinata, per ragioni organizzative, quali, ad esempio, l'impossibilità di modificare i ruoli delle udienze già fissate.

5. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una volta sola e, in caso di ulteriore esito negativo, si procede con le modalità di cui all'art. 32 in relazione alle specifiche udienze calendarizzate.

1 Articolo modificato dall'art 2 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

"Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

Articolo 32 ter Indennità di missione 1

1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:
 - a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;
 - b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.
2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera a) spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.
3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera b), spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.
4. Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennità giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione.
5. Ai magistrati assegnati temporaneamente ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 32, spetta l'indennità di missione di cui al comma 2 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.
6. Ai magistrati di cui è disposto l'invio in missione ai sensi dell'articolo 32 bis, spetta l'indennità di missione di cui al comma 3 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.

1 Articolo modificato dall'art 3 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

"Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

Articolo 33

Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato

1. Il Consiglio, su segnalazione del Segretariato generale, individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.
2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all'Articolo 19, comma 1°, n.1) della legge 27 aprile 1982, n. 186 disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato Articolo 19, comma 1°, n.1) secondo le modalità ivi previste.
4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'Articolo 19, comma 1°, n.2) della legge 27 aprile 1982, n.186, secondo le modalità da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.

Articolo 34

Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere sulla composizione delle commissioni esaminatrici del concorso di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere di cui all'Articolo 19 della L. 27 aprile 1982, n. 186, sulle norme regolamentari di attuazione e di svolgimento del concorso alla qualifica di Consigliere di Stato.

Articolo 35

Relazione sullo stato della Giustizia Amministrativa

1. Il Consiglio affida ad uno o più relatori coadiuvati dalla segreteria del Consiglio la predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio di Ministri al Parlamento sullo stato della Giustizia Amministrativa e sugli incarichi conferiti o autorizzati.
2. A tal fine il Consiglio di Presidenza può chiedere ai magistrati preposti agli uffici giudiziari e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa i dati e le notizie che ritenga utili.
3. Gli elementi per la redazione della relazione così come predisposti dai relatori vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 36

Ispezioni

1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.
2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

Articolo 37

(Abrogato) 1

1 Articolo abrogato con delibera dell'11 marzo 2010.

Il testo dell'articolo 37 era il seguente:

Incontri e seminari di studi

1. *Il Consiglio organizza, anche in convenzione, incontri e seminari di studio tra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori.*
2. *I coordinatori, coadiuvati dalla segreteria, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio.*
3. *Il Consiglio può inoltre organizzare incontri di studio e convegni.*

Articolo 38

Esposti

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.
2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente. ¹
3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.
4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.
5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

1 Periodo aggiunto con delibera del 17 settembre 2009.

Articolo 38 bis 1

Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni.

1. Il Consiglio interviene in relazione a dichiarazioni e comportamenti suscettibili di ledere il prestigio della magistratura amministrativa e il sereno esercizio delle funzioni che le sono attribuite, previo esame della II Commissione, su segnalazione di almeno tre componenti del Consiglio stesso.
2. La Commissione, ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, propone al Consiglio di deliberare l'adozione delle opportune risoluzioni e, se del caso, la promozione di azioni a tutela dell'immagine della giustizia amministrativa, ove non interferiscano con lo svolgimento di procedimenti in corso.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni o comportamenti di cui al comma 1 provengano da Autorità pubbliche, la risoluzione è rivolta e comunicata esclusivamente ai soggetti dichiaranti e agli organi di vertice dell'Autorità interessata.

¹ Articolo aggiunto con delibera del 14 gennaio 2010.

CAPO VI

DISCIPLINA

Articolo 39

Titolarità dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

Articolo 40

Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all'Articolo 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.
2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.

3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.

Articolo 41

Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

Articolo 42

Istruttoria

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'Articolo 40 di procedere all'istruttoria.
2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'Articolo 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.
3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

Articolo 43

Decisione

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.
2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'Articolo 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'Articolo 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 44

Norma finale

Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'allegato 1 contenente l'articolazione ed il fabbisogno di organico dell'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza così come approvato dal Consiglio di Presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di Stato per le determinazioni di sua competenza.

ALLEGATO 1

ARTICOLAZIONE E FABBISOGNO DI ORGANICO DELL'UFFICIO SERVIZI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

UFFICI	posizioni economiche
segreteria del dirigente	
C2 B3 B2	
1 2 1	
ufficio affari generali	
C3 C1 B3 B2	A1
1 1 1 inf. 1	1
ufficio attività istituzionali	
C3 C1 B3 B2	A1
1 1 2 1	1
Ufficio di supporto CPGA	
C3 C1 B3	
1 4 4	
ufficio studi e documentazione	
C3 C1 B3	A1
1 1 1	1
ufficio contenzioso	
C3 C1 B3 A1	
1 1 1+1 inf. 1	
ufficio verifica	
C3 C1 B3 B2	
1 1 1 1	

ALLEGATO 2

(Abrogato)¹

1 Allegato abrogato con delibera del 3 dicembre 2010.

Il testo dell'allegato 2 era il seguente:

MODALITA' ATTUATIVE PER LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI.

Articolo 1.

Alle sedute pubbliche o alla parte pubblica delle sedute consiliari sono ammessi tutti i magistrati amministrativi, salvo che per gli affari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'Articolo 17, co. 1° del Regolamento.

Articolo 2.

- 1. L'accesso è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera addetto, secondo l'ordine delle richieste.*
- 2. Al fine di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, non è consentita l'introduzione nell'aula in cui si svolgono le sedute di apparecchi di registrazione e/o riproduzione sonora e visiva, di testi e documenti di sorta, salvo che per i giornalisti accreditati.*

Articolo 3

I giornalisti sono accreditati dalla Segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio Stampa della Giustizia Amministrativa che ne verifica la validità, di richiesta di accredito del Direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente Ordine professionale.

Articolo 4

Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite di disponibilità di posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.

5.2 Modifica dell'art. 12 del regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A.

L'organo di autogoverno ha deliberato il 16 dicembre 2016 la modifica dell'art. 12 del Regolamento interno per il suo funzionamento, che riguarda l'ordine del giorno, ai fini di una accelerazione e semplificazione dei lavori consiliari. Di seguito il testo modificato.

Articolo 12

Ordine del giorno

- 1.** Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.
- 2.** In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, può sempre inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.

3. All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato ad altra seduta.
4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto nelle autonome sezioni di seguito elencate, nel quale sono inserite le proposte che sono state approvate con il voto unanime della Commissione, e per le quali nessun componente presente alla riunione abbia chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.
 - sezione a): proposte della Prima Commissione di presa d'atto o di non luogo a provvedere;
 - sezione b): proposte della Terza Commissione di designazione dei partecipanti a corsi, a seminari e a stages formativi all'estero, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;
 - sezione c): proposte della Quarta Commissione di collocamento in congedo straordinario e aspettativa, di autorizzazione alla deroga dell'obbligo di residenza, di invio in missione, di collocamento a riposo e di presa d'atto di dimissioni dal servizio, di altre prese d'atto o di non luogo a provvedere.
5. Sulle proposte contenute in ciascuna delle sezioni elencate al comma 4 il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie, prima dell'illustrazione della proposta da parte del relatore ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti eventualmente richiesti. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Presidente e al Segretario almeno un giorno prima della data fissata per l'esame. In tale ipotesi, la proposta viene stralciata dall'ordine del giorno speciale e su di essa il Consiglio delibera con le modalità ordinarie nella stessa seduta.
6. L'ordine del giorno speciale è comunicato a tutti i componenti nei termini e con le modalità previsti per l'ordine del giorno ordinario.

5.3 Modifica dell'art. 26 del regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A.

L'organo di autogoverno, nella seduta del 9 febbraio 2017, ha deliberato la modifica dell'art. 26 del Regolamento interno per il suo funzionamento, introducendo, per i casi previsti, nuove modalità di partecipazione alle riunioni di commissione e di interlocuzione con i magistrati da audire. Di seguito il testo modificato (inserimento dei commi 3-bis e 3-ter).

Articolo 26

Riunioni delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal componente effettivo più anziano di età presente.
3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all'ufficio del Consiglio di Presidenza.
- 3-bis. Nel caso di motivato impedimento di uno o più dei componenti della commissione a partecipare di persona alla seduta, è ammessa, su richiesta del componente impedito, la partecipazione mediante videoconferenza.
- 3-ter. Quando dispongono audizioni, le commissioni, ove ravvisino motivi di impedimento o difficoltà delle persone da audire a recarsi presso la sede della commissione, o altre ragioni di opportunità, anche in considerazione dell'elevato numero delle persone da convocare, possono disporre che le audizioni avvengano mediante collegamento in videoconferenza, ovvero deliberare che tre componenti della commissione, si rechino nel luogo in cui le persone da sentire hanno la residenza o la sede di servizio.

5.4 Modifica dell'art. 38 del regolamento interno per il funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Trattazione degli esposti (Delibera del 29 settembre 2017)

Articolo 38 - Esposti

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.

1-bis. All'esponente, anche al fine della sua compiuta identificazione, è tempestivamente comunicata la ricezione e presa in carico dell'esposto da parte del Consiglio, nonché, in prosieguo, l'esito dell'esposto.

-ter. Se l'esposto riguarda magistrati, la II Commissione, anche al fine dell'eventuale audizione degli stessi o dell'acquisizione di informazioni, valuta la comunicazione dell'esposto

o di una sintesi del suo contenuto ai magistrati a cui si riferisce. Quando l'esposto faccia riferimento ad un giudizio pendente presso l'ufficio giudiziario, ovvero a un procedimento pendente presso la sezione consultiva cui si riferisce l'esposto, resta esclusa comunque la comunicazione d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso.

1-quater. La II Commissione ha facoltà, per le valutazioni di propria competenza, di chiedere informazioni al capo dell'ufficio giudiziario cui sono assegnati i magistrati a cui si riferisce l'esposto, indicando nella richiesta il contenuto sintetico dell'esposto; in caso di Tar divisi in sezioni la richiesta è ordinariamente diretta al Presidente del Tar, e, nel caso del Consiglio di Stato, ai Presidenti titolari delle Sezioni.

2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione, **fatto salvo che contengano fatti specifici e di particolare rilevanza o gravità e informazioni adeguatamente circostanziate, che la Commissione ritenga meritevoli di approfondimento.** Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente¹

2-bis. In relazione ad esposti provenienti da magistrati amministrativi concernenti specifiche questioni organizzative o comportamenti di altri colleghi, se la II Commissione esclude la sussistenza di profili disciplinari, ma ravvisa la necessità di dirimere la controversia, riferisce al Consiglio, previa eventuale seduta congiunta con la Terza Commissione, con proposta motivata che indica la necessaria misura, sentiti, gli interessati, ove necessario.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis la Commissione può utilizzare quale parametro per la valutazione dell'esposto e della relativa misura da adottare, ove ricorrano profili comportamentali, anche i codici deontologici approvati dalle associazioni dei magistrati amministrativi.

3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.

4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.

5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

¹ Periodo aggiunto con delibera del 17 settembre 2009.

Testo precedente

Esposti

1. *Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.*

2. *In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente. 1*

3. *Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti,*

propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.

4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.

5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

1 Periodo aggiunto con delibera del 17 settembre 2009.

CAPITOLO VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

5.5 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. - D.lg. 33/2013 (Delibera del 12 aprile 2017)

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la seguente deliberazione:

Ritenuto che:

- 1) ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, sono “pubbliche amministrazioni” tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; la disciplina è estesa, in quanto compatibile, ad altri soggetti meglio elencati nei commi 2 e 3 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato e così via);
- 2) con propria deliberazione del 19 dicembre 2016, il CPGA ha stabilito di pubblicare sul sito internet della giustizia amministrativa le proprie delibere di carattere generale e la propria normativa interna, a titolo di volontario adeguamento ai principi di cui al d.lgs. n. 33/2013, riservando ad un più accurato approfondimento l'individuazione degli atti sottratti alla pubblicità in ragione di particolari criticità;
- 3) successivamente, l'ANAC ha pubblicato la determinazione 28 dicembre 2016 n. 1310 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; dall'esame di tali linee guida emerge, da un lato, che tra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina di pubblicità e diffusione delle informazioni non rientra espressamente il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e, dall'altro, che gli organi di rilevanza costituzionale non sono inclusi tra dette pubbliche amministrazioni, auspicandosi comunque, da parte dell'ANAC, un adeguamento volontario delle stesse alle linee guida;
- 4) la tesi dell'ANAC rafforza la scelta del CPGA di adeguarsi volontariamente ai principi di trasparenza e pubblicità sanciti nel d.lgs. n. 33/2013;

5) invero, sussistono plurime ragioni che inducono a ritenere il rilievo costituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa:

a) il CPGA è infatti organo di autogoverno istituito e disciplinato dalla l. n. 186/1982, e gode di un ordinamento autonomo anche in punto di disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche (art. 53-bis, l. n. 186/1982 che riconosce l'autonomia finanziaria e organizzativa della magistratura amministrativa e, in sua attuazione, il d.P.C.S. 15 febbraio 2005, il d.P.C.S. 26 maggio 2005 e il regolamento 6 febbraio 2012) essendo preposto per legge a presidio sostanziale dell'autonomia della magistratura amministrativa;

b) il CPGA non può ritenersi – per funzioni e struttura – un' "amministrazione" in senso tecnico quanto ai profili propri della gestione del rapporto di lavoro dei magistrati ed ai connessi profili disciplinari e sanzionatori, anche avendo riguardo alla circostanza che quest'ultima materia, per le categorie meglio indicate nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 resta disciplinata dai rispettivi ordinamenti;

c) l'art. 108 della Costituzione induce a riconoscere in generale il rilievo di direttive e vincoli costituzionali circa la esistenza e composizione dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa (come delle altre magistrature speciali), così come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze nr. 266/1988 e 16/2011);

d) con riguardo alla funzione ed alla composizione dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, la sua posizione di rilievo costituzionale trova conferma nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale circa le necessarie garanzie di indipendenza dei giudici speciali, che deve essere garantita "a tutti i magistrati, sia ai giudici ordinari, sia ai giudici speciali, quale carattere essenziale della giurisdizione: organi o procedimenti disciplinati in violazione del predetto principio non potrebbero qualificarsi né "ordinari" né "speciali", in quanto, ancor prima, non costituirebbero organi o procedimenti giurisdizionali" (Corte cost. n. 278 del 1987);

e) con le già richiamate sentenze nn. 266 del 1988 e 16 del 2011, la Corte costituzionale, pur riferendosi al diverso ma agevolmente assimilabile caso dell'organo di autogoverno della magistratura militare, nel primo caso, e della magistratura contabile, nel secondo, ha affermato che un organo di garanzia deve comunque esserci per tutte le giurisdizioni speciali, sul presupposto che "l'indipendenza è forma mentale, costume, coscienza di un'entità professionale, ma in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa degrada a velleitaria aspirazione (cfr. sent. n. 266 del 1988)", e con il corollario che "la necessaria presenza di organi di garanzia è peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore ordinario, che ha istituito tali organi per tutte le giurisdizioni speciali";

f) anche tenendo presente l'auspicio dell'ANAC circa un volontario adeguamento ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 per gli organi di rilievo costituzionale, sia condividendo comunque le ragioni e le finalità di tutela proprie del sistema normativo indicato, è di interesse generale rendere pubbliche ed accessibili le normative interne e gli atti generali del CPGA, escludendo quelle attinenti ai profili appena indicati (per i quali resta ferma la ordinaria disciplina dell'accesso), secondo l'elenco allegato alla presente proposta;

g) resta affidata alla volontaria adesione dei componenti del CPGA anche la pubblicità di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

h) il Segretariato provvederà, ove opportuno, alla redazione di apposite note informative, da approvarsi in CPGA, da pubblicarsi a corredo delle normative ed atti generali di prossima pubblicazione, subordinando a tale adempimento l'effettiva accessibilità dell'elenco

1. Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004 (e successive modificazioni)

2. Elezioni del Consiglio di Presidenza

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 8

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 9

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 10

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 11

Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 10, comma 2 bis

Criteri

Regolamento per le elezioni del Consiglio di Presidenza (*approvato il 19 marzo 1988*)

Casistica

Elezioni suppletive

Seduta del 23 maggio 2002

Seduta del 18 luglio 2002

3. Componenti del Consiglio di Presidenza

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 30

Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, co. 216

L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 co. 468

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*) artt. 3 e 3 bis.

D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 3

D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 18

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 (*Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*), art. 42

Criteri

Codice Etico dei Componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Delibera del 16 aprile 2010

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del 15 aprile 2011

Attuazione della delibera del 15 aprile 2011

Delibera 14 luglio 2011

Non applicabilità ai componenti del Consiglio di presidenza dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

Delibera del 20 dicembre 2013

Appendice storica

Gettoni di presenza

Delibera del 18 maggio 1998

Delibera del 26 settembre 2003

Applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010

Delibera dell'11 marzo 2011

4. Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, segretari delegati e magistrati addetti - Segretario del Consiglio di presidenza e magistrati addetti – Responsabile del Servizio centrale per l'informatica e magistrati addetti – Collegio dei revisori dei conti

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 4

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006 (*Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza*) art.1, 2, 2bis, 3 e 3 bis.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 (*Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*), art. 42

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 (*Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa*), art. 18

Criteri

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del 15 aprile 2011

Attuazione della delibera del 15 aprile 2011

Delibera 14 luglio 2011

Criteri per la costituzione del collegio dei revisori dei conti

Delibera del 23 febbraio 2012

Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficiamento della giustizia amministrativa

Delibera del 18 gennaio 2013, art. 5

Appendice storica

Proposta di adeguamento dei compensi spettanti ai magistrati addetti del Consiglio di Presidenza e agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa *Delibera del 15 dicembre 2006*

5. Pubblicità e accesso agli atti del Consiglio di presidenza. Trattamento dei dati elaborati da N.S.I.G.A.

Normativa

Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 22 – 26

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, articoli 7,8,11,46,47, 59 e 60

D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 35

Legge 4 marzo 2009, n. 15, articolo 4

D.P.R. 6 ottobre 1993 n. 418, articolo 7

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

[D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763](#)

D.P.C.S. 6 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006), articoli 19, 20 e 21 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Criteri

Invio degli atti per mezzo del servizio postale

Delibera del 24 maggio 2001

Pubblicità degli incarichi

Delibera del 19 maggio 2006

Modalità di conservazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio di presidenza dopo l'approvazione del verbale

Delibera del 27 giugno 2008

Delibera del 10 luglio 2008

Delibera del 9 maggio 2014

Pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza

Delibera del 20 novembre 2009

Relazione illustrativa alle modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Delibera del 3 dicembre 2010

Pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale

Delibera del 3 dicembre 2010

Digitalizzazione delle comunicazioni interne alla G.A.

Delibera del 3 dicembre 2010

Trattamento dei dati elaborati da N.S.I.G.A.

Delibera del 23 novembre 2012

Appendice storica

Accesso ai documenti relativi agli incarichi

Delibere del 26 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993

6. Dotazione organica del personale di magistratura

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 23

Legge 27 aprile 1982, n. 186, tab. A

D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426

Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 14

D.L. 24 dicembre 2003 n. 354, art. 6 bis

Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 luglio 2002 (*Pianta organica dei magistrati T.A.R.*)

7. Regolamento di autonomia finanziaria

Normativa

L. 27 aprile 1982 n. 186 (*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*) Art. 53-bis. Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 (*Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie generale, n. 43 del 21 febbraio 2012.

Appendice storica

Decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 28 marzo 2003 (*Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali*)

8. Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 (*Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa*)

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 luglio 2005

(Perdurante operatività del regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580)
Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 luglio 2007

9. Ufficio studi, massimario e formazione

Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 (*Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa*), art. 13

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 (*Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*), art. 42

Criteri

Convenzione quadro con l'Arma dei carabinieri per la formazione linguistica dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013

Linee guida e direttive per l'attività dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Delibera dell'11 maggio 2012

Criteri di scelta dei magistrati destinati all'ufficio studi, massimario e formazione

Delibera dell'11 marzo 2010

Relazione illustrativa delle modifiche all'art. 13 del regolamento di organizzazione

Delibera dell'11 marzo 2010

Formazione nel quadro delle istituzioni europee e nazionali

Allegato al verbale della seduta della III Commissione del 23 febbraio

Attuazione dell'art.1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 28 marzo 2003 recante approvazione del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Delibera del 15 aprile 2011

Attuazione della delibera del 15 aprile 2011

Delibera 14 luglio 2011

Appendice storica

Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 settembre 2006

Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2007

10. Attività giurisdizionale e consultiva della giustizia amministrativa – Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13, comma 1

D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato B, art. 9 e 16

D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 37, co. 1-5 e 10-20

D.P.C.S. 6 febbraio 2006 (Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza) art. 9 e 36.

Criteri

Delibera del 25 gennaio 2013

Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 14 luglio 2011

Relazione sulle misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 15 settembre 2011

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2013.

Delibera del 21 giugno 2013

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2014.

Delibera del 6 dicembre 2013

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011.

Delibera del 15 settembre 2011

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.

Delibera del 3 luglio 2015

Attuazione dell'art. 8 bis della legge 2 aprile 1997, n. 79, introdotto dall'art. 16, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.

Delibera del 22 maggio 2015

Appendice storica

Delibera 25 febbraio 2005

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.

Delibera del 18 luglio 2014

11. Verifica dei servizi di segreteria – visite ispettive

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*) art. 36

12. Reclutamento referendari T.A.R. e passaggi di qualifica

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 17

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art.18

Criteri

Criteri per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R.

Delibera del 23 febbraio 2012

Criteri per la nomina a primo referendario e consigliere di T.A.R.

13. Nomina a Consigliere di Stato

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 19

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 20

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 23

D.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co.27

Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito, con modificazioni, nella legge [23 febbraio 2006, n. 51](#)), art. 18.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*) art. 33.

Criteri

Nomina a consigliere di Stato ex art. 19, 1° co. n. 1 L. 186/82.

Delibera del 23 novembre 1982

Nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° co. n. 2 L. 186/82

Delibera del 7 aprile 1983

Nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° co. n. 3 L. 186/82

Delibera del 5 aprile 2007

“Scorrimento” del posto nell’ambito della quota governativa

Delibera del 19 luglio 1996

Nomina a consigliere di Stato di candidati risultati idonei nel relativo concorso (art. 1, comma 97, lett. e), della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#))

Delibera del 15 giugno 2007

Delibera dell’8 novembre 2007

Riconoscimento di cinque anni di anzianità ai magistrati di provenienza T.A.R.

Delibera del 3 novembre 2004

Delibera del 15 giugno 2007

Delibera del 13 settembre 2007

Delibera del 28 novembre 2007

Revoca dell’assenso alla nomina a consigliere di Stato nell’ambito della quota riservata ai consiglieri di T.A.R.

Delibera del 17 gennaio 2008

Autotutela in relazione alle prove di concorso per Consigliere di Stato

Delibera del 30 settembre 2011

14. Assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Normativa

D.Lgs. 24-12-2003 n. 373

D.P.C.S. 6 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006), articolo 31- Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Criteri

Componenti laici

Stato giuridico

Delibera del 4 luglio 2002

Limiti di età per la designazione

Delibera del 4 novembre 2005

Benefici economici

Delibera del 4 novembre 2005

Partecipazione all’adunanza generale

Delibera del 4 novembre 2005

Partecipazione all’adunanza plenaria

Delibera del 4 novembre 2005

Incarichi extraistituzionali

Delibera del 21 febbraio 2005

Condizioni per la nomina e la permanenza nella carica dei prefetti

Delibera del 30 settembre 2011

Componenti togati

Designazione e permanenza minima dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Delibera del 9 marzo 2012

Criteri per la partecipazione all'adunanza plenaria dei componenti della sezione giurisdizionale

Delibera del 4 novembre 2005

Appendice storica

Designazione dei componenti togati

Delibere del 9 e 23 maggio 2002

Permanenza minima dei componenti togati

Delibere del 19 aprile 2001 e C.P. 15 gennaio 2004

15. Tribunale di giustizia amministrativa di Trento e Sezione autonoma di Bolzano

Normativa

D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, art. 90 e 107

D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

Schema riassuntivo sulla composizione del T.R.G.A. Trentino – Alto Adige

Criteri

Ampliamento della pianta organica di magistratura

Delibera del 28 febbraio 2003

Indennità di bilinguismo

Delibera del 10 luglio 2003

16. Conferimento di funzioni direttive e semidirettive

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 6

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 21

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 23

D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004*) art. 29.

Criteri

Nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Inapplicabilità art. 21, co.5, legge 186/82.

Delibera del 16 settembre 2010

Nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente di Sezione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale, Presidente di sezione interna o staccata di Tribunale amministrativo regionale.

Interpello e giudizio di idoneità.

Delibera del 22 ottobre 2010

Inapplicabilità dell'art. 11, co. 4, l. n. 1034 del 1971.

Delibera del 6 maggio 2010

Modalità di formalizzazione dell'avvicendamento dei presidenti di sezione interna

Delibera del 31 maggio 2007

Decorrenza giuridica della nomina a Consigliere di Stato ai fini del conferimento delle Presidenze di T.A.R.

Delibera del 10 maggio 2001

Applicabilità dell'art. 33, co.6, l. n. 104 del 1992

Delibera del 23 aprile 2013

Applicabilità dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 217/2001 ai termini minimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 21, comma 5, e dall'art. 29, commi 1 e 3, della L. n. 186/1982.

Delibera del 9 maggio 2014

Modalità di nomina, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 90/2014, dei titolari degli uffici direttivi di cui all'art. 21 Legge n. 186/1982 che si renderanno vacanti entro il 1 gennaio 2016

Delibera del 29 gennaio 2015

17. Nomina del Presidente del Consiglio di Stato

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 22

18. Trasferimenti ed assegnazioni di sede

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 24

Criteri

Procedimento

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004*) art. 30

Modalità dei trasferimenti

19. Supplenza, invio in missione e assegnazione temporanea di magistrati

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 25

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 30

D.P.C.S. 6 febbraio 2004, artt. 30 bis, 30 ter, 32, 32 bis e 32 ter

Criteri

Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficiamento della giustizia amministrativa, art. 6 bis

Delibera del 18 gennaio 2013

Appendice storica

Delibera del 4 settembre 1998

Procedimento per le missioni dovute ad esigenze temporanee

Art. 32 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (testo storico)

Assegnazione temporanea di funzioni

Delibera del 6 ottobre 2005

Indennità di missione

Delibera del 1 dicembre 2005

Delibera del 24 febbraio 2006

Delibera del 12 giugno 2003

20. Obbligo di residenza

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13.

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 26

Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 3, comma 79.

Criteri

Dispensa dall'obbligo di residenza per i magistrati (*delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 1998*)

Dispensa dall'obbligo di residenza per i magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive (*delibera del Consiglio di Presidenza del 25 giugno 1998*)

Ulteriori criteri specifici (*delibera del Consiglio di Presidenza 18 luglio 2002, 17 gennaio 2003 e 6 maggio 2004*)

21. Collocamento a riposo, trattenimento in servizio oltre il limite di età, riammissione in servizio

Normativa

Collocamento a riposo per limiti di età

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 27

Trattenimento in servizio oltre il limite di età

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16

D. L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 71 (conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133)

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114), art. 1.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (conv. in legge 6 agosto 2015, n. 132), art. 18.

Riammissione in servizio

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 132

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, co. 57 e 57 bis

Decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, art. 2

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, co. 32

Criteria

Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Delibera del 6 novembre 2008

Delibera dell'11 settembre 2012

Riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

Delibera del 15 giugno 2006

Delibera del 24 novembre 2006

Riammissione in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Delibera del 15 aprile 2011

22. Autorizzazione e conferimento di incarichi non compresi nei doveri d'ufficio

Normativa

Legge 27 aprile 1982, 186, art. 13 e 28

Legge 5 luglio 1982 n. 441

D.P.R. 6 ottobre 1993 n. 418

D.P.C.M. 19 marzo 1994 n. 282, art. 6

D.P.C.M. 19 marzo 1994 n. 282, estratto dalla tabella A

Legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 53

Legge 6 luglio 2002 n. 137, art. 8

D.lgs 2 febbraio 2006 n. 35

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133) art. 61, comma 9

D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) art.4

D.L. 25 gennaio 2010, n. 3 (convertito in legge 22 marzo 2010 n. 41), art. 2 *quinquies*

D.P.R. 5 dicembre 2010 n. 195

D.P.C.M. 23 marzo 2012

Legge 6 luglio 2012 n.96, art. 9, commi 1,2 e 3

Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 18-25 e 66-74

Circolare P.C.M. – Dipartimento Funzione pubblica 3 agosto 2012

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114)

Criteria

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

Delibera del 18 dicembre 2001

Istituzione del fondo di perequazione

Delibera del 12 settembre 2002

Pubblicità degli incarichi

Delibera del 19 maggio 2006

Informazioni e dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

Delibera del 6 novembre 2008

Modello per l'attestazione dell'assenza di ritardi ai sensi dell'art. 4 della delibera del 18 dicembre 2001

Delibera del 30 gennaio 2015

Non assoggettabilità dell'incarico di giudice tributario a regime autorizzatorio

Delibera del 18 gennaio 2013

Esclusione dal divieto di arbitrato sancito dall'art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012, per i componenti del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

Delibera del 7 giugno 2013

Criteria ulteriori

1. Sulla formazione del silenzio assenso (*delibera del 22 novembre 2002*)

2. Sull'applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza (*delibera del 9 febbraio 2006*)

3. Sulla assunzione di incarichi di consigliere giuridico da parte di Presidenti di T.A.R., di Sezione staccata o interna e di Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato (*delibera del 27 aprile 2000*)

4. Sulla equiparazione di status fra magistrati del consiglio di stato e magistrati di tribunale amministrativo regionale (*delibera del 7 febbraio 2002*)

5. Sugli incarichi di studio (*delibera del 6 maggio 2004*)

6. Sulla potestà o potere di designazione (*delibera dell'11 aprile 2003*)

7. Sulle docenze nell'ambito delle Scuole di specializzazione per le professioni legali (*delibera del 6 aprile 2006*)

8. Sulla designazione dei magistrati per l'iscrizione all'albo della Camera arbitrale (*delibera del 10 maggio 2001*)

9. Sulla proposizione dell'appello avverso le sentenze in materia di incarichi (*delibera del 22 novembre 2002*)
10. Sulla verifica a sorteggio (*delibera del 14 dicembre 1993, modificata nella seduta del 24 febbraio 2000*)
11. Modalità del sorteggio (*delibera del 28 aprile 1995*)
12. Attuazione dell'art. 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 (*delibera del 26 settembre 2008*)

Circolari

Circolare del 16 luglio 1998 - Anagrafe patrimoniale del personale di magistratura
Circolare del 27 febbraio 2007 sull'art. 4 dei criteri generali in materia di incarichi.

Appendice storica

Fondo di perequazione
Delibera del 12 settembre 2002
Tabella delle aliquote
Delibera del 12 settembre 2002

23. Verifica a sorteggio

Criteri

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi (*Delibera del 18 dicembre 2001, art. 28*).

Delibera del 14 dicembre 1993, modificata nella seduta del 24 febbraio 2000

Modalità del sorteggio
(*Delibera del 28 aprile 1995*)

24. Collocamento fuori ruolo

Normativa

L. 21 dicembre 1950, n. 1018, art. 2
L. 8 aprile 1952 n. 212, art. 2
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 57 e 59
L. 27 luglio 1962, n. 1114
L. 24 aprile 1980 n. 146, art. 47
L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 13 e 29
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 18
D.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418, art. 9
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 6 e 9
L. 9 novembre 1999 n. 418, art. 1
D.L. 12 giugno 2001, n. 217 (conv. in legge 3 agosto 2001, n. 317), art.13
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 art. 6
D.L. 16 maggio 2008, n. 85 (conv. in legge 14 luglio 2008 n. 121), art. 1, comma 22
D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13, co. 3
D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 21, co.2 sexies
D.L. 2011 n. 98, art. 1 all. A e B
L.12 luglio 2011 n. 112, art. 2
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 23 e 23 *ter*
L. 6 luglio 2012 n. 96, art. 9
L.6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi 66-74
L. 24 dicembre 2012, n. 243, artt.16 e 17
D.L. 21 maggio 2013 n. 54, art. 3

Criteri

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo
Delibera del 10 maggio 2013

Appendice storica

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo
Delibera del 28 febbraio 1997
Sul numero massimo di magistrati fuori ruolo
Delibera del 20 settembre 2001
Sulla durata massima del fuori ruolo
Delibera del 20 settembre 2001
Sul rientro in ruolo
Delibera del 15 maggio 2008
Collocamento fuori ruolo ai fini dell'espletamento dell'incarico di assistente di studio di un giudice della Corte Costituzionale
Delibera del 23 ottobre 2009
Criteri generali sul collocamento fuori ruolo

Delibera del 6 maggio 2010

Sull'interpretazione dell'art. 1, co. 22, D.L. n. 85/2008 (come convertito con L. 121/08)

Delibera dell'11 settembre 2008

25. Collocamento fuori ruolo per anno sabbatico e congedo straordinario per dottorato di ricerca

Normativa

Legge 27.7.1962 n. 1114, art. 7

D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 17

Legge 13 agosto 1984, n. 476, art. 2

D.P.R. 6 ottobre 1993 n. 418, art. 9

Criteri

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo

Delibera del 10 maggio 2013

Appendice storica

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo

Delibera del 6 maggio 2010, art. 4

Criteri sul collocamento fuori ruolo

Delibera del 20 dicembre 1995

Collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca

Delibera del 29 ottobre 1998

26. Collocamento in aspettativa e distacco

Normativa

L. 21 dicembre 1950, n. 1018, art. 2

L. 8 aprile 1952 n. 212, art. 2

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 57 e 59

L. 24 aprile 1980 n. 146, art. 47

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 203

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, artt. 66 – 70

D.P.R. 30 marzo-1957 n. 361, art. 88

D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art. 5, commi 1 -3, art8, commi 1-3

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 19, 23 bis, 32 e 68

Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 578

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 1, 14 (commi 14-26)

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, all. B

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, co.30

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 23 e 23 *ter*

Criteri

Disponibilità del posto del magistrato collocato in aspettativa ex art. 23-bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165

Delibera del 14 marzo 2003

Attività presso fondazioni

Delibera del 23 ottobre 2009

Condizioni ostative per il collocamento in aspettativa ex art. 23 bis del D. Lg.vo 30 marzo 2001 n. 165

Delibera del 16 settembre 2010

Distacco di magistrati amministrativi: inapplicabilità dell'art. 32 d.lgs. n. 165 del 2001

Delibera del 17 dicembre 2010

Inammissibilità di nulla osta preventivo ai fini di un distacco di magistrato amministrativo

Delibera del 31 maggio 2011

Criteri generali per il collocamento fuori ruolo - Allegato 2: nota esplicativa sull'aspettativa

Delibera del 10 maggio 2013

Ammissibilità del distacco di magistrato amministrativo in qualità di esperto nazionale distaccato

Delibera del 21 maggio 2013

27. Collocamento in aspettativa per candidatura politica o mandato elettorale

Normativa

D.P.R. 30 marzo-1957 n. 361, art. 8 e 88

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 23 bis

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 60, 77 e 81.

Criteri

Collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative comunali

Delibera del 4 maggio 2006

Diniego collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative comunali

Delibera del 15 aprile 2011

28. Assenze per malattia, dispensa dal servizio per infermità, riconoscimento infermità per causa di servizio – pensione privilegiata – equo indennizzo

Normativa

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 37, 40, 66 e 68

D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 30 e 32

D.L. 12 settembre 1983 n. 463, art. 5

D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165, art. 55 - septies

D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461

D.M. 18 dicembre 2009, n. 206

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art.16, co.10

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6

Criteri

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

Delibera del 10 luglio 2003

Applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza

Delibera del 9 febbraio 2006

Assenze per malattia dei magistrati amministrativi

Delibera del 28 settembre 2012

Dispensa dal servizio per infermità

Delibera del 30 novembre 2012

29. Tutela della genitorialità

Normativa

Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*), art. 30 bis

Criteri

Applicazione art. 39 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ai magistrati amministrativi

Delibera del 27 gennaio 2006

Delibera del 23 marzo 2006

Delibera del 15 giugno 2007

Trattamento giuridico economico nei primi 45 giorni di congedo parentale

Delibera del 17 dicembre 2010

Riduzione del carico di lavoro e altre misure a tutela della genitorialità

Delibera del 18 gennaio 2013

30. Pari opportunità nella magistratura amministrativa

Normativa

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Criteri

Delibera del Consiglio di Presidenza del 21 aprile 2006

Delibera del 12 ottobre 2006

Regolamento interno del Comitato per le pari opportunità (*approvato il 30 maggio 2007*)

Delibera dell'11 marzo 2010

31. Codici etici dei magistrati

Normativa

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 54

Codici etici

Codice etico dei magistrati del Consiglio di Stato o dei magistrati dei T.A.R.

Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.

32. Disciplina

Normativa

L. 27.4.1982, n. 186, artt. 13, 32, 33 e 34

R.D.Lgs. 31.5.1946, n. 511

D.P.R. 16.9.1958, n. 916, art. 59

R.D. 26.6.1924, n. 1054, art. 5

L. 13.4.1988, n. 117, art. 9

L. 27.7.2005, n. 150, art. 30 e 31

Criteri

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004*) artt. 39-43.

Proposta di iniziativa legislativa in materia di disciplina dei magistrati amministrativi
Delibera dell'8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015

33. Sospensione dal servizio

Normativa

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 5

R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511, art. 31

Legge 27.4.1982 n. 186, artt. 24 e 32

Legge 27.3.2001 n. 97, art.3 e 4

D.Lgs. 23.2.2006, n. 109, art. 30.

34. Incompatibilità ambientale e di sede

Normativa

R.D 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, 18 e 19

R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 24 e 25

Legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 3

Criteri

Seduta del 28 gennaio 2005

35. Esposti

Criteri

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004*) art. 38.

Modalità di votazione degli esposti

Delibera del 12 febbraio 2016

Appendice storica

Esposti anonimi

Delibera del 30 settembre 1999

Delibera del 24 maggio 2001

36. Vincoli associativi

Criteri

Delibera del 13 gennaio 1994

Delibera del 4 gennaio 1996

Codici etici

Codice etico dei magistrati del Consiglio di Stato, regola n. 2 Codice etico dei magistrati dei T.A.R., regola n. 2 Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A., regola n. 3

37. Partecipazione a corsi e convegni

Criteri

Linee guida e direttive formazione

Delibera dell'11 maggio 2012

Appendice storica

Partecipazione a stage internazionali

Delibera del 26 giugno 2009

Delibera del 1° luglio 2010

Delibera del 19 novembre 2010

Delibera del 5 aprile 2011

Partecipazione a corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura

Delibera del 10 gennaio 2002

Corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 31 gennaio 2003

Partecipazione ai corsi organizzati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli

Delibera del 31 gennaio 2003

Compensi per i relatori dei corsi organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 23 ottobre 2003

Corsi di lingua per i magistrati amministrativi

Delibera del 7 ottobre 2009

Delibera del 6 novembre 2009

Trattamento di missione dei magistrati che partecipano a convegni organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 6 maggio 2011

Linee guida per i magistrati affidatari di colleghi stranieri
Delibera del 6 maggio 2011
Criteri per le iniziative di studio e formazione internazionale
Delibera del 9 marzo 2012

38. Astensione dal lavoro

Normativa

Legge 11 luglio 1980 n. 312, art. 171

Criteri

Delibera del 19 aprile 2001

39. Elezione del giudice costituzionale

Normativa

Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 2 e 7.

Criteri

Diritto di elettorato attivo per l'elezione del giudice costituzionale

Delibera del 24 luglio 2003

Parere sulla legittimazione dei componenti laici del C.G.A. a partecipare all'elezione del giudice della Corte costituzionale

Delibera del 28 settembre 2012

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 56 del 10 ottobre 2012

40. Componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche designati dal C.P.G.A.

Normativa

R.D. 11.12.1933, n. 1775, art. 139

Criteri

Designazione e carico di lavoro dei Consiglieri di Stato componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Delibera del 27 gennaio 2011

Delibera del 26 settembre 2014

Appendice storica

Designazione e carico di lavoro dei Consiglieri di Stato componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Delibera dell'11 gennaio 2007

Delibera del 26 febbraio 2010

41. Commissione per il patrocinio a spese dello Stato

Normativa

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 2, art. 14

Criteri

Delibera del 16 settembre 2010

Delibera del 22 ottobre 2010

Appendice storica

Delibera dell'8 febbraio 2007

Delibera del 28 giugno 2007

Delibera del 10 luglio 2008

Delibera dell'11 marzo 2010 (abrogata dalla delibera del 16 settembre 2010)

42. Tirocinio e formazione presso gli uffici della giustizia amministrativa

Normativa

D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16

D.M. 21 dicembre 1999, n. 537

D. L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 37, co.4 e 5

D.L. 21 giugno 2013 n. 69, art. 73

D.M. 17 marzo 2016, n. 58

D.M. 17 marzo 2016, n. 70

Criteri

Linee guida in ordine all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.

Delibera dell'8 luglio 2016

1) linee guida per gli uffici giudiziari;

2) tabella sinottica di confronto tra i vari tipi di tirocini;

3) modello aggiornato di convenzione tipo con Università, Scuole di specializzazione delle professioni legali (SSPL), Consiglio degli Ordini degli Avvocati (COA), valevole per tutti i tirocini "sostitutivi";

4) modello aggiornato di convenzione tra ufficio giudiziario e tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013;

5) modello aggiornato di bando per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013;

6) modello di progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, d.m. n. 58/2016, nelle more dell'elaborazione delle linee guida del CPGA e CNF ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 58/2016;

7) questionario diretto ai capi degli uffici giudiziari e ai magistrati formatori.

Convenzione – tipo con gli uffici della giustizia amministrativa per lo svolgimento di tirocinio formativo non sostitutivo.
Delibera del 10 febbraio 2012

Appendice storica

Schema di convenzione tipo ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

Delibera del 13 ottobre 2011

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'attuazione dell'art. 37, co. 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

Delibera del 13 ottobre 2011

Convenzione – tipo per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Delibera del 20 dicembre 2013

Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2007: approvazione di una bozza di convenzione tipo per lo svolgimento presso i T.A.R. di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni legali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 4 dicembre 2009: approvazione di uno schema di convenzione - tipo per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati da svolgersi presso i Tribunali amministrativi regionali ad integrazione della pratica forense

43. Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario

Istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera dell'8 novembre 2001

Modalità di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Delibera del 20 giugno 2002

Delibera del 28 novembre 2003

Tempistica e contenuti delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario

Delibera del 7 dicembre 2007

Svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni staccate presso le sedi T.A.R.

Delibera del 23 febbraio 2012

44. Misure concernenti il personale amministrativo della giustizia amministrativa

Normativa

D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 74

D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, art. 2, co. 8 bis

D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 1, co.3

Criteri

Riduzione dell'organico del personale amministrativo

Delibera del 2 dicembre 2011

Misure organizzative in ordine al comando di personale amministrativo

Delibera del 12 giugno 2008

Determinazione del Segretario Generale n.°120 del 25 settembre 2008

Delibera del 14 gennaio 2010

45. Iniziative a tutela del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento della funzione

Criteri

Delibera del Consiglio di Presidenza nella seduta del 14 gennaio 2010.

46. Assegnazione e utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della giustizia amministrativa.

Normativa

D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 2

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art.5, comma 3 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135)

D.L. 31 agosto 2013 n. 101, art. 1

D.L. 24 aprile 2014 n. 66, art. 15, comma 2

D.P.C. M. 25 settembre 2014

Criteri

Assegnazione e utilizzo delle autovetture di servizio presso gli organi della giustizia amministrativa

Delibera del 1 luglio 2010

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 80 dell'11 novembre 2011

5.6 Modifica del regolamento interno in materia di pubblicità delle sedute (Delibera del 12 aprile 2017)

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato la nuova formulazione dell'art. 17 e l'introduzione di un inedito comma 3 bis all'art. 25

Articolo 17 ¹⁶ Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c).

2. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.

3. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita nei limiti della capienza della sala e previa identificazione dei richiedenti. Qualora le richieste siano superiori ai predetti limiti è data preferenza ai magistrati amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.

4. Delle sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di presidenza, sentiti i componenti, anche con modalità telematiche. L'istanza di autorizzazione è presentata almeno tre giorni prima. L'autorizzazione può essere negata per le ragioni di cui al comma 6.

¹⁶ **Articolo così sostituito con delibera del 12 aprile 2017.**

Il testo originario era il seguente:

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione dei seguenti affari concernenti i magistrati amministrativi: a) procedimenti disciplinari; b) trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale; c) sospensioni cautelari dal servizio; d) conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; e) accesso alla qualifica di Consigliere di Stato; f) attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali; g) ogni altra questione riguardante persone che, su proposta del Presidente, il Consiglio deliberi di discutere in seduta segreta.*
- 2. Per gli altri affari, nei soli casi in cui ricorrano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi interessati, l'esclusione della pubblicità è deliberata, su proposta motivata anche di un solo componente, a maggioranza dei due terzi dei presenti.*
- 3. Alle sedute pubbliche del Consiglio sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che sono accreditati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.*
- 4. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia Amministrativa mediante avvisi da affiggere in appositi albi nelle relative sedi.*
- 5. L'accesso al pubblico è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera. Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite della disponibilità dei posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.*

5. A cura del Segretario Generale si effettuano le riprese audiovisive delle sedute pubbliche, che vengono trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa.

6. Le riprese audiovisive e fotografiche di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza o per altri gravi motivi con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti del Consiglio. La proposta è discussa e votata in assenza del pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce.

Articolo 25 ¹⁷ **Ordine del giorno delle Commissioni**

1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno distinguendo gli argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o più relatori su ciascun argomento.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento sono comunicati al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio; l'ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, è pubblicato con adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.

3. In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.

3.bis. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare preventivamente la pubblicità dei lavori per singoli affari che siano di interesse generale per la giustizia amministrativa. In tal caso il pubblico è ammesso a seguire lo svolgimento della seduta attraverso impianti audiovisivi ubicati in separati luoghi allestiti dal Segretariato generale.

¹⁷ **Articolo così sostituito con delibera del 12 aprile 2017.**

Il testo originario era il seguente:

1. *Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno.*
2. *Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti la Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio. L'ordine del giorno è anche affisso all'albo del Consiglio.*
3. *In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.*